ACTA ITALICA

PIANI PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

6.

FIRENZE

Repubblica (sec. XII-1532). Granducato Mediceo (1532-1737). Reggenza Lorenese (1737-1765). Granducato Lorenese (1765-1808, 1814-1861). Governo francese (1807-1808).

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ

MILANO ⁎ MCMLXVII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

VIII COMMISSIONE TERRITORIALE
FIRENZE

I *Piani* sono stati redatti da Giulio Prunai.

ACTA ITALICA

PIANI PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

6.

FIRENZE

Repubblica (sec. XII-1532). Granducato Mediceo (1532-1737). Reggenza Lorenese (1737-1765). Granducato Lorenese (1765-1808, 1814-1861). Governo francese (1807-1808).

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ

MILANO * MCMLXVII

PREMESSA

I.

I POTERI PUBBLICI STORICI

La periodizzazione della storia amministrativa e costituzionale della Repubblica di Firenze e del Granducato di Toscana coincide, in un certo senso, con i cambiamenti di regime, che — se, nella generalità, si dimostrano del tutto irrilevanti ai fini della storia dell'amministrazione — per il territorio toscano, invece, sono quasi contemporanei a notevoli e profonde riforme delle magistrature, degli uffici e della regolamentazione di questi.

Un primo periodo può essere contenuto nei limiti del sorgere e dell'estinguersi del Comune di Firenze (secolo XII - 1532). I governi succedutisi per circa quattro secoli determinarono, via via, la creazione di nuove magistrature, collegi, consigli, ma la struttura amministrativa dello Stato e la pratica degli uffici rimasero, pressochè, inalterati per il tempo, a cui si riferisce la documentazione oggi esistente (seconda metà del XIII secolo - prima metà del secolo XVI). Tale periodo è caratterizzato da una continua attività legislativa, dal fondersi e dallo scindersi di magistrature e dal fatto, del resto quasi generale per l'età dell'autonomia, di un continuo cambiamento ed accavallarsi di competenze, che non sono mai nettamente definite e delimitate dalla legislazione statutaria[1]. Nella sostanza, però, le numerose trasformazioni di governi, di leggi, di uffici hanno un precipuo carattere politico e producono effetti scarsamente sensibili nel campo della amministrazione statale, salvo quello di renderla maggiormente intricata e confusa. Indicheremo questo periodo con la denominazione di « Firenze-Repubblica ».

Con il 1532, all'inizio del Ducato di Alessandro de' Medici, si ha una riforma generale della amministrazione statale, riforma già preparata nel biennio 1530-1532 dall'opera di una speciale Balìa, il cui lavoro legislativo produce una radicale trasformazione delle antiche magistrature repubblicane, pur mantenendone in vita alcune con funzioni modificate. Tale riforma del primo Duca mediceo è accentuata e approfondita durante il Granducato di Cosimo I, che

1. K. Schalk *Sociale Momente in der Verfassungsgeschichte der florentinischen Republik*, in « *Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung* » 6 (1901) 293-319.

imprime un nuovo carattere alla costituzione dello ‹Stato vecchio› (territorio fiorentino) e dello ‹Stato nuovo› (quello di Siena), eliminando, specie per il primo, quasi del tutto le antiche strutture comunali. Tale periodo, che chiameremo della ‹Toscana-Granducato Mediceo›, ha termine con il 1737 e la sua fine coincide con l'estinzione della famiglia dei Medici e con il passaggio della Toscana alla nuova dinastia Lorenese [2].

Francesco Stefano di Lorena, contemporaneamente Imperatore e Granduca, governò il nuovo territorio da Vienna, valendosi dell'opera di una ‹Segreteria di Toscana›, cui faceva direttamente capo il ‹Consiglio di Reggenza› istituito in Firenze. Durante questo nuovo periodo, che definiremo della ‹Toscana-Reggenza Lorenese› (1737-1765), si hanno le numerose riforme della struttura e degli uffici del vecchio Stato mediceo ed una progressiva caratterizzazione della sfera di competenza di ciascuna branca dell'Amministrazione dello Stato.

Dal 1765, anno in cui sale al trono toscano il Granduca Pietro Leopoldo, si può far iniziare un quarto periodo, quello della ‹Toscana-Granducato Lorenese›, caratterizzato e dalla abolizione della Segreteria viennese per la Toscana e dalle vastissime riforme attuate in ogni campo dal nuovo sovrano e dai suoi consiglieri, da quelle che hanno luogo dopo la Restaurazione granducale del 1814 e che conservano parte degli istituti napoleonici e da quelle, infine, fatte negli ultimi anni del Granducato (1847-1859). In questo periodo sono da includersi anche quelli, del resto di breve durata, della seconda Reggenza istituita dopo la successione di Pietro Leopoldo al trono imperiale (1790-1791), del Governo provvisorio al tempo della prima occupazione francese (1799), della terza Reggenza dopo la fuga del Granduca Ferdinando III (1799-1800), del Quadrunvirato così detto ‹reazionario› e del Triunvirato francese (1800-1801), che incisero in maniera notevolmente affievolita sulla amministrazione toscana, e quello, infine, del Regno di Etruria (dinastia borbonica), che non apportò alcun cambiamento nella vita amministrativa, come, egualmente, nessun cambiamento fu determinato dai Governi provvisori del 1849 (Triunvirato, Repubblica toscana, assunzione dei poteri da parte della comunità di Firenze) e del 1859 (nuova assunzione di poteri da parte della comunità fiorentina e successivo governo provvisorio sino alla annessione).

Formano una parentesi, nel periodo del Granducato lorenese, i sei anni di aggregazione della Toscana all'Impero napoleonico (1808-1814). Tale periodo, per quanto il governo toscano restasse nominalmente costituito in Granducato per la Principessa Elisa Baciocchi, non è da inserirsi nella periodizzazione, in quanto ciascun Dipartimento (Arno, Ombrone, Mediterraneo) fu diretta-

2. Per una bibliografia completa del periodo Mediceo cfr. S. CAMERANI *Bibliografia Medicea* (Firenze 1964).

mente dipendente dai Dicasteri centrali di Parigi e fu regolato in modo del tutto simile agli altri Dipartimenti dell'Impero. Abbiamo, tuttavia, ritenuto necessario il comprenderlo tra i periodi storici della Toscana, per l'esistenza di una ‹ Giunta di Governo › e di un ‹ Amministratore generale › (dicembre 1807 - dicembre 1808), che prepararono ed attuarono il trapasso dagli ordinamenti granducali a quelli generali dell'Impero.

II.
LE FONTI PUBBLICATE

FIRENZE: Repubblica (secolo XII-1532).

La scarsa documentazione anteriore al secolo XIV e che si riferisce ai governi consolare, podestarile, del ‹ primo popolo › e al periodo più antico del ‹ priorato ›, è stata, quasi interamente, edita nelle raccolte del Santini [3], del Rondoni [4], del Gherardi [5]. Numerose, poi, sono le edizioni di fonti archivistiche per i secoli successivi, per i quali si ha una maggior copia di documentazione, dagli inizi del secolo XIV alla caduta della Repubblica, specie per quanto riguarda la legislazione statutaria, le deliberazioni consiliari e gli atti di alcune magistrature svolgenti la propria attività in settori di più ristretta e particolare competenza. Primeggiano, tra le edizioni sopra accennate, quelle degli Statuti del Capitano del Popolo e del Podestà del secolo XIV e lo Statuto del Comune del secolo successivo [6], i più antichi atti consiliari desunti dai ‹ *Libri fabarum* › [7], gli ‹ Ordinamenti di Giustizia › [8], buona parte della legi-

3. P. SANTINI *Documenti sull'antica costituzione del Comune di Firenze* I (Firenze 1895); *Nuovi documenti sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 19 (1897) 276-325; *Documenti sull'antica costituzione del Comune di Firenze. Appendice* (Firenze 1952).

4. G. RONDONI *I più antichi frammenti del Costituto Fiorentino* (Firenze 1882).

5. A. GHERARDI *Diario di Anonimo Fiorentino. Appendice di documenti*, in *Cronache dei secoli XIII e XIV* (Firenze 1876) 207-588; e *Le Consulte della Repubblica Fiorentina* (*1280-1298*) (Firenze 1896-1898).

6. R. CAGGESE *Statuti della Repubblica Fiorentina*. I: *Statuti del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325* (Firenze 1910); II: *Statuto del Podestà* (Firenze 1921); *Statuta Populi et Comunis Florentiae an. 1416* (Freiburg 1777-1781). Tale edizione, per quanto risalente al secolo XVIII, è notevole per l'accuratezza e per la fedeltà della trascrizione.

7. G. PAMPALONI *Nuovi tentativi di riforme alla Costituzione Fiorentina visti attraverso le Consulte*, in « *Archivio storico italiano* » 120 (1962) 521-581; B. BARBADORO *Consigli della Repubblica Fiorentina, 1301-1307* (Bologna 1921).

8. A parte la vecchia edizione di V. FINESCHI *Ordinamenta Iustitiae*, in *Memorie istoriche degli uomini illustri del Convento di S. Maria Novella* I (Firenze 1790), sono da segnalarsi: F. BONAINI *Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (ns) 1 (1895) 1-93; G. SALVEMINI « *Ordinamenti di Giustizia* ». Appendice a *Magnati e Popolani a Firenze dal 1280 al 1295* (Firenze 1921; Torino 1960²).

slazione annonaria trecentesca[9] e parte dei documenti relativi agli ‹ Ufficiali dello Studio › ed alla organizzazione di questo[10]. Larghissimo campo hanno tra le fonti edite la legislazione della Mercanzia[11] e quella, meno importante, delle altre corporazioni artigiane[12], i documenti concernenti le relazioni di Firenze con i paesi orientali[13] e gli atti e la regolamentazione delle colonie fiorentine all'estero[14]. Sono, infine, da ricordarsi lo ‹ Statuto della Parte guelfa ›, non ancora del tutto assorbita nell'organismo comunale[15], alcune provvisioni e riforme della Signoria[16], alcuni documenti finanziari e tributari[17], le provvisioni sulla milizia[18] ed alcune disposizioni suntuarie di ben scarso interesse[19].

9. G. MASI *Statutum Bladi Reipublicae Florentinae (1348)* (Milano 1934).

10. A. GHERARDI *Statuti dell'Università e Studio Fiorentino dell'anno 1372* (Firenze 1881); R. ABBONDANZA *Gli Atti degli Ufficiali dello Studio Fiorentino dal maggio al dicembre 1388*, in « *Archivio storico italiano* » 117 (1959) 80-110.

11. G. FILIPPI *L'Arte dei Mercanti di Calimala in Firenze e il suo più antico statuto* (Torino 1889); *Le aggiunte allo Statuto di Calimala dell'anno 1301-1302 fatte negli anni 1303-1304*, in « *Archivio storico italiano* » 5 (1889) 3-33.

12. *Gli Statuti degli Orefici e Sellai fiorentini al principio del XIV secolo* (Firenze 1901); L. MANZONI *Statuti e matricole delle arti dei pittori delle città di Firenze, Perugia e Siena nel testo originale del XIV secolo* (Firenze 1904); U. DORINI *Statuti dell'Arte di Por S. Maria del tempo della repubblica (1355-1530)* (Firenze 1934); P. GINORI CONTI *Constitutum Artis monetariorum civitatis Florentiae (1314)* (Firenze 1939). I seguenti testi sono compresi nella collezione di Statuti artigiani editi dalla Deputazione Toscana di Storia Patria: F. SARTINI *Statuti dell'arte dei rigattieri e linaioli di Firenze (1296-1340)* (Firenze 1940); A. M. ENRIQUES AGNOLETTI *Statuti dell'arte della Lana di Firenze* (Firenze 1952); F. SARTINI *Statuti dell'arte degli albergatori della città e del contado di Firenze* (Firenze 1952); G. CAMERANI MARRI *Statuti dell'arte del Cambio di Firenze (1299-1316)* (Firenze 1955); F. MORANDINI *Statuto delle arti dei fornai e vinattieri di Firenze (1337-1339)* (Firenze 1956); G. CAMERANI MARRI *Statuti delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei fabbri di Firenze (1321-1344)* (Firenze 1957); F. MORANDINI *Statuti dell'arte dei Legnaioli di Firenze (1388-1386)* (Firenze 1960); *Statuti delle arti degli oliandoli e pizzicagnoli e dei beccai di Firenze (1318-1346)* (Firenze 1961).

13. G. MÜLLER *Documenti delle relazioni delle città toscane con l'Oriente Cristiano e con i turchi* (Firenze 1879).

14. G. MASI *Statuti delle colonie fiorentine all'estero (XV-XVI secolo)* (Milano 1941).

15. F. BONAINI *Statuto della Parte Guelfa di Firenze (1355)*, in « *Giornale storico degli archivi toscani* » 1 (1857) 1-41.

16. G. CAPPONI *Provvisione della Balìa del 1480, aprile 19, colla quale si istituisce il Consiglio dei 70 e gli Otto di Pratica*, in « *Archivio storico italiano* » 1 (1842) 315-340; D. CECCHI *Provvisioni e leggi da osservarsi dalla Repubblica Fiorentina* (Firenze 1946).

17. A. GHERARDI *L'antica Camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita dei suoi camarlenghi dell'anno 1303*, in « *Archivio storico italiano* » 16 (1885) 313-361; E. LASINIO *Frammento di un quaderno di mandati dell'antica Camera del Comune di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 35 (1905) 440-447; P. BERTI *Nuovi documenti intorno al Catasto fiorentino*, in « *Giornale storico degli archivi toscani* » 4 (1860) 32-62; O. KARMIN *La legge sul catasto fiorentino del 1427* (sl 1907).

18. *Documenti per servire alla storia delle milizie italiane*. A cura di G. CANESTRINI, in « *Archivio storico italiano* » 15 (1851).

19. P. FANFANI *Leggi suntuarie fatte dal Comune di Firenze l'anno 1355* (Firenze 1851); P. PAPA *Alcune rubriche della pragmatica sopra il vestire proposte nella repubblica fiorentina nel 1384* (Ber-

Oltre alle edizioni sistematiche, già indicate, ricchezza di materiale documentario è offerto dai quattro volumi di *Fonti*, che corredano la storia del Davidshon [20], specie se sottoposte ad un attento controllo delle datazioni e delle collocazioni archivistiche, già, in parte, attuato dall'Ottokar [21]. Non mancano, poi, in appendice ad opere generali o a studi monografici, anche se di carattere storico, letterario o artistico, gruppi di documenti o fonti documentarie isolate, dal cui esame possono, talvolta, ricavarsi notizie di carattere giuridico-amministrativo. La ricerca può essere estesa anche alle *Fonti di Storia Fiorentina*, edite dalla Scuola per Bibliotecari ed Archivisti della Università di Firenze [22], ed alle posteriori edizioni di fondi diplomatici, fatte dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo [23] e ai *Documenti per la Storia d'Italia*, pubblicati a cura della Deputazione Toscana di Storia Patria [24], quale continuatrice della prima serie dell'*Archivio Storico Italiano*, la quale fu esclusivamente dedicata ai documenti di archivio e che viene continuata, attualmente, nei ‹ Testi e documenti › di tale periodico [25]. Da parte della stessa Deputazione sono stati pubblicati, e sono tuttora in corso di pubblicazione, testi statutari dei Comuni toscani e dei Comuni rurali toscani [26]. Provvisioni, deliberazioni e riforme, no-

gamo 1894); F. PELLEGRINI *Prammatica del vestire delle donne nel 1455* (Livorno 1898); A. MUNICCHI *Una provvisione suntuaria del 1459* (Firenze 1909).

20. R. DAVIDSHON *Geschichte von Florenz* (Berlin 1896-1925; Traduzione italiana, Firenze 1907-1909; 1956-1965² in corso); *Forschungen zur Geschichte von Florenz* (Berlin 1896-1908).

21. N. OTTOKAR *Il Comune di Firenze alla fine del dugento* (Firenze 1926, Torino 1962²).

22. L. SCHIAPARELLI *Le Carte del Monastero di S. Maria in Firenze (Badia)* I (Roma 1913).

23. *Regesto di Camaldoli* I, II. A cura di L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI (Roma 1907-1909); III, IV. A cura di E. LASINIO (Roma 1914-1922); *Regesto di Coltibuono*. A cura di L. PAGLIAI (Roma 1909); *Le carte del Monastero di S. Maria di Montepiano*. A cura di R. PIATTOLI (Roma 1942); G. CAMERANI MARRI *Le carte del Monastero Vallombrosano di Montescalari*, in « *Archivio Storico Italiano* » 120 (1962) 47-185, 379-480; 121 (1963) 76-122.

24. *Commissioni di Rinaldo degli Albizi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433*. A cura di C. GUASTI (Firenze 1867-1873); *Sanzanome iudicis Gesta Florentinorum*. A cura di G. MILANESI, in *Cronache dei secoli XIII e XIV* (Firenze 1876) 117-154; *Diario d'Anonimo Fiorentino*, con Appendice di documenti. A cura di A. GHERARDI, in *Cronache* cit., 207-588; A. GHERARDI *Statuto dell'Università e Studio Fiorentino* (Firenze 1881); *Il Libro di Montaperti (1260)*. A cura di C. PAOLI (Firenze 1889); P. SANTINI *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze. Appendice* (Firenze 1952).

25. « *Archivio storico italiano* » (1 s) (1842-1851); « *Archivio storico italiano. Appendice* » (1844-1853).

26. *Statuto di Arezzo (1327)*. A cura di G. CAMERANI MARRI, in *Documenti di Storia italiana* (2s) I (Firenze 1946); *Statuti di Volterra* I: *(1210-1224)*. A cura di E. FIUMI, in *Documenti* cit., (2s) II (Firenze 1952); *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*. A cura di U. MORANDI, in *Documenti* cit., (2s) III (Firenze 1966); *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*. A cura di G. PRUNAI, in *Fonti sui Comuni rurali toscani* I (Firenze 1961); *Statuto del Comune di S. Maria a Monte (1391)*. A cura di B. CASINI, in *Fonti* cit. II (Firenze 1963); *Statuti dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Terranova Bracciolini*. A cura di G. CAMERANI MARRI, in *Fonti* cit., III (Firenze 1963); *Statuto del Comune di Montecarlo (1388)*. A cura di D. CORSI, in

tizie su magistrature, fonti statutarie possono, infine, desumersi dalla cronicistica fiorentina, dalla più antica annalistica del XIII secolo alle storie, più criticamente intese, del XVI, anche se in queste ultime prevalga il carattere politico-filosofico, come in quelle del Machiavelli e del Guicciardini, o quello erudito, come nelle opere dell'Ammirato.

TOSCANA: Granducato Mediceo (1532-1737).

Unica fonte di carattere generale per questo periodo è costituita dalla raccolta legislativa del Cantini[27], anche se non riporta, al completo, le leggi, i bandi, gli ordini Medicei. A questa possono aggiungersi lo ‹ *Statuto dei Giudici e Notai* › del 1566[28] e gli ‹ *Statuti della Compagnia dei Fiorentini in Venezia* ›[29]. Documenti isolati sono rintracciabili nei rari articoli e studi monografici, di cui sarà data, più avanti, la citazione.

TOSCANA: Reggenza Lorenese (1737-1765).

Anche per tale periodo l'unica fonte edita è rappresentata dalla raccolta del Cantini, in precedenza citata[30], oltre a quella di *Leggi e Bandi di S. M. Cesarea,* pubblicata dalla Reggenza[31].

TOSCANA: Granducato Lorenese (1765-1808, 1814-1860).

La già citata raccolta legislativa del Cantini ha termine con l'anno 1770 ed egualmente il commento apposto a ciascuna legge[32]; continua, però, la *Raccolta di Leggi, Bandi e Ordini del Granducato*[33], a cui fanno seguito gli *Atti*

Fonti cit., IV (Firenze 1964); cfr. anche D. MARRARA *Gli Statuti inediti di Castellottieri e di Sorano. Contributi alla storia dei riflessi istituzionali della caduta della repubblica di Siena,* in « *Bullettino della Società storica maremmana* » 4 (dicembre 1961) 21-29.

27. L. CANTINI *Legislazione Toscana* I-XXIII (Firenze 1803-1806).

28. *L'Arte dei Giudici e Notai in Firenze e il suo statuto del 1566* (Firenze 1888).

29. *Statuti della Fraternita e Compagnia dei Fiorentini in Venezia dell'anno 1556.* A cura di C. MILANESI, in « *Archivio storico italiano. Appendice* » 9 (1852) 441-497; A. D'ADDARIO *Burocrazia, economia e finanze dello Stato Fiorentino alla metà del cinquecento,* in « *Archivio storico italiano* » 121 (1963) 362-456.

30. L. CANTINI *Legislazione Toscana* cit., XXIV (Firenze 1906).

31. *Bandi e Ordini del Granducato di Toscana* (Firenze 1737-1799).

32. L. CANTINI *Legislazione Toscana* cit., XXV-XXXII (Firenze 1806-1808).

33. *Bandi e Ordini del Granducato di Toscana* (Firenze 1765-1799); *Bandi e Ordini pubblicati nel Granducato* (Firenze 1800); *Leggi del Regno di Etruria* (Firenze 1801-1807); *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* (Firenze 1814-1848); *Atti del Governo Provvisorio Toscano* (Firenze 1849); *Proclami, decreti, notificazioni e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* (Firenze 1849-1859); *Codice della Toscana Legislazione* (Siena 1778-1787); *Repertorio del Diritto Patrio* (Livorno 1832-1853).

del Governo Toscano[34]. Sono, infine, da segnalarsi: una raccolta di documenti relativi alla bonifica della Maremma[35], due edizioni, recenti, degli atti della Camera di Commercio di Firenze[36] ed i numerosi documenti pubblicati a corredo dell'opera storica dello Zobi[37], anche se aventi, questi ultimi, maggiore importanza politica che amministrativa[38].

34. *Atti del R. Governo della Toscana* (Firenze 1859-1860); *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi* (Firenze 1860-1861).

35. A. Salvagnoli Marchetti *Raccolta di documenti sul bonificamento della Maremma Toscana dal 1828 al 1859* (Firenze 1861).

36. L. Bagni *Documenti sulla formazione, struttura e organizzazione della Camera di Commercio di Firenze* (Firenze 1962); R. Ristori *La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e la Borsa di Firenze* (Firenze 1963).

37. A. Zobi *Storia Civile della Toscana* (Firenze 1850-1852).

38. Per il periodo di transizione tra il Regno di Etruria e l'Impero Napoleonico esistono le due seguenti collezioni: *Bullettino delle Leggi e Decreti Imperiali e Deliberazioni della Giunta di Toscana* (Firenze 1808); *Raccolta di documenti e regolamenti dell'Amministrazione Generale Francese in Toscana, dopo la cessazione del governo della già Regina Reggente di Etruria* (Siena 1808).

III.

LO STATO DEGLI STUDI

FIRENZE: R e p u b b l i c a (secolo XII-1532).

Gli studi, sino ad oggi pubblicati, sul periodo della Repubblica fiorentina presentano, nella massima parte, un carattere più storico-politico che giuridico-amministrativo. Molti di essi, però, ci forniscono abbondanti notizie sulle ori-i ni, sull'attività, sulla competenza di uffici e magistrature comunali e, talvolta, sullo svolgimento degli affari da essi trattati. Opere principali di carattere generale sono quelle del Santini sull'antica Costituzione del Comune (governi, uffici, finanze del periodo consolare, podestarile e del ‹ primo popolo ›) [39], del Barbadoro sulle fonti della più antica legislazione fiorentina [40], dello stesso Barbadoro e del Rubinstein sui Consigli della Repubblica [41] e del Salvemini sulle Consulte [42]. Contributi alla storia ed alla conoscenza degli ‹ *Ordinamenta Iustitiae* › ci presenta lo Hegel [43] e qualche notizia sulla legislazione statutaria ci è fornita dal Palmarocchi e dal Salvemini [44]. Di capitale importanza per la

39. P. SANTINI *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 16 (1895) 3-59; 25 (1900) 25-86; 26 (1900) 3-80; 31 (1903) 308-364; 32 (1903) 19-72, 310-359.

40. B. BARBADORO *Le fonti della più antica legislazione fiorentina*, in « *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831* » 4-5 (1934).

41. B. BARBADORO *Gli atti consiliari del Comune di Firenze sino alla metà del trecento*, in « *Archivio storico italiano* » (7 s) 22 (1934) 37-119; N. RUBINSTEIN *I primi anni del Consiglio Maggiore di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » 112 (1954) 151-194, 321-347; *Studies in the political History of the age of Dante*, in *Atti del Congresso internazionale di studi danteschi* I (Firenze 1965) 225-247; *The Governement of Florence under the Medici 1434 to 1494* (Oxford 1966).

42. G. SALVEMINI *Le Consulte della repubblica fiorentina nel secolo XIII*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 23 (1899) 61-113.

43. C. HEGEL *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der Florentiner Republik* (Erlangen 1897).

44. G. SALVEMINI *Gli Statuti del Capitano del Popolo e del Podestà degli anni 1322-1325*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 18 (1896) 66-95; R. PALMAROCCHI *Contributo allo studio delle fonti statutarie Fiorentine. Il Costituto del Podestà del 1322-1325*, in « *Archivio storico italiano* » (7 s) 14 (1930) 57-107.

conoscenza della Cancelleria è l'opera, veramente di gran pregio, del Marzi [45]. Abbastanza numerosi sono i contributi monografici su singoli uffici, istituti e magistrature; tra essi quelli dell'Antonelli sugli ‹ Otto ›, del Grunsweig sul ‹ Consolato del Mare ›, del Masi sui provvedimenti annonari, del Pampaloni sulle relazioni con l'estero e sull'opera delle Consulte, insieme ad altri di carattere meno specifico [46]. Per quanto riguarda gli uffici finanziari, il Patrimonio, il Debito Pubblico, la Contabilità dello Stato, sono da utilizzarsi l'antica opera del Pagnini sulla ‹ decima ›, quelle del Canestrini, del Barboux, del Barbadoro e del Rigobon, quella, più recente, del Fiumi; anche lo Herlig ci da notizie sui sistemi di imposizione [47]. In merito a quanto si possa riferire, poi, alla mone-

45. D. MARZI *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina* (Rocca San Casciano 1910). Di minore interesse per lo studio della Cancelleria e dei Notai ad essa addetti: O. BACCI *I cancellieri della Repubblica Fiorentina* (Firenze 1912); B. BARBADORO *Il primo ordinamento dell'archivio delle Riformagioni e la conservazione degli atti consiliari del Comune di Firenze*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi Italiani* I (Firenze 1933) 197-204.

46. G. ANTONELLI *La Magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » 112 (1954) 3-39; A. GRUNSWEIG *Le fonds du Consulat de la Mer aux Archives de l'Etat à Florence*, in « *Bulletin de l'Institut historique belge de Rome* » 10 (1930) 5-121; G. MASI *Origini e vicende dell'Annona della repubblica fiorentina*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi Italiani* II (Firenze 1933) 185-196; G. PAMPALONI *Gli organi della repubblica fiorentina per le relazioni con l'estero*, in « *Rivista di studi politici internazionali* » (1953) 261-296. Sono anche da tenersi presenti: G. VEDOVATO *I ‹ giovani › nelle ambascerie della Repubblica Fiorentina*, in *Studi in onore di Niccolò Rodolico* (Firenze 1944) 1-48; e *Note sul diritto diplomatico della Repubblica Fiorentina*, Appendice a *Costituzioni per gli ambasciatori (1421-1525)* (Firenze 1946).

47. C. MONTANI *Gli organismi finanziari della Repubblica Fiorentina* (Rimini 1886); P. RIGOBON *La contabilità di Stato nella Repubblica fiorentina e del Granducato* (Girgenti 1892); B. BARBADORO *I beni demaniali nella antica finanza del Comune di Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (7 s) 8 (1927) 193-243; M. BECKER *Problemi della finanza pubblica fiorentina della seconda metà del trecento e dei primi del Quattrocento*, in « *Archivio storico italiano* » 123 (1965) 433-466; L. PAGNINI *Della decima e di varie altre gravezze imposte dal Comune di Firenze* (Lisbona-Lucca 1765); F. GUICCIARDINI *La decima scalata in Firenze nel 1497* (Firenze 1849), ripubblicata in F. GUICCIARDINI *Opere* VII (Bari 1932) 196-217; G. CANESTRINI *La scienza e l'arte di stato desunte dagli atti ufficiali della Repubblica Fiorentina e dei Medici. Ordinamenti Economici*: *Delle Finanze* I: *L'imposta sulla ricchezza mobile e immobile* (Firenze 1862); O. BARBOUX *L'impôt sur le revenu à Florence au XIV siècle*, in « *Révue politique et parlamentaire* » (10 dicembre 1898); B. BARBADORO *Le Finanze della Repubblica Fiorentina*: *Imposta diretta e debito pubblico* (Firenze 1929); e *Finanze e democrazia nei ruoli fiorentini d'imposta del 1352-1355* (Roma 1929). Interessanti notizie sulle imposte sono contenute nella già citata opera del DAVIDSHON e in U. PROCACCI *Cronologia delle opere di Masaccio e di Masolino tra il 1425 e il 1426*, in « *Rivista d'Arte* » 28 (1953) 17 n. 30; A. PAOLINI *Ragionamento storico-politico sul debito pubblico in Toscana fino al 1587*, in « *Atti della Accademia dei Georgofili* » 9 (1831) 191-204; 10 (1832) 94-122; D. HERLIHG *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance c.a. 1200-1400*, in *Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle. Colloque international*: *Blankenberge 6-9-IX-1962. Actes* VII (Bruxelles 1964) 405-885; B. BARBADORO *Il consolidamento del debito pubblico nella storia costituzionale dei maggiori comuni italiani con particolare riguardo a Firenze*, in « *La Civiltà Moderna* » (1929) II-III. Per la storia del Debito Pubblico di Firenze può anche vedersi: G. PAMPALONI *Cenni storici sul Monte di Pietà di Firenze*, in « *Archivi storici delle Aziende di Credito* » I (Roma 1956) 525-560.

tazione e alla Zecca, le opere pubblicate e che citiamo in nota hanno carattere prevalentemente numismatico ed economico [48]; notevoli informazioni ci fornisce lo studio, per quanto a carattere generale, del Cipolla [49]. Buoni lavori sulle magistrature di controllo sono quelli dell'Anzilotti e del Masi [50], mentre per lo studio delle corporazioni di mestiere, le più importanti opere sono quelle del Camagna e del Doren [51], a carattere generale; numerosi altri lavori si occupano delle singole arti [52]. Per le questioni relative alla giurisdizione gli unici studi sono quelle del Sartini e del Panella, anche se non di eccessiva importanza [53].

Carattere più nettamente storico, salvo qualche eccezione [54], hanno alcuni lavori ed articoli monografici su uffici diversi, istituzioni di assistenza e beneficienza, istituti di istruzione, fondazioni [55]. Per l'amministrazione esterna, può

48. F. Vettori *Il Fiorino d'Oro* (Firenze 1738) 232-238; G. R. Carli Rubbi *Delle monete e della istituzione delle zecche in Italia* II (Pisa 1757); I. Orsini *Storia delle monete della repubblica fiorentina* (Firenze 1760); G. Kindt *Notizie sul fiorino d'oro antico in Firenze in rapporto specialmente al suo vero valore a moneta d'argento* [senza note tipografiche] e in *Novelle Letterarie Fiorentine* (Firenze 1789) c 65.

49. C. M. Cipolla *Monete e civiltà Mediterranea* (Venezia 1957).

50. A. Anzilotti *Cenni storici sugli archivi delle magistrature fiorentine soprintendenti al dominio, conservati nell'Archivio di Stato di Firenze,* in «*Archivio storico italiano*» (5 s) 44 (1909) 357-368; G. Masi *Il Sindacato nelle Magistrature Comunali nel secolo XIV con speciale riferimento a Firenze,* in «*Rivista storica italiana per le Scienze Giuridiche*» (ns) 5 (1930) 43-134, 331-411.

51. A. Camagna *L'organizzazione delle arti maggiori in Firenze.* I: *Costituzione*; II: *Amministrazione,* in «*Archivio storico italiano*» (7 s) 18 (1932) 166-203; A. Doren *Die Florentiner Wollentuchindustrie* (Stuttgart 1901) e traduzione italiana di G. B. Klein (Firenze 1940).

52. G. Bonolis *La giurisdizione della mercanzia in Firenze nel secolo XIV* (Firenze 1901); R. Ciasca *L'Arte dei Medici e Speziali di Firenze* (Firenze 1921); P. Pieri *L'Arte della Seta in Firenze* (Bologna 1927); U. Dorini *L'Arte della Seta in Toscana* (Firenze 1928); E. Bruzzi *Sulla storia dell'arte della Lana in Toscana, considerata nella sua genesi e nella sua legislazione,* in «*Archivio storico pratese*» 15 (1937) 72-87, 126-140, 157-177; 16 (1938) 14-42.

53. F. Sartini *Le Magistrature fiorentine soprintendenti ai confini,* in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi Italiani* II (Firenze 1933) 341-350; A. Panella *Politica ecclesiastica del Comune Fiorentino dopo la cacciata del Duca d'Atene,* in «*Archivio storico italiano*» 71 (1913) 271-370; e *La guerra degli Otto Santi e le vicende della legge contro i vescovi,* in «*Archivio storico italiano*» 99 (1941) 36-45.

54. R. Ridolfi *I < Collegi > della Signoria Fiorentina e alcune singolarità dell'uso di questo nome,* in «*Rivista storica degli archivi toscani*» 2 (1930) 220-225; G. Pampaloni *Cenni storici sul Monte di Pietà* cit.

55. P. Rajna *< Signori e Collegi >, < Senato > a Firenze,* in «*Archivio storico italiano*» (6 s) 13 (1938) 189-206; A. Corsini *La legislazione sanitaria e le misure d'igiene sotto la Repubblica Fiorentina* (Firenze 1913); G. Prezziner *Storia del Pubblico Studio e Università di Firenze* (Firenze 1810); L. Passerini *Storia degli Stabilimenti di Beneficienza e d'Istruzione Elementare gratuita nella Città di Firenze* (Firenze 1853); S. La Sorsa *La Compagnia di Orsanmichele* (Trani 1902); M. Sichi *Un'istituzione di beneficienza fiorentina: il Bigallo* (Napoli 1928); F. Bruni *Storia dell'I. e R. Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze e di molti altri pii stabilimenti* (Firenze 1819); *Il R. Arcispedale di S. Maria Nuova. I suoi benefattori, sue antiche memorie* (Firenze 1888); G. Bruscoli

essere consultato il lavoro del Vedovato su l'ordinamento capitolare[56]; per la ‹ Parte guelfa ›, da considerarsi, per il periodo più antico, quale amministrazione speciale, sono da tenersi presenti gli studi del Bonaini, del Dorini e, quello più importante, del Caggese[57]; per la ‹ Società delle Torri ›, quello del Santini[58]. Infine, notizie di un certo interesse possono rintracciarsi in opere generali sulla storia di Firenze, tra cui principalissima, quella dell'Ottokar per il periodo più antico[59], e in lavori sulla legislazione fiorentina, non recenti ed utilizzabili solo con un controllo delle fonti[60]. Gli studi sulle ‹ testimonianze ›, edite ed inedite, non sono molti e riflettono il carattere filosofico di quelle; notevole da segnalare è il lavoro del De Roover su il trattato di fra Sante Rucellai, avente per oggetto il cambio ed il Debito Pubblico[61].

Lo Spedale di S. Maria degli Innocenti dalla sua fondazione ai nostri giorni (Firenze 1900); C. Torricelli *La Misericordia di Firenze* (Firenze 1940); R. De Roover *La struttura della banca fiorentina nei secoli XIV e XV e la tesi Salvemini - La Sorsa*, in « *Economia e Storia* » 11 (1964) 148-198.

56. G. Vedovato *L'ordinamento capitolare in Oriente nei privilegi toscani nei secoli XII-XV* (Firenze 1950).

57. F. Bonaini *Della Parte Guelfa di Firenze*, in « *Giornale storico degli archivi toscani* » 2 (1858) 171-187, 257-289; 3 (1859) 77-99, 167-184; 4 (1860) 3-31; U. Dorini *Notizie storiche sulla Università di Parte Guelfa di Firenze* (Firenze 1902); R. Caggese *Su le origini della Parte Guelfa e le sue relazioni con il Comune*, in « *Archivio storico italiano* » 32 (1910) 265-309.

58. P. Santini *Società delle Torri in Firenze*, in « *Archivio storico italiano* » (4 s) 20 (1887) 35-58, 178-204; Ch. Higounet *Les ‹ terre nuove › fiorentine de XV siècle*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani* III (Milano 1962) 1-17.

59. F. de' Nerli *Commentari de' fatti civili occorsi dentro la città di Firenze* II (Trieste 1859); P. Villari *La storia di Girolamo Savanarola e i suoi tempi* I (Firenze 1887) II Cap. 4; P. Villari *Primi guerre e prime riforme del Comune di Firenze*, in « *Nuova Antologia* » (3 s) 112 (1890) 5-36; V. Ricchioni *La costituzione politica di Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico* (Siena 1913); A. Anzilotti *Per la storia delle Signorie e del diritto pubblico in Italia nel Rinascimento*, in « *Studi storici* » 22 (1914) 77-106; N. Ottokar *Il Comune di Firenze ecc.* cit.; G. Pampaloni *Progetto di una riforma della costituzione, compilato da un seguace di Lorenzo il Magnifico*, in « *Archivio storico italiano* » 113 (1955) 260-266; L. Martines *The social world of the Florentine humanists* (Princeton 1963).

60. N. Salvetti *De ortu et progressu legislationis in Etruria* (Firenze 1771); e *Antiquitates Florentinae jurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta statuti ordinem digesti* (sl 1777).

61. A. F. Gori *Notizie de' Magistrati et Governi attinenti alla Repubblica Fiorentina*, in *La Toscana illustrata nella sua storia con vari scelti monumenti per l'avanti o inediti o molto rari* I (Livorno 1755) 181-188; L. Bruni *De Florentinorum republica (1438-1439)*, in F. Villani *Liber de civitatis Florentiae famosis civibus etc.* A cura di G. Galletti (Firenze 1847) 94-96; A. Crivellucci *Del governo popolare di Firenze e del suo ordinamento secondo il Guicciardini*, in « *Annuario della Scuola Normale Superiore di Pisa di Lettere, Storia e Filosofia* » (1 s) 2 (1887) 223-338; R. De Roover *Il trattato di fra Sante Rucellai sul cambio, il Monte Comune e il Monte delle Doti*, in « *Archivio Storico Italiano* » III (1953) 3-41; N. Guicciardini *Discursus de Florentinae Reipublicae ordinibus (1528)*, in R. von Albertini *Das florentinische Staatsbewusstsein im Uebergang von der Republick zum Prinzipat* (Bern 1955) 337-394. Di minore importanza i due opuscoli di A. Alfani *Ordini di ciò che s'à da fare in palagio* (Firenze 1889) e *Brievi ricordi del Notaio delle Riformagioni di Firenze* (Firenze 1893).

TOSCANA: Granducato Mediceo (1532-1737).

Scarseggiano per il periodo mediceo, oltre che le fonti edite cui abbiamo accennato in precedenza, anche gli studi sia a carattere generale sulla costituzione e sulla organizzazione amministrativa del Granducato, sia a carattere monografico (trattanti singoli uffici e magistrature). Un lavoro di una certa ampiezza, sia pure non molto approfondito, è quello dell'Anzilotti sulla Costituzione della Toscana al tempo di Cosimo I e che si ricollega all'altro studio dello stesso autore sulla crisi costituzionale repubblicana [62]. È, infine, da segnalarsi il recente lavoro del Marrara sul principato di Cosimo I e sul governo dello Stato di Siena [63].

A carattere monografico sono i lavori dell'Antonelli sugli ‹ Otto ›, del Canestrini sulla materia tributaria, del Rigobon sulla contabilità dello Stato, del Paolini sul Debito Pubblico, del Pampaloni sul ‹ Monte di Pietà ›, del Bruni, del Passerini, del Bruscoli sulle istituzioni di beneficenza, tutti già ricordati per il precedente periodo della Repubblica. Si riferiscono più particolarmente al principato mediceo quelli del Giorgetti e della Ferretti, trattanti l'organizzazione militare [64], dell'Orsini sulla moneta [65], del Ginori Conti sul monopolio del ferro e del Marrara sullo Studio di Pisa [66]. Notizie su uffici periferici, quali il ‹ Governo ›, la ‹ Sanità › e la ‹ Dogana › di Livorno sono fornite dalla *Guida-Inventario* dell'Archivio di Stato di tale città [67], sulla organizzazione militare marittima dai lavori del Manfroni e del Guarnieri [68] e su-

62. A. ANZILOTTI *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I dei Medici* (Firenze 1910); *La crisi costituzionale della Repubblica fiorentina* (Firenze 1912).

63. D. MARRARA *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli Stati assoluti in Italia* (Milano 1965); cfr. anche, per qualche notizia, S. DE COLLI *I Quattro Conservatori dello Stato Senese*, in « *Bullettino senese di Storia patria* » 70 (1963) 30-43.

64. N. GIORGETTI *Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana (1537-1860)* (Città di Castello 1916); J. FERRETTI *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I dei Medici*, in « *Rivista storica degli archivi toscani* » 1 (1929) 248-275; 2 (1930) 58-80, 133-152, 211-219.

65. L. ORSINI *Storia delle monete dei granduchi di Toscana* (Firenze 1756).

66. P. GINORI CONTI *Le magone della vena del ferro di Pisa e di Pietrasanta* (Firenze 1939). D. MARRARA *L'Università di Pisa come Università statale nel Granducato Mediceo* (Milano 1965) ‹ 13, Biblioteca della « Rivista Giuridica della Scuola », 8 ›.

67. *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario.* A cura di G. PRUNAI e G. F. MERLI, I (Roma 1961) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 39 › 63-80, 90-96; cfr. anche: II. A cura di B. CASINI (Roma 1963) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 51 › Indice. Per la Sanità Marittima, vedi anche: G. PRUNAI *L'Ufficio di Sanità Marittima di Livorno, le sue trasformazioni e il suo archivio*, in *Studi in onore di R. Filangieri* II (Napoli 1959) 485-501; B. CASINI *L'Archivio del Governatore e Uditore di Livorno (1550-1831)* (Roma 1962) ‹ Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 12 ›.

68. C. MANFRONI *La Marina Militare del Granducato di Toscana.* I: *La marina di Cosimo I* (Roma 1895); G. GUARNIERI *I Cavalieri di S. Stefano nella storia della Marina Italiana (1562-1859)* (Pisa 1960²); *L'Ordine di Santo Stefano nei suoi aspetti organizzativi interni sotto il Gran Magistero*

gli affari giurisdizionali ed ecclesiastici da due articoli del Panella [69]. Qualche informazione sulle relazioni con l'estero ci è data dal Del Piazzo [70], sul feudo di Vernio dal Pampaloni [71] e sulla legislazione suntuaria dal Carnesecchi [72].

Come per il precedente periodo della Repubblica fiorentina, presentano interesse storico-politico, più che giuridico-amministrativo, le opere del Cantini, del Galluzzi, del von Reumont, del Ferrai e dello Spini e carattere economico hanno quelle del Romano e del Carmona; in esse tuttavia possono rintracciarsi notizie su uffici e magistrature granducali [73]; egualmente, notizie ci sono fornite anche dalla Introduzione alla *Storia* dello Zobi [74] e dalle opere legislative del Salvetti, già citata, e del Savelli [75].

Anche gli studi sulle ‹ testimonianze › interessano scarsamente il campo amministrativo e sono limitati a quello del Rossi, del Ristori e del Ridolfi [76].

TOSCANA: Reggenza Lorenese (1737-1765).

Le maggiori notizie sul periodo della Reggenza sono quelle che, in forma generale, ci fornisce la *Storia* dello Zobi, in precedenza citata [77], mentre trat-

Mediceo (Pisa 1965); *L'Ordine di Santo Stefano nei suoi aspetti tecnici-navali sotto il Gran Magistero Mediceo* (Pisa 1965); *L'Ordine di Santo Stefano nei suoi aspetti organizzativi interni e navali sotto il Gran Magistero Lorenese* (Pisa 1965); *L'Ordine di Santo Stefano nella sua organizzazione interna* (Pisa 1966).

69. A. PANELLA *La Censura sulla stampa e una questione giurisdizionale fra stato e chiesa in Firenze alla fine del secolo XVI*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 43 (1909) 149-151; e *L'introduzione a Firenze dell'Indice di Paolo IV*, in « *Rivista storica degli archivi toscani* » 1 (1929) 11-25.

70. M. DEL PIAZZO *Gli ambasciatori toscani del principato (1537-1737)*, in « *Notizie degli Archivi di Stato* » 11 (1952) 57-106.

71. G. PAMPALONI *Le carte delle famiglie Bardi e Serzelli e della contea di Vernio nell'Archivio di Stato di Firenze*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 21 (1961) 211-216.

72. C. CARNESECCHI *Cosimo I e la legge suntuaria del 1562* (Firenze 1962).

73. L. CANTINI *Vita di Cosimo dei Medici, primo granduca di Toscana* (Firenze 1805); R. GALLUZZI *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici* (Capolago 1841); A. VON REUMONT *Geschichte Toscan's seit dem Ende des Florentinischen Freistaates* (Gotha 1863); L. A. FERRAI *Cosimo dei Medici, duca di Firenze* (Bologna 1882); G. SPINI *Cosimo I de' Medici e la indipendenza del Principato Mediceo* (Firenze 1945); M. CARMONA *Sull'economia toscana del Cinquecento e del Seicento*, in « *Archivio storico italiano* » 120 (1962) 32-42.

74. A. ZOBI *Storia* cit., I (Firenze 1850) Introduzione.

75. M. A. SAVELLI *Pratica Universale* (Firenze 1696); N. SALVETTI *De ortu* cit.

76. A. ROSSI *Francesco Guicciardini e il governo fiorentino dal 1527 al 1540* (Bologna 1896-1899); R. RISTORI *L'idea del principe ‹ civile › in una relazione di Bernardo Sanzio da Rieti, oratore Cesareo presso Cosimo dei Medici*, in « *Rinascimento* » 7 (1956) 75-92; R. RIDOLFI *Vita di Francesco Guicciardini* (Roma 1960); e dello stesso *Francesco Guicciardini e Cosimo I*, in « *Archivio storico italiano* » 122 (1964) 567-606.

77. A. ZOBI *Storia* cit., I (Firenze 1850). Alcune notizie possono anche ricavarsi da N. RODOLICO *Le condizioni materiali della Toscana prima delle riforme lorenesi*, in « *Atti della R. Accademia dei Georgofili* » (5 s) 5 (1908) 401-427.

tano, in forma particolare, le questioni giurisdizionali i lavori del Rodolico [78] e del Lumini [79]. Molte delle opere relative al periodo mediceo e a quello lorenese, citate in nota a tali periodi, portano alcune notizie anche su quello della Reggenza.

TOSCANA: Granducato Lorenese (1765-1808, 1814-1860).

Anche il lungo periodo, intercorrente tra l'inizio del regno di Pietro Leopoldo e l'annessione della Toscana al nuovo Regno d'Italia, non presenta, specie per gli anni anteriori alla dominazione francese, pubblicazioni di particolare interesse ai fini della storia dell'amministrazione. Le Riforme Leopoldine, infatti, sono state, per lo più, trattate e studiate dal punto di vista economico ed agrario che non da quello giuridico. È solo in preparazione e in conseguenza delle riforme costituzionali del 1848 che si hanno trattazioni di carattere amministrativo, specialmente per quanto si riferisce alle corporazioni territoriali, agli uffici di controllo, alla Giustizia amministrativa ed alla Sicurezza pubblica.

Di principale interesse, per questo periodo, è, dal punto di vista generale, la *Storia* dello Zobi, già ripetutamente citata [80]; altre opere generali, sia di carattere storico, sia di carattere giuridico, ci forniscono notizie sulla istituzione di nuovi uffici e magistrature e sulla loro organizzazione; sono, però, manchevoli per quanto riguarda il funzionamento di tali nuovi organismi. Tra queste opere sono da tenersi, principalmente, presenti il Rignano, l'Holdack, e le *Memorie* dello Zobi [81]. Lavori monografici sono quelli del Pampaloni sull'« Ufficio di Conservazione degli Archivi » [82], del Peri sul sistema carcerario [83], del Guidi sulle ferrovie [84], dell'Aranguren sull'urbanistica [85] e del Barellai sugli ospedali [86]. In materia di rapporti tra Chiesa e Stato, oltre all'opera dello Scaduto e a uno studio del Passerin d'Entrèves, relativi al tempo di Pietro Leo-

78. N. RODOLICO *Stato e chiesa durante la reggenza lorenese (1737-1765)* (Firenze 1910).

79. C. A. LUMINI *Un episodio dei primi contrasti tra Roma e Firenze sotto la Reggenza Lorenese (La questione di Carpegna e di Scarolino)* (Prato 1911).

80. A. ZOBI *Storia* cit., II-IV (Firenze 1850-1852).

81. I. RIGNANO *Saggio di un manuale di diritto pubblico interno della Toscana* (Firenze 1857); A. ZOBI *Memorie economico-politiche* (Firenze 1860); H. HOLDACK *Die Reformpolitik Leopolds v. Tosckana*, in « *Historische Zeitschrift* » 165 (1942) 23-46.

82. G. PAMPALONI *Proposta di una nuova Conservazione Generale degli Archivi Toscani in una Relazione dell'Avvocato Regio del 1841*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 17 (1957) 360-366.

83. C. PERI *Notizie sulle riforme delle prigioni in Toscana* (Firenze 1850).

84. E. GUIDI *Le Ferrovie Toscane nel 1849-1859*, in « *Rassegna storica toscana* » 2 (1956) 141-156.

85. P. ARANGUREN *Edilizia e urbanistica a Firenze e in Toscana dal 1849 al 1859*, in « *Rassegna storica toscana* » 2 (1956) 157-170.

86. G. BARELLAI *Degli Ospedali delle Provincie Toscane* (Firenze 1861).

poldo, a un contributo del Panella, per l'ultimo periodo del Granducato, ci danno notizie indirette un articolo del Pampaloni sui fondi archivistici del ‹ Patrimonio Ecclesiastico › e i numerosi studi sul Vescovo riformatore Scipione Ricci, non aventi, però, carattere strettamente giuridico-amministrativo [87]. Per quanto attiene al campo della organizzazione militare occorre riferirsi ai lavori del Giorgetti e del Guarnieri, citati in precedenza.

Le pubblicazioni di carattere finanziario sono più numerose, ma molte di esse presentano un interesse spiccatamente economico, quali quelle del Magnani, del Fabbroni, del Morena e quella del Dal Pane sul commercio granario [88]. Oltre il Rigobon, già citato, sono da tenersi presenti i lavori del Büchi, del Dal Pane, del Vianello e del Parenti sulla moneta [89] e, infine, del Pampaloni sulle ‹ RR. Rendite › [90]. Vastissimo è il campo di studi sulle Riforme Leopoldine, specie per quanto riguarda le bonifiche maremmane, le questioni agrarie e quelle commerciali, ma si tratta, per lo più — come già accennato — di opere che non escono dal campo puramente economico.

87. F. SCADUTO *Stato e chiesa sotto Leopoldo I (1765-1790)* (Firenze 1910); E. PASSERIN D'ENTRÈVES *L'istituzione dei Patrimoni Ecclesiastici e il dissidio tra il vescovo Scipione de' Ricci e i funzionari Leopoldini (1783-1789)*, in « *Rassegna storica toscana* » 1 (1955) 6-27; A. PANELLA *L'ultima difesa delle leggi di giurisdizione in Toscana*, in « *Rassegna storica del Risorgimento* » 15 (1928) 42-103; G. PAMPALONI *L'archivio dello Spedale di S. Maria Nuova di Firenze e i fondi ad esso aggregati*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 20 (1960) 259-292; M. ROSA *Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella politica ecclesiastica Leopoldina*, in « *Rassegna storica toscana* » 11 (1965) 257-300. Utili notizie sono anche fornite dal *Confronto istorico dei nuovi con gli antichi regolamenti in rapporto alla polizia della chiesa nello stato per il trattamento dei parroci* (Firenze 1788).

88. L. MAGNANI *Cenni sui provvedimenti economici dei principi lorenesi* (Firenze 1857); G. FABBRONI *Contributo alla storia della economia politica in Toscana* (Firenze 1857); A. MORENA *Le Riforme e le dottrine economiche in Toscana*, in « *Rassegna nazionale* » 2 (1886) 2 (16 gennaio) 265-298; 4 (16 febbraio) 646-671; 2 (16 marzo) 235-257; 4 (16 aprile) 596-642; 2 (16 maggio) 297-337; 1 (1 luglio) 3-45; 3 (1 agosto) 482-524; 1 (1 settembre) 112-151; 1 (novembre) 78-119; 3 (1 dicembre) 565-599; 3 (1887) 4 (16 febbraio) 616-652; 1 (1 marzo) 3-35; 2 (16 marzo) 288-311; 1 (1 maggio) 107-130; 3 (1 giugno) 533-570); 1 (1 luglio) 73-108; L. DAL PANE *La quistione del commercio dei grani nel 1700 in Italia 1737-1790* I (Milano 1932); e dello stesso *Le riforme economiche e finanziarie di Pietro Leopoldo*, in « *Rassegna Storica Toscana* » 11 (1965) 229-256.

89. H. BÜCHI *Finanzen und Finanzpolitik Toskanas im zeitalter der Aufklärung im Rahmen der Wirtschaftspolitik* (Berlin 1915) ‹ Eberings Historische Studien, 124 › (1915); L. DAL PANE *Riforme finanziarie e riforme economiche in Toscana sotto Pietro Leopoldo*, in « *Annali della Università di Macerata* » 19 (1955) 69-98; C. A. VIANELLO *Le finanze e il commercio toscano da Pietro Leopoldo al Regno d'Etruria*, in « *Rivista di storia economica* » (1940) 111-125; G. PARENTI *Le entrate del granducato di Toscana dal 1825 al 1859*, in *Archivio Economico della Unificazione Italiana* I 3 (Roma 1956); G. PIERI *Sulle monete e sulla monetazione in Toscana* (Siena 1847); G. PARENTI *L'ordinamento monetario del Granducato di Toscana (1825-1859)*, in *Archivio Economico della Unificazione Italiana* II 1 (Roma 1956).

90. G. PAMPALONI *La riunione degli archivi delle RR. Rendite del Granducato*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 17 (1957) 87-133.

Per la Consulta e per il Consiglio di Stato esistono solo i lavori del Galeotti, che si occupa anche di tutti gli uffici del Granducato [91], e del De Cormenin [92]; sulla amministrazione periferica diretta e di controllo e, in modo particolare, sull'amministrazione locale devono essere tenuti presenti i lavori del Mori e dell'Anzilotti [93], quelli, più recenti, del Casini e del Paolini [94] e quello già ricordato del Marrara e, per l'ultimo periodo del Granducato, l'importante studio del Pansini [95], oltre alla trattazioni contemporanee alla riforma municipale toscana del Riccio, del Fari, del Poggi e, principalmente, del Galeotti [96].

Per le corporazioni di categoria, in aggiunta a quanto è esposto nelle opere del Bagni e del Ristori, già citate, si deve fare riferimento a quelle del Mosul e dell'Oblath [97].

Infine, nel campo delle istituzioni di Assistenza e Beneficenza e delle fondazioni, sono da citare solo i lavori a cui è stato già accennato per i periodi precedenti.

Sono da ricordarsi, tra le ‹ testimonianze ›, la memoria del Gianni sullo scioglimento del Debito Pubblico, il trattato del Becattini sulle Cancellerie comunitative e, infine, il rapporto del Salvagnoli-Marchetti sulle bonifiche maremmane [98].

91. L. GALEOTTI *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana. Della Consulta di Stato* (Firenze 1847).

92. *Memorie inedita del Visconte di Cormenin intorno la rappresentanza municipale, provinciale e nazionale, la formazione di un Consiglio di Stato e l'insegnamento del diritto amministrativo.* Traduzione e illustrazione di G. CANESTRINI (Firenze 1848).

93. A. MORI *La Toscana e le sue suddivisioni amministrative,* in « *Rivista geografica italiana* » 32 (1926) 1-14, 251-270; A. ANZILOTTI *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo* (Firenze 1910).

94. B. CASINI *L'amministrazione locale del Granducato di Toscana dalla restaurazione all'annessione (1814-1860),* in « *Bollettino storico pisano* » 22-23 (1953-1954) 163-186; P. PAOLINI *Inventario analitico dell'archivio della Comunità di Pistoia (1777-1865)* (Pistoia 1959) V-XIX.

95. G. PANSINI *Gli ordinamenti comunali in Toscana dal 1849 al 1859,* in « *Rassegna storica toscana* » 2 (1956) 33-75.

96. C. FARI *Sulla riforma dei municipi toscani ordinata con ministeriale del maggio 1847* (Siena 1847); G. RICCIO *Cenni sul sistema municipale toscano per occasione della Legge del dì 30 maggio 1847* (Livorno 1847); L. GALEOTTI *Della Riforma municipale* (Firenze 1847).

97. R. MOSUL *Le arti fiorentine, decadenza e soppressione. La Camera di Commercio, origine, modificazioni* (Firenze 1904); L. OBLATH *La Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze* (Bologna 1932).

98. F. M. GIANNI *Memorie istorica dello scioglimento del debito pubblico della Toscana, ossia della soppressione dei Monti di Firenze e della tassa sopra le terre che serve per pagare gli interessi dei Montisti* (Firenze sd [1793]); G. M. BECATTINI *Il Cancelliere Ministro del Censo e i nuovi municipi* (Colle Val d'Elsa 1851); A. SALVAGNOLI MARCHETTI *Rapporto sul bonificamento delle Maremme Toscane dal 1828-29 al 1858-59* (Firenze 1859).

Notizie sulla istituzione, riforma e abolizione di alcuni uffici e sull'attività da questi svolta, possono, infine, come per i periodi precedenti, essere rintracciati in lavori di carattere storico, biografico e statistico[99].

99. A. FERRARI *Descrizione geografica della Toscana compilata secondo gli ultimi ordinamenti politici, governativi e giudiziari* (Firenze 1838); G. BOWRING *Statistica della Toscana, di Lucca, degli Stati Pontifici e del Lombardo-Veneto* (Londra 1838); L. GALEOTTI *Osservazioni sullo stato della Toscana nel settembre 1847* (Firenze 1847); A. ZUCCAGNI ORLANDINI *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana* e *Appendice* (Firenze 1848-1855); F. FORTI *Libri due delle Istituzioni Civili* (Firenze 1863); G. BALDASSERONI *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi* (Firenze 1871); F. M. GIANNI *Il governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II* (Firenze 1898); P. MARMOTTAN *Le Royaume d'Etrurie (1801-1807)* (Paris 1896); P. BOLOGNA *Stefano Bertolini, giureconsulto e statista toscano del secolo XVIII*, in « *Rassegna nazionale* » 140 (1904) 188-208, 378-399; I. MASETTI BENCINI *Pompeo Neri e alcuni suoi scritti*, in « *Miscellanea Storica della Valdelsa* » 22 (1914) 135-176; G. DREI *Il Regno d'Etruria* (Modena 1935); G. GIORGETTI *Stefano Bertolini: l'attività e la cultura di un funzionario toscano del secolo XVIII (1711-1782)*, in « *Archivio storico italiano* » 109 (1951) 84-120; G. GIANNELLI *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana*, in « *Archivio storico italiano* » 114 (1956) 258-289. Cfr. anche *Mostra Storica della Unificazione Amministrativa italiana 1865-1965* (Firenze 1965) 1-26. Costituiscono, inoltre, fonti di notizie sugli uffici e magistrature i cenni introduttivi premessi ai singoli inventari sommari dei fondi livornesi (cfr. *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario* cit.), dei fondi senesi del periodo granducale lorenese (cfr. *Archivio di Stato di Siena. Guida-Inventario*, Roma 1951-1952, < Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 5-6 >) e quelli premessi, sempre per la parte relativa al Granducato Lorenese, agli altri inventari senesi.

IV.

CENNI SOMMARI SUL MATERIALE ARCHIVISTICO RELATIVO AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Il materiale documentario, interessante l'attività amministrativa della Repubblica fiorentina e del Granducato di Toscana, è di vastissima consistenza e, in non piccola parte, tuttora suscettibile di inventariazione e di indagini più approfondite. Per tali ragioni, in alcuni casi, non solo si ha una scarsa conoscenza degli atti prodotti da un ufficio, da una magistratura o da un organismo collegiale, ma ci sfuggono, talvolta, nella loro completezza, le precise competenze di essi, che potremo conoscere con precisione solo quando diversi fondi archivistici potranno essere sottoposti ad un razionale lavoro di ordinamento e ad una inventariazione analitica. Ne consegue che, da una parte, è stato necessario omettere, nel presente piano di pubblicazione, alcuni fondi archivistici anche di notevole importanza, mentre, d'altra parte, il piano stesso si presenta, tuttavia, di non indifferente ampiezza per l'opportunità di inserirvi, per i periodi susseguenti a quello della Repubblica fiorentina, anche il materiale di altri Archivi toscani, al fine di completare il panorama dell'amministrazione periferica del Granducato[100].

Serie A (AMMINISTRAZIONE SUPERIORE).

Per il periodo della ‹ Reggenza Lorenese › (1737-1765) il ‹ Consiglio di Reggenza ›, avente sede in Firenze, dipendeva dalla ‹ Segreteria di Toscana ›, esistente in Vienna, dove risiedeva l'Imperatore-Granduca Francesco Stefano di

100. Limitate notizie su parte dei fondi archivistici fiorentini sono da rintracciarsi nell'*Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze* (Firenze 1903) (interrotto a pagina 128), e nei due lavori di D. MARZI *Notizie storiche intorno ai documenti e agli archivi più antichi della Repubblica fiorentina*, in « *Archivio storico italiano* » (5 s) 20 (1897) 74-95, 316-325, e di A. GRUNSWEIG *Tableau général sommaire des fonds de l'Archivio di Stato di Firenze retenu dans un rapport de l'Institut et recommandé comme guide général aux travailleurs appellés à frequenter ce depot*, in « *Bullettin de l'Institut historique belge de Rome* » 9 (1929) 360-365. *Indice sommario dei documenti del R. Archivio di Siena al 1 gennaio 1900* (Siena 1900); cfr. anche le *Guide-Inventario* di Livorno e di Siena, citate alle note 67 e 99.

Lorena. Circa gli atti di tale Segreteria, che approvava gli atti della Reggenza, è in corso una indagine presso archivi e biblioteche stranieri[101].

Serie B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE).

Per il periodo della Repubblica, si conservano fondi e serie organiche solo a partire dalla fine del XIII secolo; per gli anni precedenti, salvo qualche eccezione, occorre far ricorso a fonti indirette, quali le collezioni statutarie, i fondi diplomatici, l'archivio notarile; di tali fonti riteniamo sufficiente solo la presente indicazione, trattandosi di materiale pressochè intieramente edito[102] per quanto possa riferirsi alla costituzione politica e amministrativa del Comune fiorentino anteriormente al secolo XIV.

Il potere esecutivo spettava ai Signori e Collegi (‹ Priori delle Dodici Arti ›, presieduti dal ‹ Gonfaloniere di Giustizia › e assistiti dai ‹ buoni uomini › e dai XVI Gonfalonieri delle Compagnie): senza l'approvazione della Signoria nessuna deliberazione era valida. Di tali deliberazioni, alcune prese in forza della competenza ordinaria dei Signori, altre in virtù di speciali poteri delegati, si hanno i verbali dal 1331 al 1532 per quanto riguarda le prime, per il 1348 e dal 1374 al 1532 per quanto si riferisce alle seconde[103].

Fanno seguito gli atti del potere legislativo, i verbali cioè delle adunanze dei Consigli (‹ consigli maggiori ›: quello del Comune e quello del Popolo; ‹ consigli minori ›). Delle serie dei Consigli sono da tener presenti, ai fini della pubblicazione, le ‹ *Consulte* › e i ‹ *Libri fabarum* › (1250-1531), da cui i notai e i cancellieri passavano alla stesura delle ‹ provvisioni › solenni; le tre serie si integrano a vicenda. A parte, invece, è da considerarsi la serie delle ‹ *Consulte e pratiche* ›, che contiene le deliberazioni dei cittadini più autorevoli richiesti di consiglio negli affari dello Stato (1349-1527)[104]. Tra i Consigli minori, le cui deliberazioni sono frammiste a quelle dei consigli maggiori, deve essere considerato a parte quello dei Cento, i cui atti, pur avendo in buona parte carattere finanziario, si estendono ai vari campi di attività dell'amministrazione statale (1460-1527).

Nei casi di necessità e nei momenti più difficili della vita della Repubblica tutti i poteri dei vari uffici e consigli venivano delegati a speciali commissioni,

101. Vienna (Haus Hof und Staatsarchiv; Hofkammerarchiv; Finanzarchiv; Verkersarchiv; Kriegsarchiv; Verwaltungsarchiv); Parigi (Archives Nationales; Bibliothèque Nationale; Affaires Etrangères); Nancy (Archives Departementales).

102. P. SANTINI *Documenti* cit. (vedi nota 2); N. OTTOKAR *Il Comune* cit. (vedi nota 21); G. PAMPALONI *L'Archivio Diplomatico Fiorentino (1778-1852), Notizie di Storia archivistica*, in « *Archivio storico italiano* » 123 (1965) 177-221.

103. B. BARBADORO *Le fonti* cit. (vedi nota 41).

104. B. BARBADORO *Consigli* cit. (vedi nota 7) e *Gli atti* cit. (vedi nota 42).

le ‹ balìe ›, a carattere temporaneo[105]. Di queste hanno competenza generale e maggiore importanza le ‹ balìe › per l'attuazione delle riforme dopo la cacciata e dopo il ritorno di Cosimo dei Medici (1433 e 1434), per la riforma e l'amministrazione dello Stato durante il predominio mediceo (1444-1449, 1452-1454, 1458-1459, 1466, 1471-1472, 1480-1481), quella creata dopo il ritorno dei Medici a Firenze nel 1512 e ripetutamente confermata e rinnovata sino al 1527 e quella, infine, istituita per la trasformazione dello Stato fiorentino da Repubblica a Principato (1530-1534).

Carattere di Balìa, per quanto presentino una ininterrotta continuità, hanno i ‹ Dieci di Balìa, Libertà e Pace › e gli ‹ Otto di Pratica ›, che si alternarono al potere, secondo la maggiore o minore prevalenza del partito mediceo (Dieci - periodi di prevalenza degli antimedicei: 1384-1480, 1495-1512; Otto - periodi di prevalenza dei Medici: 1488-1494, 1512-1532, con la lacuna dell'assedio). Degli atti di tutte queste magistrature è, naturalmente, necessaria una scelta preliminare di quelle sole deliberazioni interessanti la pubblica amministrazione, tralasciando le decisioni e gli atti di carattere esclusivamente politico e quelli giudiziari.

L'organizzazione dello Stato cambiò, necessariamente, dopo l'avvento al potere della dinastia medicea (1532). A sostituire l'antica signoria fu istituito il Magistrato Supremo, simile ad un Consiglio di Stato, presieduto dal Principe o da un suo Luogotenente nel posto del Gonfaloniere della Repubblica. Gli atti del Magistrato presentano una importanza notevolissima per la storia e lo sviluppo dell'amministrazione, specie per il tempo dei primi granduchi[106]; ebbe vita sino al 1808, ma, specie con il Governo lorenese, presenta scarso interesse. Gli atti più importanti e tipici saranno pubblicati integralmente, dando solo uno spoglio statistico dei rimanenti. Costituì invece una specie di ‹ consiglio privato › del Principe la ‹ Pratica segreta ›, altissimo consesso di carattere amministrativo, abolito nel 1778 (del tutto simile alla ‹ Pratica segreta di Firenze ›, ma svolgente attività più particolare, fu la ‹ Pratica segreta di Pistoia e di Pontremoli ›, che ebbe vita sino al 1775). Le deliberazioni che interessano l'amministrazione sono contenute nella Serie delle *Deliberazioni pubbliche*; di esse si ritiene sufficiente l'edizione di fascicoli tipici, integrati con quelli, appositamente scelti, dell'‹ Auditore delle Riformagioni ›, che provvedeva alla redazione di ogni atto pubblico, emanato dal Principe, di quelli relativi alle accomandigie e ai feudi (1547-1784), e con le deliberazioni del ‹ Consiglio dei Ducento › (1532-1781), che sostituì il ‹ Consiglio maggiore ›.

105. Per il duplice significato di Balìa indicante insieme e l'ufficio e la competenza concessagli e delegatagli, cfr. *Archivio di Stato di Siena. Archivio di Balìa. Inventario* (Roma 1957) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 26 › IX-X.

106. A. D'Addario *L'archivio segreto di Cosimo I de' Medici*, in « *Bullettino senese di Storia patria* » 70 (1963) 223-254.

Altro organismo collegiale, che prese il posto dei Consigli della Repubblica, fu il ‹ Senato dei Quarantotto › (1532-1808), le cui deliberazioni pubbliche saranno riassunte in regesti.

Sono da considerarsi uffici centrali a carattere generale anche quelli degli ‹ Otto di Pratica › (1532-1560), aboliti con le riforme di Cosimo I (di cui si ritiene sufficiente la pubblicazione di alcuni atti tipici illustranti i varii campi di competenza di tale magistratura), della ‹ Congregazione del Fisco › e dell'‹ Auditore fiscale ›, che ebbero vastissima ingerenza in ogni ramo dell'amministrazione del Granducato (1547-1784), e, infine, quello dell'antica magistratura dei ‹ Capitani di Parte guelfa ›, che estese la propria competenza alle fabbriche pubbliche, ai fiumi, ai consolati toscani all'estero e, per alcuni anni, anche alle questioni relative ai porti ed alla navigazione marittima e che cessò di esistere nel 1769. Anche per gli atti di tali uffici è prevista la pubblicazione di atti tipici, secondo i diversi campi di attività e secondo le non poche riforme subite.

Con il passaggio della Toscana dalla dinastia medicea a quella lorenese la struttura politica dello Stato subì rapidi e profondi mutamenti, a cui seguirono, con ritmo più lento, le riforme amministrative. Durante il periodo della ‹ Reggenza Lorenese ›, il ‹ Consiglio di Reggenza › (1737-1765) rappresentò il potere centrale e, contemporaneamente, si ebbero i Consigli ‹ di Stato ›, ‹ di Finanze ›, ‹ di Guerra ›, di cui il primo giunto sino al 1778 e gli altri due al 1746. Del più alto interesse, oltre le deliberazioni della Reggenza[107], sono i regolamenti delle varie segreterie, da pubblicarsi integralmente; queste rappresentarono il progressivo sviluppo delle antiche segreterie medicee. Continuano, in questo periodo, anche i ‹ Capitani di Parte ›, i cui atti devono essere integrati con quelli della ‹ Deputazione sopra i Capitani › (1766-1769).

Con l'avvento al trono del Granduca Pietro Leopoldo, nel 1765, ha inizio il periodo del Granducato Lorenese, in cui si nota la scomparsa di tutte le vecchie magistrature medicee e si hanno vaste riforme nel campo amministrativo. Ai precedenti Consigli della Reggenza successe il ‹ Consiglio di Stato, Finanze e Guerra ›, composto dei direttori delle tre segreterie. Tali uffici, aboliti durante il periodo napoleonico, ebbero, poi, vita sino al 1848. Per la Segreteria di Stato è stata prevista la pubblicazione di atti tipici in ogni ramo della sua vasta attività. Dal 1848, gli affari svolti da tale Segreteria continuano in quelli di competenza del Ministero dell'Interno, quelli della Segreteria di Finanze negli atti del Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici. Furono, sempre, nel 1848, costituiti i Ministeri di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri e della Guerra[108], di

107. M. V. D'Addario, *L'Archivio del Consiglio di Reggenza della Toscana*, in «*Rassegna storica toscana*» 9 (1963) 66-87, 215-228; 10 (1964) 181-198.

108. Un Inventario analitico degli archivi dei Ministeri per la parte relativa al Governo

cui alcuni da considerarsi a carattere generale per la molteplicità di competenze, altri di carattere particolare. Degli atti tipici di tali organismi centrali (1848-1861) è prevista la pubblicazione secondo le varie Sezioni (Direzioni generali) di essi e in base alle varie riforme; è stata, inoltre, prevista la pubblicazione integrale dei regolamenti generali e particolari di tutti i ministeri suddetti. A tali atti si è ritenuto opportuno aggiungere quelli della ‹ Presidenza del Buon Governo ›, limitatamente ad alcuni periodi e ad alcuni campi di attività, specie per quanto riguarda il sindacato sui giusdicenti, gli affari del personale notarile, dei luoghi di pena e del personale giudiziario, e quelli della Consulta di Stato (1847-1848) da pubblicarsi integralmente. A causa della duplice funzione consultiva e di giustizia amministrativa, si è inserito tra le amministrazioni a carattere centrale generale, il Consiglio di Stato (1848-1861) con l'edizione di atti tipici delle due Sezioni consultiva e contenziosa, con l'edizione integrale dei protocolli in materia consultiva e dei registri di ricorsi contro i decreti del Consiglio di Prefettura e della Corte dei Conti.

Integralmente saranno anche pubblicati gli atti del ‹ Governo provvisorio › del 1799-1800, esistenti negli archivi della Reggenza e delle Finanze e in alcune Serie del fondo *Acquisti e Doni* dell'Archivio di Stato di Firenze.

Serie B, Divisione II (PARTICOLARE).

Per quanto a Firenze, come negli altri Comuni, la pluralità delle competenze di uno stesso ufficio costituisca la normalità, possiamo, tuttavia, notare come siano da considerarsi magistrature a carattere particolare, per quanto si riferisce al P e r s o n a l e, gli ufficiali delle ‹ tratte ›, che provvedevano alla estrazione a sorte dei vari magistrati ed ufficiali del Comune, dello ‹ specchio ›, che provvedevano a togliere dagli elenchi degli estratti i nomi dei debitori per pubbliche gravezze, e i ‹ Conservatori di Legge ›, che vigilavano a che gli estratti avessero i requisiti necessari a ricoprire le cariche pubbliche. Di tali magistrature, data l'abbondanza del materiale archivistico, è opportuno procedere alla edizione di alcuni documenti, che diano la visione del funzionamento degli uffici, insieme ai regesti della regolamentazione delle Tratte, già facente parte dell'Archivio della Imperial Regia Consulta.

Quantunque costituiscano delle fonti preziose sul movimento della popolazione fiorentina non sono, però, da considerarsi atti di ‹ Stato Civile › i ‹ Libri delle Età ›, tenuti dalla ‹ Segreteria delle Tratte › e gli ‹ Elenchi dei defunti e delle sepolture ›, che i becchini rimettevano agli ‹ Officiali della Carne, del Pane e della Grascia › e all'‹ Arte dei Medici e Speziali ›.

provvisorio (1859-1861) si trova in *Gli Archivi dei Governi provvisori e straordinari (1859-1871)*. III: *Toscana, Umbria, Marche. Inventario* (Roma 1962) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 47 › 1-323.

Per quanto riguarda la Sicurezza pubblica, è necessaria una scelta dei documenti tipici relativi alla attività delle varie magistrature agenti in tale campo (eliminando tutti gli atti giudiziari): il ‹ Difensore del Contado e Distretto ›, gli ‹ Otto di Guardia e Balìa ›, la ‹ Guardia del Fuoco ›, gli ‹ Ufficiali di Notte e dei Monasteri ›, gli ‹ Ufficiali delle Porte › (per la sola parte relativa alla polizia), il ‹ Magistrato delle Stinche ›; per gli ‹ Ufficiali dell'Onestà ›, mancando la documentazione del periodo della Repubblica, occorre trattare della sola regolamentazione.

Per quello che attiene ai Porti e Navigazione marittima è prevista la pubblicazione integrale del solo Registro superstite dei ‹ Dieci del Mare › (1310), e quella di fascicoli tipici dei ‹ Consoli del Mare ›, i cui atti devono, però, essere completati con quelli della stessa magistratura esistenti presso l'Archivio di Stato di Pisa[109].

Abbondantissima è la documentazione relativa alla Assistenza e Beneficienza, che ci presentano i fondi del Bigallo e di Orsanmichele; minore la documentazione del ‹ Monte di Pietà ›. Anche per tale branca occorre procedere ad una accurata scelta degli atti più caratteristici[110].

Provvedevano alla Annona i ‹ Sei del Biado ›, gli ‹ Ufficiali dell'Annona e Abbondanza › e gli ‹ Ufficiali della Carne, del Pesce e della Grascia ›; anche per tali uffici è necessario limitarsi ad una scelta di atti dimostranti la loro attività, oltre alla regolamentazione[111], integrandoli con i documenti del ‹ Giudice delle Nullità e degli Appelli › per la parte attinente ai provvedimenti annonari.

Nel campo della Pubblica istruzione sono da tenersi presenti gli atti degli ‹ Ufficiali dello Studio fiorentino › (1357-1529), da pubblicarsi, possibilmente, insieme alla regolamentazione dello ‹ Studio di Pisa ›.

La documentazione relativa ai rapporti della Repubblica fiorentina con le autorità ecclesiastiche per le questioni giurisdizionali e del culto, potrà essere edita integralmente, per i documenti più importanti, sotto la forma di regesto per gli altri, adoperando a tal fine alcuni registri della Serie dei Manoscritti dell'Archivio di Firenze, nei quali è riunita detta documentazione.

I documenti concernenti i Rapporti con l'Estero ci sono forniti dalle ‹ carte di corredo della Signoria › e da alcune serie degli ‹ Otto di Pratica › e dei ‹ Dieci di Balìa › relative alla nomina degli oratori[112].

109. L'illustrazione di tale Archivio è contenuta in A. Grunsweig *Les fonds du consulat* cit. (vedi nota 45).

110. G. Pampaloni *Inventario-Guida del Monte di Pietà di Firenze, poi Azienda dei Presti ed Arruoti*, in «*Archivi storici delle Aziende di Credito*» 2 (1956) 129-138.

111. La ricostruzione degli archivi delle magistrature annonarie fiorentine è stata fatta da G. Masi *Statutum Bladi* cit. (vedi nota 9) e *Origini e vicende dell'Annona* cit. (vedi nota 46).

112. C. Guasti *I Capitoli del Comune di Firenze* I (Firenze 1866); T. Gherardi *I Capitoli*

Sono da utilizzarsi, per quanto si riferisce alla Organizzazione militare, oltre agli atti delle condotte dei soldati, fatte dalla Signoria e dagli Otto, già citati, gli archivi degli ‹ Ufficiali della Condotta ›, degli ‹ Ufficiali sopra i Difetti › (1337-1529), dei ‹ Nove di Ordinanza e Milizia › (1506-1513, 1529-1530), degli ‹ Ufficiali delle Castella › (1350-1471) e, per quanto connesso al pagamento del soldo, degli ‹ Ufficiali del Banco degli Stipendiati › (1394-1440) e la Serie del ‹ Banco dei Soldati › (1303-1533) esistente nell'Archivio della ‹ Camera del Comune ›. Anche per tutte queste magistrature è sufficiente l'edizione di atti tipici e della regolamentazione.

La maggior parte degli uffici sopra elencati continua, con competenze più o meno cambiate anche durante il Granducato mediceo; così gli ‹ Otto di Guardia e Balìa › assorbono altre magistrature che provvedevano alla Sicurezza pubblica; così il ‹ Provveditore di Pisa › sostituisce, dal 1533 al 1551, i ‹ Consoli del Mare ›, ripristinati nel 1551 e definitavamente aboliti nel 1737. Particolare cura è data dal governo mediceo al campo della Sanità; si ha l'istituzione del ‹ Tribunale e ufficiali di Sanità ›, abolito poi durante il periodo lorenese. Per tutti questi uffici è prevista la pubblicazione dei regolamenti e di atti tipici e più specificatamente: per gli ‹ Otto di Guardia › degli atti anteriori e posteriori alla riforma del 1680, quando assorbirono l'‹ Ufficio dell'Onestà ›, per la Sanità dei fascicoli tipici dopo la riforma del 1604 e di alcuni atti di approvazione delle decisioni degli uffici periferici di Livorno e di Siena, che godevano di una particolare autonomia[113]. Egualmente di soli atti tipici e di elenchi dei rimanenti atti sarà formata la pubblicazione relativa ai ‹ Quattro Buoni Uomini delle Stinche › nel campo della Beneficenza.

Nel campo, invece, degli uffici annonari le riforme medicee non apportarono grandi cambiamenti; si ebbe l'istituzione dei ‹ Cinque Provveditori dell'Abbondanza ›, la cui regolamentazione e la cui documentazione tipica, unita a quelle dell'Abbondanza e della Grascia potrà costituire un volume della collezione, in relazione alle due riforme del 1567 e del 1580.

Di notevole interesse, nel campo della Giurisdizione, è l'Archivio dell'‹ Auditore della R. Giurisdizione ›, archivio vastissimo mancante, però di moderni mezzi di corredo. Data l'importanza di tale materia e di tale ufficio, che continuerà, quale ‹ Segreteria del R. Diritto › sino al 1848, dobbiamo ricorrere alla edizione di un *Indice Ragionato della Segreteria del R. Diritto*, che contiene i regesti di tutti gli atti di tale Segreteria, dal periodo mediceo sino alla fine del regno di Pietro Leopoldo di Lorena, da utilizzarsi dopo un accurato lavoro di controllo.

del Comune di Firenze II (Firenze 1893); A. GRUNSWEIG *Les papiers du Magistrat des Consulats aux Archives d'Etat de Florence*, in « *Bullettin de l'Institut historique belge de Rome* » 12 (1952) 5-59, oltre le opere in precedenza citate.

113. Cfr. *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario* cit., 63-80.

È impossibile per il periodo del Granducato mediceo procedere alla scelta degli atti relativi alla organizzazione dei Rapporti con l'Estero, in quanto tale lavoro importerebbe l'esame di migliaia e migliaia di documenti dell'Archivio Mediceo[114] del Principato. Nel campo della organizzazione militare, invece, privilegi, regolamenti e atti relativi al pagamento del soldo possono essere desunti dall'Archivio del ‹ Magistrato delle Bande e Banca militare › e per la parte militare marittima dagli atti dell'‹ Ordine di Santo Stefano di Toscana ›, conservati presso l'Archivio di Stato di Pisa.

Diverse Magistrature medicee continuano nel periodo della Reggenza sino alle Riforme Leopoldine. Con queste e con quelle successive si ha una divisione sempre più netta di competenze e l'istituzione di nuovi uffici. Tra questi sono stati scelti, ai fini di una pubblicazione degli atti: la ‹ Direzione Generale delle Acque e Strade e Fabbriche civili dello Stato › (1825-1861) e la ‹ Direzione del Corpo degli Ingegneri ›, unita nel 1847 al cessato ‹ Commissariato di Acque e Strade dello Stato Lucchese ›, lo ‹ Scrittoio delle RR. Fabbriche › (1765-1808, 1814-1849) per la parte relativa alle acque, alle strade, all'urbanistica, alle bonifiche, ai porti ed alle comunicazioni. Sempre basando il lavoro sulla edizione dei regolamenti e di varie serie di atti sufficienti a dimostrare le competenze e l'attività degli uffici, sono previste le pubblicazioni relative agli ‹ Ufficiali di Sanità › per il periodo della Reggenza e per quello del Granducato Lorenese sino al 1778, alla ‹ R. Deputazione di Sanità › (1814-1848), alla ‹ Deputazione Centrale sugli Ospedali › (1816-1833), alla ‹ Soprintendenza Medica Interna › (1841-1848) e, infine, alla ‹ Direzione Generale di Sanità Marittima ›, amministrazione centrale residente in Livorno, istituita nel 1778 e giunta sino al 1861[115].

Scarsi, ma non per questo meno interessanti sono i regolamenti e gli atti della ‹ Deputazione sopra la Mendicità › (1815-1820), mantenuta al momento della restaurazione con le caratteristiche della precedente Deputazione napoleonica.

Nel campo della Pubblica istruzione si è ritenuto opportuno tener presenti i documenti della ‹ Soprintedenza agli Studi per il Granducato › (1816-1830, 1840-1848), che dopo una breve dipendenza dal Ministero dell'Interno, si trasforma nel 1848 in Ministero della Pubblica Istruzione; così, nel campo annonario, si è previsto la trattazione, per il periodo della Reggenza, degli uffici della ‹ Abbondanza › e della ‹ Grascia › e, per il successivo periodo lorenese, della ‹ Congregazione dell'Annona ›, in base alle varie riforme di essa sino al 1795. Egualmente per quanto si riferisce ai Rapporti con l'estero,

114. Di tale Archivio esiste un Inventario sommario; cfr. *Archivio di Stato di Firenze. Archivio Mediceo del Principato. Inventario sommario* (Roma 1951) ‹ Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, I ›.

115. Cfr. *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario* cit., 68-72, 77.

alla Organizzazione militare e al Culto sono state previste ricerche di atti tipici negli archivi della Segreteria di Guerra, trasformatasi nel 1848 in ‹ Ministero della Guerra ›, nell'Archivio del Ministero degli Affari Esteri (1848-1861) e l'utilizzazione dell'*Indice Ragionato della Segreteria del R. Diritto*, in precedenza citato, per i due periodi della Unione Personale (1737-1765) e del Granducato di Pietro Leopoldo (1765-1790).

Serie B, Divisione III (AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA).

Non del tutto utilizzabili sono gli archivi delle magistrature finanziarie della Repubblica fiorentina ed anche quelli successivi del Granducato, in quanto alcuni di essi mancano di ordinamento e di mezzi di corredo, tuttavia, per quanto si riferisce alla parte Finanziaria generale ed alla amministrazione del Patrimonio e del Demanio, sono da tenersi presenti i fondi della ‹ Camera del Comune ›, a cui pervenivano tutti i proventi dello Stato, dei ‹ Regolatori delle Entrate e delle Spese ›, di cui rimangono i soli atti dal 1366 al 1372, della ‹ Camera dell'Arme › (1348-1353) per quanto riguarda l'Economato della signoria, e di alcune ‹ balìe › di stretta competenza finanziaria. Tra queste da notarsi la ‹ Balìa per il riconoscimento dei beni e redditi di San Miniato › (1368), i ‹ Cinque e Otto Ufficiali della Masseria sopra il ridurre le spese › (1418-1419, 1425-1426), i ‹ Dieci Ufficiali sui ribelli e sull'aumento delle entrate › (1471-1472), i ‹ Diciassette Riformatori del Monte e delle Entrate della Repubblica › (1490-1508, 1513-1517), con edizione di fascicoli tipici secondo l'attività svolta da ciascuna Balìa.

Più particolarmente, per quanto si riferisce alla amministrazione del Patrimonio e del Demanio, dopo una selezione di documenti, che si prevede nè breve nè facile, è opportuno procedere alla edizione dei regolamenti e di atti diversi degli archivi dei ‹ Sei sui diritti del Comune, Ufficiali di Torre e delle Cinque Cose ›, la cui competenza si allargò ad altri rami della pubblica amministrazione, degli ‹ Operai del Palazzo ›, la cui scarsa documentazione si riferisce solo al 1469, e della Balìa detta dei ‹ Cinque Procuratori delle Mura › (1526-1527), interessanti egualmente il settore finanziario, quello urbanistico e quello della difesa.

Per i susseguenti periodi storici, i documenti da pubblicare (regolamenti, atti tipici principali, elenchi indicativi dei rimanenti) saranno quelli dei seguenti uffici finanziari: ‹ Amministrazione delle RR. Fabbriche e Fortezze › (1548-1765), a cui fece seguito lo ‹ Scrittoio delle RR. Fabbriche › sino al 1808 e dal 1814 al 1849; lo ‹ Scrittoio delle RR. Possessioni ›, divenuto nel 1789 ‹ Amministrazione generale dei beni della Corona › e, nel 1814, ‹ Soprintendenza generale allo Scrittoio delle RR. Possessioni ›; del ‹ Dipartimento di Finanze › della Reggenza e della successiva ‹ Segreteria di Finanze › lorenese

e, infine, della ‹ Amministrazione del R. Demanio › (1814-1830) e della ‹ Giunta straordinaria di Liquidazione › per esigere i crediti del cessato governo francese (1814-1820). Agli atti del Regio Demanio saranno uniti quelli relativi al passaggio alla Toscana dei beni del cessato Principato di Piombino (1816) e a quelli della ‹ Soprintendenza delle RR. Possessioni › i documenti del trasferimento al Granducato dei beni del Ducato di Lucca (1847).

Per quanto riguarda, infine, l'attività delle magistrature finanziarie generali della Repubblica, è stata prevista l'edizione integrale delle così dette ‹ Provvisioni canonizzate ›, che fissarono i criteri delle spese del Comune.

Per quanto riguarda le imposte dirette, attraverso alcuni fondi diplomatici, alcuni atti notarili, alle Consulte e ai Capitoli possiamo risalire alla metà circa del XIII secolo[116], ma il grosso dei documenti ci è fornito dagli importanti e vastissimi archivi dell'Estimo, del ‹ Catasto › e della ‹ Decima repubblicana ›; cui fanno seguito quelli della ‹ Decima granducale ›, del ‹ Catasto lorenese › e del ‹ Nuovo Uffizio del Catasto ›, per i criteri di pubblicazione dei quali si rimanda al ‹ piano ›.

Per le imposte indirette occorre limitarsi, per il periodo della Repubblica, alla regolamentazione degli ‹ Ufficiali di tutte le gabelle e dogane › del 1349 e della ‹ Gabella dei Contratti ›, di cui restano le sole deliberazioni del 1462, ad alcuni atti fornitici dall'Archivio degli ‹ Ufficiali delle Porte ›, già, in precedenza, citato; per il periodo lorenese alla pubblicazione di atti tipici della ‹ Regia Depositeria › relativi alla registrazione dei conti.

Per il solo periodo della Reggenza possiamo progettare la pubblicazione di documenti relativi ai Monopoli e Aziende e appartenenti all'Archivio dell'Appalto Generale (1737-1765) (regolamentazione e atti tipici dell'amministrazione di questo e di quelli della ‹ Magona del Ferro, ‹ del Sale ›, ‹ del Tabacco ›, del ‹ R. Lotto ›, della ‹ Carta bollata › e delle ‹ Carte da giuoco ›).

Abbondantissima è la documentazione relativa al Debito pubblico, da rilevarsi dagli archivi dei Monti (‹ comune ›, ‹ delle Graticole › e ‹ delle Doti ›) del periodo repubblicano, cui fanno seguito quelli medicei (il ‹ Monte Sussidi ›, i ‹ Monti redimibili ›, i ‹ Monti del Sale ›), tra cui il ‹ Monte di Pietà ›, che in tale epoca si occupa esclusivamente di tale materia[117], e quelli lorenesi (il ‹ Nuovo Monte comune ›). Di tutti questi uffici è prevista la pubblicazione dei regolamenti e di alcuni atti caratteristici sino allo ‹ Scioglimento del Debito Pubblico toscano › (1802-1822) ed ai successivi prestiti, progettati nel 1847-1848.

116. N. Ottokar *Il Comune* cit., Cap. III e 157-174.
117. G. Pampaloni *Inventario* cit. (vedi nota 109).

Per quanto riguarda la Moneta, l'Archivio degli « Ufficiali della Zecca » e della « R. Zecca », che ha inizio con il XIV secolo e termine con l'annessione della Toscana al Regno d'Italia, ci presenta una documentazione di una incredibile ricchezza; di essa, per il periodo repubblicano, è prevista la pubblicazione di registri tipici e, per i periodi successivi, della documentazione e di alcune deliberazioni e provvedimenti.

Atti diversi di Tesoreria e Ragioneria possono essere rintracciati negli archivi della « Camera del Comune » e della « Regia Depositeria » e nelle serie inerenti alla amministrazione finanziaria degli archivi delle singole magistrature e dei singoli uffici.

Al territorio fiorentino, durante il periodo repubblicano, ai Commissariati, ai Vicariati, alle Podesterie, alle Leghe ed ai Popoli, soprintendevano con larga autorità i « Cinque Conservatori del Contado e del Dominio fiorentino », che ebbero vita sino alle riforme di Cosimo I del 1560 e a cui successero i « Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino », aboliti solo in pieno periodo lorenese, nel 1769. Di tali due magistrature, che ebbero potere di controllo, e di tutela giurisdizionale saranno pubblicati e i regolamenti e gli atti tipici relativi ad ogni ramo della loro competenza. Per altre magistrature di minore importanza, quali i « Commissari del Dominio » e i « Conservatori di Leggi » la pubblicazione sarà limitata ai soli atti tipici.

La revisione delle ragioni di tutti i contabili dello Stato spettò ai Sindaci o Soprassindaci, che, istituiti nel 1552, attraverso le riforme del 1739 e del 1759, giunsero sino al 1849, interessando, insieme all'« Ufficio Revisioni e Sindacati », tutti i periodi storici a partire dalla caduta della Repubblica. Sia per tali uffici, sia per quelli di controllo delle Comunità del periodo lorenese (« Soprintendenza alla Camera delle Comunità per il compartimento fiorentino », avente anche funzioni di amministrazione centrale, « Ufficio generale delle Comunità del Regno di Etruria », « Ufficio generale delle Comunità del Granducato », « Soprintendenza Generale alle Camere di Comunità » dei vari compartimenti) è prevista l'edizione dei regolamenti e degli atti tipici per ogni campo di attività. Infine, per la Corte dei Conti, istituita nel 1850, oltre alla pubblicazione dei documenti suindicati, è prevista quella di vari bilanci statali, approvati, respinti o corretti.

Nel campo delle amministrazioni giurisdizionali, infine, dell'Archivio della « Imperial Regia Consulta » (1568-1808, 1814-1848) saranno usati i soli atti relativi al sindacato dei giusdicenti e alla giustizia amministrativa, eliminando, naturalmente, tutti quelli inerenti alla competenza di tribunale supremo civile e criminale, posseduta da detto organismo collegiale.

Serie C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA).

La molteplicità delle magistrature periferiche, per la maggior parte nello stesso tempo direttive e di controllo, non permette la trattazione degli atti prodotti da ciascuna di esse, anche per il fatto che diversi fondi e archivi non sono muniti di inventari e di altri strumenti di corredo. Si è, pertanto, ritenuto opportuno, sia di scegliere quegli uffici, i cui archivi siano ordinati e inventariati, sia di inserire nel presente ‹ piano › quelli che, nel periodo mediceo e nella parte più antica di quello lorenese, presentino caratteristiche tali da illustrare, in modo più compiuto e migliore, l'amministrazione granducale. Per il periodo più recente del governo lorenese, in considerazione del fatto che l'organizzazione amministrativa è eguale per tutta la Toscana, sono stati scelti uffici e magistrature periferici, i cui archivi si presentino inventariati e siano più facilmente accessibili.

Mentre, per quanto si riferisce alla Repubblica fiorentina o ai primi anni del Principato mediceo, gli atti dei ‹ Sei di Arezzo e Pistoia › e dei ‹ Dieci di Pisa › dovranno essere sottoposti ad una indagine per accertarne il contenuto e la consistenza, sono previste le edizioni dei regolamenti e degli atti tipici di ciascuna Serie (a seconda delle molteplici competenze) degli archivi: del ‹ Magistrato di Sanità di Livorno › (1600-1859) con le modifiche dovute alla Riforma generale del 1778 [118]; dell'‹ Ufficio dei Fossi di Pisa › a partire dal periodo mediceo, e dei successivi magistrati dei ‹ Surrogati › e delle ‹ Fabbriche e Coltivazioni ›, aventi inizio agli inizi del XVII secolo; della ‹ Camera di Soprintendenza comunitativa di Firenze ›, del ‹ Magistrato dei Quattro Conservatori della Stato Senese › e dell'‹ Ufficio dei Fossi e Coltivazioni della Provincia Inferiore senese › di Grosseto, per il periodo lorenese anteriore alla occupazione napoleonica; del ‹ Governo Civile e Militare di Livorno › [119], limitatamente ai periodi 1765-1808 e 1814-1848, in quanto dopo tale data il Governatore civile funziona come il Prefetto di un altro Compartimento; della Sottoprefettura e della Prefettura di Pistoia (1848-1861), del ‹ Regio Commissariato di Grosseto › (1814-1848); e, infine, della ‹ Delegazione di Governo di Sinalunga › (Siena) (1848-1861), di uno dei ‹ Commissari dei Quartieri › di Firenze (1814-1848) e del ‹ Commissario di San Marco e Porto di Livorno › (1814-1848) [120].

Nel campo finanziario e in quello annonario, è stata prevista l'edizione di atti e regolamentazione della ‹ R. Dogana di Livorno › e della ‹ Presidenza delle Vettovaglie di Firenze › (1792-1804). Per quanto, inoltre, riguarda l'industria, l'artigianato, il commercio, le fiere e i mercati

118. Vedi nota 111.

119. *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario* cit., 3-34.

120. *Archivio di Stato di Siena. Guida-Inventario* cit., II 278-279; *Archivio di Stato di Livorno. Guida-Inventario* cit., 38-56.

si ritiene opportuna la pubblicazione dei regolamenti, atti, riforme della ‹ Camera di Commercio, Arti, Industrie e Manifatture di Firenze › (1770-1808, 1814-1838), che, istituita da Pietro Leopoldo, fu un vero e proprio ufficio statale.

Serie D (AMMINISTRAZIONE LOCALE E SETTORIALE).

Per quanto si riferisce alle cancellerie comunitative e alla organizzazione e funzionamento di una comunità toscana (Corporazioni territoriali) saranno editi regolamenti e atti tipici esistenti nell'Archivio Comunale di Campi Bisenzio (Firenze), dato che, dalla riforma comunitativa, attuata nella seconda metà del secolo XVIII dal Granduca Pietro Leopoldo, sino all'annessione, tutti gli archivi e tutta la documentazione delle comunità toscane si presentano eguali senza alcuna differenza tra comuni maggiori e comuni minori. Per quanto si possa riferire ai Consorzi potrebbe costituire oggetto di ricerca e di pubblicazione, per il periodo più recente (secoli XVIII e XIX) gli atti del ‹ Consorzio del Palude d'Orgia ›, conservati presso l'Archivio di Stato di Siena[121].

Per quello, invece, che riguarda le Corporazioni personali, è stata prevista l'edizione di regolamenti, riforme e atti tipici della ‹ Mercanzia › fiorentina, per il periodo della Repubblica[122].

Per lo stesso periodo storico della Repubblica, quanto possa riferirsi alle fondazioni si deve limitare alla trattazione degli atti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova › e di quello dei Santi Innocenti, che continuano anche nei successivi periodi[123], e, per il periodo del Granducato Lorenese, a quelli dei ‹ Conservatori delle Crocifissine › e ‹ delle Fanciulle Abbandonate › di Pistoia.

Serie E (AMMINISTRAZIONE SIGNORILE).

La regolamentazione relativa al funzionamento ed alla tenuta di un Feudo granducale (periodo mediceo) può essere rilevata dagli atti della ‹ Pratica se-

121. Cfr. G. PRUNAI *Gli Archivi storici dei Comuni della Toscana* (Roma 1963) ‹ Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato », 22 › 7-43 e, per l'Archivio di Campi Bisenzio, 101-102. Per gli inventari di archivi comunali pubblicati successivamente cfr. B. CASINI *Archivio della Comunità di Livorno* (Roma 1964) ‹ Quaderni della « Rassegna degli Archivi di Stato » 29 ›; dello stesso *Cenni Storici sulla Podesteria e sul Comune di Peccioli*, in « *Rassegna Periodica di Informazioni del Comune di Pisa* » 11 (1966) 28-35. Per la ‹ Consorteria del Palude d'Orgia › cfr. *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato di Siena* cit., II, 35.

122. A. GRUNSWEIG *Le fonds de la Mercanzie aux Archives d'Etat de Florence au point de vue de l'Histoire de Belgique*, in « *Bulletin de l'Institut historique belge de Rome* » 12 (1932) 61-119.

123. G. BRUSCOLI *L'Archivio del R. Spedale dei SS. Innocenti di Firenze* (Firenze 1911); G. PAMPALONI *L'Archivio dello Spedale* cit. (vedi nota 87).

greta › di Firenze e da quelli dell'‹ Auditore delle Riformagioni ›. Detta regolamentazione potrebbe essere integrata e completata con atti tipici di uno dei feudi esistenti in Toscana e, per tale ricerca, è attualmente in corso una indagine presso gli Archivi di Stato di Firenze e di Siena.

Serie H (TESTIMONIANZE VARIE).

In questo campo occorre notare che molte Dottrine e Relazioni (non sono state sino ad ora rintracciate Memorie) presentano, più che altro, carattere storico-politico per il periodo della Repubblica. Per tale ragione il piano si limita a includere la ristampa di quattro brevi testi, esistenti in edizioni ormai introvabili e rare, e trattanti delle magistrature e del governo della Repubblica fiorentina per diverse epoche, la seconda metà del XIII secolo[124], la seconda metà del XIV e la prima metà di quello successivo, in modo da presentare un panorama completo per l'intero periodo storico.

Per il tempo del Granducato mediceo, sempre tra le Relazioni, è stata proposta la pubblicazione di alcune illustrazioni sulle magistrature ed uffici dello Stato vecchio (fiorentino) del XVI, XVII e XVIII secolo, rintracciate negli Archivi del *Guardaroba mediceo*, della *Miscellanea medicea*, della *Segreteria di Gabinetto*, della *Imperial Regia Consulta* e presso le Biblioteche Nazionale, Riccardiana e Moreniana di Firenze[125]. Altra Relazione sulla materia tributaria dal XVI al XVIII secolo completerà la visione generale dell'amministrazione dei Granduchi di casa Medici[126].

Per i periodi successivi della ‹ Reggenza › e del Granducato Lorenese è in corso un'indagine per la ricerca di documenti, da pubblicare nella Serie delle Dottrine e delle Relazioni, che viene compiuta nei fondi della *Reggenza*, della *Imperial Regia Consulta*, della *Segreteria di Stato*, della *Segreteria di Gabinetto* e della Appendice a tale Archivio, delle *Carte Gianni*, dei *Manoscritti* e degli *Acquisti e Doni*. In tali fondi vi è una enorme abbondanza di relazioni pubbliche e private, proposte, progetti, consigli, per cui la difficoltà risiede, non nella ricerca, ma nella cernita di tali documenti[127].

124. *Delizie di Eruditi Toscani* IX (Firenze 1777); G. CAPPONI *Storia della Repubblica Fiorentina* I (Firenze 1876); D. GIANNOTTI *Opere* I (Firenze 1850); *Miscellanea Fiorentina di Erudizione e di Storia* II (1895) XIII; vedi anche nota 62.

125. ASFi: *Guardaroba Mediceo* f 50; *Miscellanea Medicea* ff 696-697; *Segreteria di Gabinetto* f 123.

126. Di tale relazione esiste una copia presso l'Archivio di Stato di Firenze ed un'altra presso quello di Prato.

127. Tali fondi sono tutti ordinati ed inventariati. Per notizie sull'Archivio della Segreteria di Gabinetto cfr. G. PAPPAIANNI *L'archivio segreto di Gabinetto dei Granduchi Lorenesi nell'Archivio di Stato di Firenze*, in « *Rivista Storica degli archivi toscani* » 2 (1930) 191-210.

Per il momento è stata inserita nel ‹ piano › l'edizione integrale delle deliberazioni della Commissione per l'inserimento della amministrazione del Ducato di Lucca in quella granducale della Toscana (1847) e di una relazione sulle ‹ RR. Dogane › delle Provincie Superiore ed Inferiore di Siena, redatta dal direttore delle Dogane senesi per il Granduca Pietro Leopoldo.

In relazione a quanto osservato al termine del primo Paragrafo della presente Premessa si ritiene opportuna anche l'edizione integrale delle deliberazioni della ‹ Giunta di Governo per la Toscana › (1807-1808), che provvide all'inserimento del Granducato nell'Impero napoleonico ed alla trasformazione degli uffici toscani in quelli già esistenti nel territorio dell'Impero. Analogamente è stata prevista la pubblicazione degli *Atti del Debito Pubblico Toscano* (1810-1814), esistenti nell'Archivio dell'‹ Avvocato Regio ›, e dei regolamenti della ‹ Commissione Amministratrice degli Spedali › (1810-1814), in quanto si tratta di uffici, che, per quanto di creazione napoleonica, sono strettamente uniti a quelli antecedenti e susseguenti del Granducato Lorenese e che non hanno carattere generale per il territorio dell'Impero, ma presentano un interesse limitato alla sola Toscana, il primo, alla sola città di Firenze, il secondo.

V.

PROSPETTO SOMMARIO DELLE MAGISTRATURE E UFFICI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA E DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

Ai fini di una maggiore e più completa conoscenza degli uffici, consigli e magistrature della Repubblica fiorentina e del Granducato di Toscana, compresi nel ‹ piano › di pubblicazione compilato dalla ‹ VIII Commissione Territoriale › della Fondazione e ricordati nella Premessa introduttiva, si è ritenuto opportuno aggiungere alcune notizie illustrative delle vicende storiche e della sfera di competenza di ciascuno di essi. Purtroppo, non tutte le notizie, sommariamente raccolte, hanno potuto avere un medesimo sviluppo ed una eguale vastità, in quanto alcuni fondi archivistici mancano di inventari e di adeguati strumenti di corredo e tale fatto si ripercuote, sensibilmente e con svantaggio, nel campo di una perfetta conoscenza delle attribuzioni di tali organismi e della natura degli atti da essi prodotti durante lo svolgimento della loro attività. La pubblicazione di una *Guida-Inventario* dell'Archivio di Stato di Firenze, di alcuni inventari dell'Archivio di Pisa e del terzo volume della *Guida-Inventario* dell'Archivio di Stato di Siena, già da tempo in preparazione, contribuirà, forse, ad accrescere le odierne conoscenze sulla storia dell'amministrazione dei Comuni toscani e del successivo Principato.

Non sono state, naturalmente, comprese nella presente illustrazione le notizie relative ad uffici e magistrature, la cui competenza fu esclusivamente ristretta al campo giudiziario o i cui atti, da noi oggi posseduti, vertono solo su tale materia.

Per quanto riguarda gli uffici periferici e l'amministrazione locale del Granducato, le notizie sono state redatte in forma generale, facendo speciali riferimenti solo a quegli uffici, la cui organizzazione o le cui attribuzioni presentassero differenti caratteristiche nei confronti di quelli similari.

Le notizie che seguono presentano, più che sicuramente, imperfezioni e manchevolezze; serviranno, tuttavia, a dare un quadro generale di quella che fu l'amministrazione della Repubblica fiorentina e di quella, molto meno conosciuta e scarsamente studiata, del periodo della Unione personale e dei Granducati Mediceo e Lorenese. Sono state aggiunti, in Appendice, brevi cenni

sugli uffici del periodo napoleonico. Si è, infine, ritenuto opportuno aggiungere a ciascuna illustrazione di uffici e di magistrature l'indicazione degli inventari manoscritti dei vari fondi archivistici, limitatamente ai soli inventari manoscritti rispondenti alla attuale collocazione del materiale.

I.

REPUBBLICA FIORENTINA

SIGNORI e COLLEGI: non appena Firenze cominciò a reggersi a Comune autonomo il governo della città fu presieduto dai Consoli; ma, dopo la vittoria del partito guelfo del 21 settembre 1250 a Figline, il popolo si sollevò ed elesse trentasei cittadini (i Caporali) incaricati della riforma del governo. Questi, soppresse le antiche magistrature e tolto il potere al Podestà, che era succeduto ai Consoli, lo affidarono a dodici cittadini (due per sestiere: Oltrarno, San Pietro Scheraggio, Borgo, San Pancrazio, Porta del Duomo, San Piero), che costituirono la suprema magistratura del Comune con il nome di ‹ Anziani del Popolo fiorentino ›; ad essi fu aggiunto un ufficiale forestiero, il ‹ Capitano del Popolo ›. Agli Anziani e al Capitano spettava il potere esecutivo; tali nuove magistrature cominciarono a funzionare il 20 ottobre 1250.

Il 4 settembre 1260, dopo la vittoria ghibellina di Montaperti, il Governo degli Anziani fu rovesciato e, il 16 dello stesso mese, il potere fu affidato al conte Guido Novello, Vicario di Manfredi. A loro volta i Guelfi, dopo la battaglia di Colle, l'11 novembre 1267, ristabilirono il Governo degli Anziani, sino a che la città fu data a Carlo d'Angiò perchè la proteggesse contro il partito avversario. Furono, allora, istituiti i ‹ Dodici Buoni Uomini ›, che, insieme al Vicario angioino, presiedevano a tutti gli affari dello Stato.

Avvenuta, nel 1279, la pacificazione tra i due partiti in lotta, per opera del Cardinal Latino, i Buoni Uomini furono portati a quattordici e stettero in carica sino al 1282, anno in cui fu istituito il ‹ Magistrato dei Priori ›, che veniva rinnovato ogni due mesi. I Priori, che, all'inizio, erano tre, furono ben presto portati a sei, scelti uno per sestiere in base alla appartenenza ad una delle seguenti corporazioni artigiane: Calimala, Cambio, Lana, Seta, Medici e Speziali, Pellicciai. L'elezione dei sei Priori era affidata alle ‹ Capitudini delle Arti ›. La magistratura dei Buoni Uomini, che aveva collaborato con il Vicario regio, restò in vita e i suoi componenti ebbero l'incarico di Consiglieri dei Priori. Dopo la battaglia dell'Arbia, a causa delle continue discordie tra Guelfi e Ghibellini, popolani e magnati, fu istituita, l'11 febbraio 1293, la carica di ‹ Gonfaloniere di Giustizia ›, scelto a turno per sestiere e incaricato di raffrenare le turbolenze dei grandi. Il Gonfaloniere aveva la precedenza sui Priori ed affidava, simbolicamente, il potere al Podestà e al Capitano del Po-

polo; era scelto tra gli appartenenti alle sei Arti Maggiori, sopra indicate. Nel 1303 il numero dei Priori fu portato a tredici (due per ogni sestiere e tre per quello di Oltrarno). Già, il 12 settembre 1238, si era abbandonato il sistema delle elezioni per quello della estrazione (redazione di polizze con i nomi degli estraibili, imborsazione e tratta di esse), detto delle ‹ tratte ›. Nel luglio 1343, soppressa la carica di Gonfaloniere, il numero dei Priori fu riportato nuovamente a dodici, ma, pochi anni dopo, ripristinato il Gonfalonierato, i Priori furono ridotti ad otto, in quanto, dopo la cacciata del Duca d'Atene, aboliti i sestieri, la città fu divisa in quartieri (Santo Spirito, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Giovanni). Accanto al Gonfaloniere furono posti sei cittadini, che fungevano da Consiglieri, e la cui elezione spettava ai Priori.

Nel 1321, trovandosi il Comune in difficoltà per i disordini provocati dalle classi che non partecipavano al governo, furono istituiti, di nuovo, ‹ Dodici Buoni Uomini ›, con funzione consultiva nei confronti dei Priori, che non ebbero facoltà di deliberare senza il parere preventivo di quelli; nell'ordine delle precedenze, i Buoni Uomini, furono posti subito dopo i ‹ Gonfalonieri delle Compagnie ›. Signoria (Signori, Priori), Gonfalonieri, Buoni Uomini si indicavano comunemente come i tre ‹ maggiori ›. Quando si ebbe la soppressione del ‹ Gonfalonierato di giustizia ›, ai Buoni Uomini fu affidata anche la difesa del Palazzo dei Signori.

La dizione: ‹ Priori, Gonfaloniere di Giustizia e loro Collegi › è sostituita, in genere, da quella: ‹ Signori e Collegi ›. Con questo ultimo termine si indicano e i ‹ Gonfalonieri delle Compagnie › (sedici: quattro per il quartiere di Santo Spirito - Scala, Nicchio, Ferza, Drago; quattro per il quartiere di Santa Croce - Carro, Bue, Lion Rosso, Ruote; quattro per quello di Santa Maria Novella - Vipera, Unicorno, Lion Nero, Lion Bianco; e quattro, infine, per quello di San Giovanni - Lion d'Oro, Drago, Chiave, Vaio) e i ‹ Dodici Buoni Uomini ›, che, tutti, prendevano parte alle adunanze della Signoria. In tali adunanze si deliberava a maggioranza (due terzi di voti). Spettava ai Priori di convocare i consigli, fare le proposte per la spedizione degli affari, edificare o demolire fortezze, terre e castelli, nominare i capitani di guerra, assoldare le milizie; ad essi erano, inoltre, affidati la difesa degli appartenenti alle arti contro i grandi, l'armamento e il munizionamento delle fortezze, l'elezione dei castellani e l'invio degli ambasciatori all'estero. Alle dipendenze della Signoria era un Cancelliere, che provvedeva alla redazione degli atti e alla stesura delle lettere e dei verbali; un Notaio provvedeva ai bollettini, alle licenze e ai comandamenti.

I ‹ Gonfalonieri delle Compagnie ›, la cui istituzione pare risalire al 1303, ebbero il comando di queste (il 18 gennaio 1293 erano, infatti, state di nuovo concesse le armi al popolo), dovevano provvedere alla difesa della Signoria e al mantenimento del Governo popolare; come già è stato osservato, partecipavano ed avevano voto nelle riunioni dei Signori. Ebbero anche l'incarico

di registrare tutti i popolani e gli abitanti del proprio ‹ gonfalone › dai 16 ai 70 anni; di tale registrazione si facevano due redazioni, l'una per la ‹ Camera del Comune › (armamento delle compagnie), l'altra per la Signoria. I Gonfalonieri furono soppressi l'8 settembre 1531, alla fine del periodo della Repubblica, e le loro attribuzioni passarono ai ‹ Dodici Procuratori ›, che troviamo assistere, insieme ai Buoni Uomini, il Magistrato Supremo mediceo.

Nessuno poteva ottenere magistrature ed uffici della Repubblica se non fosse matricolato ad un'Arte. Le Arti maggiori, nel 1282, erano divenute dodici, quelle minori nove; nel 1415 le maggiori furono ridotte a sette e le minori portate a quattordici; tale distinzione fu abolita con la Riforma del 1532, che dette origine alla costituzione del Ducato. I ‹ Priori delle Arti ›, che, nel 1459, assunsero il titolo di ‹ Priori della Libertà ›, per quanto costituissero la Signoria, ebbero, però, nel XV secolo, un potere limitato, in quanto tutto il Governo fu concentrato nelle varie ‹ balìe ›. Dopo la Riforma del 1459, a seguito della cacciata dei Medici, fu ordinato che i Buoni Uomini e i Gonfalonieri delle Compagnie intervenissero nuovamente alle riunioni della Signoria e, insieme ai componenti di questa, approvassero i provvedimenti e gli stanziamenti e procedessero alla formulazione delle leggi e che, anche il Consiglio Maggiore, senza la loro presenza, non potesse prendere alcuna deliberazione.

La carica di ‹ Gonfaloniere di Giustizia ›, ristabilita dopo l'abolizione del 1343, divenne un ufficio a vita nel 1501 e per esso fu abolito il sistema di elezione a mezzo delle ‹ tratte ›; nel 1512 la durata di tale magistrato fu ridotta ad un anno, ma non volendo gli eletti accettare un ufficio neanche per un periodo di tempo di tale durata, l'elezione fu riportata ogni due mesi.

Il periodo di cui abbiamo la documentazione, ad eccezione di documenti isolati e di fonti non continue di quelli precedenti, è quello in cui ormai il governo della Repubblica era affidato al ‹ Gonfaloniere di Giustizia › ed agli Otto Priori, che formavano la Signoria ed erano assistiti dai Dodici Buoni Uomini e dai ‹ Sedici Gonfalonieri delle Compagnie ›. La Signoria, in tale periodo, deliberava in base alla propria normale competenza o in virtù di speciali poteri delegati dai Consigli o affidati in forza di leggi particolari; le deliberazioni erano prese o dalla sola Signoria o da questa assistita dai Collegi (Buoni Uomini e Gonfalonieri). Della prima serie di deliberazioni si hanno, sia pure con alcune lacune, quelle del periodo 1331-1532, della seconda serie quelle relative agli anni 1348 e 1374-1532; deliberazioni a parte, interessanti il personale e l'organizzazione militare, costituiscono quelle inerenti alle elezioni e tratte di ufficiali della Città e del Contado dal 1470 al 1530 e quelle riferentesi alle condotte di soldati, impiegati e castellani, dal 1413 al 1531, queste ultime adottate, per lo più, in unione ai ‹ Dieci di Balìa ›, agli ‹ Otto di Pratica › o ad altre speciali magistrature[128].

128. ASFi: *Inventari* 308-309 (Deliberazioni dei Signori e Collegi, 1331-1352, Inventario

CONSIGLI MAGGIORI: i Consigli della Repubblica furono più o meno numerosi, a seconda della influenza politica dominante; così, dopo la vittoria guelfa di Colle, nel 1267 troviamo un Consiglio di trecento cittadini, in base ad una maggiore partecipazione di essi al governo del Comune; egualmente, nel 1343, dopo la cacciata del Duca di Atene, fu istituito un altro Consiglio di egual numero di partecipanti. I due Consigli Maggiori furono quelli del Podestà (‹ Consiglio generale del Podestà ›) e del Capitano (‹ Consiglio generale del Capitano del Popolo ›), a fianco dei quali vi furono due Consigli Minori (quello speciale del Podestà e quello speciale del Capitano). Nel 1410 fu istituito il ‹ Consiglio dei Duegento ›, eletto col metodo delle ‹ tratte ›, tra coloro che avessero fatto parte della Signoria e dei Collegi dal 1381 al 1410; quello che avessero deliberato i Signori, insieme ai Duegento (che costituivano, però, un consiglio ristretto) aveva validità assoluta; nel 1458 fu istituito il ‹ Consiglio dei Cento › (il secondo di tal nome in quanto il primo risale al secolo XIII); anche questo costituì un organo collegiale ristretto, che deliberava insieme alla Signoria. Nel 1480 si ebbe il ‹ Consiglio dei Trenta ›, a cui furono, quasi subito, aggiunti quaranta cittadini in modo da comporre un nuovo ‹ Consiglio dei Settanta ›. Nel 1494 si ebbe la soppressione del ‹ Consiglio del Popolo e del Comune ›, che non era altro che uno degli antichi Consigli Maggiori, del ‹ Consiglio dei Cento › e del ‹ Consiglio dei Settanta ›. Fu invece costituito il ‹ Consiglio degli Ottanta ›, da nominarsi dal Consiglio Maggiore, coll'incarico di discutere le leggi proposte dalla Signoria e portarle alla approvazione del suddetto Consiglio Maggiore.

La documentazione, oggi esistente, si riferisce ai seguenti organi collegiali della Repubblica: ‹ Consiglio generale del Podestà ›, ‹ Consiglio generale del Capitano del Popolo ›, ‹ Consiglio speciale del Podestà ›, ‹ Consiglio speciale del Capitano del Popolo ›, ‹ Consiglio dei Cento ›, ‹ Consiglio dei Settanta › e ‹ Consiglio degli Ottanta ›. Mentre i due consigli, generale e speciale, del Podestà risalgono agli inizi del secolo XIII, quelli del Capitano furono creati nel 1250, al momento della istituzione di quella magistratura. Accanto ai consigli troviamo anche commissioni di ‹ savi ›, con funzioni consultive.

La serie delle Provvisioni dei Consigli si riferisce al periodo 1284-1530 e contiene i provvedimenti legislativi, trascritti in forma solenne dai *Libri delle Consulte*; questi vanno, invece, dal 1280 al 1309 e si interrompono al sesto Libro; da tale anno hanno inizio i così detti ‹ *Libri Fabarum* ›, in cui, invece della intera deliberazione, si annotava un solo regesto di essa con l'indicazione dei voti favorevoli e contrari riportati. Non si tratta, però, di un cambiamento avvenuto per deliberazioni di consigli o per un provvedimento originato da speciali necessità della amministrazione; si deve, invece, semplicemente al fatto

descrittivo a cura di E. CASANOVA; Deliberazioni dei Signori e Collegi fatte in forza di speciale autorità, 1334-1572, Inventario descrittivo a cura di E. CASANOVA).

che i coadiutori del Cancelliere tralasciarono, dal 1309, di compiere la verbalizzazione completa delle deliberazioni.

Spesso, alle adunanze dei consigli, partecipavano, per invito della Signoria, i più autorevoli cittadini (i ‹ richiesti ›), che erano chiamati a consiglio (‹ consulta ›) negli affari (‹ pratiche ›) più importanti dello Stato. Tali adunanze venivano verbalizzate a parte, si riferiscono al periodo 1349-1532 (con una lacuna dal 1480 al 1494 in quanto in tali anni il predominio del partito mediceo impedì una troppo larga partecipazione agli affari governativi); per un periodo precedente, dal 1280 al 1309, tali deliberazioni si trovano, frammiste alle altre, nei *Libri delle Consulte* [129].

Balìe: nei casi di necessità o nei momenti difficili per la vita della Repubblica, tutti i poteri dei vari uffici e consigli, compresi, spesse volte, anche quelli della Signoria, venivano delegati a speciali commissioni e concentrati in una ‹ balìa › temporanea. Questo termine aveva un doppio significato, indicava l'ufficio in cui venivano concentrati e a cui venivano delegati i poteri e, insieme l'autorità e la competenza, di cui tale ufficio era stato investito. Di tali ‹ balìe › hanno carattere generale quelle indicate comunemente nel modo seguente:

Decreti e ordinamenti del Duca di Atene per gli anni 1342-1343;

Otto di Balìa per la guerra contro Gregorio XI (gli ‹ Otto Santi ›), dal 1375 al 1378;

le varie Balìe create dopo il tumulto dei Ciompi per il ritorno al governo delle Arti Maggiori e durante il predominio di queste, 1378, 1393-1401, 1412;

Balìe create per le riforme dopo la cacciata di Cosimo il Vecchio nel 1433;

Balìa formata per la Riforma dello Stato dopo il ritorno di Cosimo il Vecchio, 1434;

Balìe per la Riforma e l'Amministrazione dello Stato, durante i periodi del predominio del partito mediceo, 1444-1449, 1452-1454, 1458-1459, 1466, 1471-1472, 1480-1481;

Balìa creata dopo il ritorno dei Medici al potere nel 1512 e ripetutamente prorogata sino alla loro seconda cacciata del 1527;

Balìa istituita per la trasformazione dello Stato fiorentino da Repubblica in Principato, 1530-1534.

129. ASFi: *Inventari* 304 (Inventario descrittivo delle provvisioni, 1284-1532, a cura di E. Casanova); 305 (Inventario descrittivo dei Duplicati delle Provvisioni, 1319-1532, a cura di E. Casanova); 306 (Inventario descrittivo dei Protocolli delle Provvisioni, 1281-1527, a cura di E. Casanova); 307 (Inventario a schede delle Provvisioni, 1284-1338, compilato nel secolo XIX); 284 (Consulte e Pratiche, 1349-1530, Inventario descrittivo di E. Casanova); 285 bis (Repubblica, Carte di Corredo, Inventario sommario a cura di M. Del Piazzo).

Numerose altre ‹ balìe › hanno carattere particolare e minore importanza; altre, infine, furono create per procedere a riforme esclusivamente finanziarie.

Dieci di Balìa, Libertà e Pace e Otto di Pratica: per quanto tali due magistrature, che si succedono e si alternano senza interruzioni, non siano altro che delle vere e proprie ‹ balìe ›, continuamente rinnovate o prorogate, sono da considerarsi e per la loro durata e per la loro continuità, due uffici stabili della Repubblica fiorentina, che dovrebbero essere trattati separatamente, ma che è preferibile unire nella illustrazione proprio per il fatto che si alternarono quasi ininterrottamente e che ebbero pressochè le stesse attribuzioni. Il numero di otto e di dieci si trova continuamente in ‹ balìe › precedenti con competenza similare; la Balìa per la guerra contro Gregorio XI era composta di otto cittadini, eletti l'8 agosto 1375 con pieno potere sugli affari della guerra e della libertà della Repubblica; già, nel 1351, si erano avuti i ‹ Dieci di Libertà ›, che avevano autorità sopra le fortificazioni, la difesa della città, le alleanze, la guerra e la pace; nel 1362 si ebbero gli ‹ Otto per la guerra contro Pisa ›; nel 1372 si istituì l'ufficio dei ‹ Dieci di Libertà › (composto di due ‹ grandi ›, due appartenenti alle Arti Minori e sei appartenenti a quelle Maggiori); i Dieci stavano in carica quattro mesi e dovevano vigilare sulla libertà della Repubblica, sulla osservanza della proibizione di ‹ far sette o congiure ›, sulla buona osservanza della giustizia; avevano, inoltre, il potere di dare il proprio assenso alle dichiarazioni di guerra. Sempre nello stesso anno, 1372, si crearono gli ‹ Otto Ufficiali delle Alpi ›, con autorità di provvedere alla fortificazione e alla difesa dei passi di montagna. Nel 1375, dopo la stipulazione della lega con i Visconti, tale ufficio, abolito perchè temporaneo, fu rinnovato. Il 18 settembre 1380 furono istituiti i due uffici degli ‹ Otto di Pace › e degli ‹ Otto di Guerra › (mantenimento della pace, fortificazioni, difesa del territorio, ecc.). Nel 1405 si ebbero i ‹ Dieci per gli affari della Guerra e per la difesa della Repubblica ›. Nel periodo di Cosimo il Vecchio si ebbe una magistratura di otto cittadini con analoghe funzioni e competenze. Di tutte queste ‹ balìe › e magistrature temporanee, quelle che durarono ininterrottamente e divennero uffici permanenti furono gli ‹ Otto di Pratica › e i ‹ Dieci di Balìa, Libertà e Pace ›.

I Dieci provvedevano alla integrità del territorio, assoldavano milizie, conducevano capitani, provvedevano al vettovagliamento e, poco a poco, ebbero anche funzioni non strettamente connesse alla difesa del territorio, quali il mantenimento della pubblica quiete, la lotta contro le fazioni e le sette, la composizione delle discordie cittadine, la risoluzione dei conflitti di competenza tra le altre magistrature, ecc. Aboliti nel 1480, le loro funzioni passarono agli ‹ Otto di Pratica ›. Tali due uffici si alternarono secondo i periodi di pace e di guerra; in caso di guerra agli Otto venivano aggiunti due cittadini e si riformava l'ufficio dei Dieci. Con maggiore precisione occorre affermare che le

due magistrature si alternarono, invece, secondo i periodi in cui prevaleva o meno la potenza del partito mediceo nella vita e nel governo della Repubblica. Si ebbero i Dieci con la prevalenza del partito antimediceo, 1384-1480, 1495-1512; gli Otto con la prevalenza del partito mediceo, 1488-1494, 1512-1532 con la lacuna del tempo dell'assedio. Ad essi spettavano anche le relazioni con l'estero e la nomina degli ambasciatori. Dei Dieci ci rimangono, con lacune più o meno vaste, le deliberazioni, gli stanziamenti e le paghe dei soldati dal 1384 al 1530, le rassegne, i difetti e le appuntature dal 1432 al 1514 e affari finanziari dal 1434 al 1530; degli Otto, invece, le deliberazioni, gli stanziamenti e le condotte dal 1482 al 1534, una scarsa documentazione sulle munizioni del 1489 e del 1526-27 e registri superstiti delle serie finanziarie per il periodo 1487-1531; i documenti degli ‹ Otto › sono uniti a quelli del periodo mediceo[130].

Ufficio delle Tratte: il 12 dicembre del 1238 era stato abbandonato, per la nomina della Signoria il sistema della elezione e era stato adottato quello della estrazione dei nomi dei futuri ufficiali del Comune. Tale sistema si era esteso a tutti gli uffici e magistrature della città e del contado, in quanto era più sicura garanzia per il partito dominante. Infatti speciali ufficiali, gli ‹ accoppiatori ›, compilavano delle liste o ‹ polizze › con i nomi dei cittadini, accoppiando insieme i nomi e i diversi uffici. I nomi degli eleggibili erano presentati agli ‹ accoppiatori › dai ‹ Gonfalonieri delle Compagnie ›, ma, spesso, erano scelti da ristrettissime commissioni formate tutte di elementi appartenenti al partito di governo. Tali commissioni e gli accoppiatori avevano in mano tutto il meccanismo delle elezioni, concedevano e toglievano i diritti politici, decidevano il numero delle polizze da imborsare e la sorte delle borse precedenti. Prima che le polizze fossero imborsate e le borse chiuse, il ‹ Collegio degli Squittinanti › (lo squittinio era l'operazione fatta dagli accoppiatori con la compilazione delle polizze) poteva, volta per volta, anche addivenire alla nomina di magistrati senza procedere alla ‹ tratta › o senza votazioni da parte dei consigli. Chiuse le borse, gli ‹ Ufficiali delle Tratte › procedevano, quando fosse necessario, alla estrazione delle polizze. Le ‹ Tratte › divennero, poco a poco, un ufficio amministrativo a se stante (‹ Segreteria delle Tratte ›), che avrebbe dovuto svolgere anche indagini sulle qualità e sulle attitudini dei cittadini da imborsarsi per i varii uffici; in realtà tali indagini, fatte dal solo punto di vista politico, erano svolte dagli ‹ accoppiatori › o dalle commissioni che fornivano a questi i nominativi degli imborsabili. Detta Segreteria aveva anche il potere di emettere il divieto perchè alcuni cittadini non potessero ottenere gli uffici, sia quelli della città (‹ intrinseci ›), sia quelli del contado e distretto (‹ estrin-

130. ASFi: *Inventari* 321 (Magistrato degli Otto di Pratica, 1345-1559, Inventario compilato nel 1830); non più rispondenti i due antichi inventari dei Dieci di Balia.

seci ›). Provvedevano anche alla redazione dei ‹ Libri delle età ›, in cui erano iscritti i cittadini abili agli uffici, e i ‹ Libri del divieto ›, in cui si iscrivevano i cittadini non abili.

Vasta è la regolamentazione delle Tratte per tutto il periodo repubblicano; fa parte di tale Archivio, dove è stata recentemente ricollocata in quanto era passata prima in quello della Imperial Regia Consulta; vastissima poi la documentazione prodotta da tale ufficio, la quale ha inizio con il 1308 e termine con il 1532, per il periodo della Repubblica, mentre l'Archivio è unico anche per i periodi successivi, sino al 1784[131].

Ufficiali dello Specchio: avevano l'incarico di controllare la ‹ Segreteria delle Tratte › per vedere se i cittadini, estratti per le pubbliche cariche, avessero regolarmente pagate le imposte; in caso contrario i morosi venivano iscritti nei ‹ Libri dello Specchio › e non potevano adire ad alcun ufficio o magistratura. Le deliberazioni di detti ufficiali e i ‹ Libri dello Specchio › si conservano nell'Archivio delle Tratte ed hanno inizio con il XIV secolo.

Conservatori di Legge: più vasta competenza degli Ufficiali delle Tratte ebbero i ‹ Dieci Conservatori di Legge ›, istituiti l'11 febbraio 1429 allo scopo di vigilare che i cittadini estratti per i vari uffici fossero in possesso dei requisiti richiesti, che servissero con piena osservanza delle leggi, che non facessero adunanze proibite, che i Rettori forestieri non si lasciassero corrompere, ecc. Ricevevano anche i ricorsi dei cittadini contro le magistrature ed avevano, infine, competenza giudiziaria penale per i reati contro il malcostume, il giuoco e la bestemmia. Dei Conservatori abbiamo un solo registro miscellaneo di provvisioni e disposizioni varie, che si trova nell'Archivio della Segreteria delle Tratte e si riferisce all'anno della loro istituzione.

Difensore del Contado e Distretto: fu istituito nella prima metà del XIV secolo per vigilare sulla sicurezza del contado e liberare il territorio dai malfattori. Dell'Archivio di tale ufficio ci sono rimasti solo cinque registri dal 1345 al 1389, che hanno prevalente carattere giudiziario.

Guardia del Fuoco: istituita nel secolo XIII per provvedere alla estinzione degli incendi, dipendeva dai ‹ Gonfalonieri delle Compagnie ›; i suoi ufficiali, detti i ‹ Capodieci ›, erano distribuiti territorialmente e ciascuno di essi aveva alle proprie dipendenze quattro maestri e cinque manovali. L'Archivio di tale ufficio manca di Inventario; gli atti vanno dal 1353 al 1500 e qualche documento si trova nel fondo ‹ *Acquisti e Doni* ›[132].

131. ASFi: *Inventari* 321 (Inventario a schede dell'archivio delle Tratte, 1308-1532, a cura di G. Degli Azzi).

132. ASFi: *Acquisti e Doni* 142, 1, 14.

Officiali delle Porte: avevano l'incarico di vigilare su chi entrasse o uscisse dalla città; si dovevano assicurare che non si allontanassero coloro che erano perseguiti dalla giustizia. Dato che, tra i loro compiti era anche quello di riscuotere il dazio delle merci, la loro documentazione si trova nell'Archivio degli ‹ Ufficiali di tutte le Gabelle e Dogane ›, a cui si riferisce solo un vecchio Inventario scarsamente rispondente.

Attività strettamente connessa agli ‹ Officiali delle Porte › ebbero i ‹ Cittadini delle Porte ›, istituiti il 26 maggio 1478; erano destinati uno per ognuna delle Porte della città e dovevano presenziare all'apertura di esse e trattenersi fino alla chiusura. Tenevano i registri degli ‹ entrati › forestieri, sia laici che ecclesiastici, ne riscontravano le ‹ patenti › e se ne fossero privi li facevano condurre presso il ‹ Magistrato degli Otto ›; rilasciavano ai forestieri la bolletta necessaria per ottenere l'alloggio. Se si fosse presentato alle Porte qualche viaggiatore sospetto di provenire da località colpite da contagio, dovevano far sì che si allontanasse almeno dieci miglia dalle mura. Curavano la riscossione delle gabelle delle merci. Alla chiusura delle Porte provvedevano a che la chiave di ciascuna di esse fosse posta nella Torre e ivi custodita sino alla riapertura del giorno seguente.

Otto di Guardia e Balìa: tale ufficio fu creato nel 1380 per proteggere la tranquillità e la sicurezza della città e del contado, tenere a freno i malviventi e i fomentatori di tumulti e di discordie; a poco a poco la sua competenza si limitò a quella giudiziaria criminale. Nei primi anni, invece, estese la propria azione all'arruolamento delle milizie, ebbe la cognizione delle cause civili tra ebrei, la sorveglianza delle pescaie dell'Arno perchè non si introducessero merci di contrabbando e perchè non fuggissero malviventi. Con la Riforma del 1415 ebbe il compito di far aprire e chiudere le Porte della città; con quella del 1478 la competenza giudiziaria degli Otto si estese anche ai reati di omicidio. Potevano dare ordini anche ai Rettori forestieri per rendere esecutive le proprie sentenze, e poterono irrogare, oltre il bando, pene afflittive e capitali. Nel 1502 assorbirono la competenza degli ‹ Ufficiali di Notte e dei Monasteri ›. L'Archivio di tale ufficio si compone di deliberazioni e condanne dal 1460 al 1532, di bandi dal 1478 al 1527 e atti giudiziari varii dal 1434 al 1536 e continua nei periodi successivi.

Officiali dell'Onestà: furono istituiti con Provvisione del 20 aprile 1403 per combattere e reprimere i reati di sodomia, ma tale Provvisione fu abrogata il 12 marzo 1404, poichè questo reato rientrava nella competenza di uno dei giudici forestieri. Nuovamente istituiti, in numero di otto, nel 1405, ebbero il compito di provvedere all'applicazione delle disposizioni di legge sul meretricio, tenere gli elenchi delle donne pubbliche, conceder loro i ‹ bollettini › per uscire di notte, riscuotere le tasse per tali concessioni. Ebbero an-

che competenza giudiziaria civile nelle vertenze tra donne ‹ schedate › e i cittadini; davano a quelle l'autorizzazione a stipulare contratti e potevano perseguirle penalmente per i reati di furto e di bestemmia. Di tale magistratura, per quanto istituita nel periodo della Repubblica, esiste la sola regolamentazione nelle provvisioni della Signoria, nelle deliberazioni dei Consigli e nei testi statutari; gli atti si riferiscono al periodo mediceo.

Officiali di Notte e dei Monasteri: ebbero origine dalla fusione di due altri uffici, quello dei ‹ Nove Cittadini per la buona amministrazione dei Conventi di Monache della Città e del Contado ›, che estendevano la loro competenza territoriale a sole quattro miglia dalle mura cittadine, e quello dei ‹ Sei Ufficiali di Notte › sorti per reprimere la sodomia. Tale fusione ebbe luogo il 1 agosto 1443. Inizialmente erano eletti dalla Signoria, ma, dal 23 dicembre 1446, cominciarono ad essere scelti con il sistema delle ‹ tratte ›. Avevano la vigilanza sui monasteri per impedire che le monache venissero molestate; svolsero, inoltre, azione di polizia contro i sodomiti. Furono soppressi nel 1502 e le loro funzioni furono assunte dagli ‹ Otto di Guardia e Balìa ›. L'Archivio di tale ufficio non è inventariato e gli atti vanno dal 1432 al 1502.

Officiale delle Donne: detto anche ‹ Officiale delle donne, degli ornamenti e delle vesti ›. Era un Giudice forestiero e veniva eletto solo saltuariamente quando si volesse far osservare rigorosamente qualche provvedimento suntuario. Era incaricato di frenare le spese superflue delle famiglie, delle nozze, dei conviti e dei funerali e il lusso femminile. L'Archivio si compone di prammatiche, inquisizioni e condanne per i soli periodi 1343-1344, 1359-1360, 1392-1394 e si può arguire che tale magistrato sia stato in carica solo in questi periodi.

Magistrato delle Stinche: si trova notizia di tale ufficio sin dai primi del XIV secolo; era, dapprima, composto di cinque Soprastanti, tratti a sorte semestralmente, che presiedevano a tutti gli affari delle carceri e dei carcerati. Ad essi furono, poi, aggiunti quattro Buoni Uomini, che dovevano raccogliere le elemosine per soccorrere i carcerati per debiti e, più tardi, quattro fratelli della ‹ Compagnia della Croce al Tempio ›, incaricati di assistere i condannati a morte. Nel 1433 i sei Soprastanti e i quattro Buoni Uomini furono fusi in un unico ufficio, il ‹ Magistrato delle Stinche ›. La documentazione di questo, composta di statuti, offerte di carcerati, entrata e uscita, va dal 1345 al 1520 ed interessa parimente il campo della Sicurezza pubblica e quello della Beneficienza e continua nei periodi successivi[133].

133. ASFi: *Inventari* 537 (Soprastanti alle Stinche, 1345-1808, Inventario del secolo XIX).

DIECI DEL MARE: si ritiene che tale magistratura esistesse già nel secolo XIII e di essa si ha notizia nel 1312; si ignora se dopo tale anno sia stata o meno abolita, dato che, nel 1357, quando i Pisani posero il dazio sulle mercanzie fiorentine in transito nel loro porto, venne nuovamente istituito l'ufficio dei ‹ Dieci del Mare ›, che ebbe il compito di ordinare ai mercanti di togliere al più presto le loro merci dai magazzini pisani; i Dieci iniziarono anche trattative con Siena per l'uso del porto di Talamone; ebbero anche l'incarico di inviare i Consoli della Nazione fiorentina nelle più importanti città e nei porti più frequentati, munendoli di apposite credenziali; soprintendevano, infine, al commercio marittimo. Tale ufficio fu soppresso nel 1365 e unito a quello degli ‹ Ufficiali di Torre ›; di esso esiste un solo registro di deliberazioni del 1312 nell'Archivio dei ‹ Consoli del Mare ›.

CONSOLI DEL MARE: furono istituiti nel 1412 dopo l'acquisto di Livorno; erano incaricati di vigilare sulla costruzione delle navi da guerra e mercantili, sui noli, sugli addetti al servizio e al commercio marittimo. Nel 1423 fu loro affidato l'incarico di provvedere a che le arti e i mestieri della città si mantenessero economicamente floridi. Furono aboliti nel 1481 e parte delle loro attribuzioni passarono ai ‹ Capitani di Parte guelfa ›. La documentazione di tale ufficio va dal 1442 al 1481. Tre dei Consoli risedevano a Pisa, con il titolo di ‹ Consoli del Mare, Governatori di Pisa ›, istituiti nel 1421 e i cui atti, dal 1425 al 1427 si trovano nell'Archivio di Stato di tale Città; i ‹ Consoli del Mare › residenti in Pisa ebbero anche competenza finanziaria, specie in materia di gabelle ed i loro atti, in tal campo vanno dal 1440 al 1492, e competenza giudiziaria con atti dal 1523 alla caduta della Repubblica fiorentina[134].

UFFICIALI DI SANITÀ: l'istituzione di tale magistratura risale a cinque anni prima della caduta della Repubblica; infatti, durante la pestilenza del 1527, la Signoria aveva eletto cinque cittadini che funzionassero da Tribunale di Sanità, secondo i suggerimenti da darsi da ‹ abili soggetti ›. I cinque avevano alle loro dipendenze un Provveditore, un Cancelliere e un Notaio; alle loro riunioni partecipavano anche i ‹ Provveditori di Dogana › e gli ‹ Ufficiali della Grascia ›. Per il periodo della Repubblica esiste la sola regolamentazione; altri provvedimenti relativi alla Sanità si trovano nelle deliberazioni dei Consigli. L'Archivio continua nei periodi successivi[135].

CAPITANI DEL BIGALLO: erano stati istituiti nella prima metà del secolo XIII per la difesa della fede cattolica e per la lotta contro gli eretici e il loro ufficio aveva avuto il nome di ‹ Capitani della Fede ›. Nel 1245 ebbero l'incarico di

134. ASFi: *Inventari* 327 bis (Inventario sommario delle Serie dei Consoli del Mare, 1368-1735, compilato nel secolo XIX).

135. ASFi: *Inventari* 534 (Ufficiali di Sanità, 1537-1778, Indice compilato nel 1830).

provvedere allo Spedale del Bigallo, di presiederlo e di amministrarlo e da esso presero il nome. Dapprima furono in numero di dodici, due per sestiere, poi, dopo la divisione della città in quartieri, furono ridotti al numero di otto. Non potevano, durante i due mesi della carica, avere altro ufficio nella città e nel contado (Provvisione della Signoria del 27 ottobre 1396); un Provveditore si occupava degli ospedali dipendenti dall'ufficio del Bigallo e un Camarlingo provvedeva alla amministrazione dei beni. Per altra Provvisione della Signoria del 26 maggio 1417 fu decretato che le elemosine da darsi dai Capitani fossero prima approvate dal Consiglio, che l'elezione dei Capitani avvenisse col metodo della ‹ tratta › e che tutte le decisioni più gravi fossero approvate da almeno sedici consiglieri. Questi erano ventidue, di cui due scelti tra i ‹ Sei della Mercanzia ›, due scelti tra i ‹ Capitani di Parte guelfa ›, due tratti dalle borse delle Arti Maggiori e quattro da quelle delle Arti Minori. Dipendevano dai Capitani anche due giudici, quali consultori legali, di cui l'uno canonista e l'altro civilista. Per ordine della Signoria, il 23 ottobre 1425, la Compagnia del Bigallo fu fusa con quella della Misericordia e da tale data gli affari furono trattati collegialmente. In tale occasione passò al Bigallo, al quale ufficio poi rimase, l'assistenza agli orfani. Istituita il 12 settembre 1489 la nuova Compagnia della Misericordia, si staccò del tutto dal Bigallo. Gli atti dei Capitani hanno inizio con il 1318 e quelli della Misericordia si riferiscono al periodo in cui tale Compagnia fu unita al suddetto ufficio. L'Archivio del Bigallo è unico per i vari periodi storici[136].

Capitani di Or San Michele: erano sorti, nel 1291, quali capi di una delle tante Compagnie di Laudesi. Con Provvisione della Signoria del 22 gennaio 1319 ebbero l'incarico della distribuzione delle elemosine da compiersi a mezzo di ‹ Dodici Buoni Uomini ›. Il loro patrimonio divenne considerevole a seguito delle disposizioni del 20 giugno 1329, che assegnò all'ufficio dei Capitani, parte dei beni dei giustiziati per omicidio, del 29 ottobre dello stesso anno quando ebbero la metà delle elemosine fatte annualmente dal Comune, e del 4 maggio 1339 che ordinò che gli attori nelle cause civili contro i Capitani dovessero prima depositare una somma pari al valore dell'oggetto della causa stessa, metà della qual somma restava ai Capitani se fossero riusciti vincitori nella causa. Dal 10 aprile 1347 fu di loro competenza la giurisdizione arbitrale; dal 29 agosto 1348 l'assenso per la stipulazione dei contratti da parte dei minori. Numerose disposizioni della Repubblica favorirono i Capitani e cercarono di migliorarne l'amministrazione (11 aprile, 26 maggio, 13 giugno e 13 novembre 1348). Per quanto il patrimonio dei Capitani fosse in grave dissesto (Provvisione del 21 febbraio 1384), tuttavia la Compagnia di Or San Michele fu

136. ASFi: *Inventari* 543 (Inventario descrittivo dell'Archivio dell'Orfanotrofio del Bigallo, 1318-1830, compilato nel secolo XIX).

eccettuata dalla soppressione delle Compagnie di Laudesi e Disciplinanti ordinata il 17 agosto 1391 e il 19 ottobre 1419. Altre disposizioni del Comune per regolarizzare l'amministrazione dei Capitani furono quelle del 6 giugno 1454, per cui prima di entrare in carica i Capitani dovevano prestare una forte cauzione, e del 23 ottobre 1466 che fissò la durata della carica di Capitano a sei mesi; d'altro lato si cercò di favorire la Compagnia stabilendo che i debitori di essa fossero posti al ‹ Libro dello Specchio › e come tali non eleggibili alle cariche pubbliche (26 giugno 1432) e estendendo ai Capitani i privilegi già goduti da quelli del Bigallo (26 aprile 1509). Gli atti della Compagnia hanno inizio con la metà circa del secolo XIV, mentre gli statuti risalgono al 1305; la documentazione continua per i periodi successivi[137].

Monte di Pietà: la Provvisione della Signoria del 28 dicembre 1495 stabilì, nello stesso tempo, la cacciata degli ebrei da Firenze e l'istituzione del Monte di Pietà, che iniziò il proprio funzionamento l'anno successivo. Fu retto da ‹ Otto Ufficiali del Monte › che provvedevano al prestito del denaro su pegno al frutto di un denaro per lira, al mese, frutto che andò continuamente crescendo. Dipendeva dagli Ufficiali un Provveditore, incaricato degli affari di minore importanza; altri ufficiali erano il massaro, il camarlingo e gli scrivani. La documentazione del Monte, per il periodo della Repubblica, è abbastanza limitata e ha inizio con l'aprile 1496, si compone di statuti e riforme, deliberazioni, libri dei mallevadori, degli atti relativi ai depositi[138].

Sei del Biado, Ufficiali dell'Annona e Abbondanza: i ‹ Sei del Biado ›, già esistenti nella seconda metà del XIII secolo e riformati nel 1348, furono sostituiti nel 1353 dagli ‹ Officiali dell'Annona e Abbondanza ›, incaricati di effettuare le provviste di grano e di biade in modo che fossero scongiurate eventuali carestie che potessero affliggere la città e il contado. Ebbero, altresì, l'incarico di regolare il commercio dei grani. Mentre in altri fondi (quali il ‹ Diplomatico › e il ‹ Notarile ›) abbondano i documenti giudiziari di tale ufficio, la documentazione amministrativa è scarsa, va dal 1348 al 1514 e verte, oltre che sulle materie sopra indicate, anche su quella relativa al commercio, alle fiere e ai mercati[139].

137. ASFi: *Inventari* 544 (Capitani di Orsanmichele, 1201-1780, Inventario descrittivo a cura di A. Fani).

138. ASFi: *Inventari* 483 (Inventario descrittivo delle carte appartenenti all'Archivio del Monte di Pietà, 1495-1796, a cura di J. del Badia); 543 (Inventario descrittivo del Monte di Pietà, compilato nel secolo XIX).

139. ASFi: *Inventari* 421 (*Miscellanea di Finanza*: Decima Granducale, Annona, Grascia, Abbondanza, 1735-1793, Inventario a cura di P. Dini); 423 bis (Magistrato dell'Abbondanza, Ufficiali della Grascia, Congregazione dell'Annona, Presidenza delle Vettovaglie, Inventari a cura di G. Pampaloni).

Officiali della Carne, del Pesce e della Grascia: si trovano già, con il nome di ‹ Officiali della Carne e del Pesce ›, nella prima metà del XIII secolo; presero, poi, il nome di ‹ Officiali della Grascia ›. Regolavano il commercio dei viveri coll'interno e con l'estero e vigilavano sulla buona qualità delle vettovaglie. Dai becchini ricevevano, insieme all'Arte dei Medici e Speziali, gli elenchi dei defunti e delle sepolture. Anche per essi, in altri fondi, si ha notevole abbondanza di atti giudiziari. Gli atti amministrativi e finanziari vanno dal 1378 al 1352, mentre i ‹ Libri dei Morti ›, in cui erano copiati gli elenchi dei defunti si riferiscono al periodo intercorrente tra il XIV secolo e la caduta della Repubblica.

Giudice delle Nullità e degli Appelli: esisteva già nel XIII secolo, soppresso nel 1411 fu ripristinato nel 1477 e definitivamente abolito nel 1498 quale giudice civile, che aveva ereditata la competenza, in tal campo, del ‹ Capitano del Popolo ›. Rivedeva e decideva, in seconda istanza, i processi di altre magistrature per solo vizio di forma o irregolarità di procedura; aveva giurisdizione propria, in primo grado, per i reati interessanti l'amministrazione del pubblico denaro. Ebbe particolare ingerenza in tutte le questioni di annona, grascia, vettovaglie e per tale ragione i suoi atti integrano quelli dei due uffici citati in precedenza. Svolse anche attività di polizia in materia di costumi e nel campo degli ordinamenti suntuari. Fu soppresso nel 1502. L'Archivio di tale magistrato non è ordinato e va dal 1343 alla soppressione dell'ufficio.

Ufficiali sopra lo Studio: provvedevano allo Studio Fiorentino e da essi dipendevano tutti gli affari e le pratiche relativi alla Istruzione. Lo Studio, istituito nel 1321, ebbe la sua regolamentazione nel 1348 e subì, come tutti gli Studi di molte città italiane, alterne vicende. Nel 1438 fu trasferito in Pisa. La documentazione degli Ufficiali ha inizio con il 1357 e cessa con il trasferimento della sede dello Studio a Pisa; gli atti di questo ufficio ricominciano nel 1481 e terminano, nuovamente, con il 1529.

Ufficiali della Condotta: erano preposti alla condotta delle milizie e furono istituiti nel XIV secolo in numero di sei; si occupavano degli arruolamenti degli stipendiati, del soldo, della formazione dei ruoli, di ricevere il giuramento di fedeltà dai Capitani e dai Conestabili, insieme alla cauzione in precedenza stabilita. Assorbirono nel 1478 gli ‹ Officiali dei Difetti ›, che soprintendevano alle rassegne e alla punizione dei mancanti. La maggior parte della documentazione di tale ufficio è andata perduta; rimangono solo quattro registri dal 1337 al 1529, con vaste lacune[140].

140. ASFi: *Inventari* 509 (Ufficiali del Banco dei Soldati, 1425-1434, Schedario descrittivo).

Nove dell'Ordinanza e Milizia: tale magistratura funzionava solo in tempo di pace; provvedeva a rendere esecutive le deliberazioni degli ‹ Ufficiali della Condotta › ed ebbe attribuzioni promiscue con quelle degli ‹ Otto di Pratica › e dei ‹ Dieci di Balìa ›. Fu istituita per consiglio del Machiavelli il 6 dicembre 1506; i suoi componenti erano eletti dal Consiglio Maggiore; provvedevano ad iscrivere i fanti, armarli e nominarne i Conestabili. I soldati appartenenti alle bande prestavano servizio solo in caso di bisogno e facevano capo ad un commissario a seconda della loro appartenenza ai vari quartieri cittadini o alle varie zone del contado. Nel 1528 si ebbero anche truppe fisse stipendiate e il 6 settembre di tale anno si formarono sedici compagnie di fanti denominate dai sedici gonfaloni dei quattro quartieri. Tali milizie erano alle dipendenze dei Nove e da essi dipendeva anche il ‹ Capitano della Guardia del Contado e del Distretto ›. In tempo di guerra i Nove passavano sotto la podestà dei ‹ Dieci di Balìa ›. Tale ufficio fu abolito nel 1514, ristabilito nel 1529 e soppresso, del tutto, nel 1530. Gli atti vanno dal 1506 al 1513 e dal 1529 al 1530.

Ufficiali delle Castella: provvedevano alla costruzione e restauro dei castelli, rocche e terre murate del contado, ispezionavano i vari paesi per rendersi conto delle necessità relative a costruzioni e lavori, che ordinavano di fare quando apparisse necessario. La loro attività si svolse così nel campo militare, in quello urbanistico e ai fini della conservazione del patrimonio immobiliare del Comune. L'Archivio non è ordinato e gli atti vanno dal 1350 al 1471.

Officiali del Banco degli Stipendiati: si tratta di una magistratura finanziaria strettamente connessa con quelle che presiedevano agli affari militari; provvedeva, infatti, al pagamento del soldo ai capitani ed alle milizie stipendiate. La documentazione esistente è scarsa e va dal 1394 al 1440, con alcune lacune.

Camera del Comune: risale al secolo XIII e funzionava da ufficio di Tesoreria del Comune; ne erano a capo quattro Camarlinghi, di cui uno religioso regolare; gli altri tre dovevano appartenere alle Arti ed avere un'età superiore a trentasei anni; ne facevano parte anche due Notai, l'uno dell'entrata, l'altro dell'uscita, due ‹ numeratori › che contavano il denaro, due ‹ massari ›, che avevano l'obbligo della conservazione di quanto venisse in possesso della Camera e della vendita dei beni degli sbanditi. Tenevano la registrazione di coloro, che, trovati per le strade, di notte, senza permesso, erano obbligati al pagamento di una multa (‹ Libri del Giglio ›); provvedevano, inoltre, alle spese per il vitto dei Signori (‹ Libri della mensa della Signoria ›), ai pagamenti loro ordinati (‹ Libri degli stanziamenti ›) e registravano le uscite per il pa-

gamento delle milizie (‹ Libri dei Soldati ›). L'Archivio non è ordinato e va dal 1303 al 1533[141].

Regolatori delle Entrate e delle Spese: istituiti il 3 dicembre 1352, curavano che pervenissero regolarmente alla ‹ Camera del Comune › i proventi delle gabelle e delle gravezze della città e del contado, e di esse potevano anche modificare l'ammontare; vigilavano che tutti i cittadini fossero iscritti nei ‹ Libri dell'Estimo ›; insieme alla Signoria procedevano alla ripartizione delle entrate in relazione alle spese previste. L'Archivio dei Regolatori si presenta frammentario e incompleto e va dal 1336 al 1372.

Camera dell'Arme: tale ufficio era sorto per la custodia delle armi delle ‹ Compagnie del Popolo › nel Palazzo dei Signori; divenne, ben presto, un semplice ufficio di economato del Palazzo. Nel 1471 ai preposti alla Camera fu aggiunto un ‹ massaro ›, che aveva in consegna, con l'obbligo di custodirli, i beni mobili del Palazzo dei Signori, di quello del Podestà e di quello del Capitano; la Camera amministrava anche i fondi e provvedeva alle spese per i festeggiamenti che avevano luogo nel Palazzo, ai ricevimenti agli ambasciatori forestieri e alle spese per le elezioni e le tratte. L'Archivio, di cui esiste un antico inventario, scarsamente rispondente, va dal 1348 al 1533 e continua per il periodo mediceo[142].

Capitani di Parte guelfa: dopo la vittoria del partito guelfo del 1267, furono istituiti tre cavalieri, detti prima ‹ Consoli dei Cavalieri ›, poi ‹ Capi-

141. ASFi: *Inventari* 491 (Camarlinghi della Camera del Comune, Entrata, 1334-1462, Schedario descrittivo); 492 (Camarlinghi della Camera del Comune, Uscita, 1343-1439, Schedario descrittivo); 493 (Notaro di Camera, Entrata, 1311-1458, Schedario descrittivo); 494 (Notaro di Camera, Entrata e Uscita, 1347-1530, Schedario descrittivo); 495, 497 (Scrivani di Camera, Entrata, 1343-1427, 1348-1427, Schedari descrittivi); 496, 498 (Scrivani di Camera, Uscita, 1348-1432, 1347-1458, Schedari descrittivi); 499 (Scrivani di Camera, Entrata e Uscita, 1351-1533, Schedario descrittivo); 500 (Libro del Giglio, Provveditori e Massai, 1374-1505, Schedario descrittivo); 501 (Provveditore di Camera, Entrata e Uscita, 1390-1440, Schedario descrittivo); 502 (Provveditore di Camera, Specchi di Entrata e di Uscita, 1390-1440, Schedario descrittivo); 503 (Provveditori e Ufficiali di Banco, 1394-1435, Schedario descrittivo); 504 (Provveditori, Ufficiali di Banco e Massai di Camera, 1418-1533, Schedario descrittivo); 505 (Notaro di Camera, Campione dell'Uscita generale, 1426-1516, Schedario descrittivo); 605 (Ufficiali della Masseria (Balìa del 1425), Schedario descrittivo); 507 (Massai di Camera, Libri di Creditori e Debitori dello Scrivano, 1458-1515, Schedario descrittivo); 508 (Depositario de' Signori, Giornali di Entrata e Uscita, 1499-1530, Schedario descrittivo); 510 (Mensa della Signoria, 1385-1532, Schedario descrittivo); 512 (Signori, Scritte varie di amministrazione, 1351-1545, Schedario descrittivo); 513 (Camerlenghi, Bullettini e Ordini, 1436-1489, Schedario descrittivo); 514 (Provvisioni canonizzate, 1289-1460, Schedario descrittivo).

142. ASFi: *Inventari* 511 (Inventario descrittivo a schede della Camera dell'Arme, 1348-1533); 490 bis (La Camera dell'Arme durante il Principato, Inventario a cura di A. Anzilotti).

tani di Parte », allo scopo di sedare le fazioni cittadine; avevano giurisdizione sia civile che criminale nei confronti dei sospetti di ghibellinismo, che potevano ammonire, bandire, condannare con pene varianti da quelle pecuniarie a quella capitale e di cui potevano confiscare ed amministrare i beni. Non appena il governo del Comune passò stabilmente al partito guelfo, procedettero alla confisca dei beni di tutti gli avversari, dei quali beni furono fatte tre parti, l'una per il Comune, l'altra per quei Guelfi che avessero subito danni nelle lotte passate, e la terza per la « Parte guelfa ». Accanto ai Capitani era un Consiglio Segreto di quattordici cittadini, un Consiglio Maggiore di sessanta (tra grandi e popolani). Quest'ultimo eleggeva, con il sistema dello « squittinio », i Capitani. Altri ufficiali, detti i Priori, provvedevano a sorvegliare il corso della moneta ed uno di essi teneva in custodia il sigillo della magistratura. Un Sindaco, infine, provvedeva ad accusare i Ghibellini. Si tratta di una magistratura extra-comunale, sino alla seconda metà del XIV secolo e che costituiva uno Stato nello Stato; nel 1367 ai Capitani furono attribuite le competenze dei « Signori di tutte le Gabelle », degli « Ufficiali sopra i beni dei Ribelli », degli « Officiali delle Molina », dell'« Ufficio del Mare », degli « Ufficiali delle Vie, Ponti e Mura »; nel 1481 passarono loro anche quelle dei « Consoli del Mare ». Gli « Ufficiali sopra i beni dei Ribelli », però, ricompaiono nei momenti delle maggiori lotte politiche e provvedevano ad amministrare i beni confiscati ai ribelli, mentre in tempi normali a tale amministrazione provvedevano gli « Ufficiali di Torre », e più tardi gli « Ufficiali di Torre e delle Cinque Cose ». Della parte più antica dell'Archivio, che ha inizio con il 1260, esistono oggi pochi registri e si riferiscono al periodo in cui i Capitani possono essere considerati una magistratura extra-comunale, in quanto nei periodi successivi acquista carattere e attribuzioni differenti [143].

SEI SUI DIRITTI DEL COMUNE; UFFICIALI DI TORRE; UFFICIALI DI TORRE E DELLE CINQUE COSE: fin dai primi del XIV secolo si trovano in Firenze degli ufficiali forestieri per soprintendere alla amministrazione dei beni dei ribelli e per difendere i diritti che il Comune vantava su tali beni. Verso la metà del secolo si ebbero quattro cittadini, coadiuvati da un notaio, che costituirono l'« Ufficio dei beni dei Ribelli », con l'incarico di incamerare tali beni nel Patrimonio statale, venderli o affittarli. Nel 1364 tale ufficio fu unito a quello degli « Ufficiali di Torre », che provvedevano alle fortificazioni del dominio, esigevano i dazi e le pubbliche rendite, soprintendevano al Demanio comu-

143. ASFi: *Inventari* 325 (Magistrato dei Capitani di Parte Guelfa e Ufficiali dei Fiumi, secolo XIV-1532, Inventario compilato nel 1830); 326 (Inventario dell'archivio dei Capitani di Parte Guelfa, 1268-1532, compilato da U. DORINI); 399-402 (Spogli alfabetici dell'archivio dei Capitani di Parte e Ufficiali dei Fiumi, compilati nel 1830); 403 (Ingegneri, Filze di rapporti ai Capitani di Parte, Inventario compilato nel secolo XIX).

nale (piazze, vie, fabbriche pubbliche, strade, ponti), ‹ segnavano › i pesi e le misure; di tali funzioni abbiamo, però, notizia sin dal 1349. In tempi più antichi le competenze degli ‹ Ufficiali di Torre › appartenevano a differenti magistrature: gli ‹ Officiali delle Vie ›, che si occupavano delle strade cittadine; gli ‹ Officiali dei Ponti e Mura ›, che troviamo citati nel 1237 e che, oltre l'incarico della manutenzione dei beni pubblici, esercitavano le azioni di rivendicazione nei confronti delle usurpazioni di essi da parte dei privati; gli ‹ Officiali delle Molina ›, che, con Provvisioni del 21 maggio 1298 e 7 settembre 1299, avevano ricevuto l'incarico della esazione delle tasse sui mulini e sulle gualchiere. Pare che con gli ‹ Ufficiali di Torre › si fossero anche fusi i ‹ Misuratori del Comune › (o Ragionieri), scelti tra gli iscritti all'‹ Arte dei Maestri di Pietra e Legname › e che provvedevano alle confinazioni tra Comuni e tra i beni comunali e quelli privati. Così, oltre che del patrimonio, tale ufficio si occupò delle questioni più svariate, da quelle finanziarie a quelle di polizia, da quelle relative alla urbanistica a quelle inerenti ai fiumi, alle acque, alle comunicazioni. Gli ‹ Ufficiali dei Ribelli ›, poi, a cui i ‹ Capitani di Parte › passavano l'amministrazione dei beni confiscati, ridivengono autonomi, come già è stato detto, nei periodi di maggiori lotte politiche, come nel 1434, nel 1478, nel 1495 e nel 1529. La documentazione di essi va dal 1329 al 1509[144].

BALÌA DEI DIECI CONTRO I RIBELLI E SULL'AUMENTO DELLE ENTRATE: si tratta di una magistratura straordinaria, creata per aumentare le entrate statali con la confisca e con l'incameramento dei beni dei ribelli. Di essa si conservano solo gli atti del biennio 1471-1472, che sono legati alla materia propria dei già citati ‹ Ufficiali dei Ribelli ›.

BALÌA SUL RITROVAMENTO DEI BENI, REDDITI E DIRITTI DEL COMUNE DI SAN MINIATO: fu istituita nel 1368, subito dopo l'acquisto del territorio di San Miniato, per rivendicare, contro privati, quanto fosse stato di spettanza di quel Comune. Gli atti si limitano all'anno sopra indicato.

OPERAI DI PALAZZO: avevano la custodia del patrimonio immobiliare del Palazzo dei Signori, di cui provvedevano al mantenimento ed ai restauri e, infine, alla scelta degli artefici per la condotta dei lavori necessari. Per qualche breve tempo ebbero anche la vigilanza sui lavori delle rocche e dei castelli del dominio. L'archivio si compone di deliberazioni e stanziamenti, che hanno inizio con il 1469, ma non è ordinato.

GABELLA DEL SALE: fu istituita, basandosi sulla proibizione di acquistare sale da altri che non fosse lo Stato e di fabbricarlo. L'Archivio si compone di soli atti del 1462 e non è inventariato.

144. Vedi nota precedente.

ESTIMO E LIRA: si ha notizia di tale ufficio sin dal secolo XI e dai documenti non appartenenti a tale ufficio, ma ad altri fondi (quali il *Diplomatico* e il *Notarile*) si rileva come avvenisse il calcolo del valore degli immobili e, talvolta, anche dei beni mobili. Dai così detti ‹ guadagni ›, che da tali beni erano originati, si trovava la rendita più bassa e si capitalizzava in ragione del 5 o del 6 %. Tale capitale era registrato e da esso si traeva la quota (‹ lira ›, ‹ estimo ›) in base a cui veniva stabilita la tassazione. Rimangono pochi frammenti dell'Estimo cittadino del secolo XIV, mentre abbondante è la documentazione per il contado, dal 1350 al 1427 [145].

CATASTO: istituito con Provvisione del 22 maggio 1427 doveva porre a contributo, con regole più stabili ed uniformi di quelle vigenti per l'Estimo, non solo i beni immobili dei cittadini, ma anche quelli mobili e i guadagni di qualsiasi specie. Con il sistema di capitalizzazione della rendita, detraendone i debiti e gli altri carichi, si stabiliva un capitale al netto e su questo si imponeva una tassa annua di mezzo fiorino per ogni 100 fiorini. Su di esso si fondarono, nella stessa commisurazione, anche altre imposizioni. Anche i beni degli ecclesiastici e dei luoghi pii furono descritti ‹ a catasto ›, ma non furono soggetti ad imposizione. Il Catasto fu rinnovato nel 1430, 1433, 1442, 1446, 1451, 1469, 1470, 1480, 1482, per quanto fosse stato stabilito che la rinnovazione dovesse avvenire ogni tre anni. Nella denuncia, fatta dai cittadini, comitatini e distrettuali, dovevano essere indicati anche i beni mobili, gli utili derivanti dal commercio e dell'industria, i crediti di monte, ecc. La denuncia (‹ portata ›) era fatta agli ‹ Ufficiali del Catasto ›, che sulla scorta di quanto in essa contenuto, compilavano speciali registri detti ‹ campioni ›. L'Archivio (deliberazioni, atti varii, portate, campioni, ecc.) è molto vasto e va dal 1427 al 1487 per la città, mentre per contado diviene completo solo a partire dal 1429 [146].

DECIMA REPUBBLICANA: abolito, nel 1494, il Catasto dal Governo della Repubblica allora ispirato dal Savonarola, si introdusse la Decima, fondata esclusivamente sui beni immobili, di cui si calcolavano le rendite nette. Il decimo di tal rendita era dovuto dal proprietario allo Stato (l'ammontare della imposta subì, via via, qualche aumento). Tale imposizione dalla città si estese al contado e al distretto, agli ecclesiastici, ai luoghi pii, con quote alquanto diverse; si ebbero registrazioni speciali per gli abitanti dei sobborghi, che non raggiungessero una certa rendita (‹ Libri dei cittadini a parte ›). La documentazione

145. ASFi: *Inventari* 462 (Estimo e altre gravezze del Comune di Firenze, 1315-1510, Inventario descrittivo compilato da U. DORINI).

146. ASFi: *Inventari* 463 (Archivio del Catasto, 1427-1487, Inventario compilato nel secolo XIX); vedi anche nota precedente.

composta di leggi, deliberazioni, campioni, arroti, ecc., ha inizio con il 1495[147].

Ufficiali di tutte le Gabelle (dogane): furono detti anche Moderatori delle pubbliche rendite ed erano incaricati della esazione dei dazi. Si ha, infatti, notizia del pagamento di una tassa per le merci, che entravano ed uscivano dalla città, sin dai primi tempi della vita del Comune e della cui esazione erano incaricati gli « Ufficiali della Gabella delle Porte », assistiti da un Notaio e da un Camarlengo e con funzioni pressochè simili a quelle dei successivi « Ufficiali delle Porte ». I Moderatori furono soppressi il 1 giugno 1363 e le loro funzioni passarono agli « Ufficiali di Torre ». Rivedevano tutte le gabelle del Comune e, dopo aver provveduto alla tassazione dei terreni, piazze, censi, rendite varie, ecc., curavano la vendita delle gabelle all'incanto. Tali gabelle vertevano sulle fortificazioni (1290), sul pane del contado, sulle bestie, sul pedaggio delle bestie, sul mercato di Figline (1325), sui possessi del contado e, infine, sui fattori e garzoni (quest'ultima abolita nel 1327). L'ufficio subì una riforma nel 1307. Gli ufficiali si adunavano quotidianamente e, in certi periodi di tempo, ripartivano gli introiti in tre parti, di cui due destinate al pagamento dei soldati ed una a quello dei debiti vecchi del Comune, come accadde, ad esempio nel 1303. Non è chiara l'origine dell'altro ufficio detto degli « Ufficiali della Dogana », che molto probabilmente, per certo tempo, si deve essere confuso con quello degli « Ufficiali delle Gabelle ». Si sa che l'« Ufficio della Dogana » subì una riforma nel 1367 e che un nuovo Regolamento di esso fu approvato il 19 gennaio 1376. Una Provvisione del 6 febbraio 1392 determinò le tasse da pagarsi per il transito delle merci in varie località del dominio (« dogane »). Nel 1465 si ebbe la istituzione di un deposito di merci soggette a dogana e a dazio e, nel 1474, gli « Ufficiali della Dogana » furono sostituiti dai « Dodici doganieri del Contado ». Gli atti di tali uffici, per i quali si ha un solo antico Inventario non più rispondente, sono scarsi e si riferiscono al solo anno 1349[148].

Gabella dei Contratti: era la tassa imposta sui contratti, testamenti, donazioni, ecc., denunziati all'« Ufficio della Gabella » dai notai che li avevano rogati, o dalle parti, qualora si fosse trattato di scritture private; era calcolata in base al valore indicato per quanto fosse oggetto del contratto. Le denunzie dei contratti e le indicazioni dei pagamenti sono andate disperse e l'Archivio attuale di tale ufficio si compone di sole deliberazioni per l'anno 1462. La rimanente documentazione si riferisce ai periodi successivi.

147. ASFi: *Inventari* 464 (Archivio della Decima Repubblicana, 1495-1531, Inventario compilato da U. Dorini).

148. ASFi: *Inventari* 466 (Dogane di Firenze, Pistoia, Pisa, Siena, Livorno e sue subalterne, 1388-1622, Inventario compilato nel secolo XIX); 466 bis (Indice delle disposizioni doganali, compilato da F. Pistolesj).

MONTE COMUNE, MONTI AGGREGATI DELLE DOTI, MONTE DELLE GRATICOLE: nel 1344 furono unificati tutti i debiti preesistenti e fuse tutte le rendite pubbliche occorrenti per il pagamento degli interessi, istituendo un ‹ Monte ›. Cresciute le spese statali, si crearono altri Monti per estinguere quelli precedenti e per le nuove necessità via via manifestatesi; così si ebbe, ad esempio, il ‹ Monte di Pisa › per le spese della guerra del 1406, i ‹ Monti per l'acquisto di Livorno e di Cortona ›, il ‹ Monte per il mantenimento dello Studio ›, il ‹ Monte delle Doti › del 14 febbraio 1425 per l'istituzione di doti tanto a maschi quanto a femmine. Nel 1491 si crearono i ‹ Monti del 3 e 4 % ›, che con quello, più antico, ‹ del 7 % › e con quello, di poco posteriore, ‹ del 6 % › continuarono con un'unica amministrazione retta dagli ‹ Ufficiali del Monte Comune e delle Graticole ›. Nonostante la diversità dei nomi, alla fine del secolo XV, tutti i Monti esistenti rendevano un interesse del 6 e tre quarti per cento, e, con le loro rendite, i cittadini conguagliavano i pagamenti della imposta fondiaria, che era devoluta al servizio degli interessi di quelli. L'Archivio è vastissimo, va dal 1348 alla caduta della Repubblica e continua per il periodo mediceo [149].

PRESTANZE: fino dal XIII secolo, in occasione di guerre e di necessità straordinarie, non bastando ai bisogni del Comune l'introito delle gabelle e delle tassazioni ordinarie, si ricorreva ad imprestiti, volontari o forzati, particolari o generali, che venivano distribuiti dalla Signoria, dai ‹ Gonfalonieri delle Compagnie › o da speciali commissioni, che, dal numero dei loro componenti, furono chiamate ‹ cinquine ›, ‹ settine ›, ‹ novine ›, ecc. Sulla base delle proposte di imposizione fatte da tali commissioni, per ciascun cittadino, esaminati gli estimi e i catasti, si formavano le ‹ medie ›, poste a ‹ squittinio › dinanzi ad un collegio di cittadini. Molti di tali prestiti venivano regolarmente rimborsati, per altri fu costituito il così detto ‹ Monte delle Prestanze ›, presso cui venivano iscritte le somme prestate, che fruttavano a favore dei contribuenti, che, ben raramente, ne furono rimborsati. Avvenuta la decadenza delle arti, delle industrie e dell'artigianato e, soprattutto, del commercio, non vi fu più alcuna necessità di imporre le Prestanze, in quanto i cittadini, avendo maggiori capitali liquidi a disposizione, impiegarono tali capitali in detto Monte. L'Archivio è vastissimo e va dal 1354 al 1413; le deliberazioni e gli ordini relativi si trovano però nelle provvisioni della Signoria, nelle deliberazioni dei Consigli o delle Balìe [150].

149. ASFi: *Inventari* 418 (Inventario delle Carte appartenenti al Monte delle Graticole, 1470-1739, a cura di J. DEL BADIA).

150. ASFi: *Inventari* 477 (Inventario dell'Archivio delle Prestanze, 1334-1413, a cura di U. DORINI).

BALÌA DEI XVII RIFORMATORI DEL MONTE E DELLE ENTRATE: si tratta di una magistratura finanziaria straordinaria, di cui si conserva scarsa documentazione per i periodi 1490-1508 e 1513-1517.

SIGNORI E MAESTRI DI ZECCA: risalgono al XIII secolo ed avevano il nome di ‹ Signori della Moneta ›, di cui sorvegliavano la fabbricazione e su cui facevano porre uno speciale segno stabilito da speciali incaricati detti gli ‹ Ufficiali del Segno ›; stabilivano, inoltre, il prezzo e il cambio della valuta forestiera, ne sorvegliavano la circolazione e la bontà della lega; erano di loro competenza i reati di falsificazione di moneta e di spaccio di moneta falsa. A turno, funzionavano da cancellieri della Zecca, quelli dell'Arte di Calimala e dell'Arte del Cambio. Il 6 dicembre 1324, allo scopo di controllare la moneta fiorentina, venne istituito ed aggiunto alla Zecca l'‹ Ufficio del Saggio ›, detto anche ‹ Ufficio per la conservazione della saldezza della moneta ›. Era presieduto dal Saggiatore e composto di otto Maestri (pesatori, saggiatori, rivenditori, ecc.) che, dopo aver pesato le monete e averle riscontrate per buone, le suggellavano, toglievano di circolazione quelle cattive e registravano di esse, il numero, il peso, il metallo, il conio, ecc. La regolamentazione della Zecca si trova, oltre che nei testi statutari, nelle deliberazioni della Signoria e dei Consigli. L'Archivio comprende il periodo della Repubblica e quelli seguenti, ha inizio con il 1314. Documenti sulla Zecca si trovano anche nell'Archivio della Mercanzia [151].

CINQUE CONSERVATORI DEL CONTADO E DOMINIO FIORENTINO: con Provvisione del 18 gennaio 1419 fu istituito un apposito ufficio per regolare e moderare le spese dei popoli, ville, comunità, comunelli e università del contado e del distretto, con altrettanta autorità di quanta ne possedevano gli ‹ Ufficiali della diminuzione dei crediti del Monte Comune ›. Con successiva Provvisione del 29 gennaio 1420 assunsero il nome di ‹ Cinque Conservatori del Contado e Dominio fiorentino › ed ebbero vastissima competenza su tutti gli affari economici, finanziari, contenziosi e amministrativi di tutti gli enti del territorio. L'Archivio ha inizio solo con il 1431, arriva sino alla caduta della Repubblica e continua per breve tempo nel periodo mediceo [152].

SEI D'AREZZO E PISTOIA: dopo l'acquisto di Arezzo, avvenuto nel 1385, furono istituiti i ‹ Sei Ufficiali di Arezzo › con l'incarico di provvedere alle fortificazioni di tale città e dei castelli del suo contado, alle munizioni, alle

151. ASFi: *Inventari* 490, 1, (Inventario sommario dell'Archivio della Zecca); 490, 3 (Inventario dell'Archivio della R. Zecca a cura di F. SARTINI e G. PAMPALONI).
152. ASFi: *Inventari* 323 (Magistrato dei Cinque Conservatori del Contado e Dominio Fiorentino, 1431-1539, Inventario sommario compilato nel 1830).

vettovaglie, ai lavori di restauro e difesa delle fortezze, rocche e castelli; alla stessa magistratura fu affidato un eguale incarico anche per il contado e la città di Pistoia. Assunsero così il nome di ‹ Sei di Arezzo e Pistoia › ed ebbero anche l'incarico della custodia delle armi, delle masserizie, dei fornimenti, della vigilanza degli stipendiati che costituivano i presidi delle fortezze di tali territori, delle rassegne e delle ispezioni. Nei confronti dei beni dei ribelli dei territori aretino e pistoiese avevano la stessa autorità che, per Firenze, possedevano gli ‹ Ufficiali di Torre ›. Per la vigilanza delle fortezze la loro competenza territoriale fu più vasta del territorio loro assegnato; infatti provvedevano a quelle di Pistoia, Volterra, San Miniato, Montepulciano, Girone, Civitella Tonda, Bruscoli, Sambuca, Montefattucchio, Cortiano, Castel San Benedetto, Verghereto, Corenzo, Faggiana, Monte Cornaro, Corneto, Bagno, Castelgattoli, Ceresto, Montepetroso, Rondine. Nel 1459 molte delle loro attribuzioni passarono ai ‹ Capitani di Parte guelfa ›, insieme a quelle già possedute dagli ‹ Ufficiali delle Castella › di Firenze, che, nel 1419, erano stati assorbiti da loro. Sino al 1419 si può considerare una magistratura periferica, per quanto avesse sede in Firenze, dal 1419 al 1459 assume il carattere di organismo centrale. Gli atti di tale ufficio vanno dal 1385 al 1460[153].

Pratica segreta di Pistoia: in considerazione dei tumulti, che avevano luogo quasi ininterrottamente in Pistoia, nel 1490 furono istituiti due Commissari, che insieme al Podestà di Pistoia costituirono la ‹ Pratica segreta di Pistoia › e che, oltre la competenza giudiziaria civile e criminale, provvedevano al governo economico, alla sicurezza pubblica, alle questioni finanziarie e, sopra tutto, alla estirpazione della fazioni pistoiesi. Gli atti vanno dal 1490 al 1505 e sono confusi con quelli dell'ufficio precedente.

Dieci di Pisa: avevano, per il contado di Pisa, la stessa autorità che i ‹ Sei d'Arezzo e Pistoia › avevano per tali territori. Provvedevano anche alla consegna di un remo ai poveri della città e del contado di Pisa, in modo da poter armare le galere, ogni qual volta la Signoria di Firenze ne avesse dato l'ordine. La documentazione di questo ufficio è scarsa ed è confusa con quella dei due precedenti.

Mercanzia: l'‹ *Officium Mercantie* ›, sorto come tribunale di arbitri fu riconosciuto dal Comune il 21 marzo 1308 e, nuovamente, da un'apposita Balìa nell'anno 1309; questa compilò un Regolamento per l'Ufficiale forestiero della Mercanzia e ne parificò il tribunale, in materia commerciale, agli altri tribunali della Repubblica (rappresaglie, fallimenti (‹ cessanti ›), società commer-

153. ASFi: *Inventari* 324 (Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli, 1490-1532, Inventario compilato nel 1830).

ciali, rapporti commerciali con l'estero). Dal 1309 la Mercanzia ebbe anche competenza sulle strade e sulla loro sicurezza, sui pedaggi e gabelle, sui «salaria navium et stratarum» e sulla sicurezza dei ponti; rilasciava la ‹ scheda › comprovante il mestiere di vetturale e noleggiatore; doveva prestare aiuto ai Consoli della Nazione fiorentina residenti all'estero ai fini della riscossione delle imposte stabilite; poteva inviare, da sola o in unione ai capi delle Cinque Arti, rappresentanti e oratori all'estero per motivi commerciali. Aveva il potere di intimare alle ‹ Capitudini delle Cinque Arti › di riunirsi e deliberare intorno al vantaggio ed alla utilità delle arti stesse. Le due Riforme del 1312 e del 1318 confermarono quanto già stabilito nel 1309. In data 6 e 8 dicembre 1324 fu affidata alla Mercanzia l'elezione dell'‹ Officiale del Saggio › per la bontà della moneta. Tale elezione avveniva da parte dei capi della Mercanzia in unione a due delegati per ciascuna delle Cinque Arti (Calimala, Lana, Cambio, Por Santa Maria, Medici, Speziali e Merciai); nel 1337 (20-27 dicembre) fu deciso che gli Ufficiali di Mercanzia avessero ingerenza nella amministrazione tenuta dai ‹ Consoli delle Undici Arti › (quelle precedenti e quelle dei Vaiai e Pellicciai, Venditori di pannilini e rigrittieri, Calzolai, Beccai, Fabbri, Giudici e Notai) e potessero, nei loro confronti, esplicare azione di sorveglianza e di controllo. L'11 settembre 1350 fu affidata alla Mercanzia una delle tre chiavi posta nella sagrestia della chiesa di Santa Croce e che serviva ad aprire il cassone dove si conservavano i residui dei fallimenti; nel 1351 gli Ufficiali di Mercanzia ebbero la vigilanza sui cursori; il 23-24 ottobre 1360 quella sulla moneta e fu di loro competenza l'elezione del Camerario della Zecca, da farsi in unione ai Consoli di Calimala e del Cambio. Dal 14 dicembre 1366 i Consiglieri della Mercanzia assisterono alla sedute del ‹ Consiglio del Popolo ›, insieme ai Consoli delle Arti. Dal 1372 al 1388, essendo passate tutte le Arti, minori e maggiori, alle dipendenze della Mercanzia, si hanno numerose riforme; il 5 giugno 1394 furono affidate ad essa le trattazioni degli affari relativi al libero transito delle merci da Firenze a Pistoia. Lo Statuto del 1394 tolse alla competenza della Mercanzia tutta la materia della vigilanza sulle strade, confermandole quella inerente ai vetturali e cursori, alla elezione dei ‹ Consoli delle Venti Arti ›, ad eccezione della Lana, su quella degli ‹ Ufficiali della Zecca › e dell'‹ Ufficiale del Saggio ›. Il vastissimo Archivio della Mercanzia ha inizio con il 1309 e continua sino alla caduta della Repubblica; è unico anche per i periodi successivi[154].

Corporazioni Artigiane: delle Arti Maggiori si conservano atti sin dal XIII secolo (Giudici e Notai, 1280; Calimala, 1302; Cambio, 1299; Lana, 1303; Seta (Por Santa Maria), 1225; Medici e Speziali, 1297) e così per le rimanenti,

154. ASFi: *Inventari* 329 (Inventario dell'Archivio della Mercanzia, 1312-1779, compilato nel 1854).

che, in determinate occasioni e per varie riforme, aumentarono o diminuirono di numero per fusioni e divisioni (Vaiai e pellicciai, 1317; Beccai, 1329; Calzolai e pianellai, 1313; Fabbri, 1344; Maestri di pietra e legname, 1358; Rigattieri, linaioli e sarti, 1295; Vinattieri, 1335; Albergatori, 1324; Pizzicagnoli e oliandoli, 1327; Galigai, 1320; Corazzai e spadai, 1321; Chiavaioli, ferraioli e calderai, 1329; Correggiai, 1342; Legnaioli, 1380; Fornai, 1339; tra esse possiamo includere anche la Compagnia dei Pittori, 1339). Oltre alla Serie comune a tutte le varie corporazioni artigiane (deliberazioni, atti finanziari, carteggi, ecc.) si trovano, nei loro archivi, documenti relativi: alla polizia economica, loro affidata dal Comune (disposizioni della Lana perchè fossero impiegate lane di qualità migliore, localizzazione della lavorazione in determinati punti della città, impiego di lane peggiori per la fornitura del contado; disposizioni della Seta, dei Linaioli, dei Rigattieri, del tutto simili alle precedenti; degli Orafi, per la bontà delle leghe; dei Fabbri, per la composizione dell'acciaio; dei Corazzai, per quella del rame; dei Legnaioli, per l'impiego del legno e dello stucco; degli Stagnai, per le leghe; dei Calzolai, Sellai, Correggiai e Scudai, per le varie qualità del cuoio; dei Maestri di pietra e legname, per la sorveglianza delle costruzioni specie di pubblici edifici; delle varie Arti annonarie, per il pane, la carne, la macellazione, la cera; nuove disposizioni della Lana per la buona qualità delle macchine tessili, degli allumi e dei colori; di varie arti, per i marchi, la bollatura dei pesi e misure sia quelli ufficiali del Comune, sia quelli delle arti stesse, provvedimenti per gli imballaggi e la tara di essi; cura del giusto prezzo); ai provvedimenti di polizia stradale delegati dal Comune alle Arti (libero accesso alle botteghe, provvedimenti sulle soprastrutture, pulizia delle vie, esposizione all'aperto delle merci, rumori molesti, regolamenti per il Mercato Nuovo, mestieri relegati fuori delle mura, custodia notturna dei quartieri dove fossero botteghe); ai provvedimenti di polizia sanitaria (ricette dei medici e speziali, veleni, obbligo dei consulti medici); ai provvedimenti di polizia del costume (Tavernai e albergatori, per la vendita del vino; per l'alloggio di gente sospetta; per l'alloggio delle meretrici); e a limitati provvedimenti in materia militare (‹ Gonfaloniere dell'Arte dei Legnaioli ›; pavesi dei lavoranti minuti della Lana; Lega della Difesa nella seconda fase del Tumulto dei Ciompi; formazioni armate delle Arti dopo la caduta dei Ciompi; disposizioni dei Fornai e Fabbri per la raccolta delle armi) [155].

Ospedale di Santa Maria Nuova: fondato, nel 1288, da Folco Portinari, fu enormemente accresciuto, nei secoli successivi, da donazioni e lasciti; ebbe notevolissima importanza nella storia assistenziale, sanitaria e di beneficenza

155. ASFi: *Inventari* 328 (Inventari degli Archivi delle Arti, Accademia del Disegno e Camera di Commercio, 1225-1770).

di Firenze. La documentazione, molto vasta, risale al secolo XIV e si riferisce anche ad altri ospedali della città e del territorio, fusi con esso; tra i più importanti di questi, oltre numerosi conservatori e luoghi pii, i cui documenti interessano l'assistenza, la beneficenza, sono gli ospedali di Bonifacio, di San Iacopo a Sant'Eusebio, di San Matteo, di San Paolo o dei convalescenti, della Santissima Trinità o degli Incurabili, e l'Ospizio di Gesù, Giuseppe e Maria e della Santissima Trinità, detto, dal nome del fondatore, del Meloni. L'organizzazione dello Spedale subì una lieve riforma nel 1370 ed una successiva nel 1374, le cui norme rimasero in vigore per più di due secoli e mezzo. Ampliato nel 1312, nel 1334 e nel biennio 1418-1420, ricevè dalla Repubblica privilegi, esenzioni e benefici (maggio 1347, 23 aprile 1388, 25 agosto 1425) tantochè, dopo un periodo di difficoltà economiche, raggiunse un tal grado di floridezza che potè nel 1489 fornire alla Signoria i fondi necessari per la guerra diretta alla riconquista di Pisa[156].

Ospedale dei Santi Innocenti: fu istituito ad opera dei Setaioli dell'Arte di Por Santa Maria nel 1419 e ebbe l'approvazione della Signoria con la Provvisione del 21 ottobre 1421; ricevè singolari privilegi e favori dalla Repubblica (28 ottobre 1430, 1448, 28 dicembre 1456, 1479, 1515, 1522) e dall'Arte della Seta; era retto da uno Spedalingo che dipendeva, a sua volta, da alcuni Operai tratti dalle borse di tale Arte; nel 1463 fu unito agli Innocenti il brefotrofio di San Gallo. La regolamentazione fu stabilita volta per volta con deliberazioni dell'Arte della Seta e durò sino al secolo XVIII. L'Archivio, abbastanza vasto, si trova presso detta Opera Pia; molti documenti sono compresi nell'Archivio dell'Arte della Seta.

2.

GRANDUCATO MEDICEO

Magistrato Supremo: il 4 aprile 1532 fu convocato, per l'ultima volta, il popolo a Parlamento, secondo gli ordini di Clemente VII e in base ai consigli di Francesco Guicciardini. In tale riunione furono eletti dodici cittadini, i ‹ Riformatori › (è questa l'ultima Balìa della Repubblica) con incarico di riformare il reggimento dello Stato e di attuare il passaggio dalla forma repubblicana a quella del Ducato. Il 27 aprile dello stesso anno, i Riformatori proclamarono la nuova Costituzione dello Stato fiorentino. Il Magistrato Supremo, nel nuovo ordinamento, prese il posto della Signoria e il Duca quello

156. ASFi: *Inventari* 542 bis (Inventario del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova, 1288-1865).

del ‹ Gonfaloniere di Giustizia ›. La nuova magistratura fu composta di quattro Consiglieri, scelti tra i componenti del ‹ Senato dei Quarantotto › e presieduta dal Duca o da un suo Luogotenente; costituì una specie di Consiglio di Stato del Principe e, nello stesso tempo, un Consiglio privato con funzioni consultive; deliberava a maggioranza (tre voti). Ebbe notevole importanza amministrativa, ma svolse, quale supremo ‹ Tribunale di appello ›, anche funzioni giudiziarie. Le sue deliberazioni si dividono in pubbliche e private, di cui le prime di gran lunga più importanti, vanno dal 1532 al 1737 [157].

Senato dei Quarantotto: fu istituito con la Riforma del 27 aprile 1532 e resultò composto di 48 cittadini, scelti tra gli appartenenti al ‹ Consiglio dei Duegento ›; prese il posto degli antichi consigli ristretti o minori della Repubblica; ebbe la funzione di ‹ mandare a partito › i cittadini per gli uffici della città e del territorio; quelli che riportavano maggior numero di voti, erano imborsati per la successiva estrazione da parte dell'‹ Ufficio delle Tratte ›. Al Senato fu riserbata l'approvazione di tutti i provvedimenti finanziari e di ogni altro provvedimento interessante lo Stato. Dal punto di vista amministrativo ebbe, però, minore importanza del Magistrato Supremo. La documentazione è scarsa [158].

Consiglio dei Duegento: istituito anch'esso con le riforme del 27 aprile 1532, sostituì i Consigli maggiori della Repubblica; fu competente ad approvare tutti i provvedimenti relativi alle comunità ed ai privati; gli fu delegata l'elezione di alcune magistrature, tra cui i Quattordici, gli Undici, gli Otto e i Provveditori; ebbe la prerogativa di convalidare gli atti solenni e le leggi per quanto tale convalida sia stata del tutto formale. Nè il Duca, nè i Duegento potevano, però, risolvere alcun affare, senza una decisione del Senato, che rappresentava, almeno in un primo tempo e in linea teorica, l'autorità dello Stato. Gli atti hanno inizio con il 1532 [159].

Pratica Segreta di Firenze: tale ufficio fu istituito dal Duca Cosimo I nel 1545; era composto di quindici consiglieri (l'‹ Auditore delle Riformagioni ›, l'‹ Auditore fiscale ›, l'‹ Auditore della Giurisdizione ›, il ‹ Depositario del Monte Comune ›, due componenti dell'‹ Ufficio degli Otto di Pratica ›, i ‹ Nove Conservatori della Giurisdizione e del Dominio fiorentino ›). Serviva al principe per il disbrigo degli affari di Stato e per la preparazione degli atti da portarsi alla approvazione del ‹ Consiglio dei Duegento › e del Senato;

157. ASFi: *Inventari* 521 (Magistrato supremo, 1532-1808, Inventario a cura di J. del Badia).
158. ASFi: *Inventari* 389 bis (Inventario sommario del Consiglio dei 200, del Senato dei 48, della Pratica Segreta, dell'Auditore delle Riformagioni, 1532-1807, a cura di G. Pampaloni).
159. Vedi nota precedente.

approvava gli statuti dei comuni e comunelli del dominio ed informava tutte le altre pratiche. Gli atti, che hanno grande importanza amministrativa, hanno inizio al momento della istituzione [160].

COMMISSARI DI PISTOIA: nel 1538 tutta la gestione degli affari relativi alla città di Pistoia e del suo contado, fu accentrata in quattro Commissari residenti in Firenze e che sostituirono tutte le magistrature locali sia per la parte amministrativa, sia per quelle giudiziaria e finanziaria. Durarono sino al 1545 e i loro atti si trovano nell'Archivio della ‹ Pratica segreta di Pistoia ›.

PRATICA SEGRETA DI PISTOIA E DI PONTREMOLI: aboliti i quattro Commissari di Pistoia, furono ripristinati gli uffici e le magistrature locali; ma gli affari amministrativi più importanti, l'appello nelle cause civili e criminali, la cognizione, anche in prima istanza, di quelle più importanti, l'approvazione degli statuti dei comuni e comunelli del contado pistoiese, furono affidati alla ‹ Pratica segreta di Firenze ›, che, nel disbrigo di tali affari, assumeva il nome di ‹ Pratica segreta di Pistoia ›. Nel 1677 gli furono affidate le stesse mansioni e competenze per il territorio di Pontremoli. L'archivio fu tenuto distinto da quello della Pratica di Firenze e di esso fanno parte anche gli atti dei Commissari di Pistoia, sopra indicati [161].

CANCELLIERE (POI AUDITORE) DELLE RIFORMAGIONI: tale magistrato ebbe, dapprima, il nome di ‹ Cancelliere delle Riformagioni › (carica esistente anche negli uffici della Repubblica) e, dal 1543, quello di Auditore. Rientravano nella sua competenza: i diritti della Corona sui territori del dominio (in un primo tempo), la concessione di fiere e mercati, lo stato civile delle persone, per ciò che concernesse le naturalizzazioni, le adozioni e le legittimazioni, gli affari relativi ai trattati e agli interessi dello Stato nei confronti con l'estero, le confinazioni con gli stati limitrofi. Ebbe, altresì, l'incarico di redigere gli atti pubblici emanati dal principe, ricevere il giuramento di fedeltà da parte dei feudatari e dei popoli di nuovo acquisto, spedire i privilegi; informava, infine, gli affari, da portarsi all'esame della ‹ Pratica Segreta › e trattava tutti quelli relativi ai feudi. La documentazione ha inizio solo con il 1547 [162].

OTTO DI PRATICA: antica magistratura della Repubblica, mantenuta con le riforme medicee del 1532; con tali riforme ebbe competenza di conoscere

160. Vedi nota 159.
161. ASFi: *Inventari* 324 (Pratica Segreta di Pistoia e di Pontremoli, 1532-1777, Inventario compilato nel 1830).
162. Vedi nota 159.

e decidere le controversie tra comuni e comuni, tra comuni e privati, tra comuni e popoli e quelle tra i varii uffici, le questioni sorte relativamente a privilegi, capitoli, esenzioni dalla sfera di competenza di alcuni magistrati, querele contro uffici e magistrature che avessero commesso frodi o violenze nei confronti dei cittadini; provvedeva alla spedizione dei ‹ bollettini › e dei salvacondotti, alla redazione delle lettere dirette ai Rettori del territorio pistoiese e alla risoluzione degli affari relativi ai territori di Arezzo, Colle Val d'Elsa, San Gimignano e Volterra; dirimeva i conflitti di competenza tra i varii uffici e tribunali. In unione ai Buoni Uomini e ai Provveditori (erano questi gli antichi ‹ collegi › repubblicani: Buoni Uomini e ‹ Gonfalonieri delle Compagnie ›) provvedeva agli stanziamenti ed agli affari già di competenza dell'antica Signoria, eccettuati quelli trattati direttamente dal ‹ Magistrato Supremo › o dai ‹ Conservatori di Legge ›. Provvedeva, infine, alla approvazione delle spese. Tale magistratura, che ebbe anche alcuni incarichi di carattere militare relativi alle fortezze e alle cittadelle, fu abolita con le riforme del Granduca Cosimo I del 26 febbraio 1560 e l'Archivio termina con tale anno. Buona parte delle sue attribuzioni passarono ai ‹ Nove Conservatori del Contado e del Dominio fiorentino › [163].

Auditore Fiscale e Congregazione del Fisco: il 20 novembre 1543 fu istituito l'ufficio del ‹ Fiscale › con l'incarico di: curare tutti gli affari del Fisco, esigere i crediti provenienti dalle condanne e dalle multe, provvedere a che i beni confiscati pervenissero allo Stato al netto di ogni gravame. Da tali primitive funzioni derivò all'Auditore preposto a tale ufficio l'ingerenza sulle magistrature giudiziarie, sulla polizia, sulle carceri e nel campo delle finanze e la sua partecipazione al Magistrato Supremo quale assessore e come estensore di proposte nella Pratica Segreta e nella Consulta. In tal modo ebbe giurisdizione sui rettori e sui magistrati della città e del dominio, essendo questi obbligati a inviare al Fisco le copie dei bandi emessi, delle sentenze pronunciate, delle multe riscosse, delle confische ordinate e degli inventari dei beni appartenenti ai rei di omicidio, a trasmettere la nota delle paci e delle tregue rogate e, a maggior cautela, a mandare addirittura i ‹ bastardelli › usati nei propri uffici. Il Fiscale doveva vigilare, inoltre, che gli esattori tenessero aggiornati i ‹ Libri di entrata e uscita › e i ‹ Libri dei Contratti ›, in cui si registravano gli strumenti di vendita dei beni dei condannati e i contratti di consegna. L'Ufficio del Fisco fu riformato il 13 maggio 1563; fu posto a capo di esso il ‹ Procuratore del Fisco ›, che doveva provvedere a sostenere le ragioni dello Stato nelle cause di confisca, condanna e tregue. I Giudici del Dominio gli dovevano rimettere i processi criminali già giudicati, ma non risoluti, perchè esprimesse il proprio preventivo parere; doveva ispezionare i magistrati

163. Vedi nota 130.

cittadini, procurare che osservassero le leggi ed informare il principe degli abusi rilevati; ispezionava anche le carceri del Bargello e riceveva, mensilmente, l'elenco dei trattenuti nelle carceri delle diverse località dello Stato; teneva il ‹ Libro delle Notificazioni segrete e palesi ›; ispezionava, periodicamente, i Giudici del Dominio e riceveva i ricorsi fatti contro di loro. Era coadiuvato: da un ‹ Luogotenente fiscale ›, che ne faceva le veci, teneva cura del ‹ Libro dei beni dei Banditi e dei Ribelli ›, beni che riceveva dai ‹ Capitani di Parte guelfa ›, a cui spettava l'esecuzione delle confische; da un Notaio-Cancelliere, che provvedeva alla tenuta dei ‹ Registri delle Lettere ›, di quelli delle Appuntature (a mezzo del Sotto-cancelliere), delle Deliberazioni, Suppliche e Informazioni e a cui spettava il procedere alle notificazioni; da un Coadiutore, che teneva in ordine i ‹ Libri dei Debitori › del ‹ Magistrato degli Otto di Custodia ›, dei ‹ Libri dei beni mobili dei malfattori ›, e, infine, da uno scrivano, cui incombeva l'obbligo della tenuta dei ‹ Libri dei Condannati › (condannati dagli Otto, condannati della città, condannati dai Rettori del Dominio, condannati dal ‹ Magistrato delle Bande ›). Altri ufficiali del Fisco erano un ragioniere, che curava i ‹ Libri dei Creditori e dei Debitori ›, e un provveditore-depositario, che provvedeva alla registrazione delle Entrate e delle Uscite e compilava gli inventari delle armi delle Bande. Altra riforma del Magistrato avvenne nel 1570; per essa l'Auditore aveva l'incarico di sostenere, in tutte le cause, davanti a qualsiasi tribunale dello Stato, gli interessi del Fisco, ed ogni magistratura era tenuta a trasmettergli gli atti dei processi perchè potesse desumerne qual fosse l'interesse dello Stato; doveva prender visione di tutti i processi criminali per esprimere la propria opinione prima che fosse pronunciata la sentenza; ebbe anche ingerenza nei feudi, in quanto gli stessi obblighi fatti alle altre magistrature si estendevano anche ai tribunali feudali; ebbe, infine, la direzione di tutti gli archivi criminali e finanziari. L'Archivio del Fisco, vastissimo, ha inizio con il 1547 e verte su tutte le materie di competenza di tale magistratura[164].

MAGISTRATO DELLE STINCHE: passò alle dipendenze dell'‹ Auditore Fiscale › e degli ‹ Otto di Custodia ›. Pure inglobati in tal Magistrato, continuarono a sussistere i Buoni Uomini, incaricati di raccogliere le elemosine per soccorrere e liberare i prigionieri[165].

CAPITANI DI PARTE GUELFA: con provvedimento del 18 settembre 1549, ai Capitani furono confermate le funzioni degli ‹ Ufficiali di Torre › e degli ‹ Ufficiali delle Cinque Cose ›, riformandone, in parte, le competenze e la costituzione. La magistratura restò composta di dieci cittadini, di cui otto detti

164. ASFi: *Inventari* 396 (Camera Fiscale, 1537-1808, Inventario compilato nel sec. XIX).
165. Vedi nota 133.

‹ Capitani di Parte › e due ‹ Ufficiali dei Fiumi ›. I Capitani mantennero tutte le attribuzioni dell'Ufficio di Torre e fu posto accanto ad essi un Auditore per la trattazione delle cause di incorporo, scorporo e confisca; ad essi i notai dovevano denunziare tutti i contratti ed i testamenti da cui resultasse un qualche interesse del Fisco. Furono di loro competenza gli inventari dei beni mobili ed immobili dei rei appartenenti alla sola città di Firenze, mentre fu loro tolta ogni attribuzione nel campo della sicurezza pubblica. Pertanto rimase loro la soprintendenza su tutte le fabbriche del Granducato, la competenza civile e criminale in materia di servitù e danno dato, la riscossione dei proventi delle pubbliche fiere e mercati; effettuarono le verifiche dei pesi e misure, soprintendevano alle feste ed agli spettacoli pubblici; erano autorizzati a procedere alle confische dei beni dei ribelli, beni che poi passavano all'‹ Auditore fiscale ›, dopo averli epurati dai gravami e dai debiti; alcune di tali funzioni passarono, gradatamente, all'‹ Ufficio del Fiscale ›. Nel 1571, ebbero, la cura dei Consolati toscani all'Estero. I due Ufficiali dei Fiumi provvedevano, invece, alla sorveglianza del buon andamento delle acque per impedire i danni che potessero essere arrecati dalle alluvioni; dovevano procedere ai lavori e riparazioni, sorvegliare quelli fatti dai privati per impedire i danni alle arginature, le illecite ingrossazioni con argini lasciati in secco e le occupazioni delle isole. Alle spese dei Capitani provvedeva il Fisco con l'introito proveniente dai beni incorporati e con quello della gabella sui muli e sui cavalli. I Capitani avevano la facoltà di imporre tasse straordinarie in caso di speciali evenienze. L'Archivio, i cui atti interessano diversi campi dell'amministrazione granducale, continua per tutto il periodo mediceo [166].

Otto di Guardia e Balìa (Otto di Custodia): tale magistratura repubblicana fu mantenuta con la Riforma del 1532, ma, lentamente, restrinse la propria attività, al solo campo giudiziario; ne fu capo (‹ preside ›) l'Auditore Fiscale. Subì lievi riforme il 16 ottobre 1559 e il 10 settembre 1560. Con tale ultimo Provvedimento fu ordinato che il ‹ Provveditore delle carceri › del Bargello (istituite in tale data) tenesse il ‹ Libro dei carcerati › presi in consegna o rilasciati, secondo gli ordini degli Otto; spettò ad essi anche il porre e il togliere i bandi. Anche la competenza giudiziaria fu notevolmente ristretta con la istituzione della Ruota Criminale e rimasero di loro competenze le cause miste per danni dati, ingiurie, offese, discordie, risse senza spargimento di sangue, perdite e furti di beni mobili di forestieri, licenze ai contadini e pigionali fuori del tempo debito, appelli contro le sentenze di confisca e di scorporo dei Capitani di Parte, liquidazione di danni, ecc. Sempre nel 1680 furono conferite agli Otto tutte le attribuzioni degli ‹ Officiali dell'Onestà ›; con Ordine del 3 aprile 1687 ebbero la giurisdizione, cumulativa con i ‹ Conservatori di

166. Vedi nota 144.

Legge », sui contratti illeciti. La loro documentazione continua per tutto il periodo mediceo [167].

UFFICIALI DELL'ONESTÀ: anche questa magistratura del periodo repubblicano fu mantenuta con le riforme del 1532 ed ebbe competenza nel campo della polizia del costume; aveva, infatti, la sorveglianza sulle meretrici, di cui teneva gli elenchi, a cui concedeva i permessi ed i bollettini per star fuori la notte, e da cui riscuoteva le tasse; ebbe anche competenza giudiziaria penale nei confronti di quelle ed era civilmente competente nelle cause tra cittadini e donne pubbliche; ad esse concedeva anche il permesso di stipulare contratti a mezzo di notaio. Gli atti sono molto scarsi ed hanno inizio solo con il 1553 [168].

PROVVEDITORI DI PISA: con la Riforma del 1532, nell'anno successivo furono soppressi i Consoli del Mare e il loro posto fu preso dai Provveditori con eguali competenze e che furono soppressi nel 1551. I loro atti fanno parte dell'Archivio dei Consoli.

CONSOLI DEL MARE: ripristinati, con le antiche competenze, nel 1551, ebbero vita sino alla fine del periodo mediceo e furono soppressi nel 1735. La documentazione è scarsissima e parte di essa si trova, invece, in Pisa, dove risiedevano tre di essi, che sopravvivono alla soppressione della parte fiorentina di tale magistratura, ma che restringono la loro attività al campo giudiziario [169].

SOPRINTENDENZA GENERALE DELLE POSTE: fu istituita nel 1607 per sorvegliare ed amministrare i trasporti di cose e di persone, aver cura delle stazioni, dei cambi dei cavalli, ecc. La documentazione è abbondante e continua per tutto il periodo mediceo, ma gli atti sono nel più completo disordine. L'Archivio è unico anche per i periodi successivi.

UFFICIALI E TRIBUNALE DI SANITÀ: continua con le stesse caratteristiche avute durante gli ultimi anni della Repubblica, sino al 1549. Con la Riforma di tale anno e, specie, con quella del 1604, fu presieduto da un Senatore ed anche gli altri suoi componenti appartennero al « Senato dei 48 ». Ne fu Sindaco il Cancelliere dei Nove Conservatori, che provvedevano anche alle spese commesse dalla Sanità e si rimborsavano con il gettito delle tasse e collette, imposte dalla Sanità stessa. Eguali magistrature furono istituite nelle principali terre dello Stato (Pisa, Pistoia, Pontremoli) e ricevevano ordini dal Tribunale di

167. ASFi: *Inventari* 533 (Otto di Guardia, 1460-1534, Inventario a cura di C. CARNESECCHI).
168. ASFi: *Inventari* 534 (Inventari di archivi giudiziari).
169. Vedi nota 134.

Sanità di Firenze; alle dipendenze di questo erano anche i magistrati di Sanità di Livorno e di Portoferraio e quello di Siena, ma si trattava di una dipendenza notevolmente affievolita dato il carattere particolare dei primi due, aventi cura della sanità marittima, e data, per il terzo, l'autonomia che lo Stato nuovo (senese) aveva nell'ambito del Granducato Mediceo. L'Archivio ha inizio solo con il 1581; gli affari di Livorno e quelli di Siena formano due serie a se stanti[170].

CAPITANI DEL BIGALLO: già nel periodo repubblicano, da quando la Compagnia della Misericordia si era staccata da essi, l'ufficio dei Capitani perse notevolmente di importanza. Per ordine di Cosimo I dei Medici, il 22 ottobre 1541, ebbero l'incarico di curare e raccogliere i fanciulli orfani, pur mantenendo la soprintendenza dell'Ospedale del Bigallo e per il mantenimento di quelli potevano accettare donazioni e lasciti e questuare in tutte le terre dello Stato, valendosi dell'aiuto di tutti i Rettori e gli officiali (21 gennaio 1557); ebbero sottoposti circa dugento ospedaletti e ricoveri, autonomi, ma dei quali dovevano controllare l'amministrazione, controllo che, il 12 gennaio 1592, fu cambiato in una contribuzione da pagarsi da tali opere pie ai Capitani. La documentazione si estende a tutto il periodo Mediceo e a quelli successivi[171].

CAPITANI DI OR SAN MICHELE: subirono, durante il periodo granducale, lievi riforme, sino a quella del 1591, la cui regolamentazione durò sino alla soppressione di tale magistratura, che nel periodo mediceo non ha quasi alcun interesse, in quanto era stata costretta ad alienare tutto il vasto patrimonio per contribuire alla difesa della città durante l'assedio. Altri provvedimenti del 1732 non valsero a riportare tale ufficio all'antica floridezza[172].

MAGISTRATO DELL'ABBONDANZA E SEI PROTETTORI DELL'ABBONDANZA: l'antica magistratura degli ‹ Ufficiali dell'Abbondanza › del tempo della Repubblica continuò a svolgere le proprie mansioni sino al 4 settembre 1556; in tale data tali funzioni passarono, nel Procuratore fiscale, nel ‹ Provveditore del Magistrato dell'Abbondanza › e nel ‹ Provveditore del Magistrato della Grascia ›. Il ‹ Magistrato dell'Abbondanza › fu incaricato di tener conto della produzione dei grani e delle biade di tutto il dominio e di regolarne il commercio interno. La carestia del 1649 indusse il Granduca Ferdinando II a istituire, con ‹ motuproprio › del 20 marzo 1650, i ‹ Sei Protettori dell'Abbondanza ›, incaricati, nei casi urgenti e occasionali, di far provvista di grani e biade all'estero. Mentre il Magistrato ebbe carattere continuativo, i Sei lo ebbero del tutto oc-

170. Vedi nota 135.
171. Vedi nota 136.
172. Vedi nota 137.

casionale. Tali due magistrature, continuarono ad operare parallelamente, e furono lievemente modificate con Provvedimento del 30 luglio 1667. L'Archivio, non molto abbondante di documenti, ha inizio con il 1561[173].

UFFICIALI E MAGISTRATO DI GRASCIA: sino al 1559 continuarono a funzionare gli ‹ Ufficiali di Grascia › del periodo della Repubblica. In tale anno, il 1 febbraio, si nominò una Commissione per la riforma di tale ufficio e le riforme adottate entrarono in vigore il 29 gennaio 1561. Il 4 aprile 1580 gli Ufficiali assunsero il nome di ‹ Magistrato della Grascia ›, che ebbe una funzione continuativa e fu composto di 5 cittadini, di cui uno appartenente al ‹ Senato dei 48 ›. Ebbero il compito di tutelare il commercio di ogni e qualsiasi sorta di vettovaglie, perchè non se ne dovesse lamentare penuria nella città e nel dominio; dovevano esplicare anche azione di sorveglianza sulla buona qualità dei viveri. Al Provveditore spettava la cura del buon andamento del magistrato, la tenuta del ‹ Libro dei Creditori e dei Debitori › e del ‹ Libro delle incette del bestiame ›. Dal luglio del 1680 i due Magistrati della Grascia e della Abbondanza provvidero insieme alla sorveglianza delle ‹ robe venali ›. La Grascia ebbe anche competenza giudiziaria civile e criminale specie nelle vertenze tra serve, servitori, balìe e i loro padroni, tra mercanti di bestiame e tra questi e i beccai. Stabiliva il prezzo del pesce, riceveva dai beccamorti gli elenchi dei defunti e delle sepolture (tali denunzie erano fatte anche all'Arte dei Medici e Speziali) come nel periodo della Repubblica. La documentazione, non abbondante, ha inizio solo con il 1580[174].

UFFICIALI DELLA CACCIA E DELLA PESCA: furono istituiti durante il dominio mediceo per impedire che nelle bandite si esercitassero la caccia e la pesca abusive. I loro atti si riferiscono solo alle condanne inflitte per tali reati[175].

STUDIO DI PISA: dopo il trasferimento a Pisa dello Studio Fiorentino nel 1438, tale istituto rimase in detta città e con quello di Siena, costituì i centri d'istruzione superiore del Granducato. La documentazione relativa ad esso, oltre quella contenuta nei carteggi, copialettere, ecc. dell'Archivio Mediceo del Principato, si trova presso l'Archivio di Stato di Pisa, presso l'Archivio della Università di Pisa e presso quello della Curia arcivescovile di tale città.

AUDITORE DELLA REGIA GIURISDIZIONE: con la Riforma del 27 aprile 1532 fu ordinato che gli affari concernenti il diritto dello Stato per tutto quello che riguardasse le materie ecclesiastiche fossero di competenza di un nuovo uffi-

173. Vedi nota 139.
174. Vedi nota 139.
175. ASFi: *Inventari* 534 (Caccia e Pesca, 1615-1759).

cio, costituito da quattro consiglieri e presieduto dal Duca, ma diretto, in realtà, da un Auditore ducale, detto della Regia Giurisdizione, che poi diverrà il ‹ Segretario del regio Diritto ›. Tale magistrato ebbe l'incarico di vigilare affinchè la giurisdizione del principe non fosse turbata da alcuna potenza straniera e perchè coloro, che detenevano i poteri dello Stato, non oltrepassassero i limiti segnati dal diritto pubblico e dalla giustizia con detrimento della giurisdizione ducale. In pratica, però, ebbe azione di vigilanza sui diritti dello Stato nelle relazioni con la Curia romana, in materia di cause beneficiali ecclesiastiche o dove fossero parte gli ecclesiastici; spediva tutti gli affari beneficiali, ordinava le catture occorrenti, esercitava le funzioni di supremo giudice in materia ecclesiastica. L'Archivio, vastissimo, ha inizio con il 1547, non è inventariato e giunge sino alle riforme costituzionali del 1848[176].

Magistrato delle Bande e Banca Militare: Cosimo dei Medici si adoperò, sin dal 1541, per riorganizzare la milizia, ma già sin dal 1535 il Duca Alessandro aveva riformato l'antico ‹ Magistrato delle Bande › della Repubblica, ponendovi a capo un Commissario, assistito da un Auditore, da un cancelliere e da un depositario, che ebbero anche particolare competenza penale nei confronti dei ‹ descritti › nella bande, mentre nel civile erano competenti i tribunali ordinari. Gli stipendi erano pagati dalla Banca Militare istituita nel 1535 e abolita nel 1737, alla fine del Granducato mediceo. Con disposizione del 26 marzo 1548 il ‹ Magistrato delle Bande › fu soppresso e restarono i soli Commissario ed Auditore. Il primo dei quali era giudice per i reati commessi dai soldati, ordinava le bande, ne stabiliva le riunioni e le esercitazioni. Una Riforma del 1 ottobre 1555 lasciò tale ordinamento pressochè inalterato. Il 1 ottobre dell'anno successivo si rinnovarono i privilegi delle milizie e si regolò l'appartenenza degli abitanti dello Stato alle varie Bande; il Commissario generale ne divenne il comandante; il depositario ed il cancelliere di ciascuna banda dovevano provvedere alla tenuta dei ruoli e segnare i mancanti alle rassegne; ogni Banda era comandata da un Capitano e da altri ufficiali. Accanto al Commissario generale, era un Depositario generale, che teneva il conto dei denari che si incameravano con i bullettini e le patenti. Con altra disposizione del 25 giugno 1568 si creò una milizia a cavallo, composta di nobili, a cui furono accordati i privilegi, già concessi alle bande. Il 29 agosto 1646 furono rinnovati i Capitoli militari; il 27 maggio 1589 si istituirono gli archibugieri a cavallo per i tre Capitanati di Grosseto, Massa e Sovana e, nel 1592,

176. ASFi: *Inventari* 390 (Indice ragionato della Segreteria del Regio Diritto dal sorgere al tramontare del Dominio Mediceo, 1532-1737); 652-657 (Lessico istorico e diplomatico dei diritti e preminenze della Corona Toscana e delle condizioni dei popoli, risultanti dai documenti dell'Archivio delle Riformagioni e da riscontri nella Storia d'Italia, compilato da G. F. Pagnini nel secolo XVIII. Indice alfabetico dell'Archivio delle Riformagioni). Vedi anche nota 158.

per quelli di Pisa e di Volterra; nel 1619 si ebbero eguali formazioni per la Romagna e, dieci anni dopo, per quasi tutto il territorio del Granducato. Il 26 luglio 1632 si ebbe la riforma dei Capitoli della milizia volontaria equestre; altra riforma dei Capitoli delle Bande si ebbe il 20 agosto 1706. La dislocazione delle Bande fu la seguente: Stato di Firenze (Arezzo, Barga, Cortona, Cascina, Castiglion Fiorentino, Colline, Casentino, Castrocaro, Empoli, Fivizzano, Livorno, Lucignano, Montepulciano, Montagna di Pistoia, Mugello, Pisa, Prato, Pescia, Pietrasanta, Pontassieve, Rocca San Casciano, San Sepolcro, Sasso, Valdarno, Volterra, Valdelsa), Stato di Siena (Casole e Massa, Castiglion della Pescaia, Castel del Piano, Chiusi, Grosseto, Montalcino, Radicofani, Pitigliano e Sorano, Sovana, Serravalle). La dislocazione dei cavalleggieri era la seguente: Arezzo, Pistoia, Pisa, Montalcino, e quella degli archibugieri a cavallo: Pisa, Volterra, Firenzuola, Grosseto, Sovana, Massa; le corazze erano solo ad Arezzo; i gentiluomini d'arme solo a Siena. I documenti dei due Archivi del Magistrato e della Banca sono uniti, hanno carattere prevalentemente giudiziario gli atti del primo, carattere finanziario, specie per il pagamento delle provvisioni ai presidi del Granducato, quelli della seconda, e vanno dal 1535 al 1737[177].

DEPOSITERIA GENERALE: fu istituita il 10 gennaio 1536; il ‹ Depositario generale ›, incaricato di amministrare il solo appannaggio spettante al Duca, divenne gradatamente il principale funzionario finanziario e il suo ufficio ebbe l'incarico di sorvegliare, dirigere e soprintendere alla entrata e alla uscita, sia dello Stato, sia della cassa privata del principe. A seguito dei provvedimenti di riforma del 14 ottobre 1547 fu competente a ricevere tutte le rendite dello Stato di qualsiasi genere fossero; svolse, insieme, funzioni contabili ed economiche. L'Archivio, di consistenza notevole, non è ordinato[178].

CAMERA DELL'ARME: continua nelle funzioni di economato del Palazzo, già assunte negli ultimi tempi della Repubblica. Gli atti, di scarso interesse, sono anche scarsamente ordinati.

GUARDAROBA MEDICEO: l'amministrazione, la cura e la conservazione di tutta la suppellettile, mobili, oggetti d'arte, argenteria ecc., che, di mano in mano, per il lusso della corte, andava accumulandosi nei regi palazzi, ville e gallerie, erano affidate ad un ‹ Guardaroba generale ›, il cui capo ne era conservatario e amministratore, ne curava gli inventari e ne dirigeva la contabilità.

177. ASFi: *Inventari* 534 (Magistrato delle Bande, Inventario compilato nel secolo XIX).
178. ASFi: *Inventari* 485 (Depositeria Generale, 1543-1808, Inventario compilato nel secolo XIX); 486 (Depositeria generale e Appendice, 1737-1808, Inventario a cura di U. DORINI e di F. S. PERRONI).

L'Archivio, di maggiore importanza ai fini della storia artistica che amministrativa, si riferisce all'intero periodo mediceo [179].

Scrittoio delle regie Possessioni: fu istituito da Cosimo I ed ebbe l'incarico di amministrare i beni immobili patrimoniali del principe e della famiglia granducale; estese, però, talvolta la propria competenza ad altri beni non di proprietà dei Medici. L'Archivio ha inizio con il 1541 e presenta numerosa documentazione [180].

Amministrazione delle regie Fabbriche e Fortezze: ebbe la soprintendenza di tali edifici, sia per quanto riguardava l'amministrazione, sia per quello che si riferiva ai lavori ed ai restauri. L'Archivio, i cui documenti si riferiscono e alla materia dell'urbanistica e a quella dell'amministrazione del Patrimonio dello Stato, hanno carattere miscellaneo; iniziano con il 1548 e continuano per tutto il periodo mediceo, mentre i rescritti hanno inizio solamente con il 1602 [181].

Magona del Ferro: Cosimo I aveva proibito l'introduzione del ferro e dei metalli ferrosi nel dominio fiorentino alla scopo di mantenere alla città l'utile della lavorazione di tal metallo, che fu favorita e regolamentata con disposizioni del 23 aprile 1622, del 16 febbraio 1625, del 6 ottobre 1647 e da altre del 1701 e del 1725. L'ufficio della Magona si componeva di un giudice delegato, nella persona dell'Auditore Fiscale, di un depositario e di alcuni altri impiegati di minore importanza. Da tale ufficio dipendevano anche le Magone di Firenzuola, Boscolungo e Campiglia e di altre località minori. L'Archivio di tale monopolio non è ordinato [182].

Regalìa dei Tabacchi: con Legge dell'11 maggio 1645 fu dichiarata regalìa la coltivazione, la manipolazione e la vendita della foglia del tabacco. L'Archivio di tale ufficio preposto alla sorveglianza dei contravventori alle disposizioni del 1645 non è ordinato.

179. ASFi: *Inventari* 407 (Inventario dei registri e filze del Guardaroba, secoli XVI-XIX, compilato nel secolo XIX).

180. ASFi: *Inventari* 333 (Catalogo dei Libri di vecchia Amministrazione esistenti nell'archivio del Regio Scrittoio delle Possessioni, 1397-1791, compilato l'anno 1786 e aggiornato); 333 bis (Inventario delle Possessioni a cura di M. Del Piazzo).

181. ASFi: *Inventari* 410 (Scrittoio delle Regie Fabbriche, secoli XVI-XIX, Inventario compilato nel secolo XIX).

182. ASFi: *Inventari* 467 (Magona, secolo XVII-1835, Inventario compilato nel secolo XIX); 468 bis (Inventario sommario dell'archivio delle Miniere, 1542-1579); 468 (Magona, 1523-1837, Indice compilato nel 1830).

Decima granducale: a cominciare dal 1548, i beni degli ecclesiastici furono registrati nei medesimi ‹ campioni › di quelli dei cittadini, sotto il nome, però, del secolare da cui provenivano. I ‹ Libri decimali › dei cittadini erano stati rinnovati nel 1534 con la revisione di quelli della ‹ decima repubblicana ›, e lo furono, nuovamente, nel 1618 e nel 1714; quelli del contado, già rinnovati al tempo della Repubblica, nel 1520, vennero nuovamente aggiornati nel 1536, nel 1570, nel 1621 e nel 1715 e così quelli dei proprietari appartenenti al distretto. Gli atti giungono sino alla fine del periodo mediceo[183].

Gabelle e Dogane: Cosimo I, il 23 agosto 1574, riformò tale ufficio, già esistente al tempo della Repubblica e vi pose a capo: quattro Maestri, un Provveditore e un cancelliere, a cui fu affiancato un avvocato consultore per le questioni legali. Oltre alla normale competenza in materia tributaria e doganale ebbero quella giudiziaria civile e criminale per le cause relative a tali materie. L'Archivio, che si riferisce a tutto il periodo mediceo, non è ordinato.

Gabella dei Contratti: anche tale magistratura restò, per alcuni anni, immutata con gli antichi ordinamenti repubblicani; fu riformata il 23 aprile 1566 e vi furono posti a capo sette Provveditori Maestri, Provveditori e Ufficiali, assistiti da un Camerlengo e da alcuni notai. Anche tale ufficio, oltre la sua normale competenza, in materia di denunzie di contratti, testamenti, atti ecc. e alla riscossione dei relativi diritti, ebbe giurisdizione civile e criminale, questa ultima estesa sino alla pena capitale, nel proprio campo di competenza. L'Archivio non è ordinato.

Gabella del Sale: non è che la continuazione dell'ufficio, già esistente al tempo della Repubblica, lievemente modificato coll'aumento da quattro a cinque dei ‹ Maestri › o ‹ Provveditori del Sale ›, che stavano in ufficio un anno ed erano coadiuvati da un ‹ cancelliere ›, da un ‹ camarlingo › e da due legali. Gli atti di tale ufficio vanno dal 1550 al 1629, sono uniti a quelli della gabella sulle carte da giuoco e sulla carta bollata e non sono ordinati.

Carte da Giuoco: con Legge 3 aprile 1619 la fabbricazione delle carte da giuoco fu sottoposta ad una tassa pagabile all'atto di far imprimere sulle medesime un bollo, senza il quale non potevano essere usate nel Granducato. Per l'osservanza di tale disposizione fu istituito l'ufficio del ‹ Soprintendente al Bollo › e, in genere, si dette la bollatura in appalto. L'Archivio è unito a quello dell'‹ Ufficio della carta bollata › e della Gabella del Sale e non è ordinato.

183. ASFi: *Inventari* 465 (Inventario dell'archivio delle Decime Granducali, 1532-1776, compilato nel secolo XIX).

Carta bollata: con Legge 5 gennaio 1645 fu introdotto, per la prima volta, in Toscana l'uso della carta bollata per tutti coloro che dovessero fare atti giudiziari. L'ufficio creato in tale occasione fu detto dei ‹ Deputati sopra il Bollo ›, che ebbero solo competenza amministrativa in tale materia; infatti la competenza penale nei reati di trasgressione alle disposizioni sul bollo fu affidata ai ‹ Nove Conservatori di Legge › e agli ‹ Otto di Guardia e Balìa ›. L'Archivio dei Deputati non è ordinato ed è unito a quello della Gabella del Sale e dell'‹ Ufficio delle carte da giuoco ›.

Ufficiali del Monte Comune e delle Graticole: i ‹ Monti non vacabili › del 3, 4, 6 e 7 % continuarono ad esistere nel periodo del Principato Mediceo. Il pagamento fu ridotto ad un frutto unico, che si pagava sull'introito delle decime e, più tardi, su quello delle gabelle delle farine e della carne. Nel 1599, poichè tutti i ‹ luoghi › di tali Monti non erano commerciabili in quanto vincolati, si istituì un nuovo Monte non vacabile al 5 %, che, nel 1617, fu soppresso per dar luogo ad altro, non vacabile, di minor frutto (4 e un quarto per cento). Di tale Archivio esiste un antico Inventario non più rispondente[184].

Monte Sussidi: per rimborsarsi di alcune gravi spese commesse, Cosimo III creò, nel 1692, il ‹ Monte Sussidi vacabile ›, con 600.000 scudi di fondo, al frutto del 6 %, assegnando per il pagamento dei frutti il gettito della ‹ colletta universale › allora imposta su ogni genere di vendita, e della tassa sulle bestie dal pie' tondo; nel 1706, accanto al ‹ Monte vacabile ›, ossia vitalizio, dichiarato chiuso, venne istituito il ‹ Monte Sussidi non vacabile › al frutto del 4 % e fu accordata la facoltà di trasferire i crediti dall'uno all'altro. Tale trasferimento fu compiuto, in gran parte, nel 1725, quando fu dichiarato estinto quello vacabile del 1692 e i luoghi di questo, meno quelli dei quali fu chiesta l'estrazione, passarono al ‹ Monte redimibile secondo ›. L'Archivio del Monte Sussidi è compreso in quello dei Monti Redimibili e di esso esiste solo un antico Inventario non rispondente[185].

Monti redimibili: il 15 febbraio 1711, per rimborsare il Granduca Cosimo III di alcune spese commesse per lo Stato, si istituì un Monte di scudi 500.000 al frutto del 5 %, per il pagamento del quale si assegnò l'entrata proveniente dalla ‹ Gabella del sale ›, del ‹ sigillo delle carni › e una parte delle entrate delle Regie Possessioni. Tale Monte era redimibile e l'avanzo delle sue rendite era, quindi, destinato al rimborso di un certo numero di luoghi di monte, da estrarsi annualmente. Tale avanzo, però, non servì che a pagare

184. Vedi nota 149.

185. Cfr. ad ogni modo ASFi: *Inventari* 479 (Inventario delle carte appartenenti all'Archivio del Monte Redimibile, 1571-1750 e Monte Sussidi non vacabile).

gli interessi di un nuovo capitale di 400.000 scudi, aggiunto nel 1718, mentre, già dal 1715, per pagare le somme richieste dall'Imperatore Carlo VI, si era creato un altro Monte redimibile al 4 %. Il 9 febbraio 1726 seguì l'istituzione di un terzo Monte redimibile al 3,50 % per estinguere il Monte Sussidi non vacabile e sgravare i sudditi dalla colletta universale. L'Archivio è unito a quello del Monte Sussidi e di esso esiste un antico Inventario non più rispondente[186].

MONTI DEL SALE: aumentata la Gabella del Sale con Provvisione del Senato dei Quarantotto del 19 luglio 1625, con i proventi di essa si pagarono i frutti di due nuovi monti, vacabile l'uno, non vacabile l'altro. Il primo di essi, vacabile, cioè estinguibile alla morte del creditore, e che dava il frutto del 9 %, fu riunito, il 27 luglio 1659, a quello non vacabile, che dava il frutto del 5 %; questo fu, nel 1633, aumentato con il Monte Pallavicino, nel 1637, con nuove emissioni e, nel 1643, con la creazione di un nuovo Monte vacabile sino a raggiungere un capitale di 1.500.000 scudi. Per diminuire l'onere dei frutti occorrenti, si dichiararono estinti gli altri monti sopra indicati, le cui rendite furono destinate al pagamento dei frutti ed alla graduale estinzione di un nuovo Monte non vacabile del Sale, al 4 %, che sostituì i precedenti. Questo nuovo monte fu, per ordine del Granduca Gian Gastone, convertito in altro al frutto del 3,50 % e, poi, con Provvisione del 3 marzo 1728, al frutto del 3 %. Di tale Monte esiste un antico Inventario non più rispondente[187].

MONTE DI PIETÀ: tale istituzione, nata per scopi di beneficenza, nel periodo mediceo cambia di natura, in quanto nel 1533 fu concesso al Monte di ricevere qualsiasi somma in deposito e di prestare, non solo su pegno, ma anche sui beni stabili con mallevadoria e questo, in sostanza, gli fu confermato con la Riforma del 1616. La ricchezza del Monte crebbe notevolmente sino a raggiungere, nel 1640, un capitale di 8.000.000 di scudi, con i quali furono fatti grossi mutui allo Stato ed a molti mercanti stranieri. Sofferse danni irreparabili per i numerosi fallimenti avvenuti in Europa nel secolo XVII. Si diminuì il frutto e si creò, nel 1645, un Monte al 4 %, che poi si ridusse, negli ultimi tempi, a dare un frutto dell'1,50 %. Parte dei documenti si trova presso gli archivi del Monte e parte nel fondo del ‹ Bigallo ›[188].

ZECCA: tale ufficio continuò, con qualche modifica di scarso rilievo, a funzionare come nel precedente periodo della Repubblica. L'Archivio, di vasta

186. Vedi nota precedente.
187. ASFi: *Inventari* 480 (Inventario dell'archivio del Monte del Sale, 1625-1751, compilato nel secolo XIX).
188. Vedi nota 138.

consistenza, si riferisce a tutto il periodo mediceo e continua poi sino all'annessione della Toscana al Regno d'Italia[189].

Cinque Conservatori del Contado e del Dominio fiorentino: con deliberazione del 12 febbraio 1550, il Senato dei Quarantotto elesse quattro cittadini, incaricati di riformare i Cinque Conservatori, che sino a tale anno continuarono a funzionare come nel precedente periodo della Repubblica. Le riforme entrarono in vigore il 4 novembre 1551. Per esse fu concesso a tale magistratura una vasta autorità sopra i comuni, comunelli, leghe e popoli del Dominio ed anche sopra gli abitanti che fossero descritti nelle bande; doveva aver cura di tutti i luoghi del Contado, Dominio e Distretto fiorentino, di tutte le università ed amministrazioni e sui preposti ad esse, sia negli affari contenziosi come in quelli economici. Così le furono sottoposti i notai dei Rettori di Giustizia, i cavallari, i messi e gli esecutori. Le fu data autorità di fare stanziamenti e arbitrare in materia di provvigioni e di salari degli ufficiali, sulle loro trasgressioni, come pure in materia di spese universali e straordinarie delle comunità. Presiedeva all'estimo del Contado e del Distretto, vigilava sulle cautele, ‹sodi› e assicurazioni da darsi dai Rettori, che si inviavano nel Dominio; era obbligatorio l'assenso dei Cinque per le spese relative a mura, strade, ponti e molini e per le spese analoghe per i luoghi murati e, contro i trasgressori in tal campo, aveva competenza giudiziaria. Con Legge del 27 aprile 1546 era stato deciso che tutte le comunità del dominio dovessero depositare copia dei loro statuti presso l'‹ Ufficio delle Riformagioni ›, e i Cinque furono incaricati di vigilare su tale obbligo. Di tale ufficio facevano parte due Sindaci per rivedere e porre i saldi in materia di conti e per controllare l'amministrazione dei ‹ camarlinghi › del Distretto e del Contado. I Sindaci dovevano provvedere alla tenuta del ‹ Libro della cassa delle restituzioni dei camarlinghi ›, ove si dovevano registrare le somme, che rimanessero in mano dei cassieri al termine del loro ufficio e che dovevano essere versate nella cassa dell'ufficio stesso. I Cinque furono soppressi il 26 febbraio 1560. L'Archivio comprende il periodo 1532-1560 e, oltre il controllo, gli atti riguardano l'esazione dell'estimo. Gli atti dei Sindaci sono separati (vedi la magistratura seguente)[190].

Ufficio dei Sindaci: istituiti con Legge 1 novembre 1552 allo scopo di rivedere le ragioni di tutti i ‹ camarlinghi › della Città, Contado e Dominio fiorentino, che avessero maneggio di denari o di cose. Gli atti hanno inizio con il 1552 e interessano tutto il periodo mediceo[191].

189. Vedi nota 151.
190. Vedi nota 152.
191. ASFi: *Inventari* 488 (Archivio del R. Uffizio dei Sindaci, 1533-1834, Inventario a cura di G. Lustrini).

NOVE CONSERVATORI DEL DOMINIO E GIURISDIZIONE FIORENTINA: con Provvedimento del Senato dei Quarantotto del 26 febbraio 1560 furono soppresse le due magistrature degli ‹ Otto di Pratica › e dei ‹ Cinque Conservatori del Contado e Dominio fiorentino ›, e istituito, in loro vece, il magistrato dei ‹ Nove Conservatori del Dominio e Giurisdizione ›. Fu composto di cinque senatori, di due appartenenti al Consiglio dei Duegento e di due cittadini. Ebbe competenza negli affari contenziosi delle comunità, comunelli e università del territorio fiorentino e tale competenza fu esclusiva, anche nel caso dei nullatenenti, che nelle questioni con le comunità portavano le proprie cause dinanzi ai ‹ Conservatori della Legge ›. Vegliavano alla difesa della giurisdizione, dei confini, patronati, ragioni, beni, proventi e rendite delle comunità, popoli, terre, ville, ecc. Avvenuta, il 24 giugno 1563, anche l'abolizione dei ‹ Commissari del Dominio, › le loro competenze passarono ai Nove. Presso questa magistratura si trovava il ‹ Soprassindaco delle Comunità ›, istituito con lo stesso provvedimento che istituì l'ufficio dei Nove e che aveva assunto le funzioni dello scrivano del ‹ Magistrato dei Cinque ›, con il prevalente compito di essere il ‹ protettore › delle comunità e difensore delle loro ragioni. Aveva la cura della conservazione dei beni comunitativi, della retta amministrazione delle entrate, di cui aveva la vigilanza; nelle venute degli ambasciatori delle comunità in Firenze, doveva annotare il giorno del loro arrivo, informarsi dei negozi che dovevano discutere, istruirli ed assisterli dinanzi agli uffici ed ai tribunali, far sì che le pratiche da essi svolte si esaurissero con celerità; rilasciava loro, inoltre, le polizze comprovanti il numero delle giornate in cui si erano trattenuti in Firenze. Ordinava, insieme al Provveditore dei Nove, l'esazione delle spese universali, sottoscriveva, insieme con il Cancelliere dei Nove, gli statuti dei comuni, teneva nota delle tasse del Dominio, sulle quali era commisurata la distribuzione della spesa universale. Era suo obbligo informarsi sulle cause che dalle comunità si trattavano nel Tribunale dei Nove ed assumerne il patrocinio, esporre ai Nove i desideri dei comuni, soprintendere ai saldi ed alle revisioni dei camarlinghi, difendere e dirigere le cause di tutte le comunità presso tutti i Tribunali dello Stato. Il magistrato dei Nove doveva anche vigilare che i Sindaci e gli ‹ Ufficiali di Giustizia › delle località del Contado, eletti dalle comunità, fossero stati eletti legalmente ed esercitassero con rettitudine il loro ministero; eguale azione di vigilanza svolgeva nei confronti dei giudici, notai, cavalieri, cavallari, messi ed esecutori, dipendenti dai giusdicenti del Contado. Approvava le deliberazioni comunitative in materia di amministrazione, rendite, obbligazioni, ecc.; provvedeva a tassare gli artefici del Contado; ordinava direttamente o approvava i lavori dei ponti, fiumi, strade, piazze e pubblici edifizi, esistenti nelle città, terre e castelli del Dominio, qualora i lavori fossero fatti nell'interesse dei comuni e dei popoli (quando invece erano fatti nell'interesse dell'universale erano di competenza dei ‹ Capitani di Parte ›). I Nove erano, anche, giudici competenti sui diritti

dei rettori delle terre e sui giusdicenti del Dominio, ad eccezione del ‹ Magistrato dei Surrogati › di Pisa. Il ‹ camarlingo › dei Nove amministrava le entrate del Dominio, separate da quelle del Distretto e teneva il ‹ Libro delle entrate e uscite del bilancio ›. Per quanto si riferisce alla giurisdizione civile i Nove erano competenti, sommariamente, contro i debitori delle comunità per procedere in via esecutiva, e in tutte le cause loro delegate dal Granduca. Provvedevano agli alloggi militari e a quelli delle ‹ famiglie › del bargello; senza la loro autorizzazione non potevano essere convenuti in giudizio gli arruolati nelle milizie, compresi quelli alle dirette dipendenze della casa granducale. Era di loro spettanza decidere sulle licenze dei coloni, dividere i poderi tra il vecchio e il nuovo lavoratore nelle vertenze con la parte dominica, giudicare le cause civili degli ebrei, stabilire, in unione al ‹ Magistrato di Grascia ›, i prezzi dei generi alimentari, custodire le scritture giurisdizionali, visitare i confini o affidare tale incarico ai giusdicenti, sovrintendere ai luoghi pii laicali tanto nell'amministrazione, quanto nel contenzioso, con giurisdizione esclusiva. L'Archivio, vastissimo, ha inizio con il 1560 e continua per tutto il periodo mediceo[192].

CONSERVATORI DELLA LEGGE: tale magistratura, composta di otto Consoli, ebbe, secondo il testo delle riforme del 1532, l'incarico di trattare le cause civili dei poveri, che godevano presso detto tribunale, di una tariffa privilegiata; di trattare le cause tra congiunti obbligandoli a divenire ai compromessi stabiliti dalle leggi; di nominare il mundualdo alle donne; di trattare, in appello, le cause delle Arti minori; avevano la cognizione delle contravvenzioni alle leggi suntuarie e dei reati di usura, danno e falsità e tale giurisdizione era svolta in comune con gli ‹ Otto di Guardia e Balìa ›. Tali attribuzioni, non tutte previste dalle riforme del 1532, furono loro assegnate da altre riforme successive del 31 luglio 1533, del 10 ottobre 1534, del 31 luglio 1538, del 19 ottobre 1546, del 5 maggio 1562 e del 29 aprile 1572. Furono, infine, competenti, nelle cause in materia di baliatici, in materia contenziosa relativa ai sindacati, a cui erano sottoposti i giusdicenti del Dominio, sull'osservanza delle tariffe prescritte dai medesimi; davano a tali giusdicenti l'autorizzazione a convenire i loro debitori per cause dipendenti dagli uffici nelle ‹ affermazioni › e conferme di sensali; trattavano le cause criminali contro i giusdicenti. Gli eletti nelle cariche di Vicario e Podestà del Dominio prestavano, nella Cancelleria dei Conservatori, mallevadoria per la loro gestione e, dopo essere stati sottoposti a sindacato nei luoghi dove avevano esercitato il proprio ufficio, dovevano presentare ai Conservatori i benserviti ottenuti e riceverne una sentenza assolutoria. Gli atti, per la maggior parte giudiziari, ma anche riferentisi al controllo

192. ASFi: *Inventari* 405 (Magistrato dei Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina, 1569-1769, compilato nel 1830).

e vigilanza sui giusdicenti e rettori, hanno inizio con il 1532 e continuano per tutto il periodo mediceo[193].

CONSULTA: istituita nel gennaio del 1550 costituì, nello stesso tempo il supremo tribunale civile e criminale del Granducato ed un organismo simile ad un Ministero di Grazia e Giustizia. Si intitolò ‹ Consulta di Grazia e Giustizia › e, più tardi, R. Consulta. Di essa costituì una diramazione la Consulta di Siena. Fece seguito all'ufficio dell'‹ Auditore di Camera › che era stato istituito nel gennaio 1550 per ricevere i ricorsi contro i magistrati, accusati di violata giustizia e di frode amministrativa. La Consulta ebbe anche il compito di dare parere sulla formulazione e applicazione delle leggi e di sospenderne l'applicazione, in via graziosa, a nome del principe. L'Archivio, che ha inizio con il 1560, è composto per la massima parte di materiale giudiziario, ma si riferisce anche ad atti di sindacato, nomine ecc. di giusdicenti[194].

OPERA DE LA REPARAZIONE DEL CONTADO E CITTÀ DI PISA. UFFICIO DEI FOSSI: l'istituzione di tale ufficio risale al tempo in cui la Repubblica fiorentina ebbe il dominio del territorio pisano ed avvenne nel 1475; era presieduto da due Provveditori fiorentini, che eleggevano quattro ‹ operai › pisani; di esso facevano anche parte un ‹ camarlingo › eletto dai Consoli del Mare e due ‹ messi ›; era competente in materia di lavori e riparazioni di fossi, fiumi, fogne, ponti e vie. Tornata Pisa autonoma l'Opera fu soppressa e sostituita da un ‹ Ufficio de' fossi, ponti, strade, danni dati de la Città e Contado ›. Dopo la seconda conquista fiorentina fu nuovamente istituita l'Opera, che divenne un ufficio periferico dello Stato fiorentino con competenza nel campo dei lavori pubblici, delle finanze e del controllo dei Comuni del Contado. Subì modifiche nel 1531 e nel 1547 assunse il nome di ‹ Magistrato e Ufficio dei Fossi ›. La sua competenza giudiziaria in materia di acque e di confini fu data ad un assessore; al ‹ Commissario dei fossi › furono sostituiti due ‹ Consoli del Mare ›. Fu riformato nuovamente nel 1587 e durò sino all'epoca leopoldina, in cui venne soppresso[195].

MAGISTRATO DI FABBRICHE E COLTIVAZIONI O DEGLI UFFICIALI DEL COMODO: fu istituito nel 1601 ed ebbe competenze in materia agricola e urbanistica (sviluppo delle coltivazioni, costruzioni di case, regolazione di acque private). Era composto del Camarlingo dello Spedale, del Provveditore della Grascia,

193. ASFi: *Inventari* 532 (Conservatori di Legge, 1540-1577, Inventario compilato nel secolo XIX).
194. ASFi: *Inventari* 397 (Inventario dell'archivio della R. Consulta, 1574-1847, compilato nel secolo XIX); 438 (Inventario parziale della Consulta compilato nel secolo XIX).
195. ASPi: *Inventari* II, 17.

del Provveditore dei Fossi e di un cittadino pisano. Le spese per i lavori fatti nell'interesse dei privati erano ripartite secondo l'estimo. Fu anche competente per la piantagione e il taglio dei pini. Ebbe sede in Pisa[196].

MAGISTRATO DEI SURROGATI: istituito nel 1603, confermato nel 1606 e reso stabile nel 1608, provvedeva: alla esazione delle imposte nei vari comuni, già pagate ai Nove di Firenze; alla revisione delle partite dei ‹ camarlinghi › del contado pisano; alla risoluzione giudiziaria delle vertenze tra comuni e enti del contado; e, forse, alla approvazione degli statuti dei comuni. Ebbe sede in Pisa.

Gli atti di tali magistrature, dell'Auditore dell'Ufficio dei Fossi, del Provveditore di tale ufficio, del Ministro Generale, dello Scrivano e del Sottoprovveditore dell'Estimo e del Camarlingo dei Fossi si trovano presso l'Archivio di Stato di Pisa[197].

MAGISTRATO DI SANITÀ DI LIVORNO: per quanto un ufficio di Sanità esistesse in Livorno anche nel secolo XV, l'origine del ‹ Magistrato e Tribunale di Sanità › si ebbe con i Bandi del 30 aprile 1547 e 2 marzo 1549 e fu riformato nel 1606 e nel 1613; provvedimenti occasionali furono presi in occasione di epidemie. Era formato da un Provveditore, che dipendeva e dal ‹ Governatore della Città e Porto › e dal ‹ Tribunale di Sanità di Firenze ›. Accanto al Governatore era un consiglio, formato dall'Arcivescovo di Pisa, dal Capitano di Porto, dal Commissario della Città, dal Cancelliere della Sanità e dal Doganiere. Aveva competenza in materia di sanità marittima, provvedeva ai lazzeretti e agli ospedali, al servizio medico della flotta, delle milizie e del Bagno dei Forzati. Nel 1684-85 fu competenza della Sanità di visitare le farmacie in occasione della epidemia di tifo petecchiale. Ebbe anche autorità sullo spedale per i musulmani del Bagno dei Forzati e sulla Ruota degli Esposti. Gli atti del periodo mediceo non sono numerosi e si limitano a deliberazioni, pareri e memorie a partire dai primi del secolo XVIII e si trovano presso l'Archivio di Stato di Livorno[198].

REGIA DOGANA DI LIVORNO: nel secolo XV esisteva in Livorno un solo Doganiere alle dipendenze della Dogana di Pisa; ma vi fu istituito un Ufficio di Dogana, retto da un Provveditore con Provvedimento del 16 marzo 1565, pur restando tale ufficio alle dipendenze dei ‹ Consoli del Mare di Pisa ›. Oltre alle mansioni doganali vere e proprie, ebbe incarichi di vigilanza sul porto e la soprintendenza dell'ufficio dell'Asta Pubblica. Fu riformato il 29 maggio

196. Vedi nota precedente.
197. Vedi nota 195.
198. ASLi: *Inventari* 42 (Inventario del Magistrato di Sanità, 1600-1860, a cura di G. PRUNAI).

1604 e, poco dopo, per disposizione del Granduca Ferdinando I passò alle dipendenze del Governatore della Città e Porto. L'Archivio di tale ufficio è andato, in gran parte, disperso, ma ne rimane la regolamentazione a partire dal 1609 e gli affari dal 1633, che si trovano presso l'Archivio di Stato di Livorno [199].

OSPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA: non appena caduta la Repubblica, la nomina degli spedalinghi passò dai Patroni (i Portinari) al Duca. Nel 1545 furono aggregati allo spedale fiorentino quello di Pisa e quello di Sant'Antonio di Livorno e, già, nel 1537, vi erano stati aggregati quello del Ceppo di Pistoia e altri minori. Si ebbe, anche, per opera del Duca Cosimo I la laicizzazione dello Spedalingo. Numerosi furono i provvedimenti per l'amministrazione, l'organizzazione dei servizi e la vigilanza e tra i principali quelli del 5 maggio 1557, del 23 dicembre 1587, richiamato poi in vigore nel 1607 e nel 1645, del 31 ottobre 1661 e altri del 1688, del 13 febbraio 1727 e del 25 aprile 1729. L'Archivio, di grande consistenza, si riferisce a tutto il periodo mediceo e a quelli successivi [200].

OSPEDALE DEI SANTI INNOCENTI: la nomina dello Spedalingo, fatta, al tempo della Repubblica col sistema delle tratte dall'Arte della Seta, fu affidata a Cosimo I ai Consoli di tale Arte, ai quali detto ufficiale doveva rendere conto dell'amministrazione. Gli Operai dell'Arte della Seta erano anche competenti giudiziariamente contro i rei di frodi e di inganni ai danni del patrimonio dell'orfanotrofio, ma tale potere venne loro tolto da Cosimo III il 1 luglio 1692 e affidato ad un ‹ Conservatore criminale dello Spedale degli Innocenti ›, carica che durò per tutto il periodo mediceo. Agli Innocenti, nel 1554 era stato riunito lo spedale di San Gimignano, già ‹ grancia › di quello della Scala di Siena, La documentazione si trova presso l'Archivio di detta Opera Pia, ma può essere integrata con relazioni, situazioni patrimoniali e statistiche esistenti nell'Archivio Mediceo del Principato.

CONGREGAZIONE DI SAN GIOVANNI BATTISTA: fu fondata con il patrocinio di Cosimo III dei Medici il 1 gennaio 1702; a capo di essa furono posti alcuni ufficiali detti Deputati, che ebbero anche competenza di polizia nel campo dell'accattonaggio, con pene che arrivavano sino all'esilio, alla frusta e, con Bando del 1727, alla galera a vita. Il numero dei deputati fu di settantadue (12 per sestiere) che risiedevano in ufficio due mesi. Una deputazione di 12 di essi regolava la Congregazione, insieme ad un Proposto, un primo Deputato, un Provveditore, un Camarlingo, un Assessore e un Cancelliere. Nel 1731 si ebbe una riforma di non grande importanza. Dal 1702 ebbe manifatture proprie

199. ASLi: *Inventari* 42 (Inventario della Regia Dogana, 1609-1829, a cura di G. PRUNAI).
200. Vedi nota 156.

per impiegare i poveri. L'Archivio non è inventariato e si riferisce a tutto il periodo mediceo e a quelli successivi [201].

3.
REGGENZA LORENESE

SEGRETERIA DI TOSCANA: passata nel 1737 la Toscana ai nuovi sovrani lorenesi, dopo l'estinzione della famiglia dei Medici con la morte del Granduca Gian Gastone (9 luglio 1737), a questi successe Francesco II (III di Lorena), che prese possesso del Granducato a mezzo del principe di Craon, il quale governò la Toscana sino al gennaio del 1739. Il 19 di questo mese il nuovo Granduca assunse personalmente il governo sino all'aprile successivo, quando fu richiamato in Vienna, dove poi rimase per la successione al trono imperiale. Istituito in Toscana un Consiglio di Reggenza, questo fu alle dipendenze di una Segreteria di Toscana, istituita a Vienna e che ebbe il compito di approvare le decisioni e gli atti del Consiglio per tutto quello che si riferisse al governo interno della Toscana, in quanto le pratiche relative ai rapporti con l'estero venivano direttamente svolte dal governo imperiale. Gli atti di tale Segreteria si trovano presso l'Archivio di Stato di Firenze nei fondi della Reggenza, della Segreteria di Finanze, nella Miscellanea di Finanza e nel ‹ Hausoffundstaatsarchiv › di Vienna nel ‹ Lothringer Hausarchiv ›.

CONSIGLIO DI REGGENZA: iniziò la propria attività nel dicembre 1737, non appena creato da Francesco di Lorena. Fu composto di tre Consiglieri, un Collaterale ed un Segretario; si adunava collegialmente ed aveva tutti i poteri sovrani, la direzione suprema dei tribunali, del commercio, delle industrie, dell'istruzione, dell'Ordine di Santo Stefano, della finanza, degli affari militari, ad eccezione delle relazioni con l'estero, tenute direttamente dall'Imperatore Granduca Francesco II (imperatore dal 1745). Ebbe facoltà di derogare agli ordini sovrani, ove lo ritenesse utile per lo Stato; numerose questioni, però, venivano risolte direttamente dal sovrano, attraverso la Segreteria di Toscana in Vienna, che approvava anche molte delle decisioni del Consiglio di Reggenza. Con ‹ Motuproprio › del 25 aprile 1739 gli furono affiancati il Consiglio di Finanze e quello di Guerra. Durò sino al 1765, anno in cui salì al trono toscano il Granduca Pietro Leopoldo. L'Archivio va dal 1738 al 1765, per quanto vi si trovino anche atti, del periodo successivo. Di esso fanno parte numerosis-

201. ASFi: *Inventari* 545 (Inventario dei Registri appartenenti all'archivio della Compagnia di Carità di S. Giovan Battista, 1707-1815, compilato nel 1893); 546 (Inventario dell'archivio della Compagnia di S. G. Battista, 1516-1834, compilato nel secolo XIX).

sime relazioni sugli uffici, magistrature e istituzioni toscane e su tutta l'amministrazione del Granducato. Molti uffici medicei, infatti, rimasero in vita sino all'inizio del Granducato di Pietro Leopoldo e di essi si da notizia nella trattazione della magistrature e uffici del periodo successivo. I tre Consiglieri presiedevano i tre dipartimenti: di Stato, di Finanze e della Guerra. Gli atti dei tre dipartimenti si trovano uniti a quelli della Segreteria del periodo successivo [202].

AUDITORE DELLE RIFORMAGIONI: è l'Auditore mediceo, che, nel 1743, assunse il titolo di ‹ Segretario delle Riformagioni ›. A tale ufficio sin dal 29 aprile 1737 era stato unito quello delle ‹ Tratte ›, da cui fu separato con ‹ motuproprio › del 29 dicembre 1746. In tale data la ‹ Segreteria delle Riformagioni › fu unita alla Segreteria di Stato. Gli atti vanno dal 1737 al 1765, quelli relativi alla Segreteria delle Tratte, sono uniti agli altri atti anteriori di tale ufficio, che restrinse la propria attività alle indagini sugli eleggibili ai varii uffici del granducato [203].

DEPUTAZIONE SOPRA LA NOBILTÀ E CITTADINANZA: fu istituita con Decreto del 31 luglio 1750 allo scopo di levare ogni dubbio circa lo stato delle persone e distinguere, tra i sudditi, i nobili. Fu composta di cinque appartenenti al patriziato. Si ammettevano alla nobiltà per giustizia coloro che potessero provare di avere avuto antenati negli uffici maggiori delle varie città toscane nel periodo comunale o negli Ordini di Malta e di Santo Stefano; per grazia erano riconosciuti coloro che, pur trovandosi nelle suddette condizioni, potevano essere sospettati di una interruzione nello stato nobiliare e, pertanto, avevano bisogno di una sanatoria da parte del principe, coloro a cui il principe accordasse con ‹ motuproprio › la nobiltà e coloro, per i quali fosse richiesta da un Municipio. Potevano essere iscritti alla cittadinanza coloro che possedessero un patrimonio che fruttasse almeno dieci fiorini di rendita. La maggiore attività di questo ufficio si svolse nel periodo successivo; gli atti hanno inizio con il 1750 [204].

CAPITANI DEL BIGALLO: continuarono a presiedere l'orfanotrofio del Bigallo, con la competenza data loro nel 1541 dal Duca Cosimo I dei Medici. Date le precarie condizioni finanziarie di tale ente, il 9 aprile 1742, fu nominata una commissione per studiare il mezzo di aumentare le entrate, di abolire alcuni

202. Vedi nota 219.
203. Vedi nota 158.
204. ASFi: *Inventari* 438 (Archivio della Nobiltà e Cittadinanza, Inventario compilato nel secolo XIX); 438 bis (Deputazione sulla Nobiltà e Cittadinanza, Inventario dell'Archivio); tale Inventario è scarsamente rispondente. ASFi: *Inventari* 443 bis (Inventario della Deputazione sulla Nobiltà Toscana, compilato nel 1951).

ospedali dipendenti dal Bigallo, e di dare una nuova organizzazione all'orfanotrofio. Le proposte della Commissione furono approvate dal Consiglio di Reggenza e, nel 1744, l'ospizio cominciò di nuovo a funzionare, come per il passato. Nel 1741 era stato affidato ai Capitani l'incarico di estirpare la mendicità dal territorio del Granducato e di far partire tutti i poveri non toscani. Nel 1751 fu dato ai Capitani anche quello della soppressione degli spedaletti e ricoveri per i pellegrini esistenti sulle strade a questi non consentite. Nell'anno successivo si ebbe una laicizzazione dell'istituto, mitigata qualche anno dopo. Nel 1764 fu rinnovato ai Capitani l'incarico di proibire l'ingresso in Toscana ai pellegrini e mendicanti forestieri, ma tale azione fu svolta direttamente dalla Reggenza, date le resistenze fatte dai Capitani. Per quanto riguarda la competenza di questi, il 12 maggio 1756, fu tolta loro la giurisdizione criminale, passata al ‹ Magistrato degli Otto › e l'11 febbraio 1762 la sorveglianza sul Bigallo fu affidata ad una speciale Deputazione. La documentazione di questo periodo (1737-1765) si riferisce e all'amministrazione ordinaria e ai nuovi incarichi dei Capitani [205].

CAPITANI DI OR SAN MICHELE: continuarono a reggersi con le norme contenute nella Riforma del 1591, ma per le condizioni disastrose del loro patrimonio, furono soppressi con Decreto del 1 luglio 1752 e le attribuzioni relative alla concessione del mundualdo alle donne e alla autorizzazione per i contratti dei minori passarono al Magistrato Supremo [206].

CONGREGAZIONE DI SAN GIOVANNI BATTISTA: le varie manifatture organizzate dalla Congregazione per l'impiego dei poveri non dettero i resultati previsti, in quanto, trattandosi di mano d'opera improvvisata, i manufatti rimasero nei magazzini, con grave danno economico della Congregazione. Con Decreto della Reggenza del 31 agosto 1739, si ordinò che tali generi invenduti fossero esitati a mezzo di lotterie. Con il far venire maestri dall'estero, con donazioni e lasciti e con l'istituzione di un cambio passivo creato dalla Reggenza nel 1760, furono migliorate le condizioni economiche della istituzione. L'Archivio di questo periodo ha carattere più economico che amministrativo [207].

MAGISTRATO DELL'ABBONDANZA: continuò a funzionare in base alle norme della Riforma medicea del 30 luglio 1667 e con le medesime attribuzioni e competenza. Fu abolito qualche anno dopo la cessazione del governo della Reggenza, il 29 ottobre 1768.

205. Vedi nota 136.
206. Vedi nota 137.
207. Vedi nota 201.

UFFICIALI DI GRASCIA: anche tale magistratura continuò a regolarsi con le disposizioni del Governo mediceo e fu abolita il 29 ottobre 1768, pochi anni dopo l'inizio del Granducato di Pietro Leopoldo di Lorena.

AUDITORE DELLA GIURISDIZIONE: continuò anche questo ufficio con le stesse competenze e con la regolamentazione medicea. In virtù delle disposizioni emanate dalla Reggenza nel 1751 gli venne affidata la trattazione degli affari di ammortizzazione. La parte dell'Archivio, che si riferisce a tale periodo, non ha inventario come per i periodi mediceo e lorenese[208].

MAGISTRATO DELLE BANDE E BANCA MILITARE: continuò con le stesse mansioni e con gli stessi regolamenti del periodo mediceo sino all'11 ottobre 1753, quando furono aboliti tutti i privilegi per le milizie nazionali, già soppresse nel 1737. Tutti gli atti relativi alla organizzazione militare si trovano, ormai, durante la Reggenza, nell'Archivio del Dipartimento di Guerra.

FINANZE: tutti gli atti del Dipartimento di Finanze, per il periodo della Reggenza si trovano uniti a quelli del periodo successivo.

APPALTO GENERALE: il Granduca Francesco, il 14 giugno 1740 autorizzò il proprio segretario privato Toussaint a dare in appalto, all'insaputa dello stesso Consiglio di Reggenza, tutte le rendite del Granducato. Tale appalto fu assunto per nove anni da Giovanni Lombart per un canone annuo di lire toscane 4.220.450,00,10, di cui 2.800.000 dovevano essere versate ogni anno al Granduca come appannaggio; le rimanenti dovevano erogarsi per le spese ordinarie dello Stato, a cui rimasero solo poche riscossioni dirette. Furono, infatti, appaltati gli introiti della ‹ Dogane e Porte di Firenze › e delle ‹ Dogane del Compartimento fiorentino ›, della ‹ Gabella dei contratti di Firenze ›, dell'‹ Ufficio delle Farine per il bollo del pane ›, le entrate dipendenti dallo ‹ Scrittoio delle Regie Possessioni ›, dall'‹ Ufficio della Posta generale ›, dalla Zecca, i proventi della Dogana di Livorno, di Pisa, di Siena, di Pistoia e di Pietrasanta. Durante i dieci anni dell'appalto, furono aggiunte a questo le rendite dei beni civili dipendenti dalle fortezze, dell'‹ Ufficio generale del Sale, Tabacco e Acquavite ›, gli effetti della Magona vecchia, i beni della fortezza di Prato, il provento della cottura delle castagne di Siena, i proventi derivanti dall'aumento della ‹ Gabella dei contratti di San Gimignano › e della ‹ Gabella dei contratti dei Feudi ›. Al primo seguì un secondo appalto quinquennale, concesso a Francesco Masson, da cui furono tolte le rendite della Posta generale e dell'imbianchimento della cera di Cortona (non più esistente). Trascorso il quinquennio, l'appalto fu affidato a Francesco Diodati e ne furono

208. Vedi nota 176.

escluse la rendita dello ‹ Scrittoio delle Regie Possessioni › e gli effetti della Magona vecchia. Però, dal 1750 al 1760, furono inglobate nell'appalto le rendite provenienti dalla ‹ Gabella della aggiudicazione › corrisposta dall'Ufficio delle Porte, dalle penali spettanti al Fisco per trasgressioni finanziarie, dal bollo del pane di Firenze, dal pedaggio di Siena spettante al Monte Comune di Firenze, dalle tasse sul panfime, cuoio, privilegi dello zolfo e della cera spettanti al ‹ Monte redimibile ›, dalle tasse sul panfime di Firenze e Livorno spettanti all'Abbondanza, dalla rendita dei beni esistenti presso i ‹ cavalleggeri › di Livorno spettanti allo ‹ Scrittoio delle regie Fortezze ›, dalla tassa del quattrino per ogni libbra di sale venduto nello Stato di Siena spettante all'Ufficio delle Strade, dalla rendita delle carte da giuoco, che si introitava dal Fisco, dalla tassa del panfime di Siena spettante alla Abbondanza di questa città, dal diritto sullo spiano del pane in Pescia che era pagata all'Ufficio delle Farine, dall'aumento del canone annuo sulle carte da giuoco, da tutti i proventi corrisposti allo ‹ Scrittoio delle regie Possessioni ›, dal canone delle canove del sale di Maremma spettante a detto Scrittoio, dal canone di pesca nel lago di Castiglione, anch'esso introitato dallo Scrittoio, dall'aumento del canone dei beni dei ‹ cavalleggeri ›, dalle Gabelle dei Contratti dei feudi di Monticiano, Chianni e Montalto. Nel 1758 l'appalto passò alla società Guadagni, Martelli e Serristori, rappresentati dal banchiere Almano, sino a che il Granduca Pietro Leopoldo, con ‹ motuproprio › del 26 agosto 1767, rescisse il contratto di appalto, restituendo allo stato l'esazione e l'amministrazione delle entrate erariali. Gli atti relativi a tale appalto vanno dal 1741 al 1768. Unitamente all'Appalto Generale era istituita dalla Reggenza una ‹ Camera Granducale ›, incaricata di decidere sommariamente tutte le questioni tra appaltatori, tra appaltatori e contribuenti, tra appaltatori e autorità governative, tra appaltatori e subappaltatori e affittuari degli appalti, tra i regi dipartimenti e i privati; non fu soppressa con gli appalti, ma rimase come tribunale competente per le quistioni tra i regi dipartimenti e i privati[209].

Monte Comune o delle Graticole: l'amministrazione di tale Monte continuò come nel precedente periodo mediceo. Con ‹ motuproprio › del 1 marzo 1739 i vari monti allora esistenti furono concentrati in uno solo al 3 %, al quale si riunirono il 30 dicembre 1746 i Monti del Sale e il Monte Redimibile; a mezzo di questa riunione dei Monti e del Debito Pubblico esistente, fu creato il ‹ Nuovo Monte Comune ›.

Nuovo Monte Comune: con ‹ motuproprio › del 1 marzo 1739 fu ordinato, infatti, il rimborso dei luoghi di monte allora esistenti o la conversione

209. ASFi: *Inventari* 470 (Appalto Generale delle Regie Rendite, 1740-1766, Inventario compilato nel secolo XIX); 525 (Camera Granducale, Inventario compilato nel secolo XIX).

di essi in altrettanti al frutto del 3 %, come già detto sopra. A tale uopo fu creata la ‹ Soprintendenza dei Monti di Firenze ›. Per semplificare l'amministrazione fu stabilita la riunione, già accennata, dei Monti del Sale e di quello redimibile. Il nuovo monte ebbe nome di ‹ Nuovo Monte Comune al 3 % ›, che non ebbe per tutto il periodo della Reggenza, più alcun cambiamento. Gli atti del Nuovo Monte e quelli della Soprintendenza sono muniti di un antico Inventario non rispondente [210].

Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino: continuano con le stesse attribuzioni e con gli stessi regolamenti che avevano nel precedente periodo mediceo. Furono soppressi pochi anno dopo la fine della Reggenza, il 22 giugno 1769, e le loro attribuzioni passarono alle ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa ›. Gli atti dell'Archivio continuano dall'inizio della Reggenza sino alla soppressione dell'Ufficio [211].

Sindaci e Soprassindaci. Ufficio delle Revisioni e Sindacati: con ‹ motuproprio › del 17 settembre 1739 si procedè ad una più rigorosa regolamentazione dei controlli e, con successivo Regolamento del 13 dicembre 1759, l'‹ Ufficio dei Sindaci ›, che svolgeva le revisioni ordinarie su tutti i contabili dello Stato, e quello dei Soprassindaci, cui spettavano le revisioni straordinarie, furono riuniti in un nuovo, unico ufficio detto delle Revisioni e Sindacati. Questo fu retto da cinque magistrati incaricati di investigare la gestione delle pubbliche aziende, con facoltà di chiedere la giustificazione di qualsiasi partita; furono anche incaricati della revisione degli inventari dei beni mobili dei varii uffici, degli affari concernenti la garanzie da prestarsi da coloro, che avessero maneggio di pubblico denaro, della revisione contabile di tutte le amministrazioni, senza alcuna eccezione. Gli atti di revisione e gli altri di competenza dell'ufficio sono relativi ai Sindaci e Soprassindaci dal 1737 al 1739 e alle Revisioni e Sindacati da tale anno sino al 1765 [212].

Ospedale di Santa Maria Nuova: nel 1741 il Consiglio di Reggenza provvide ad una riforma e ad una nuova regolamentazione dell'Ospedale, prima di tutto affidandolo ad una amministrazione laica, a cui seguirono riforme nei servizi nel 1746, 1747, 1748, 1750. A seguito di informazioni assunte direttamente dal Granduca nel 1749, si ebbero nuove riforme nel 1752-53, che tolsero ogni ingerenza ecclesiastica nell'amministrazione dell'Ospedale; già nel 1743 le cause relative all'Ospedale cominciarono a essere trasferite dal Con-

210. ASFi: *Inventari* 481 (Inventario dell'archivio del Nuovo Monte Comune, 1758-1811, compilato nel secolo XIX).
211. Vedi nota 192.
212. Vedi nota 191.

servatore al Magistrato Supremo, che fu unico competente dal 1746. Nuove riforme furono, dapprima tentate, dipoi stabilite, con il ‹ motuproprio › del 19 settembre 1756, attraverso le inchieste del 1761-62 e con i ‹ motupropri › del 19 maggio 1762 e 5 giugno 1763. Gli atti relativi all'Ospedale si trovano, oltre che nell'Archivio di tale Opera Pia, nel fondo della Reggenza [213].

OSPEDALE DEGLI INNOCENTI: fu sottoposto a notevoli riforme nel 1747, che durarono sino al susseguente periodo. Gli atti si trovano presso l'Archivio di tale Opera Pia e nel fondo della Reggenza.

4.

GRANDUCATO LORENESE

MAGISTRATO SUPREMO: continuò a svolgere le proprie funzioni, come nel periodo mediceo, con attività e competenza più limitata, in quanto funzionò quasi esclusivamente da supremo tribunale di appello per tutte le cause giudiziarie del Granducato. Fu abolito nel 1808 al momento della aggregazione della Toscana all'Impero francese [214].

SENATO DEI QUARANTOTTO: continua come nel periodo mediceo, con attività ed importanza del tutto limitate. Fu soppresso il 9 aprile 1808 [215].

CONSIGLIO DEI DUGENTO: di scarsissima attività; fu soppresso l'8 gennaio 1782 e le sue competenze passarono al Senato dei Quarantotto [216].

SEGRETARIO DELLE RIFORMAGIONI: è l'antico ‹ Ufficio dell'Auditore ›, passato già nel 1746 alla Segreteria di Stato ed abolito il 1 ottobre 1784; le sue funzioni passarono all'ufficio dell'Avvocato Regio [217].

PRATICA SEGRETA: continua a funzionare, sia pure con minore attività, come nel periodo mediceo. Con motuproprio del 5 marzo 1778 fu riformata e ridotta ad un triunvirato composto del Segretario del Regio Diritto, dell'Auditore Fiscale e dell'Auditore della Camera delle Comunità. La carica di Segretario delle Riformagioni fu soppressa. Con successivo Rescritto del 5 aprile

213. Vedi nota 156.
214. Vedi nota 157.
215. Vedi nota 158.
216. Vedi nota 158.
217. Vedi nota 158.

1784 furono aboliti anche la cancelleria e il tribunale della Pratica e le loro attribuzioni furono affidate alla Imperiale Regia Consulta [218].

Consigli di Stato, di Finanze, di Guerra. Consiglio di Stato, Finanze e Guerra. Segreteria di Stato: il Consiglio di Stato prese il posto, nel settembre 1765, del disciolto Consiglio di Reggenza e costituì quasi un Consiglio di Ministri, giacchè, costituite le tre Segreterie di Stato, di Finanze e di Guerra, fu preposto a ciascuna di esse un Direttore; i tre direttori e due consiglieri, scelti dal Granduca, formarono il Consiglio, che esercitò, di fatto, il potere esecutivo. La Segreteria di Stato, come Dipartimento di Stato per gli affari interni, servì più direttamente il Consiglio di Stato; ad essa erano devoluti tutti gli affari politici e amministrativi del Granducato. Con Legge 28 dicembre 1770 fu stabilito che tutte le pratiche, che esigessero la sovrana risoluzione, fossero trattate, per gli affari interni, al Consiglio di Stato, per gli affari finanziari al Consiglio di Finanze, per gli affari militari dallo stesso Granduca, tramite il Direttore del Dipartimento della Guerra, che le leggi, motupropri e rescritti fossero firmati dal principe e muniti del ‹ vidit › del rispettivo Direttore e della firma del Segretario. Con altra Legge del 6 aprile 1789 furono riuniti in un solo i Consigli di Stato e di Finanze e, nel 1791, quello di Guerra, dandosi la qualifica di Primo Direttore a chi lo presiedesse e quella di Vice-Direttori agli altri due. Al Primo Direttore appartenne il disbrigo degli affari di Livorno, di cui doveva dare diretta comunicazione al Granduca e che erano resi esecutivi mediante la Segreteria di Stato. Fu anche stabilito che le leggi e le notificazioni fossero munite del visto del Primo Direttore, i rescritti, le lettere e gli affari di segreteria di quello di un Secondo Direttore. Nella competenza del Primo Direttore rientravano anche i passaporti e i diplomi. Il Consiglio fu soppresso nel 1808 e ripristinato nel 1814; conservò tutte le attribuzioni già dategli sino al 24 agosto 1847, quando, con la creazione del ‹ Dipartimento di Grazia e Giustizia › gli fu tolta tale materia. Durò sino alle riforme costituzionali del 1848. L'Archivio, abbastanza vasto, si riferisce ai periodi sopra accennati [219].

Ministero dell'Interno: istituito con il ‹ motuproprio › del 16 marzo 1848, subentrò alla Segreteria di Stato e alla Presidenza del Buon Governo per l'amministrazione dell'Interno, alla ‹ Soprintendenza Generale agli Studi › del Granducato per l'Istruzione pubblica, alla ‹ Soprintendenza Generale alle Camere di Comunità › per quanto si riferiva alle corporazioni territoriali ed ai luoghi pii. Fu diviso in quattro Sezioni (Direzioni generali) e cioè: I) Ammi-

218. Vedi nota 158.

219. ASFi: *Inventari* 444 (Indice alfabetico ragionato della Segreteria di Stato, 1777-1808, compilato nel 1839); 445 (Indice come sopra, compilato nel 1836-1837).

nistrazioni compartimentali, Municipi, Guardia civica; II) Polizia amministrativa, sanitaria e luoghi di pena; III) Istruzione pubblica, Belle Arti e Ordini cavallereschi; IV) Ospedali e Istituti di Beneficenza. Con successivo Decreto del 4 giugno 1848, furono tolti all'Interno tutti gli affari relativi alla Pubblica Istruzione, Belle Arti, Ospedali e Istituti di beneficenza, che passarono al Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza, e quelli relativi alla direzione disciplinare e all'amministrazione dei luoghi di pena, passati al Ministero di Grazia e Giustizia. Con altro Decreto del 20 gennaio 1849, il Ministero dell'Interno fu diviso in tre Sezioni: I) Amministrazioni compartimentali e Municipi; II) Guardia civica; III) Polizia amministrativa e sanitaria; Giornale ufficiale. Infine, con Decreto del 4 giugno 1849, tali Sezioni furono ridotte a due: I) Amministrazione compartimentale, Municipi e Ordini cavallereschi; II) Polizia amministrativa e sanitaria. Con Decreto del 24 luglio 1852 gli affari relativi alla pubblica beneficenza ripassarono al Ministero dell'Interno, che tornò a dividersi in tre sezioni: I) Amministrazione compartimentale, Comunità, Ordini cavallereschi; II) Polizia amministrativa e sanitaria; III) Spedali e Istituti di beneficenza. Cessò con il 23 marzo 1860 per l'annessione delle Provincie toscane al Regno d'Italia; in tale data le Sezioni furono cambiate in Direzioni generali, che funzionarono sino al 19 ottobre 1861, epoca in cui, cessato il Governo provvisorio, il Ministero fu assorbito da quello del Regno. L'Archivio va dal 1848 al 1861 e contiene tutta la documentazione delle varie sezioni[220].

CONSIGLIO DI STATO, FINANZE E GUERRA. SEGRETERIA DI FINANZE: fu istituita nel settembre 1765 (vedi Segreteria di Stato). Fu reso dipartimento autonomo con Provvedimento del 28 settembre 1780; soppresso nel 1808, tale dipartimento fu ripristinato nel 1814 ed ebbe una nuova regolamentazione; durò sino alle riforme costituzionali del 1848. Aveva la direzione della Regia Depositeria, la sorveglianza generale sulle rendite pubbliche, su tutti gli amministratori e appaltatori, sulla Direzione delle Acque e Strade, sul Corpo degli Ingegneri e sulla parte finanziaria di tutte le comunità del Granducato. Da essa dipendevano tutti gli uffici finanziari dello Stato. Dell'Archivio esiste un Inventario incompleto[221].

MINISTERO DELLE FINANZE, COMMERCIO E LAVORI PUBBLICI: fu istituito con ‹ motuproprio › del 16 marzo 1848 e successe alla Segreteria di Finanze. Fu

220. ASFi: *Inventari* 447 (Archivio del Ministero dell'Interno, 1848-1861, inventario descrittivo compilato nel secolo XIX).

221. ASFi: *Inventari* 416 (Inventario parziale della Segreteria di Finanze anteriormente al 1788, compilato nel secolo XIX); 417 (Archivio della Segreteria di Finanze, 1814-1849, Inventario compilato nel secolo XIX); 419 (Finanze, Capi rotti, 1814-1861, Inventario compilato nel

organizzato su tre ‹ sezioni › (Direzioni generali) e cioè: I) Imposizioni dirette e contabilità generale; II) Dipartimenti attivi delle Finanze, commercio e marina mercantile; III) Lavori pubblici. Tale ultima sezione non fu, però, istituita, rimanendo la competenza in tal campo alla ‹ Direzione generale dei Lavori di acque e strade e fabbriche civili dello Stato ›. Con Decreto 1 maggio 1848, fu istituito nell'ambito di tale Ministero, l'‹ Ufficio di Statistica generale ›, alle dipendenze della prima sezione e che ebbe per compito la ricerca, l'ordinamento e la pubblicazione dei documenti statistici relativi al commercio, industria e manifattura. Ebbe una più precisa e più ampia regolamentazione con Regia Risoluzione del 1 dicembre 1848 per « sopperire al triplice scopo economico, morale e politico ». Con Decreto del 13 gennaio 1849 tale ufficio fu costituito in Sezione del Ministero, divisa, a sua volta, in quattro sottosezioni (topografia fisica, popolazione, industria, amministrazione governativa). Con Risoluzione del 6 dicembre 1849, detta Sezione fu riunita allo Stato Civile Toscano e passò alle dipendenze del Ministero degli Affari Ecclesiastici. In precedenza, con Decreto del 28 novembre 1848, erano state date al Ministero delle Finanze le attribuzioni della ‹ Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite ›, che svolse sino al 22 maggio 1849, quando tale Amministrazione fu ripristinata. L'Archivio interessa i periodi di tempo indicati e le materie svolte dalle Sezioni di cui sopra [222].

Consiglio di Stato, Finanze e Guerra. Segreteria di Guerra: fu istituita nel settembre 1765 (vedi Segreteria di Stato) e divenne dipartimento autonomo dagli altri in base all'Editto del 28 dicembre 1770; abolito nel 1808 fu ripristinato nel 1814 ed ebbe vita sino alle riforme costituzionali del 1848. Il Segretario di Guerra aveva la direzione generale, e gli spettava la regolamentazione, di tutto ciò che concernesse il servizio militare delle piazze e fortezze; provvedeva alla disciplina delle guarnigioni e dei presidî, esercitava la propria autorità sopra le truppe di terra e di mare, provvedeva alla conservazione e difesa delle piazze e fortezze, al mantenimento delle armi, alla fornitura dei magazzini. Dal Segretario dipendeva il comando generale delle truppe, i comandi delle piazze militari, il comando della marina (a Livorno) e tutta l'amministrazione relativa; doveva provvedere a reprimere gli attentati e i disordini, che potessero minacciare e turbare la tranquillità pubblica. L'Archivio non è ordinato [223].

secolo XIX); 420 (Repertorio di Capi rotti di Finanza, compilato nel 1898); 421-423 (Miscellanea di Finanze, Repertorio, 1707-1861).

222. ASFi: *Inventari* 418 (Archivio del Ministero delle Finanze e Lavori Pubblici, 1848-1861, Inventario compilato nel secolo XIX). Vedi anche la nota precedente.

223. Si hanno i seguenti inventari incompleti: ASFi: *Inventari* 424 (Guerra, 1848-1861, Inventario descrittivo compilato nel XIX secolo); 425 (Repertorio della Miscellanea della Guerra, 1791-1864, compilato da P. Dini).

MINISTERO DELLA GUERRA: fu istituito con ‹ motuproprio › del 16 marzo 1848 e fu diviso in due ‹ sezioni › (Direzioni generali), e cioè: I) personale militare; II) materiale militare e Marina mercantile. Con Regio Decreto 29 ottobre 1848, soppresso il ‹ General Comando delle II.RR. Truppe ›, le attribuzioni di questo passarono al Ministero, che, con altro Decreto del 10 novembre 1848, fu diviso in tre Ripartimenti: I) Stato Maggiore; II) personale dell'Esercito; III) materiali dell'Esercito. Con Decreto del 7 settembre 1849 tale Ministero ebbe un nuovo ordinamento; il I° Ripartimento costituì un ufficio a parte con il nome di Stato Maggiore Generale (esame dei documenti e loro transunti per la presentazione al Ministro, distribuzione di essi alle varie sezioni, affari riservati, bollettino dell'esercito, movimenti di soldati, memorie militari, lavori topografici, piani di difesa e di guerra). Gli altri due Ripartimenti divennero tre Sezioni: I) reclutamenti, congedi e affari del personale; II) armi speciali, licei militari, fortificazioni, arsenali, affari del materiale dell'Esercito e della Marina militare; III) statistiche, carteggio, protocollo, truppe nazionali. L'Archivio non è ordinato [224].

DIREZIONE GENERALE DELL'ARRUOLAMENTO MILITARE: fu istituita con Legge dell'agosto 1826 e durò sino al 7 settembre 1849, quando fu riunita al Ministero della Guerra [225].

SEGRETERIA DEL REGIO DIRITTO: continuò con le stesse attribuzioni l'attività svolta nel periodo mediceo. Con Legge del 1769 le furono confermati gli affari di ammortizzazione, la cui trattazione le era stata affidata nel 1751. Sino al 1787 dipesero dalla Segreteria i patrimoni ecclesiastici stabiliti in ogni diocesi del Granducato con ‹ motuproprio › del 30 ottobre 1784. Con altro del 31 luglio 1793 le furono sottoposti gli ‹ Economati dei benefici vacanti ›. Fu soppressa nel 1808 e ripristinata nel 1814. Con ‹ motuproprio › del 17 giugno 1817 ebbe la direzione dell'allora istituito ‹ Ufficio di Stato civile › e, con altro ‹ motuproprio › del 15 gennaio 1823 le fu aggiunta una ragioneria per la revisione dei conti delle amministrazioni dei conventi, conservatorî e luoghi pii non dipendenti da uffici comunitativi. Ebbe vita sino al 1848. Fu competente nelle seguenti materie: affari che in materie beneficiali ed ecclesiastiche interessassero i diritti della corona; difesa di diritti, anche di privati, che fossero lesi dalla giurisdizione ecclesiastica; concessione dell'exequatur ai brevi pontifici ed agli atti di podestà estere quando non ledessero i diritti pubblici toscani; concessione del permesso di entrare in possesso di benefici a chi ne avesse decreto di legittima investitura; spedizione dei benefici di nomina regia previa partecipazione al principe, e di quelli di patronato popolare e comu-

224. Vedi nota precedente.
225. Vedi nota 224.

nitativo e di patronato dei luoghi pii dipendenti dallo Stato; cognizione economica dei ricorsi contro gli ecclesiastici secolari e regolari; soprintendenza alla amministrazione dei conventi, monasteri, conservatorî, luoghi pii non dipendenti dalle amministrazioni comunitative del Granducato; vigilanza per la conservazione delle fabbriche sacre; cognizione di tutti gli affari relativi alle leggi di ammortizzazione e di tutte le suppliche riguardanti i patrimoni ecclesiastici del Granducato; svolgimento di funzioni relative al Ministero del Culto. L'Archivio, a cui seguono gli atti delle Commissioni ecclesiastiche, è di vasta consistenza, ma non è ordinato. Tale Segreteria svolse le proprie attribuzioni nell'ambito della ‹ Segreteria di Stato › [226].

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI: fu istituito con Decreto del 4 giugno 1848 e prese il posto della ‹ Segreteria del Regio Diritto ›, assumendo le attribuzioni di tale ufficio, già passate, alla soppressione della Segreteria, al Ministero di Grazia e Giustizia. Con Risoluzione del 6 gennaio 1849 fu posto alle dipendenze di questo Ministero l'‹ Ufficio di Statistica generale ›, già dipendente da quello delle Finanze, e fuso con l'‹ Ufficio dello Stato civile ›. L'Archivio interessa il periodo 1848-1861 [227].

DIPARTIMENTO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI: le relazioni con l'estero furono tenute dal settembre 1765 sino a tutto il 1770 dalla Segreteria di Stato e solo con l'Editto del 28 dicembre 1770, fu istituito tale Dipartimento, che, abolito nel 1808, fu ripristinato nel 1814 e durò sino al 1848. Da esso dipendevano tutti gli agenti diplomatici del Granducato (Legazioni di Vienna, Parigi, Bruxelles (unita a quella di Parigi), Roma e Costantinopoli); le altre Legazioni erano comuni con quelle austriache; dipendevano, altresì, da tale Dipartimento anche gli agenti consolari, che, per altro, corrispondevano con il Governatore di Livorno. Dall'Archivio mancano, dal 1790 al 1801, gli affari risoluti direttamente dal Granduca, che furono distrutti [228].

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: fu istituito con Decreto del 30 novembre 1848 e subentrò al precedente dipartimento. Fu diviso in due Ripartizioni:

226. ASFi: *Inventari* 392-393 (Indice Ragionato della Segreteria del Regio Diritto, 1738-1765, 1766-1769); 394-395 (Commissioni Ecclesiastiche, 1830-1849, 1825-1847, Repertorio per Diocesi e affari compilato da P. DINI); 395 bis (Inventari della Commissione Ecclesiastica per il restauro delle Chiese Toscane, secolo XIX, con documentazione del secolo XVI, compilato da C. O. TOSI); 396 ter (Commissione per il registro delle indennità delle decime parrocchiali e portate, 1860, compilato da A. GIALINÀ); 391 (Segreteria del Regio Diritto, 1545-1848, Indice a cura di A. DE ROBERTIS).

227. Vedi nota precedente.

228. ASFi: *Inventari* 428 bis (Inventario dei Registri e Buste della Segreteria e del Ministero degli Affari Esteri, 1765-1860, a cura di G. PAPPAIANNI).

I) Ufficio del Ministro (affari riservati, corrispondenza del Ministro, udienze, suppliche, relazioni del Ministro con il Granduca e con le assemblee legislative, sino a che ebbero vita); II) Segreteria diplomatica, divisa in quattro Sezioni (Direzioni generali): I) politica; II) commerciale; III) archivio; IV) passaporti. L'Archivio, come quello degli altri ministeri, giunge sino al 1861 [229].

SOPRINTENDENZA AGLI STUDI PER IL GRANDUCATO: istituita con ‹ motuproprio › del Granduca del 30 ottobre 1816, ebbe le attribuzioni del soppresso Auditore dello Studio di Pisa e la soprintendenza di tutte le scuole, università, istituti di istruzione. Con altro ‹ motuproprio › del 20 febbraio 1830 fu riunita alla Segreteria di Stato e tornò ad essere autonoma con altro provvedimento del 27 luglio 1840. Durò sino al 1848, quando tutte le sue attribuzioni passarono al Ministero dell'Interno. L'Archivio comprende anche il periodo 1830-1840 [230].

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE: fu istituito con Decreto del 4 giugno 1848 ed ebbe competenza in tutti gli affari relativi alla pubblica istruzione alle belle arti e agli ospedali, già svolti dal Ministero dell'Interno, compreso anche tutto quanto si riferisse alla assistenza ed alla beneficenza. Tale materia relativa agli ospedali e alla beneficenza, svolta dalla IIª Sezione del Ministero della Pubblica Istruzione, ripassò a quello dell'Interno con Decreto del 24 luglio 1852. Il 3 settembre 1861 fu abolito l'Ufficio Centrale della Pubblica Istruzione ed il Ministero cessò di funzionare nell'ottobre di detto anno. Da esso dipese anche la ‹ Soprintendenza agli Archivi del Granducato ›. Gli atti si riferiscono alle seguenti materie, pubblica istruzione e personale di essa dal 1848 al 1861, sanità ospedali, assistenza e beneficenza dal 1848 al 1852 [231].

SEGRETERIA DI GABINETTO (SEGRETERIA INTIMA DI S.A.R.I.): tale ufficio fu istituito dal Granduca Pietro Leopoldo, come segreteria privata. Attraverso i funzionari di questa, il sovrano prendeva in esame gli affari di Stato, così che nell'Archivio si conservano tutti gli atti necessari al principe (informazioni, relazioni, memorie, ecc.) per lo studio delle singole pratiche, nonchè i duplicati delle risoluzioni sovrane per tutti i rami dell'amministrazione. In ‹ appendice › a detto archivio sono riuniti numerosi documenti di grande importanza per le decisioni di politica interna, estera, per le riforme, per l'attuazione dei provvedimenti e per lo svolgimento dei lavori della bonifica maremmana.

229. Vedi nota precedente.
230. ASFi: *Inventari* 444 (Archivio della Soprintendenza degli Studi, 1830-1841, Inventario compilato nel secolo XIX).
231. ASFi: *Inventari* 449 (Archivio del Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficienza, 1848-1861, Inventario compilato nel secolo XIX).

Gli atti della Segreteria hanno inizio con il 1770 e termine con il 1858, con la parentesi del dominio francese, 1808-1814; dato che numerose decisioni sono prese direttamente dal Granduca, tale ufficio, per quanto privato, può essere considerato un ufficio centrale a carattere generale. Parte dell'Archivio si trova presso l'Archivio di Stato di Praga [232].

IMPERIAL REGIA CONSULTA: l'Auditore di Camera era stato istituito nel 1550 per ricevere i ricorsi contro i magistrati accusati di violata giustizia e di frode amministrativa. Nel 1600 era stato convertito, come già è stato detto, in ‹ Supremo Tribunale di Giustizia ›, con autorità consultiva in materia di leggi e con facoltà di sospenderne l'applicazione, in via graziosa, a nome del principe. Con il 1 luglio 1775 furono affidate alla Consulta le attribuzioni della ‹ Pratica Segreta di Pistoia e di Pontremoli ›, con il compito di informarne le suppliche. Il 14 settembre 1782 al Segretario della Consulta furono trasferite le attribuzioni della ‹ Segreteria delle Tratte › per le elezioni dei senatori, i turni dei magistrati e per le nomine della Soprintendenza del Pubblico Archivio. Con Rescritto del 5 aprile 1784 passarono alla Consulta anche tutti gli affari della soppressa ‹ Pratica Segreta di Firenze ›, per i quali fosse richiesta una decisione sommaria. La Consulta fu abolita il 23 settembre 1788 e le sue attribuzioni divise tra il Magistrato Supremo, la Presidenza del Buon Governo, gli Auditori di Ruota. Con successivo Editto del 29 aprile 1789 i compiti in materia civile e criminale, già svolti dalla Consulta furono affidati al Consultore Legale, che fu soppresso con altro Editto del 5 novembre 1793. Con tale provvedimento fu anche ripristinata la Consulta (I.R. Consulta) allo scopo di vigilare sulla amministrazione della Giustizia da parte dei tribunali, di risolvere e render conto in materia di affari concernenti la giustizia e grazia, per i quali, mancando i rimedi giudiziari, occorreva l'intervento sovrano; ebbe la soprintendenza dei tribunali, la revisione e il sindacato dei giusdicenti, l'esame delle suppliche per le ‹ mute › (trasferimenti) e le ammissioni del personale giudiziario. Ebbe funzione consultiva nella formazione delle leggi, non obbligatoria, nè vincolante. Abolita nel 1808, fu ristabilita con Legge del 9 luglio 1814. Con tale provvedimento le furono affidati veri e propri compiti di cassazione. Con ‹ motuproprio › del 22 settembre 1841 furono tolte alla Consulta tutte le attribuzioni in materia giudiziaria datele nel 1814; resultò composta di un presidente e di due consiglieri; ebbe competenza nella sorveglianza sui tribunali, negli affari di grazia, nella revisione in materia di ricorsi per pene economiche (irrogate dagli organi di polizia in via amministrativa), nelle col-

232. ASFi: *Inventari* 429 (Inventario dell'Archivio segreto e di Gabinetto dei Duchi di Lorena, 1765-1860, compilato nel secolo XIX); 430 (Archivio di Gabinetto, Appendice, 1784-1858, Inventario a cura di A. MUNICCHI); 430 bis (Repertorio dell'inventario della Segreteria di Gabinetto); 430 ter (Segreteria di Gabinetto, Appendice, Repertorio).

lazioni e nei trasferimenti del personale giudiziario, politico giudiziario e amministrativo a seguito delle informazioni assunte presso i capi delle varie magistrature e presso la Presidenza del Buon Governo. Funzionò, inoltre, da corpo legislativo, minutando, per incarico del Granduca, le leggi, i decreti, i motupropri e gli ordini, prendendone l'iniziativa e proponendone i cambiamenti; ebbe, altresì, la funzione della promulgazione delle leggi, a cui il Presidente e il Segretario apponevano il ‹ visto ›. Fu, poi, incaricata della consulenza in materia giuridica, amministrativa e giudiziaria; svolse funzioni giurisdizionali. L'Archivio giunge sino al 1848, anno della soppressione di tale organo e comprende anche i periodi precedenti (1568-1789, 1793-1808, 1814-1848)[233].

Consulta di Stato: l'istituzione della Consulta fu annunziata il 31 maggio 1847, a seguito della notizia della istituzione della Consulta romana di Stato del 14 aprile, ma cominciò a funzionare solo nel settembre dello stesso anno in base ad un Editto del 24 agosto. Ebbe la funzione di esaminare e discutere i più rilevanti interessi nazionali prima che fossero portati alla risoluzione granducale; era divisa in due sezioni: legale e amministrativa; la sua competenza vertè sulla formazione di nuove leggi e regolamenti generali, sull'esame di deroghe, modifiche e dichiarazioni in materia di leggi e regolamenti già in vigore e di affari e di norme di interesse generale; discuteva i preventivi e i consuntivi compilati dal Ministero delle Finanze; decideva in materia di vendite di beni nazionali, di iscrizione di debiti a carico dello Stato, di appalti di pubbliche rendite; doveva prendere in esame la convenienza della istituzione di nuove banche di sconto ed altri enti di credito pubblico e le modifiche proposte o da apportarsi a quelli già esistenti; approvava gli statuti delle società anonime; dava pareri in materia di provvedimenti disciplinari a carico dei regi funzionari; poteva, infine, essere richiesta di pareri in campi diversi dal Granduca o dai Ministri. La poca durata di questo consiglio (sino ai primi del 1848) ha fatto sì che gli atti prodotti siano poco numerosi[234].

Consiglio di Stato: a norma dell'Articolo 79 dello *Statuto del Granducato*, fu istituito con Decreto 4 marzo 1848 il Consiglio di Stato, composto dei Ministri in carica e dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario e straordinario. Si divise in tre sezioni: Grazia e Giustizia, Interno, Finanze. Il suo parere fu obbligatorio in materia di regolamenti relativi alle pubbliche amministrazioni; ebbe funzione consultiva, non obbligatoria, per i progetti di legge come in qualunque altra materia che interessasse lo Stato; deliberava sul rinvio ai tribunali delle cause tra comunità, decideva sui ricorsi interposti contro le de-

233. ASFi: *Inventari* 397 (Inventario dell'Archivio della R. Consulta, 1574-1847, Inventario compilato nel secolo XIX).

234. Gli atti sono in corso di pubblicazione.

cisioni dei Consigli di Prefettura e della Corte dei Conti e, con Decreto del 26 novembre 1850, su quelli contro le risoluzioni emanate dalle autorità amministrative in materia di accolli. La sua competenza fu lievemente modificata, con Editto del 6 maggio 1852, in base al cambiamento costituzionale. L'Archivio, diviso secondo la materia (consultiva e contenziosa) giunge sino al 1861 [235].

Direzione Centrale degli Archivi di Stato. Soprintendenza Generale agli Archivi del Granducato: abolita la ‹ Conservations générale des Archives de Toscane › e restituiti i vari archivi, in essa concentrati, alle singole magistrature ed uffici, riuniti gli archivi più antichi sotto la sorveglianza dell'‹ Avvocato Regio ›, proposta inutilmente l'istituzione di una ‹ Conservazione degli Archivi Toscani ›, occorre giungere sino al 20 febbraio 1852 per l'emanazione del decreto che istituisse una ‹ Direzione Generale degli Archivi dello Stato ›, a cui fu preposta, provvisoriamente una commissione composta dell'Avvocato Regio, del direttore dell'Amministrazione del Registro e Aziende Riunite e del prof. Francesco Bonaini, futuro Direttore. Dal 1852 al 1856 furono così riuniti numerosi archivi di uffici statali; così a quello Mediceo, a quello delle RR. Rendite, all'Archivio Diplomatico, già istituito nel 1778, a quelli del Monte Comune e dell'antico Demanio, già sotto la sorveglianza dell'Avvocato Regio, si aggiunsero quelli dei Tribunali civili e criminali, delle Revisioni e Sindacati, della R. Zecca, del Registro, delle RR. Poste, delle RR. Finanze, della Depositeria e parte di quello della Prefettura. Istituiti anche gli Archivi di Stato di Lucca e di Siena nel 1858, a tali istituti, come a quello di Firenze e ai varii archivi governativi esistenti nel Granducato, fu preposta una ‹ Soprintendenza generale degli Archivi ›, già in precedenza istituita. Con Decreto del 22 febbraio 1860 fu aggiunto ai suddetti istituti quello di Pisa. Mentre ebbe la direzione tecnica, amministrativa e del personale dei suddetti Archivi di Stato, la Soprintendenza svolse funzioni di vigilanza nei confronti degli archivi statali di ogni genere, su quelli delle comunità, dei luoghi pii e di altre istituzioni pubbliche. L'Archivio è unico con quello della direzione dell'Archivio di Stato di Firenze.

Conservatore delle Leggi: tale ufficio fu istituito con Editto del 27 maggio 1777 e successe nelle competenze del ‹ Tribunale dell'Archivio › e dei ‹ Conservatori di Legge ›, successi, a loro volta, all'antico ‹ Tribunale del Proconsolo ›, che presiedeva ai giudici ed ai notai. Ebbe numerose attribuzioni nel campo giudiziario con riferimento all'esercizio dell'arte notarile, alle cause dei nullatenenti, alla soprintendenza dell'Archivio. Fu competente a svolgere azione di sindacato nei confronti dei giusdicenti e dei ministri dei tribunali del Do-

235. ASFi: *Inventari* 449 bis (Inventario dell'Archivio del Consiglio di Stato della Toscana, 1848-1865, a cura di A. Panella e G. Pappaianni).

minio. Quando, il 14 settembre 1782, fu abolito l'ufficio delle ‹ tratte ›, al Conservatore spettarono le proposte per la nomina, gli avvicendamenti e i permessi dei giusdicenti provinciali. Tale ufficio fu abolito il 22 aprile 1784 e le sue competenze passarono al ‹ Presidente del Buon Governo › e al ‹ Cancelliere dell'Archivio ›. Gli atti, che interessano gli affari del personale giudiziario e il controllo sui giusdicenti, vanno dal 1777 al 1784.

Regia Procura: con la Riforma giudiziaria del 1838, fu istituito, presso la ‹ Corte regia ›, un Procuratore generale, quale capo dei giudici incaricati della funzione di pubblico ministero presso ciascun tribunale. Fu anche a capo del personale giudiziario del Granducato. L'Archivio che si riferisce a tutte le attribuzioni avute dalla Procura, va dal 1838 al 1861 e continua sino al 1865. Tali funzioni si estesero, per un brevissimo periodo di tempo, al territorio del Ducato di Lucca, dalla sua annessione alla Toscana sino al 12 dicembre 1847, quando fu istituita la ‹ Corte regia di Lucca ›. Gli atti, che interessano gli affari del personale durano un solo decennio, in quanto, nel 1848, diventarono di competenza del Ministero di Giustizia e Grazia.

Amministrazione della Corte: fu istituita con la venuta in Toscana di Pietro Leopoldo di Lorena (1765) e si divideva in tre dipartimenti: del ‹ ciambellano ›, del ‹ cavallerizzo maggiore ›, del ‹ cacciatore maggiore ›, da cui dipendevano gli altri uffici minori. Il dipartimento più importante fu quello del ‹ maggiordomo ›, che soprintendeva a tutti gli uffici e cariche della Corte lorenese. L'Archivio, di cui fanno parte i ruoli del personale, va dal 1765 al 1859 [236].

Segreteria delle Tratte: continuò a svolgere le stesse mansioni del periodo precedente; il 30 settembre 1772 le venne data la facoltà di proporre nominativi per le cariche di Vicario e di Podestà del Dominio; fu soppressa il 14 settembre 1782 e parte delle sue attribuzioni (proposte per la nomina dei senatori) passarono alla Consulta, che le mantenne sino al 23 aprile 1788, data della sua prima abolizione, poichè quando fu ripristinata, il 5 novembre 1793, la Consulta non ebbe più tale competenza. L'Archivio delle ‹ tratte ›, che è unico dal periodo della Repubblica sino alla soppressione dell'ufficio, giunge sino al 1782 [237].

Ufficio dello Stato Civile Toscano: fu istituito con Legge del 18 giugno 1817 e fu incaricato di ‹ tenere un esatto registro › degli atti di nascita, di matrimonio e di morte per tutto il territorio del Granducato. Sino al 1849

236. ASFi: *Inventari* 407 bis (Imperiale e Real Corte di Lorena, Inventario).
237. ASFi: *Inventari* 389 (Tratte del Principato, Inventario descrittivo).

fu alle dipendenze della ‹ Segreteria del Regio Diritto › e in tale anno passò a quelle del Ministero degli Affari Ecclesiastici; fu soppresso il 31 dicembre 1865 e l'ufficio stralcio durò sino al 1867. Più che gli atti di stato civile, di tale ufficio interessano la regolamentazione e il modo di trasmissione degli atti stessi da parte dei parroci e delle comunità [238].

DEPUTAZIONE SOPRA LA NOBILTÀ E CITTADINANZA: continua sino al 1862 con le stesse mansioni avute nel periodo della Reggenza; di essa seguita a far parte l'Avvocato Regio, presso il cui ufficio dovevano essere conservati i ‹ Libri d'Oro › del patriziato (di coloro che possedevano almeno 200 anni di nobiltà), della nobiltà e della cittadinanza e in base alle nuove leggi di Pietro Leopoldo regolanti tale materia e in base alla riforma della Deputazione avvenuta nel 1793; altra lieve riforma del numero dei componenti avvenne nel 1857 [239].

AUDITORE FISCALE E CONGREGAZIONE DEL FISCO: anche questo ufficio continua ad avere le stesse attribuzioni del periodo precedente. Il 7 marzo 1778 fu soppressa la ‹ Congregazione del Fisco › e l'ufficio di essa fu ridotto alla semplice amministrazione del patrimonio, sempre con a capo l'Auditore, la cui giurisdizione civile passò all'‹ Auditore delle Regalie e Possessioni ›. Il 26 febbraio 1781, avvenuta la soppressione della ‹ Camera fiscale ›, fu ordinato che i registri delle condanne fossero trasmessi dai vari giudici all'Auditore Fiscale. Con disposizioni del 22 aprile e 1 maggio 1784 fu soppressa anche la carica di Auditore e le sue funzioni passarono alla ‹ Presidenza del Buon Governo › e al ‹ Supremo Tribunale di Giustizia ›; anche l'amministrazione del Fisco fu assunta dal Buon Governo che la tenne sino alle riforme costituzionali del 1848. L'Archivio dell'Auditore giunge sino al 1784, quello dell'Amministrazione del R. Fisco va dal 1778 al 1808 e dal 1814 sino al 1859 [240].

PRESIDENZA DEL BUON GOVERNO: fu istituita con Legge del 22 aprile 1784; soprintendeva a tutti gli affari di polizia del Granducato; aveva la facoltà di concedere salvacondotti ai condannati, di irrogare le pene economiche nei termini prescritti dalle leggi; soprintendeva al R. Fisco, alla ‹ Casa di correzione ›, all'‹ Ufficio delle stinche ›, ai ritenuti nell'ergastolo, ai ‹ Bagni di forzati › e a tutte le carceri del granducato; dipendevano dal Buon Governo i quattro ‹ Commissari dei quartieri › di Firenze. Nei riguardi dei giusdicenti aveva le stesse attribuzioni del ‹ Conservatore di Leggi › (proponeva le nomine

238. ASFi: *Inventari* 460 (Inventario dell'archivio dello Stato Civile Toscano, 1808-1865, compilato nel secolo XIX).

239. Vedi nota 204.

240. ASFi: *Inventari* 431 (Amministrazione del R. Fisco, 1814-1859, compilato nel secolo XIX); vedi anche nota 164.

per gli impieghi di Vicario, Podestà, notaio criminale e notaio civile per il territorio dello ‹ Stato fiorentino ›, provvedeva ai cambiamenti e a tutto ciò che occorresse in rapporto al compartimento giudiziario delle provincie, ruoli, emolumenti, pensioni); prendeva cognizione dei ricorsi contro i giusdicenti e ne effettuava il sindacato. Dipendevano dalla Presidenza tutti i messi e soprastanti del Granducato, compresi quelli dello Stato di Siena. Il ‹ Presidente del Buon Governo › aveva anche cognizione dei ricorsi presentati contro procuratori, avvocati e notai e soprintendeva agli ‹ squittini › dei medesimi, che si facevano annualmente in Firenze, Livorno, Pistoia e Pisa (lo Stato di Siena provvedeva a parte). In base all'Editto del 23 settembre 1778 furono unite a quelle del Buon Governo tutte le attribuzioni della Consulta, soppressa in tale data, tra cui la revisione e il giudizio sulle cause criminali, in merito alle quali il presidente del ‹ Supremo Tribunale di Giustizia › non convenisse con alcuno dei giudici, le relazioni al sovrano sulle domande di diminuzione di pena, la vigilanza sulle proroghe e sulle restaurazioni dei termini concesse nelle cause dai tribunali fiorentini e provinciali, la nomina dei notai, la decisione nelle azioni di interdetto contro i prodighi e i dementi; abolita nel 1808, fu ripristinata nel 1814, cessando definitivamente con le riforme costituzionali del 1848. L'Archivio, che riflette tutta la vasta attività di detto ufficio, va dal 1784 al 1808 e, diviso per il periodo successivo in atti ordinari e atti segreti, dal 1814 al 1847, interessando gli affari del personale giudiziario, per quanto relativo alle nomine dei magistrati, quelli finanziari per quanto si riferisce al Fisco, gli atti di controllo per quanto è relativo al sindacato dei giusdicenti e, infine, quelli di polizia [241].

Otto di Guardia e Balìa: tale antica magistratura continua a sussistere, con funzioni quasi esclusivamente giudiziarie sino alla sua soppressione, avvenuta nel 1777. L'Archivio, unico per tale periodo e per quelli precedenti, non presenta negli ultimi anni di vita di tale magistratura alcun interesse.

Magistrato e Provveditore delle Stinche: l'antica magistratura medicea delle Stinche fu abolita il 14 settembre 1779 e, in luogo dei residenti di essa, subentrò, il 1 gennaio 1780, il ‹ Provveditore delle Stinche ›; in tale occasione le carceri dei malfattori furono divise da quelle dei debitori, per i quali, in luogo dei ‹ buoni uomini › furono incaricati di questuare i fratelli della ‹ Compagnia del Tempio ›. Il 22 aprile 1784 fu soppressa anche la carica di Provveditore e tutte le sue attribuzioni passarono alla ‹ Presidenza del Buon Governo ›. Il 7 febbraio 1794 fu ripristinato il ‹ Magistrato delle Stinche ›, composto di quattro ‹ buoni uomini › e presieduto da un Provveditore. Soppresso tale uf-

241. ASFi: *Inventari* 435-436 (Presidenza del Buon Governo, Inventario dell'archivio compilato nel secolo XIX, 1784-1808, 1814-1843).

ficio nel 1808 non fu restaurato nel 1814. L'Archivio, che è unico per il periodo del Granducato Lorenese e per quelli precedenti, è più che altro interessante per la regolamentazione [242].

SOPRINTENDENZA GENERALE DEGLI STABILIMENTI PENALI, PENITENZIARI E DI CUSTODIA DEL GRANDUCATO: fu istituita con ‹ motuproprio › dell'11 settembre 1848, dopo la soppressione della ‹ Presidenza del Buon Governo ›. Dal 16 marzo al 4 giugno 1848 fu alle dipendenze del Ministero dell'Interno e dal 4 giugno di tale anno a quelle del Ministero di Giustizia e Grazia. La Soprintendenza fu, però, un ufficio a se stante e provvide alla disciplina ed alla amministrazione di tutti i luoghi di pena, assumendo tutte le attribuzioni del soppresso ‹ Ispettore delle Prigioni ›, dipendente dal Buon Governo. Ebbe vita sino al 31 ottobre 1860, nella qual data fu assorbita dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per i primi mesi del 1848 gli atti della Soprintendenza fanno parte dell'Archivio del Ministero dell'Interno [243].

SCRITTOIO DELLE REGIE FABBRICHE: ebbe le stesse attribuzioni svolte nel periodo della Reggenza e in quello mediceo come ‹ Amministrazione delle regie Fabbriche ›. Soppresso nel 1808 e ripristinato nel 1814, fu definitivamente abolito il 9 dicembre 1849 e le sue attribuzioni passarono alla ‹ Direzione generale dei Lavori di acque e strade ›, che prese il nome di ‹ Direzione generale delle Acque e Strade e Fabbriche civili dello Stato ›. L'archivio è unico dal periodo mediceo e comprende anche gli atti del ‹ Conservatore dei regi palazzi e ville › del periodo francese [244].

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE. DIREZIONE GENERALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI: fu istituita con il ‹ motuproprio › del 1 novembre 1825; in base al contenuto di esso la Toscana fu divisa in 37 circondari di varie classi e in ciascuno di essi un ingegnere di circondario di nomina regia sostituì il provveditore delle strade di nomina comunitativa; in ogni compartimento presso le varie ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa › fu posto un ingegnere ispettore. Alla direzione di questi funzionari fu preposto in Firenze un consiglio formato di due componenti e presieduto dal ‹ Soprintendente del Corpo degli Ingegneri ›. Il ‹ Direttore generale delle Acque e Strade › era a capo anche del ‹ Corpo degli Ingegneri ›. Tale corpo, istituito con lo stesso ‹ motuproprio › suaccennato, ebbe l'incarico di provvedere a tutti gli affari relativi ai corsi d'acqua, alle strade, alla soprintendenza del Catasto, le cui mi-

242. Vedi nota 133.
243. ASFi: *Inventari* 538 (Sovrintendenza Generale agli Stabilimenti Penali, Penitenziari e di Custodia del Granducato, 1848-1859, Inventario compilato nel secolo XIX).
244. Vedi nota 181.

surazioni erano state iniziate alcuni anni prima. Dipesero dalle Acque e Strade anche la direzione dei Bagni di Montecatini, l'amministrazione del Padule di Fucecchio e quella dei lavori delle strade ferrate, posti sotto la direzione di un Commissario-Ingegnere. Gli ingegneri dei circondari provvedevano ai lavori in accordo con i cancellieri comunitativi, ai vicari e ai podestà. Con Decreto del 12 novembre 1849 fu riunito alla direzione il ‹ Commissariato di Acque e Strade › del Ducato di Lucca, annesso alla Toscana nel 1847. Con altro ‹ motuproprio › del 9 dicembre dello stesso anno furono date alla Direzione tutte le attribuzioni dello ‹ Scrittoio delle regie Fabbriche ›; ebbe, inoltre, la direzione delle ‹ Strade Ferrate Toscane ›. Continuò a funzionare sino al 26 novembre 1862 e fu in tale data assorbita dal Ministero dei Lavori Pubblici e l'Archivio, molto vasto, ha inizio con il 1825 e termina con il 1862 e per quanto riguarda le fabbriche civili dello stato inizia nel 1849[245].

Soprintendenza delle Poste: continua, con attribuzioni più larghe, l'attività svolta nei periodi precedenti; con il 1848 assume la denominazione di ‹ Direzione generale delle Poste ›. L'Archivio, molto vasto, è unico dal periodo mediceo (1606) al 1860; non è ordinato e, per tale ragione, le notizie sulle vicende e sulla competenza di tale ufficio sono scarse.

Direzione del Telegrafo: fu istituita nel 1848 e continuò sino al 1860; dipendeva dal Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici. L'Archivio è in disordine.

Ufficiali di Sanità: svolsero sino al 1778 le stesse mansioni del periodo della Reggenza. Aboliti con ‹ motuproprio › del 22 febbraio di tale anno, insieme alla ‹ Direzione di Sanità › di Pisa, Siena, Pistoia e Pontremoli, le loro attribuzioni passarono, in Firenze, ai ‹ Commissariati di Quartiere › e, nel restante territorio del Granducato, alle autorità di polizia (governatori, commissari, vicari, podestà). Furono eccettuate dalla soppressione le ‹ Deputazioni di Sanità › di Livorno e di Portoferraio, in quanto svolgenti funzioni di sanità marittima. Sino al 1778 la competenza degli Ufficiali si estese alle questioni di sanità e igiene, alla polizia sanitaria, stanze mortuarie e sepolture, cani e animali arrabbiati, vettovaglie non sane, licenze per pozzi neri, fabbriche e manifatture producenti esalazioni nocive, vigilanza sugli ammalati di malattie infettive e di tubercolosi. L'Archivio, unico per i periodi mediceo, della Reggenza e lorenese (1581-1778) contiene atti relativi a tutto il Granducato e atti riferentisi a Firenze, dove non esisteva una ‹ Deputazione di Sanità › come negli altri grandi centri del territorio granducale[246].

245. ASFi: *Inventari* 446 (Archivio della Direzione Generale delle Acque e Strade, 1825-1862, Inventario compilato nel 1865).
246. Vedi nota 135.

REGIA DEPUTAZIONE DI SANITÀ: non è che l'antico ‹ Magistrato di Sanità › ricostituito con ‹ motuproprio › del 29 aprile 1806, soppresso nel 1808 e ripristinato nel 1814. Da esso dipendevano e la Sanità Marittima di Livorno e di Portoferraio e tutta la polizia sanitaria dello Stato, quantunque affidata alla periferia ai capi politici, agli organi di polizia e ai giusdicenti. Ebbe anche competenza sui ricorsi dei privati in materia sanitaria, sulle trasgressioni ai regolamenti, che erano giudicate senza appello, ma la cui pena diveniva esecutiva solo se approvata dal granduca. Si adunava settimanalmente ed era composta di un soprintendente capo, di un direttore deputato, di due deputati e di un segretario, incaricato dello svolgimento continuativo delle pratiche. Nel 1841 (Motuproprio del 22 febbraio) si ebbe l'istituzione di un altro ufficio sanitario, la SOPRINTENDENZA MEDICA INTERNA, che ebbe la direzione degli ospedali regi e comunitativi del Granducato, in materia sanitaria, ad eccezione dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, la polizia medica dei bagni termali, delle case di correzioni e di reclusione, degli ospizi delle gravide occulte, dei brefotrofi, orfanotrofi ecc. Fu competente per le proposte di impiego di medici, chirurghi, farmacisti negli ospedali regi e comunitativi; fu, inoltre, organo di consulenza, per il governo in tutte le materie di sanità e di polizia sanitaria interna, per tale ragione non ebbe alcuna ingerenza negli affari di competenza della ‹ Direzione di Sanità marittima › di Livorno. Non ebbe ingerenza neanche nella ‹ Direzione del Servizio medico per la Provincia di Grosseto ›, che aveva sede in tale città. Gli atti della Soprintendenza giungono sino al 1848.

DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ MARITTIMA: già, con l'Editto del 22 febbraio 1778 che aboliva le Deputazioni di Sanità, restarono esclusi dalla soppressione i ‹ Magistrati di Sanità › di Livorno e di Portoferraio. Con Editto e Regolamenti del 15 luglio, 26 e 31 agosto 1785 furono soppressi anche questi magistrati e si ebbe l'istituzione di un ‹ Dipartimento di Sanità › posto sotto la presidenza del ‹ Governatore della città e porto di Livorno ›, da cui dipesero la Segreteria e la Sottosegreteria di Sanità, i capitani dei tre lazzeretti; con successivo ‹ motuproprio › del 3 ottobre 1788 fu abolita anche la Deputazione di Sanità di Portoferraio e istituito il ‹ Reparto di Sanità dell'Elba ›, posto alle dipendenze della Soprintendenza di Firenze e del Governatore di Livorno, che assunse il titolo di ‹ Governatore Presidente di Sanità ›; del Reparto dell'Elba fu posto a capo il Governatore di Portoferraio, con titolo di ‹ Governatore Capitano del Reparto di Sanità ›. Sia in Livorno che in Portoferraio si ebbero i ‹ Consigli di Sanità ›. La competenza di tali uffici verteva unicamente sulla sanità marittima e il Dipartimento di Sanità di Livorno costituiva in questo campo un ufficio centrale del Granducato, ma dato che i due Governatori, quello di Livorno e quello di Portoferraio, come capi politici avevano anche attribuzioni di sanità interna, i due campi di competenza si

confusero facilmente. Si ebbero riforme con Rescritto del 21 dicembre 1814 e con Decreto del 27 dicembre 1854. A seguito della istituzione della Soprintendenza di Sanità Medica interna di Firenze, alla Presidenza di Livorno fu tolta la competenza sugli ospedali. Con Legge 30 giugno 1859, fu creata la DIREZIONE TOSCANA DI SANITÀ MARITTIMA, che nel 1861 fu trasferita in Genova. Gli archivi della Presidenza sono uniti a quelli dell'antico ‹ Magistrato di Sanità › di Livorno, quelli della ‹ Direzione di Sanità marittima › sono collocati a parte; gli uni e gli altri si trovano presso l'Archivio di Stato di Livorno [247].

DEPUTAZIONE CENTRALE SOPRA GLI OSPEDALI: fu istituita con Decreto del 19 settembre 1816 e composta di un presidente e tre consiglieri, uno dei quali con ufficio di segretario; ebbe il compito di riordinare le amministrazioni ospitaliere e dei luoghi pii dello Stato e determinare massime uniformi per il loro governo; subì una riforma il 17 gennaio 1818 e fu soppressa con ‹ motuproprio › del 6 luglio 1833; gli atti si riferiscono ai diciassette anni della sua attività.

CAPITANI DEL BIGALLO: dopo il progetto di riforma di tale opera pia, compilato dal senatore Giulio Rucellai, ma non attuato, l'ufficio dei Capitani fu soppresso con ‹ motuproprio › del 1 gennaio 1776, che abolì qualsiasi giurisdizione tanto economica che contenziosa di tale magistratura; con lo stesso ‹ motuproprio › si nominò un Commissario, incaricato di amministrare e il patrimonio del Bigallo e quello degli altri spedali, in esso riuniti. Il Commissario fu sottoposto ad una deputazione di quattro componenti, di cui un ecclesiastico, che, insieme al Commissario, provvedeva alla collazione delle doti, dei posti di studio e benefizi, incarico passato, poi, nel 1788 al solo Commissario, dato che la suddetta deputazione si dimostrò inattiva e di essa non abbiamo più notizia a partire dal biennio 1789-1790. L'orfanotrofio continuò così ad essere retto da un Commissario e fu regolamentato con successivi provvedimenti del 1 maggio 1777, del 25 agosto 1786 e del 20 ottobre del 1840; lievi modifiche si ebbero anche nel 1828, nel 1832, nel 1833, nel 1836, nel 1841 e nel 1846. Il 25 agosto 1786, essendo stato soppresso l'antico Monte di Pietà, il patrimonio di questo fu passato al Bigallo. La documentazione, dall'epoca leopoldina, si trova presso l'Archivio dell'Orfanotrofio del Bigallo [248].

CONGREGAZIONE DI SAN GIOVANNI BATTISTA: per risollevare le sorti della Congregazione il 22 giugno 1767 furono fatti prestiti da parte della Regia Depositeria, nell'ottobre di tale anno le fu assicurata la fornitura della Marina

247. ASLi: *Inventari* 42 (Inventario della Direzione di Sanità Marittima, a cura di G. PRUNAI).
248. Vedi nota 136.

militare e del Guardaroba granducale e, nel 1772 (Rescritto del 23 novembre) si tentò di istituire le tessiture della seta, affidate alla Congregazione. A quello del 1767 successero altri prestiti da parte della Depositeria e della Cassa personale del Granduca, per aprire nel 1782 tessiture di panni e nel 1785 dei lanifici e tali prestiti si ripeterono nel 1786, nel 1788 ed anche negli anni successivi, con l'ordine del Granduca che la Depositeria non ne richiedesse la restituzione. Sino al 1790 tali lavorazioni prosperarono in modo da dar lavoro a ben 2.700 operai e in modo da togliere la disoccupazione e l'accattonaggio. Benchè aiutata dal successore di Pietro Leopoldo, Ferdinando III, gli avvenimenti politici influirono sulla produzione degli opifici della Congregazione in modo negativo e, essendosi rilevato nel 1815, che tutte le lavorazioni presentavano un vasto passivo, con Decreto 5 aprile 1816 fu nominata una commissione per procedere alla realizzazione dei capitali e allo stralcio di ogni interesse e si fu costretti a rinunziare ai crediti, la maggior parte inesigibili. La Congregazione ebbe nuovo statuto e nuovo regolamento con Rescritto del 4 novembre 1825. Organi della Congregazione erano la ‹ Deputazione permanente › e la ‹ Congregazione dei Dodici ›, che sceglievano i componenti dell'intera Congregazione, i cui nomi, però, dovevano essere approvati dal Granduca. La Congregazione era presieduta da cinque Deputati Conservatori e da sette Deputati Relatori, che avevano alle loro dipendenze quelli delle varie parrocchie per la distribuzione delle elemosine e dei sussidi. Altra regolamentazione si ebbe nel 1853. Gli atti esistenti presso l'Archivio di Stato di Firenze giungono sino al 1816[249].

Deputazione sopra la Mendicità: fu istituita con ‹ motuproprio › del 16 ottobre 1815 ed il suo regolamento pubblicato con successiva Notificazione del 18 dicembre dello stesso anno. Fu abolita con ‹ motuproprio › del 5 maggio 1820. Dell'Archivio non esiste inventario.

Congregazione dell'Annona: soppressi il 29 ottobre 1768 il ‹ Magistrato della Abbondanza › e gli ‹ Ufficiali di Grascia ›, il 1 gennaio dell'anno successivo iniziò la propria attività la nuova ‹ Congregazione dell'Annona ›. Questa ebbe la competenza giudiziaria civile e penale dei tribunali dei due uffici soppressi; con essa dovevano prendere accordi in materia annonaria il ‹ Magistrato dei Regolatori › di Siena e gli ‹ Ufficiali di San Iacopo › di Pistoia, che avevano attribuzioni in tal campo. Lo stesso Editto che istituì la Congregazione liberò i possidenti della pianura pratese dalla limitazione del numero dei capi di bestiame, abolendo il privilegio, già goduto dalla Grascia di tenere il proprio bestiame al pascolo nel territorio di Prato. La Congregazione subì una notevole riforma il 24 agosto 1775, con essa la giurisdizione criminale passò

249. Vedi nota 201.

agli ‹ Otto di Guardia e Balìa ›, quella civile all'‹ Auditore della Camera di Commercio ›, e la Congregazione fu ridotta ad uno scrittoio, diretto da un deputato, che doveva mantenere le relazioni con i giusdicenti del Granducato e con i Deputati Annonari istituiti nelle varie località, al fine di essere informato dei casi straordinari di ogni paese, di avere le ‹ portate › delle semine e delle raccolte annuali e dei bestiami, di conoscere i prezzi settimanali dei diversi mercati. La sorveglianza sui generi e sulla buona qualità di essi spettavano, invece, ai Grascieri delle Comunità. La Congregazione fu abolita il 7 marzo 1778 e le sue attribuzioni passarono alla Camera di Commercio. Il 19 ottobre 1792 fu nuovamente creato un ‹ Soprintendente dell'Annona › e il 30 dello stesso mese i ‹ Presidenti delle Vettovaglie ›, esistenti nelle maggiori località del Granducato. Tutti questi uffici furono aboliti con Motuproprio del 17 agosto 1795, che permetteva la libera circolazione dei grani all'interno del granducato, mentre ne restò vincolato il commercio con l'estero sino alla occupazione francese. Gli atti della Congregazione sono limitati al decennio 1768-1778 [250].

Depositeria Generale: continuò sino al 1782 ad esercitare la sorveglianza sulle entrate e uscite dello Stato e su quelle private del principe e a dirigere tali operazioni, cumulando insieme funzioni di ragioneria e funzioni contabili, come nei periodi precedenti. Con provvedimento del 17 gennaio 1782 la direzione economica delle pubbliche finanze fu separata dalla contabilità dell'erario e quest'ultima rimase di competenza della Depositeria. L'Archivio, unico dal periodo mediceo al 1861, è ordinato solo in parte.

Regio Fisco: già dipendente, come è stato detto in precedenza, dalla ‹ Congregazione del Fisco › e, più tardi, dalla ‹ Presidenza del Buon Governo ›, ebbe, dopo la soppressione di tal Presidenza, relazioni con le magistrature giudiziarie, con le autorità di polizia e con gli uffici finanziari. Dell'ufficio fece parte l'Avvocato Fiscale. Provvedeva alla esazione delle condanne pecuniarie e al rimborso delle spese processuali, alla concessione di patenti per porto d'arme e giuochi permessi e all'introito delle relative tasse di concessione, alle spese degli stabilimenti di pena e a quelle di giustizia e di polizia, procedendo, per tale ultima materia, in accordo con gli uffici della ‹ Camera comunitativa › e con i Cancellieri delle varie Comunità. Molte di tali attribuzioni passarono, via via, ad altri uffici. Gli atti vanno dal 1778 al 1808 e dal 1814 al 1859 [251].

Giunta Straordinaria di Liquidazione: fu istituita in base al trattato del 30 maggio 1814 per « esigere i crediti delle pubbliche amministrazioni re-

250. Vedi nota 139.
251. Vedi note 164 e 240.

gie, comunitative e pie e dei privati contro il precedente governo » francese e per liquidare gli oneri finanziari del periodo 1808-1814. Fu abolita il 25 aprile 1818, ma gli atti, che hanno inizio nel 1802, giungono sino al 1820[252].

AMMINISTRAZIONE DELLE REGIE POSSESSIONI: non è che lo ‹ Scrittoio delle regie Possessioni › dei periodi precedenti; ha in più l'amministrazione dei boschi della Toscana, della caccia, della pesca e delle ‹ regie razze di Pisa › (allevamenti di cavalli). A seguito del ‹ motuproprio › del 6 aprile 1789, prese il nome di ‹ Amministrazione generale dei beni della Corona ›, essendo tali beni stati separati dal Demanio dello Stato. Con ‹ motuproprio › del 26 aprile 1802 tale divisione cessò e tutte le rendite provenienti dai beni della Corona passarono alla Regia Depositeria, che provvedeva al pagamento della lista civile del Granduca, in contanti. L'antica intitolazione fu ristabilita nel 1814 e l'ufficio continuò come ‹ Soprintendenza generale allo Scrittoio delle regie Possessioni ›, sino oltre l'annessione della Toscana, al 1863. Ebbe anche la soprintendenza della ‹ Regia Azienda del Ghiaccio ›. Nel 1847 passarono alle sue dipendenze i beni dell'ex-Ducato di Lucca, annesso alla Toscana. Nel 1863 parte delle funzioni delle Regie Possessioni passarono al Regio Demanio, parte alla ‹ Amministrazione dei beni della real Casa ›. L'Archivio, che è unico a cominciare dal periodo del Granducato Mediceo, giunge sino al 1863[253].

GUARDAROBA LORENESE: non è che la continuazione dello stesso ufficio del Granducato Mediceo e possiede identico materiale archivistico. L'Archivio è unico per il periodo mediceo e per quelli successivi e arriva sino alla annessione[254].

AMMINISTRAZIONE DEL REGIO DEMANIO: fu istituita nel 1814 e durò sino alle riforme costituzionali del 1848, come amministrazione demaniale, successa alla consimile amministrazione del periodo napoleonico, con in meno la competenza sui beni ecclesiastici, la gabella dei contratti e l'ufficio del bollo. Dal 1816 si ha, come amministrazione separata, quella del Demanio e del Debito pubblico del Principato di Piombino (patrimonio del principe, beni delle congregazioni religiose soppresse, demanio del principato), annesso alla Toscana.

252. ASFi: *Inventari* 484 (Indice alfabetico di tutti i documenti e carte costituenti l'archivio dell'Amministrazione per l'ammortizzamento del Debito Pubblico della Toscana; creata con D.I. del 9.4.1809, non meno che dei documenti e carte riguardanti la Deputazione incaricata della liquidazione dei crediti lasciati in sospeso dal cessato Governo Francese e di quelli della Deputazione per la Liquidazione dei Crediti di Portoferraio, delle pensioni e delle dotazioni della Senatorìa in Toscana, 1809-1821, compilato nel 1865); 486 (Liquidazione francese, 1808-1820, Inventario compilato nel secolo XIX).

253. Vedi nota 180.

254. Vedi nota 179.

Gli atti relativi al Demanio toscano vanno dal 1814 al 1830, mentre quelli relativi al demanio di Piombino, che interessano anche la materia del debito pubblico, vanno dal 1805 al 1832.

Amministrazione economico-idraulica dei Beni della Corona nella Val di Chiana: fu istituita nel 1816, per quanto i lavori di bonifica delle Chiane fossero stati iniziati nel 1770; cessò nel 1837. Fu alle dipendenze delle Regie Possessioni. Oltre la parte patrimoniale interessa quella dell'agricoltura e delle bonifiche e la documentazione relativa va dal 1816 alla soppressione.

Amministrazione delle Regie Rendite: abolito, con ‹ motuproprio › del 26 agosto 1767, l'‹ Appalto generale ›, fu istituita, alle dipendenze delle Finanze tale amministrazione che ebbe l'incarico di tutelare e vigilare ogni ramo delle rendite statali per quanto si riferisse alle imposte indirette e alle regalie, che in virtù del suddetto ‹ motuproprio ›, erano ritornate alla amministrazione diretta dello Stato, di soprintendere agli Uffici delle gabelle e delle dogane, alle aziende del sale e tabacco ed agli altri uffici esistenti per tali tributi. L'Amministrazione, abolita nel 1808 e ripristinata il 9 maggio 1814, fu definitivamente soppressa l'8 ottobre 1846 e sostituita con l'‹ Amministrazione generale delle Regie Dogane e Aziende Riunite ›. Gli atti di tale ufficio, che interessano e la materia tributaria e i monopoli e aziende finanziarie, si riferiscono ai periodi sopra indicati.

Amministrazione delle Miniere e Magona della Toscana: nel 1768, cessato l'appalto, passò alle dipendenze delle Regie Rendite, sino al 1 ottobre 1779, quando fu reso libero lo spaccio generi della magona abolendone il monopolio. L'Archivio, che è unico a partire dal periodo mediceo, giunge sino al 1779 [255].

Azienda generale del Tabacco: anche tale ufficio passò, nel 1768, alle dipendenze delle Regie Rendite; gli atti di esso hanno inizio in tale anno, cessano poco dopo per l'abolizione del monopolio, fatta dal Granduca Pietro Leopoldo, hanno nuovamente inizio nel 1791, quando con Editto del 18 ottobre fu ristabilito il regime monopolistico del tabacco, e giungono sino al 1808 [256].

Regia Lotteria: dopo l'abolizione dell'appalto nel 1768, con Editto del 16 giugno 1775 fu creata una Deputazione, incaricata di curare l'amministrazione della Regia Lotteria per conto delle RR. Finanze. Tale Deputazione stette in carica sino al 1808 e fu ripristinata con Ordinanza del 12 settembre

255. Vedi nota 182.
256. ASFi: *Inventari* 469 (Indice del Tabacco, 1769-1781, compilato nel secolo XIX).

1814 della Segreteria di Stato. L'Archivio, che interessa anche il precedente periodo della Reggenza, ha inizio con il 1748[257].

GABELLA DEL SALE: anche tale gabella, cessato l'Appalto Generale, passò alle dipendenze della ‹ Amministrazione generale ›. L'Archivio è unico ed inizia con il periodo mediceo; cessa con il 1808; gli atti del Sale sono uniti a quelli delle gabelle sulla carta bollata e sulle carte da giuoco.

UFFICIO DELLA CARTA BOLLATA: anche tale amministrazione, dopo l'abolizione dell'Appalto, passò, come ufficio separato, alle dipendenze della ‹ Amministrazione generale › sino al ‹ motuproprio › dell'11 febbraio 1815, quando gli affari della carta bollata e la loro amministrazione furono staccati dalle Regie Rendite e passarono alla ‹ Amministrazione generale del Registro e Aziende Riunite ›. Sino al 1808 gli atti sono uniti a quelli della Gabella del Sale.

UFFICIO DELLE CARTE DA GIUOCO: le vicende di tale amministrazione sono identiche a quelle delle due amministrazioni precedenti, sino a che, con ‹ motuproprio › del 25 agosto 1816, passò a quella del ‹ Registro e Aziende Riunite ›. Sino al 1808, gli atti sono uniti a quelli della Gabella del Sale.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E AZIENDE RIUNITE: le sue attribuzioni furono determinate dalla Legge del 30 dicembre 1814 sul Registro, da quella dell'11 febbraio 1815 sulla carta bollata e, infine, da quella del 25 agosto 1816 sulle carte da giuoco; ebbe il controllo degli ‹ Uffici di Conservazione delle Ipoteche › e, in base alla Legge del 2 aprile 1828, la revisione degli emolumenti che si esigevano dai tribunali civili; curò, inoltre, l'amministrazione generale dei beni demaniali e la revisione sulle operazioni interessanti il recupero dei crediti occulti provenienti dalle corporazioni religiose e dagli altri enti soppressi. Aveva a capo un direttore, che risiedeva in Firenze, ed era composta dei tre uffici di Firenze, Siena e Pisa, ognuno dei quali aveva alle proprie dipendenze diversi ‹ circondari di esazione ›. Dipendevano da tale amministrazione anche i ‹ Generali Archivi dei Contratti › di Firenze, Siena e Pontremoli. L'Archivio non è ordinato.

DECIMA GRANDUCALE: fu riformata nel 1776, anno in cui fu ordinata la compilazione di registri speciali per ciascuna comunità; in tali registri furono descritti i beni di ogni giurisdizione. La tenuta dei registri fu affidata alle co-

257. ASFi: *Inventari* 470 bis (Inventario degli archivi della Regia Lotteria di Toscana, 1747-1859).

munità del Granducato e, per tale ragione, l'Archivio della Decima cessa in tale anno ed è unico anche per i due periodi precedenti[258].

CATASTO LORENESE: abolite le distinzioni tra i beni dei cittadini, quelli dei contadini, distrettuali e religiosi, nel 1776 fu stabilito un sistema di decimazione eguale per tutto il territorio del Granducato e l'impostazione fu fatta promiscuamente nei ‹ Libri delle comunità ›, nel cui territorio erano compresi i beni colpiti da imposta. Tale catasto descrittivo giunge sino al 1832.

NUOVO UFFIZIO DEL CATASTO: il Catasto particellare, iniziato nel 1832 per tutta la Toscana, ad eccezione dell'Isola d'Elba, fu sottoposto ad una ‹ Direzione generale del Catasto ›, da cui dipese, per un certo periodo, anche il ‹ Corpo degli Ingegneri ›. L'Archivio non è ordinato.

GABELLE E DOGANE: dopo l'abolizione dell'‹ Appalto generale delle regie Rendite ›, passarono, nel 1768, alla ‹ Amministrazione generale delle Regie Rendite › e da essa dipesero sino al 5 ottobre 1846, quando fu istituita una ‹ Amministrazione generale delle Regie Dogane e Aziende Riunite ›, che durò, oltre l'annessione, sino al 1862. Ne era a capo un ‹ Amministratore generale ›, che risiedeva a Firenze ed era composta di cinque direzioni (Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Pistoia); aveva la soprintendenza di tutta l'azienda doganale, sia per l'amministrazione, sia per la parte fiscale, sorvegliava l'osservanza delle leggi regolanti il sistema doganale, che era stato stabilizzato nel 1781; aveva la direzione delle ‹ porte gabellabili › delle città (dazio consumo), delle dogane di frontiera, dei posti di sorveglianza sulla costa (‹ torrieri ›), delle aziende del sale, del tabacco, degli ‹ Uffici di marchio e bollo › e delle Regie Rendite di Portoferraio. Subì una riforma nel 1846 (direzione di tutte le dogane e aziende del sale e del tabacco); con Decreto del 28 novembre 1848 fu aggregata al Ministero delle Finanze, ma il 22 maggio 1849 fu ripristinata come amministrazione a se stante. Fu soppressa il 31 dicembre 1862 ed assorbita dal Ministero delle Finanze del Regno d'Italia. L'Archivio non è ordinato.

GABELLA DEI CONTRATTI: dopo l'abolizione dell'Appalto Generale, passò alle dipendenze della ‹ Amministrazione generale delle Regie Rendite › sino al 1808, anno in cui fu soppressa; ristabilita nel 1814 passò a far parte della ‹ Amministrazione generale del Registro e Aziende Riunite ›, da cui dipesero anche gli ‹ Archivi generali dei Contratti › di Firenze, Siena e Pontremoli. L'Archivio, unico a partire dal periodo mediceo, giunge sino al 1808, non è ordinato e si compone della sola regolamentazione.

258. ASFi: *Inventari* 423 (Decime Granducali in Inventario della Miscellanea di Finanze a cura di P. DINI).

CONGREGAZIONE DELLE FARINE: cessato l'Appalto Generale, rimase come ufficio di amministrazione e di esazione delle tasse sulle farine. Fu abolita con ‹ motuproprio › del 9 marzo 1789; infatti, in tale data l'esazione suddetta passò alle varie comunità del Granducato. L'Archivio non è ordinato, comprende anche gli atti del periodo mediceo; gli atti della Congregazione giungono al 1803, anche dopo la soppressione di tale ufficio.

NUOVO MONTE COMUNE: con Decreto del 20 febbraio 1781, notificato solo il 5 luglio, furono trasferiti al ‹ Nuovo Monte Comune ›, istituito nel 1746, anche i luoghi del Monte di Pietà. Sebbene, con ‹ motuproprio › del 7 marzo 1788, il Granduca Pietro Leopoldo avesse disposto lo scioglimento del Debito pubblico mediante affrancazione, ai possessori di luoghi di monte, di tanta tassa fondiaria (tassa di redenzione), calcolata al 3,50 %, quanto sommavano i frutti al 3 % del capitale, che, dai ‹ Libri di monte ›, avessero fatto cancellare dalle proprie poste; tuttavia tale scioglimento non fu potuto attuare per le vicende politiche. Così nel 1794 fu ripristinato il Monte Comune, che continuò anche nel periodo francese sotto la direzione del ‹ Conservatore delle Rendite ›, per quanto tale Monte fosse stato abolito il 29 aprile 1808. Lo scioglimento del Debito pubblico toscano durò, effettivamente, sino a che, con Decreto del 9 aprile 1809, non furono assegnati per l'estinzione dei luoghi di monte i beni degli Ordini religiosi soppressi dal Governo francese. L'11 gennaio 1800 era stato istituito anche un nuovo Monte redimibile dei 17.500.000 scudi al frutto del 5 %, che fu dichiarato irredimibile nel 1804, riducendone il frutto al 3 %, per quanto, nel 1799, per estinguere il debito si fosse raddoppiata la ‹ tassa di redenzione › (4 aprile). L'Archivio, di cui esiste solo un antico inventario scarsamente rispondente, giunge sino al 1780[259].

MONTE DI PIETÀ: il Granduca Pietro Leopoldo, volendo riunire in una sola azienda il Debito pubblico e restituire il Monte di Pietà al suo primitivo e benefico fine, dispose la riunione del Debito pubblico in un'unica amministrazione e il 20 novembre, creata la nuova Comunità di Firenze, il Monte di Pietà, divenuto nuovamente ente di beneficenza, passava sotto il governo della nuova amministrazione comunitativa. Il 22 agosto 1782 anche il Monte di Pietà cessava di esistere e in suo luogo era istituita una nuova amministrazione, ‹ Azienda dei Presti e Arruoti › per esercitare le sole funzioni di piccolo prestito su pegno. Tale azienda dipendeva dalla Comunità fiorentina, ma dal 30 maggio 1795 ebbe amministrazione autonoma. Con il sopra citato provvedimento del 20 febbraio 1781 fu decretato il passaggio di tutti i luoghi del Monte di Pietà al Nuovo Monte Comune. L'Archivio, che è unico per i varii periodi, è corredato di un solo inventario sommario.

259. Vedi nota 210.

AMMINISTRAZIONE INCARICATA DELLO SCIOGLIMENTO E PAGAMENTO RESIDUALE DEL DEBITO PUBBLICO: fu istituita il 26 agosto 1802 ed abolita con Ordinanza del 22 gennaio 1822 del Ministero delle Finanze; in tale data fu soppressa anche la ‹ Direzione del Debito pubblico toscano › ed i resti di esso passarono a carico del Demanio statale. Di tale amministrazione esiste solo un inventario parziale [260].

REGIA ZECCA: cessato nel 1768 l'Appalto Generale, l'ufficio della Zecca passò alle dipendenze del secondo Dipartimento della ‹ Amministrazione generale delle Regie Rendite ›, da cui fu staccato nel 1786. Dipese, in seguito, dalla ‹ Segreteria di Finanze › e, dopo le riforme costituzionali del 1848, dal Ministero delle Finanze [261].

UFFICIO DELLE REVISIONI E SINDACATI: continua come nel periodo precedente e in base al Regolamento del 12 dicembre 1759; ebbe vita sino alle riforme costituzionali del 1848, ma l'Archivio, che è unico a partire dal periodo mediceo (Sindaci e Soprassindaci) giunge sino al 1849 (istituzione della Corte dei Conti) [262].

CORTE DEI CONTI: tale nuovo istituto che successe all'‹ Ufficio Revisioni e Sindacati › trae la sua origine dalla Legge 16 marzo 1848, ma la sua istituzione fu protratta sino al novembre 1849, in quanto le Camere legislative non ne discussero sino a tale epoca la legge istitutiva. Provvide alla liquidazione delle pensioni, alla revisione delle amministrazioni dello Stato e a quella dei conti di chi avesse maneggio del pubblico denaro. Gli atti vanno dal 1849 al 1862 [263].

AVVOCATURA REGIA: fu istituita il 27 maggio 1777 e ad essa passarono, nel 1784, tutte le attribuzioni dell'ufficio dell'AVVOCATO REGIO, ufficio che ebbe brevissima vita e che era stato istituito per difendere e sostenere le cause civili dei Regi Dipartimenti e quelle del ‹ Segretario delle Riformagioni ›, che era successo all'‹ Auditore delle Riformagioni › del periodo mediceo, subentrato, a sua volta, al ‹ Cancelliere della Signoria › del tempo della Repubblica. Le attribuzioni dell'Avvocatura Regia furono le seguenti: applicazione della Legge del 1749 sulle cause dei nullatenenti; vigilanza sul patrimonio sta-

260. Vedi nota 252.

261. ASFi: *Inventari* 490 (Archivio della R. Zecca di Firenze, 1799-1862, Inventario descrittivo del secolo XIX); vedi anche nota 151.

262. ASFi: *Inventari* 489 (Archivio dei Sindaci, Appendice e Corte dei Conti, 1770-1862, compilato nel secolo XIX); 519 bis (Inventario dei Sindacati a cura di A. ANZILOTTI e G. MASI); vedi anche nota 191

263. Vedi nota precedente.

tale; vigilanza sugli interessi del Regio Fisco e nello stesso tempo vigilanza perchè tali interessi non prevalessero su quelli dei privati; difesa dei diritti fiscali e delle ragioni sovrane e patrimoniali dello Stato e del principe, in giudizio e fuori giudizio; formulazione di pareri legali in merito a tutti i negoziati con l'estero, a tutte le questioni di confini e agli affari patrimoniali della corona; vigilanza sulla retta osservanza dei privilegi concessi a paesi, corporazioni e famiglie. Presiedeva all'Archivio delle Riformagioni, a quello Mediceo e al così detto ‹ armadio di ferro ›, dove erano custoditi i documenti più importanti; fu competente negli affari concernenti lo stato delle persone in materia di adozione, legittimazione e naturalizzazione; ebbe la cura della conservazione dei Libri d'Oro della nobiltà e del patriziato ed ebbe parte, dal 1750, nel funzionamento della ‹ Soprintendenza alla nobiltà e cittadinanza ›. L'Archivio non è ordinato; giunge sino al 1861 [264].

Ufficio generale delle Comunità del Granducato: con ‹ motuproprio › del 5 novembre 1814 fu istituito questo ufficio sotto la direzione del Soprassindaco. Ad esso dovevano essere rimessi tutti gli affari relativi ad interpretazione, estenzione, modificazione di massime stabilite nei regolamenti comunitativi; erano di sua competenza: l'assestamento, l'ampliamento e le suddivisioni dei circondari delle varie comunità, le proposte per istituire nuove cancellerie comunitative, la nomina dei cancellieri e dei loro aiuti, gli affari riguardanti le alienazioni e le permute dei beni delle comunità e luoghi pii, le proposte per la costruzione di nuove strade interessanti più comunità e la soprintendenza ai lavori. Era ufficio di controllo per le varie ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa › esistenti nelle città, capo di compartimento. L'ufficio fu soppresso con ‹ motuproprio › del 1 novembre 1825 e le sue attribuzioni passarono, per quanto riguardava i lavori, all'‹ Ufficio di conservazione del Catasto ›, istituito in tale data e, per il resto, ai provveditori delle varie ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa › del Granducato. L'Archivio è unito a quello della ‹ Soprintendenza della Camera di Comunità del Compartimento di Firenze ›.

Soprintendenza generale alle Comunità del Granducato: fu istituita con ‹ motuproprio › del 29 dicembre 1840 ed ebbe tutte le attribuzioni del soppresso, in tale data, ‹ Ufficio di conservazione del Catasto › e la soprintendenza e la vigilanza sulle cinque ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa del Granducato ›. Ebbe il compito di vigilare sulla esatta osservanza della legislazione comunitativa, di presentare al Granduca le proposte per l'interpretazione di essa; risolveva gli affari relativi a comunità e luoghi pii, che oltrepassassero la

264. ASFi: *Inventari* 432 (Avvocatura Regia, Indice-Inventario alfabetico, 1770-1868, a cura di P. Dini).

competenza delle cinque Camere sopra ricordate e, se necessario, ne faceva relazione al Granduca con le opportune informazioni per la decisione sovrana; proponeva le norme da osservarsi dai cancellieri comunitativi. Con ‹ motuproprio › del 5 gennaio 1844 le furono affidate anche tutte le attribuzioni della ‹ Direzione dell'Arruolamento militare ›. Ne era capo il ‹ soprassindaco › o ‹ provveditore ›. Fu soppressa con le riforme costituzionali del 1848. L'Archivio è unito a quello della ‹ Soprintendenza della Camera delle Comunità del Compartimento fiorentino ›[265].

SOPRINTENDENZA ALLA CAMERA DELLE COMUNITÀ DEL COMPARTIMENTO FIORENTINO: svolse funzioni di dicastero centrale nei confronti delle altre ‹ Camere di Comunità › del Granducato anteriormente al 1802. In tale anno, con ‹ motuproprio › del 3 settembre, era stato costituito un altro organo centrale, UFFICIO GENERALE DELLE COMUNITÀ DEL REGNO D'ETRURIA, presieduto da un ‹ soprassindaco ›. Tali funzioni di dicastero centrale furono svolte anche dalla Camera Fiorentina nel periodo 1825-1840. L'Archivio è unico con gli uffici in precedenza indicati.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO: con ‹ motuproprio › del 13 dicembre 1787, per particolari esigenze determinate dal mancato funzionamento di alcune amministrazioni periferiche dei patrimoni ecclesiastici, provenienti dalle soppressioni, si creò tale amministrazione centrale, che ebbe, insieme carattere di ufficio diretto e di controllo allo scopo di rendere più semplice ed uniforme l'amministrazione dei beni ecclesiastici. La competenza territoriale di tale nuovo ufficio si estese a tutto il territorio del Granducato, ad eccezione dei Governatorati di Siena e di Livorno e della Diocesi di Pistoia, nella quale i patrimoni degli enti soppressi erano affidati ad un analogo ufficio dipendente, però, dall'autorità vescovile. Tale amministrazione generale fu soppressa il 12 gennaio 1794. Gli atti sono uniti a quelli della precedente ‹ Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico di Firenze ›, per quanto buona parte di essi si trovi nell'Archivio dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova. Quale ufficio stralcio, a sostituire tale amministrazione generale, fu istituito lo ‹ Scrittoio dei Resti del Patrimonio ecclesiastico ›, a cui, il 25 gennaio 1795, passarono anche gli affari della Diocesi di Pistoia. Lo Scrittoio fu soppresso il 1 novembre 1797, e ne furono eredi alcuni luoghi pii, ospedali e amministrazioni di opere di chiese, quali, ad esempio: la Casa Pia dei Ceppi di Prato,

265. ASFi: *Inventari* 411-412 (Inventario delle filze che si conservano nella Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento Fiorentino, 1769-1848, compilato nel 1856. Inventario dell'Archivio della Camera delle Comunità, 1769-1808, compilato nel 1825).

lo Spedale dei Santi Cosma e Damiano di Pescia, l'Opera Metropolitana di Siena [266].

Governo civile e militare di Livorno: alla fine del periodo del Granducato mediceo il territorio era diviso in due parti: il Dominio fiorentino e lo Stato di Siena; provvedevano al primo le magistrature ed uffici centrali, molti dei quali in precedenza citati, provvedevano al secondo le antiche magistrature della Repubblica, con competenza più limitata; a capo dello Stato senese era un Governatore o Luogotenente generale; nell'ambito del Dominio fiorentino esistevano, però, i Governi di Livorno e dell'Elba, il Commissariato di Pisa e quello di Pontremoli, il primo dei quali ebbe sempre, anche nei periodi successivi, larghissime attribuzioni; altre divisioni del territorio di carattere promiscuo, amministrativo, finanziario, giudiziario, furono i capitanati, i vicariati e le podesterie. La maggior parte degli archivi dei vicariati e delle podesterie sono rimasti presso gli archivi storici dei Comuni; nell'Archivio di Firenze si conservano quelli del Vicariato di Prato e delle Podesterie di Campi Bisenzio, del Galluzzo, di Greve, di Bagno a Ripoli, di Sesto, di Sesto e Fiesole uniti e di Fiesole. Capitani, vicari e podestà ebbero anche competenze di polizia amministrativa e sanitaria. Anche nel periodo della ‹ Unione personale ›, al tempo della Reggenza Lorenese, il Granducato fu diviso in Dominio fiorentino e in Stato di Siena. Una più razionale divisione del territorio in vicariati e podesterie si ebbe con Legge 30 settembre 1772 per il Dominio fiorentino e con altra del 2 gennaio 1774 per la Provincia Superiore senese, (da cui con ‹ motuproprio › del 18 marzo 1766 era stata staccata la Maremma), che divisero il territorio toscano in quarantasei Vicariati e ottantatre Podesterie, a cui si devono aggiungere le otto Podesterie maremmane (‹ motuproprio › del 10 dicembre 1766) di cui quella di Grosseto eretta, più tardi, in Vicariato. Durante il periodo del Granducato Lorenese si ebbero modificazioni territoriali, aumenti o diminuzioni delle magistrature suddette, ma gli uffici politici, amministrativi, di polizia di maggiore importanza perchè aventi sede nei maggiori centri del Granducato furono: il Governo civile e militare di Livorno, il Governo di Siena, il Governo di Pisa, mentre per Firenze funzionavano da uffici periferici quelli centrali del Granducato. Nei centri minori si ebbero i Commissariati, i Vicari e i Podestà, sempre con funzioni miste, amministrative, di polizia e giudiziarie. Dopo la restaurazione, nell'ambito territoriale di quello che fu chiamato il ‹ governo › di Firenze si ebbe il Commissario regio di Volterra; continuarono, con funzioni pressochè eguali a quelle svolte in precedenza, i Governi di Livorno, di Pisa e di Siena. Si ebbero poi, con funzioni

266. ASFi: *Inventari* 569-570 (Patrimonio Ecclesiastico, 1762-1808, inventario compilato nel secolo XIX. Repertorio alfabetico generale del Patrimonio Ecclesiastico, 1762-1808, compilato nel secolo XIX).

più limitate di quelle dei Governi suddetti, i Commissariati regi di Pontremoli, compreso però nell'ambito territoriale del Governo di Pisa, di Pistoia, Arezzo, Grosseto, Montepulciano e Rocca San Casciano. Anche tali commissariati erano divisi in vicariati e podesterie, le cui attribuzioni, a poco a poco, si restrinsero, però, a quelle di polizia e giudiziarie.

Il Governatore di Livorno, la trattazione delle cui attribuzioni può riuscire più interessante di quella delle funzioni degli altri governi provinciali, era stato istituito nel 1593 ed era successo al precedente Commissario e Castellano, dipendeva direttamente dai Granduchi medicei ed ebbe, in certi periodi competenza civile, militare, marittima, giudiziaria, sanitaria, in certi altri gli furono tolte le attribuzioni militari e marittime. L'organizzazione del Governatorato, rimasta pressochè invariata nel periodo mediceo, fu lievemente modificata da un Provvedimento del 17 novembre 1712 e continuò in egual modo durante il periodo della Reggenza Lorenese. Una riforma notevole si ebbe, invece, con la Legge del 10 luglio 1771, con la Legge compartimentale del 30 settembre 1772 e con numerose altre successive sino alla Legge sui Governi provinciali del 9 aprile 1816 e alla Legge compartimentale del 9 marzo 1848. Nei periodi di più estesa competenza il ‹ Governatore della città e porto di Livorno › ebbe, come abbiamo accennato, attribuzioni politiche, amministrative, di polizia, militari, commerciali, giudiziarie, nel campo dei rapporti con l'estero, di polizia sanitaria e marittima, nel campo degli affari ecclesiastici e del culto. Con le riforme costituzionali del 1848, il Governatore di Livorno conservò le attribuzioni nel campo militare, ma in quello civile le sue competenze furono ristrette a quelle delle prefetture istituite nei varii compartimenti del Granducato. Con Decreto del 27 dicembre 1854 si restrinsero a quelle esclusivamente civili e, per quanto con nome diverso, esplicò funzioni di prefetto, con in più quelle derivantigli dalla carica di ‹ Presidente della Sanità marittima ›. Gli atti di tale ufficio si conservano presso l'Archivio di Stato di Livorno e si riferiscono al solo periodo del Granducato Lorenese, in quanto quelli precedenti sono andati dispersi. La parte più interessante dell'Archivio è quella che si riferisce al periodo anteriore al 1848 [267].

COMMISSARIATI: con Editto del 26 maggio 1777, gli affari di polizia passarono tutti alla competenza della ‹ Presidenza del Buon Governo › e per la città di Firenze furono istituiti i ‹ Commissari di polizia di quartiere ›, incaricati di ricevere le denunzie in materia criminale che prima venivano fatte alla cancelleria degli Otto e di istruire preliminarmente tutti i processi, che poi

267. ASLi: *Inventari* 27 (Inventario dell'archivio del Governo Civile e Militare, 1765-1865, a cura di G. PRUNAI); ASLi: *Governo* 1214-1244 (Repertorio Alfabetico del carteggio e degli affari delle Segreterie civili e Militari, 1765-1808, 1814-1849).

passavano al ‹ Supremo Tribunale di Giustizia ›. Anche le guardie del Fisco furono poste alle dipendenze dei Commissari e si tolse la soprintendenza che su tali agenti avevano il Monte Comune e l'Archivio di Palazzo. I Commissari avevano competenza civile e criminale nel campo giudiziario. Con il ‹ motuproprio › del 22 febbraio 1778, abolito ‹ il Magistrato di Sanità › passarono ai Commissari anche tutte le funzioni relative alle stanze mortuarie e sepolture, agli animali arrabbiati, ai generi alimentari guasti, ai pozzi neri, alle esalazioni nocive, a tutto ciò, insomma, che si riferisse alla polizia igienica e sanitaria. Con ‹ motuproprio › del 15 dicembre 1792 fu loro tolta la facoltà di ricevere le querele, le denunzie, di istruire i processi in via preliminare e con la stessa disposizione furono ridotti a due soli, quello di levante e quello di ponente; alla restaurazione furono ripristinati in numero di quattro e riebbero le attribuzioni che avevano avuto anteriormente al 1808. Il loro ufficio subì una vasta riforma con le leggi costituzionali del 1848. Ebbero, inoltre, la così detta podestà economica loro delegata dal Buon Governo, che consisteva in una podestà di punizione che arrivava sino alla erogazione delle pene della frusta, del carcere, della mutazione coatta di domicilio, della reclusione in una casa di forza e del servizio militare coatto (compagnie dei discoli). L'Archivio dei Commissariati di Firenze ha inizio con il 1777 e termina con il 1848.

A qualche anno dalla restaurazione granducale, con Rescritto del 7 aprile 1818 il territorio del Governatorato di Livorno, a differenza di quelli dei Governatorati di Pisa e di Siena e dei Regi Commissariati, in precedenza citati, che erano divisi in vicariati, suddivisi a loro volta in podesterie, venne ripartito come la città di Firenze in due Commissariati di quartiere, che ebbero nome di ‹ Commissariati di Polizia › (di San Marco e Porto, Città e Porto; di San Leopoldo o dei Sobborghi). Di questi quello che presenta maggior interesse è il primo in quanto aveva anche competenze di polizia marittima. Gli atti, che si conservano presso l'Archivio di Stato di Livorno, vanno dal 1818 al 1847[268].

Regi Commissariati: con Editto del 26 maggio 1777 furono istituiti dei Regi Commissariati in diversi centri maggiori del Granducato, quali Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pontremoli, ai quali, in proseguo di tempo furono aggiunti quelli di Volterra, Montepulciano e Rocca San Casciano. I primi quattro ebbero sin dalla istituzione competenza simile a quella dei Governatori delle città maggiori, sia pure con alcune limitazioni e svolsero, nello stesso tempo, funzioni politiche, amministrative e di polizia. Hanno maggiore interesse gli atti

268. ASFi: *Inventari* 536 (Archivi dei Commissariati di Polizia, 1814-1858, compilato nel secolo XIX); ASLi: *Inventari* 16 (Inventario dell'archivio del Commissariati di Polizia e Delegazioni di Governo, 1814-1870, a cura di G. Prunai).

del Regio Commissariato di Grosseto, in quanto tale ufficio svolse anche speciali pratiche di polizia sanitaria collegate alla lotta contro la malaria. Tali atti si trovano presso l'Archivio di Stato di Grosseto. Un Regio Commissariato fu istituito anche in Firenze con ‹ motuproprio › del 1 dicembre 1840, con le stesse attribuzioni, sino allora svolte direttamente dalla Presidenza del Buon Governo, che avevano gli altri Regi Commissariati. L'Archivio di esso va dalla istituzione sino al 1848.

Prefetture e Sottoprefetture: con Legge del 9 marzo 1848 si provvide ad un nuovo ordinamento politico ed amministrativo del territorio toscano; furono soppressi: le ‹ Direzioni generali di polizia › di Firenze e di Lucca, i Governi di Siena e di Pisa, i Commissariati, i Vicariati, le Podesterie, la ‹ Soprintendenza generale delle Comunità ›, le varie ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa ›, i ‹ RR. Commissariati ›; furono riformate le cancellerie comunitative. Il territorio del Granducato, fu diviso in Compartimenti, a capo di ciascuno dei quali fu posto un Prefetto (Firenze, Siena, Lucca, Pisa, Pistoia, Arezzo, Grosseto); la Prefettura di Pistoia fu poi soppressa, il 6 novembre 1851, e sostituita da una Sottoprefettura nell'ambito del Compartimento fiorentino. Il Prefetto ebbe poteri politici e di polizia e in lui fu concentrata la direzione di tutti gli affari del Compartimento. Accanto ad ogni Prefetto esisteva un ‹ Consiglio di prefettura ›, che, oltre a svolgere compiti politici e amministrativi, ebbe funzioni di controllo e giurisdizionali. Nell'ambito delle prefetture furono istituite le sottoprefetture. Ogni Compartimento, agli effetti amministrativi, fu diviso in Distretti, nei quali aveva sede un ‹ ministro del censo ›, ogni distretto in comunità, di ognuna delle quali era a capo un ‹ gonfaloniere › (vedi alle corporazioni territoriali). Agli effetti governativi, giudiziari e di polizia, il Compartimento era diviso in Circondari, divisi a loro volta in Delegazioni. A capo di ogni Circondario era, come già è stato detto, un Sottoprefetto, a capo di ogni Delegazione un ‹ Delegato di governo ›, con attribuzioni di polizia amministrativa. Nelle località non sede di delegazione, la polizia amministrativa era affidata al ‹ pretore ›; infatti, agli effetti giudiziari, ogni Circondario si divideva in preture. I Prefetti dipendevano direttamente dal Ministro dell'Interno; i componenti del ‹ Consiglio di prefettura › erano di nomina granducale. Le prefetture ereditarono dalle ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa › l'azione di controllo e di tutela sulle comunità ed i luoghi pii, azione che divenne più vasta con il nuovo Regolamento comunitativo del 28 settembre 1853. L'Archivio della Prefettura di Firenze va dal 1848 sino alla annessione e così gli archivi delle altre prefetture toscane, ad eccezione di Livorno, dove sino alla annessione si ebbe la carica di Governatore.

Delegazioni di Governo: la Legge compartimentale del 9 marzo 1848 istituì le ‹ Delegazioni di Governo › in ogni località, dove non esistesse altro

ufficio governativo del Ministero dell'Interno (Prefettura o Sottoprefettura) e tali delegazioni, oltre ad avere competenze di polizia, ebbero anche funzioni di governo. Con la stessa Legge, in Firenze, le delegazioni successero ai ‹ Commissariati di quartiere ›, in Livorno ai ‹ Commissariati di polizia ›. I delegati furono nello stesso tempo ufficiali di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria; le loro competenze nel campo della polizia amministrativa furono regolate dalle disposizioni del 22 ottobre 1849; tale competenza si esplicava mediante ammonizioni, precetti, sequestro in pretorio e arresto, vigilanza sui teatri e sui pubblici ritrovi; i delegati ricevevano le denunzie dei forestieri sospetti, delle riunioni non permesse e di tutte le infrazioni delle leggi, della morale pubblica, della religione, denunzie fatte dai commessi e dai cursori, addetti alle delegazioni, che inviavano rapporti giornalieri. Ogni Delegato era assistito da un ‹ coadiutore ›; più specialmente, ai cursori incombeva l'obbligo della notificazione dei precetti di polizia. Come ufficiale di polizia giudiziaria, il Delegato dipendeva dalle superiori autorità dell'ordine giudiziario e svolgeva, nello stesso tempo, funzioni di pubblico ministero nelle cause civili, la cui cognizione spettava al pretore. Maggiori poteri, specie nel campo della polizia politica, ebbero i Delegati con il Regolamento del 20 giugno 1853. I Prefetti dei vari Compartimenti e il Governatore di Livorno erano anche coadiuvati da un ‹ Capo Commesso di Pubblica vigilanza ›. L'Archivio delle Delegazioni costituisce il proseguimento di quello dei Commissariati di Firenze e di Livorno[269].

PRETURE: i Pretori furono istituiti con ‹ motuproprio › del 9 marzo 1848 e furono giudici ordinari civili e criminali; nelle località dove non aveva sede una delegazione di Governo, i pretori ebbero anche mansioni di polizia amministrativa e, per tal ramo di competenza, dipesero dal capo governativo del Circondario (Sottoprefetto). A Firenze e a Livorno si ebbe una Pretura per quartiere, con sola competenza giudiziaria.

PATRIMONI ECCLESIASTICI: abolita, il 30 ottobre 1784, la ‹ Commissione sulla cura delle Parrocchie ›, furono istituiti, in ogni Diocesi, i ‹ Patrimoni ecclesiastici ›, già proposti nel settembre dello stesso anno sotto la forma di ‹ Casse ecclesiastiche ›. A costituire il patrimonio di tali nuovi uffici, furono ad essi passati i beni residuali delle congregazioni religiose soppresse e da sopprimere. Le competenze furono le stesse della cessata Commissione, cioè « tutte le occorrenze temporali e il servizio delle diocesi ». Le rendite dei Patrimoni aumentarono singolarmente con la soppressione, avvenuta il 21 marzo 1785, di tutte le compagnie laiche, congreghe, centurie, confraternite. Due anni dopo, per particolari esigenze determinate dal mancato funzionamento di alcuni di essi,

269. Vedi nota precedente.

furono aboliti e sostituiti dalla ‹ Amministrazione generale ›. L'Archivio dell'Ufficio dell'‹ Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico › di Firenze, comprende anche gli atti della successiva ‹ Amministrazione generale ›[270].

Dipartimenti doganali: nelle maggiori città del Granducato si ebbero le direzioni dei Dipartimenti doganali (Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena, Portoferraio), che alla abolizione dell'Appalto Generale, vennero a dipendere dall'‹ Amministrazione generale delle Regie Rendite › sino all'8 ottobre 1846 e da tale data dall'‹ Amministrazione generale delle Regie Dogane e Aziende riunite ›. In base al Decreto del 28 novembre 1848 passarono alle dipendenze del Ministero delle Finanze, ma, a seguito di altro Decreto del 22 maggio 1849, ritornarono a funzionare come amministrazione a se stante. Da detti dipartimenti dipendevano le dogane di frontiera e, sino a quando non furono abolite, anche le dogane interne. L'Archivio del ‹ Dipartimento doganale di Firenze › è unito a quello della amministrazione doganale centrale e non è ordinato. Maggiore interesse presentano gli atti di quello di Livorno, sia perchè da esso dipendevano i posti di vigilanza sulla costa, sia per la soprintendenza che esso aveva sul ‹ Regio Scrittoio dei grani ›, sulla ‹ Deputazione del legname ›, sulla ‹ Carovana dei facchini ›, sulle organizzazioni dei Sensali (‹ mezzani ›) e dei Cassieri, e, infine, per il servizio di dogana marittima. Gli atti, però, sono frammentari; la regolamentazione è completa.

Uffici di Conservazione delle Ipoteche: il sistema ipotecario venne introdotto in Toscana con il Codice Civile francese e mantenuto, sia pure con modifiche, con ‹ motuproprio › del 15 novembre 1814. Gli uffici di conservazione furono mantenuti in ogni capoluogo di compartimento alle dipendenze della ‹ Amministrazione generale del Registro e Aziende riunite ›. L'Archivio dell'Ufficio di Firenze non è ordinato.

Compartimenti del Registro e Aziende riunite: tali compartimenti dipendevano dalla ‹ Amministrazione generale del Registro e Aziende riunite ›; ebbero sede in Firenze, Siena e Pisa e ogni territorio compartimentale fu diviso in ‹ Circondari di esazione ›. L'Archivio del Compartimento fiorentino non è ordinato.

Camere di Soprintendenza comunitativa: con l'Editto del 22 giugno 1769 furono soppressi, per Firenze, i magistrati dei ‹ Capitani di Parte guelfa ›, degli ‹ Ufficiali dei fiumi ›, dei ‹ Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio fiorentino ›, della ‹ Congregazione delle strade e dei ponti ›, delle ‹ Imposizioni del Val d'Arno di sopra ›, delle ‹ Imposizioni del Bagnolo ›, della

270. Vedi nota 266.

‹ Deputazione dei Monti pii foranei ›, le Delegazioni particolari delle ‹ Cause e affari dei Ceppi di Prato ›, del ‹ Canale Maestro della Chiana ›, il Provveditore, il Sottoprovveditore e l'Auditore della ‹ Parte guelfa ›, l'assessore consultore e gli assessori civili dei Nove e si istituì contemporaneamente la ‹ Camera delle Comunità, Luoghi pii, strade e fiumi ›, retta da un Soprintendente o Soprassindaco, con tre Auditori civili e criminali. La Camera iniziò il proprio funzionamento il 1 settembre 1769. I tre Auditori ebbero giurisdizione civile e criminale e si adunavano con l'intervento dell'Auditore Fiscale; risolvevano tutti gli affari contenziosi, già di competenza delle magistrature abolite, gli affari, cioè, di giustizia e quelli amministrativi, che il Soprassindaco inviasse all'esame degli auditori, gli affari beneficiali di giuspatronato delle comunità, popoli e luoghi pii laicali, le approvazioni e le correzioni degli statuti e dei capitoli fatti dai rappresentanti delle comunità e luoghi pii comunitativi, le licenze per il taglio delle querci. Gli affari erano risolti mediante decreti o deliberazioni o, anche, a mezzo di semplici lettere inviate ai giusdicenti locali. Con disposizione del 14 maggio 1772, per rendere più sollecito il disbrigo degli affari, furono nominati: un Auditore per decidere le cause civili, criminali e miste, già di competenza dei Nove e della ‹ Congregazione dei Monti pii foranei ›, un secondo Auditore per le cause già trattate dai ‹ Capitani di Parte e Ufficiali dei fiumi ›, e dalla ‹ Congregazione delle strade e ponti ›. L'appello alle decisioni degli auditori spettava alla ‹ Rota fiorentina ›. Il 22 agosto 1782 furono soppressi l'Auditore di Camera e il Mediatore delle Cause e le loro cancellerie e la loro competenza negli affari contenziosi delle comunità, luoghi pii e popoli fu trasferita al ‹ Magistrato del Gonfaloniere e Priori della Comunità di Firenze ›, istituita il 20 novembre 1781, che decideva con il voto di un assessore e le cui decisioni erano appellabili, prima, all'‹ Auditore delle Regalie e Possessioni ›, successivamente alla Rota.

Il Soprintendente o Soprassindaco era competente per gli affari amministrativi, finanziari ed economici; da lui dipendevano il ‹ Commissario dei Monti pii › e l'‹ Amministrazione della Tassa del macinato › e con ‹ motuproprio › del 30 novembre 1796 si istituì anche un ufficio separato per l'‹ Amministrazione della Tassa di macine e proventi dei macelli ›. L'11 maggio 1782 furono tolti alla competenza del Soprassindaco tutti gli affari relativi alle chiese e benefici di patronato delle comunità e luoghi pii comunitativi e del Regio Fisco e passati alla ‹ Segreteria del Regio Diritto ›. Il 6 ottobre del 1802, essendo stato istituito l'‹ Ufficio generale delle Comunità del Regno d'Etruria ›, il Soprassindaco svolse, a parte, gli affari del compartimento fiorentino sino al 23 agosto 1806, in cui detto Ufficio generale fu soppresso. Ristabilito un ‹ Ufficio generale delle Comunità del Granducato › con ‹ motuproprio › del 5 novembre 1814, si istituirono anche le ‹ Camere comunitative › in ogni Compartimento del Granducato e che sostituirono anche i ‹ Quattro Conservatori dello Stato di Siena ›. Per il territorio aretino, unito in precedenza a quello

di Firenze, la ‹ Camera comunitativa › fu istituita il 1 novembre 1825 e in tale data, essendo stati anche costituiti il ‹ Dipartimento per la conservazione del catasto › e la ‹ Direzione delle acque e strade ›, assunsero il nome di Camere delle Comunità anche l'‹ Ufficio dei fossi e coltivazioni di Grosseto › e quello ‹ dei fossi e fabbricazioni di Pisa ›. Poichè con ‹ motuproprio › del 29 dicembre 1840 fu creata una ‹ Soprintendenza generale delle Camere di Comunità ›, quella fiorentina funzionò e da ufficio centrale e da ufficio periferico, sino alle riforme costituzionali del 1848. Le Camere comunitative ebbero, pressochè, le stesse funzioni di quella istituita già da tempo in Firenze. Dovevano intervenire negli affari di alienazione, transazione, allivellazione, acquisti di beni da parte di comunità, revisione delle cancellerie comunitative, sorveglianza sulla applicazione delle leggi relative alle comunità. Quando i cancellieri comunitativi ebbero anche attribuzioni relative alle amministrazioni dei luoghi pii, dei fiumi, degli ingegneri dei circondari, attribuzioni queste che esulavano dalla sfera di competenza della comunità, ma che erano affidate ai cancellieri quali funzionari di governo, la sorveglianza delle Camere si allargò anche alle cancellerie in modo che il sindacato sui cancellieri fu esclusivo delle Camere e non più effettuato da parte delle varie comunità comprese nella circoscrizione di una cancelleria. Le Camere svolsero, inoltre, vigilanza sulle amministrazioni dei luoghi pii comunitativi, delle comunità, delle deputazioni dei fiumi, provvidero alla collazione dei fondi necessari al mantenimento delle strade comunali, mentre provvidero direttamente a quello delle strade regie e provinciali. L'Archivio è unico sia per la Camera fiorentina sia per le altre amministrazioni centrali e va dal 1769 al 1808 e dal 1814 al 1848 [271].

Ufficio del Segno: era incaricato del riscontro dei pesi e delle misure; con la Riforma del 3 febbraio 1778 fu unito alla Camera delle Comunità di Firenze e il 16 gennaio 1783 fu soppresso. L'Archivio si trova unito a quello della Camera.

Ufficio dei Fossi e Coltivazioni di Grosseto: con Editto del 18 marzo 1766 il Granduca Pietro Leopoldo staccava dal territorio dell'antico Stato senese la zona maremmana e costituiva tale Provincia in ente autonomo e soggetto direttamente alla sua autorità. L'autonomia giurisdizionale di tale zona, che fu indicata come ‹ Provincia inferiore senese › fu definitivamente sancita il 10 dicembre dello stesso anno; la nuova provincia era composta dei territori dei Capitanati di Grosseto, Massa Marittima, Sovana e Arcidosso, delle Contee di Scansano, Pitigliano, Castellottieri, San Giovanni, Santa Fiora, del Marchesato di Castiglion della Pescaia e dell'Isola del Giglio. Tale territorio fu diviso in otto Podesterie e fu anche riformato il sistema comunitativo. In base

271. Vedi nota 265.

al primo editto del 1766 ebbe la soprintendenza generale sulle comunità della Provincia l'‹ Ufficio dei fossi e coltivazioni di Grosseto ›, incaricato anche di provvedere agli affari relativi alla salubrità dell'aria, alla coltivazione delle campagne, alla regolazione delle acque. Ebbe competenza giudiziaria nelle cause di danno dato e in quelle dipendenti dal Capo Vergaro e dall'‹ Ufficio dei Paschi ›. Successivamente ebbe le seguenti competenze: cause penali contro i contravventori alle leggi sui fiumi; cura degli argini (8 aprile 1777); approvazione dei lavori fatti dalle comunità, approvazione degli acquisti di pascolo fatti dalle comunità per riunioni di suolo, degli affitti e vendite di pascoli da parte delle comunità, revisione e approvazione del saldo delle ragioni dei camarlinghi comunitativi (11 aprile 1778); facoltà di trasmettere al principe tutti gli affari delle cancellerie comunitative (29 novembre 1780); nomina dei periti per le alienazioni dei beni dei luoghi pii, per le alienazioni dei pascoli, autorizzazione a tali alienazioni e provvedimenti per eseguirle (17 gennaio 1780); concessione alle comunità della autorizzazione ‹ ad lites ›; di quelle per la vendita di pascoli o terreni (17 marzo 1783); in tale data venne tolta all'Ufficio dei Fossi la soprintendenza diretta degli ospedali e luoghi pii comunitativi, dei quali conservò il controllo amministrativo e finanziario. Fu di competenza di tale ufficio il permesso per il taglio delle piante (due) esistenti nelle macchie e da servire per uso di abitazioni o strumenti agricoli (11 novembre 1782, 6 novembre 1783, 7 settembre 1784 e 10 gennaio 1786). Con provvedimento del 3 marzo 1788 gli venne confermata la piena soprintendenza, tutela e controllo di tutte le comunità della ‹ Provincia inferiore senese ›, come avevano le ‹ Camere di Soprintendenza comunitativa ›. Assunse il nome di ‹ Camera delle Comunità per la Provincia grossetana ›, a seguito del ‹ motuproprio › del 1 novembre 1825, che istituì la Camera di Arezzo, il ‹ Dipartimento per la conservazione del Catasto e la Direzione delle acque, strade e fabbriche civili ›. Durò sino alle riforme costituzionali del 1848. L'Archivio, si trova presso l'Archivio di Stato di Grosseto, ma buona parte di esso è andato disperso.

Presidenze delle Vettovaglie: tali uffici vennero istituiti con ‹ motuproprio › del 30 ottobre 1792 e soppressi con altro del 17 agosto 1795, che permise la libera circolazione dei grani e delle grascie. Ebbero il compito di sorvegliare i grascieri delle varie comunità ed ebbero sede nei capiluogo di distretto. Con lo stesso motuproprio del 1795 si istituirono anche speciali uffici per lo « scadaglio del valore a libbra di pane sul ragguaglio dei prezzi settimanali del grano ». Tali uffici ebbero sede in Firenze (formato dal Soprassindaco della Camere delle Comunità e dalla magistratura comunitativa), in Pisa (formato dalla magistratura comunitativa e dal Provveditore dell'‹ Ufficio dei fossi ›), in Siena (dal magistrato comunitativo e dal Provveditore dell'‹ Ufficio generale delle Comunità della Provincia superiore senese ›), in Grosseto (dalla magistratura comunitativa e dal Provveditore dell'‹ Ufficio dei fossi e

coltivazioni ›); negli altri distretti furono affidati al giusdicente locale e ai rappresentanti delle comunità. Gli archivi della ‹ Presidenza delle vettovaglie › di Firenze e del successivo ‹ Ufficio dello scadaglio › si trovano, il primo, a se stante (1792-1805), il secondo unito agli atti della Camera delle Comunità. Speciale regolamentazione ebbe la ‹ Presidenza delle vettovaglie › di Livorno che dipese direttamente dal Governatore[272].

Comunità e Cancellerie comunitative: le corporazioni territoriali della Toscana avevano le più svariate forme ed erano, spesso, organizzate in maniera differente l'una dall'altra a seconda delle varie zone del territorio: comuni, comunelli, popoli, ville, custodie, salterie, riuniti spesso in leghe, podesterie, raggruppamenti diversi (del piano di..., della montagna di..., del capitanato di...) regolati in modo differente a seconda se appartenevano al Contado, al Distretto o al Dominio fiorentino, allo Stato vecchio o alla Stato nuovo (quello di Siena), a territori staccati o a isole, se erano comuni antichi o se erano sorti su ex feudi. La Riforma municipale leopoldina, attuata in successivi periodi a seconda delle varie zone del Granducato, abolendo, via via, le varie magistrature che interferivano nell'amministrazione delle Corporazioni territoriali, raggruppando popoli, leghe e comunelli rurali limitrofi per costituire le comunità, dette a queste ultime una certa autonomia, basata sulla diretta rappresentanza degli abitanti, sull'amministrazione di alcune entrate sotto la vigilanza di nuovi organi di controllo. Tale Riforma fu applicata dal 1774 al 1781. Le comunità furono presiedute da un magistrato elettivo, composto del Gonfaloniere e di alcuni Priori, che restavano in carica un anno e non erano rieleggibili; l'elezione avveniva con il solito sistema delle imborsazioni e delle ‹ tratte ›; per le comunità aventi sedi in città nobili le borse per le estrazioni della magistratura erano tre, dei nobili, dei cittadini paganti una certa decima, dei capi-famiglia, che possedessero un certo patrimonio immobiliare, anche se compresi nelle borse precedenti. Se veniva estratto un nominativo dalla prima o dalla seconda borsa e non era incluso nella terza, si rinnovava l'estrazione per l'elezione del Gonfaloniere e di parte dei Priori; dalla terza borsa si estraevano i rimanenti Priori. Priori e Gonfaloniere costituivano il ‹ Magistrato comunitativo ›. Dalla terza borsa erano estratti anche coloro che formavano il ‹ Consiglio generale della Comunità ›. Al Magistrato e al Consiglio spettava l'amministrazione degli interessi e degli affari economici della comunità. Solo una parte del Magistrato rappresentava la comunità in cerimonie e funzioni pubbliche e veniva scelta, mediante estrazione, tra i componenti del Magistrato stesso già in carica, unitamente al Collegio, estratto a sorte dalle prime due borse. Alla amministrazione finanziaria provvedeva il ‹ camarlingo › o ‹ depositario ›, eletto dal ‹ Consiglio generale ›, mediante estrazione dalla terza

272. Vedi nota 139.

borsa; era obbligato a dare una cauzione ed i suoi beni erano sottoposti ad una ipoteca legale. Era sotto il controllo della ‹ Camera di Soprintendenza comunitativa › e, alla fine di ogni anno, aveva l'obbligo di inviare a quella i documenti contabili. Alle strade e alle fabbriche soprintendeva un altro funzionario, il Provveditore, nominato dal Magistrato; il ‹ Consiglio generale › nominava e confermava i medici, i chirurghi, il predicatore e il maestro di scuola. Il Magistrato non poteva, senza l'approvazione sovrana, stanziare sussidi, gratificazioni, aumenti di stipendi ecc. sulle casse degli ospedali, dipendenti dalla comunità. Non erano, invece, soggetti ad approvazione i partiti per le nomine e la conferma di impiegati. Occorreva l'approvazione per obbligare, alienare, permutare, cedere, ipotecare i beni della comunità, il cui patrimonio doveva essere tenuto rigorosamente diviso da quello dei luoghi pii dipendenti. In materia di pesi e misure provvedevano i grascieri, che si occupavano anche della buona qualità delle vettovaglie; dipoi, a questi furono sostituiti i Deputati residenti. Tale organizzazione delle Comunità, sospesa nel 1808, fu ripristinata nel 1814, con alcune limitazioni della autonomia delle Comunità stesse. Da tale anno i Priori vennero scelti direttamente dalla autorità governativa in una doppia lista di nomi estratti a sorte tra i proprietari terrieri. Il Gonfaloniere divenne di nomina granducale e, con le Istruzioni del 20 gennaio 1817 fu trasformato in un vero e proprio funzionario statale, alle dipendenze dell'autorità periferica locale. Con il ‹ Regolamento comunale › del 20 novembre 1849 persero, anche prima di averla, quella autonomia che era stata prevista nel progetto legge del 1848 e di cui gli avvenimenti politici avevano impedita la discussione. Si restrinse così il diritto di partecipazione alla rappresentanza comunale, mentre si estese il diritto di intervento degli organi dello Stato, e si dispose che l'autorità governativa potesse arrivare sino allo scioglimento del Consiglio, mantenendo in carica il solo Gonfaloniere, scelto dal Granduca tra i componenti del Consiglio stesso; anche il Gonfaloniere poteva essere rimosso dalla carica senza alcuna giustificazione. Il Consiglio aveva il potere di nominare una commissione incaricata di controllare i conti del Camarlengo e l'attività del Gonfaloniere, di approvare i reparti delle tasse, di decidere sui reclami relativi a tale oggetto, di deliberare sopra i bilanci dell'annata precedente, dopo aver esaminati i rapporti dei sindaci, di nominare la commissione dei ripartitori delle tasse, di nominare, confermare e licenziare gli impiegati comunitativi, di deliberare sui beni patrimoniali della comunità, sulla destinazione della proprietà e beni, sui progetti di opere da eseguirsi in tutto o in parte a spese del Comune, di deliberare, altresì, sui progetti e regolamenti di polizia municipale, sulla istituzione e regolamentazione di fiere e mercati, su tutti i bisogni di amministrazione, che eccedessero dal campo di competenza normale del gonfaloniere e dei priori. Non poteva deliberare su argomenti non contemplati dalla Legge comunale; in tal caso la deliberazione era dichiarata nulla dal Prefetto, nel ‹ Consiglio di prefettura ›. Il ‹ Collegio dei priori ›

doveva assistere il Gonfaloniere nel rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio; i Priori potevano essere chiamati singolarmente a collaborare con il Gonfaloniere; il ‹ Collegio dei priori › ebbe la semplice facoltà, e non l'obbligo, di interpretare le deliberazioni del Consiglio; ebbe il diritto di deliberare nei casi urgenti, pur riferendo in un secondo tempo al Consiglio stesso, purchè tali decisioni non importassero spese da non potersi coprire con la massa di rispetto. Al Gonfaloniere spettava l'iniziativa di far proposte e nel ‹ Collegio dei priori › e nel Consiglio, dei quali collegi poteva sciogliere le adunanze; formava la lista degli elettori, sorvegliava gli impiegati comunali, gli istituti di beneficenza e di pubblica utilità dipendenti dal Comune, vigilava sulla formazione dei dazzaioli delle tasse e rendite comunitative; rendeva esecutive, con l'aiuto del ‹ Collegio dei priori ›, le deliberazioni del Consiglio; rappresentava il Comune in giudizio, corrispondeva con gli organi governativi e vigilava sulla sicurezza, salute e benessere degli amministrati. Era nominato dal Granduca tra i consiglieri eletti.

Con il Regolamento del 1853 fu maggiormente ristretta l'autonomia delle Comunità. La nomina del Gonfaloniere spettò al Granduca anche tra i non componenti il Consiglio e, in alcuni casi, anche quella di Primo e di Secondo Priore; la revisione delle tratte doveva essere approvata da una deliberazione del Magistrato; la direzione e l'amministrazione (revisione) degli istituti dipendenti dalla Comunità fu tolta al Consiglio e spettò al Magistrato. Per quanto riguardava gli impiegati, questi furono divisi tra impiegati veri e propri e dipendenti; per i primi, quelli di nomina del Consiglio (medici, chirurghi, levatrici) potevano essere riconfermati o licenziati dallo stesso Consiglio solo su proposta del Magistrato e con autorizzazione prefettizia; quelli di nomina del Magistrato erano da questo confermati o meno su proposta del Gonfaloniere e con autorizzazione del Prefetto; i dipendenti (inservienti) erano sospesi dal Gonfaloniere e licenziati dal Magistrato. Tutte le deliberazioni dovevano essere approvate con una maggioranza di due terzi. Il Regolamento del 1853 durò sino alla annessione.

Il Cancelliere comunitativo, che per le comunità più grandi ed importanti, provvedeva alla sola Cancelleria di una sola di esse, mentre per le altre comunità una Cancelleria serviva a più municipi, era un funzionario governativo, incaricato di assistere, quale notaro, alle sedute del Magistrato e del Consiglio, senza facoltà di intervento deliberativo. Era tenuto ad informare gli organi centrali nel caso che le comunità commettessero irregolarità ed abusi; compilava i mandati di pagamento delle amministrazioni comunitative; era tenuto a mostrare le carte concernenti l'amministrazione dei camarlinghi ai loro mallevadori. Doveva rimettere alla ‹ Camera di Comunità › competente il saldo delle spese comunitative allo scadere dell'esercizio finanziario. Poteva essere sostituito da un Vice-cancelliere di nomina granducale o da un notaio

civile del tribunale locale. Avvenuta la restaurazione, con le Istruzioni del 20 gennaio 1817, al Cancelliere furono affidati vastissimi poteri di controllo e di tutela delle comunità, delle opere pie e istituzioni di pubblica utilità di carattere comunitativo. Istituiti il 1 novembre 1825 i trentasette circondari relativi ai Lavori Pubblici, in ognuno dei quali risiedeva un ‹ Ingegnere di Circondario ›, i poteri della cancelleria comunitativa si estesero anche a tale nuova branca dell'amministrazione. I cancellieri, inoltre, quali funzionari governativi avevano i seguenti incarichi: compilazione degli ‹ stati del pane venale › e dei ‹ prospetti del grano › e di altri generi frumentari per il consumo dei comuni dipendenti dalla cancelleria (20, 24 settembre 1766); descrizione dei ‹ terreni sciolti ›, a scopo fiscale (11 giugno 1767); redazione degli inventari delle chiese e dei benefizi e delle obbligazioni di tali enti (17 marzo 1769); conservazione dei Libri estimali, già avuta sin dai periodi precedenti, e, successivamente, la sorveglianza sui Libri catastali (20 aprile 1772); la custodia degli archivi delle cancellerie e delle comunità, incarico risalente al tempo del dominio mediceo e ripetutamente rinnovato; operazioni relative ai pubblici censimenti (9 marzo 1776). Con le ‹ *Nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi* › del 16 novembre 1779, tali funzionari ebbero le caratteristiche di ‹ custodi delle leggi e ordini riguardanti le comunità, direttori di azienda delle comunità, luoghi pii e patrimoni comunitativi, esecutori degli ordini dei tribunali e magistrati e dei ministri del governo nella capitale, notai ed attuari delle comunità, ministri di S.A. negli affari pubblici locali (con speciale riguardo alla competenza giurisdizionale per le cancellerie di frontiera), consultori legali dei magistrati comunitativi, cancellieri del ‹ sale ›, cancellieri della ‹ tassa delle macine ›. Ebbero, inoltre, il disbrigo degli affari relativi ai benefizi di Regio Patronato (25 settembre 1791), la custodia dei ‹ Libri d'Oro › nelle cancellerie delle città nobili (14 giugno 1793), la tenuta dei ‹ Libri dello stato civile › dei non cattolici (4 maggio 1816), la conservazione degli atti relativi all'arruolamento militare (8 agosto 1826).

Già in base al ‹ motuproprio › del 19 febbraio 1820 e al Regolamento del 6 giugno 1829, si era andata profilando la nuova figura del Cancelliere comunitativo, che in base alla ‹ Legge comunale › del 9 marzo 1848 assume la qualità di ‹ Ministro del censo ›; dopo l'entrata in vigore di tale legge, dopo che furono emanate le nuove disposizioni regolamentari per i Comuni del 20 novembre 1849, i Cancellieri possono essere definiti organi governativi periferici di amministrazione diretta e insieme di controllo. Furono infatti funzionari di nomina granducale, dipendenti non dalle comunità, ma dal potere centrale per controllare l'attività dei comuni e per esercitare le mansioni di consultori legali dei gonfalonieri e dei magistrati comunitativi; ebbero la custodia degli archivi e del catasto; dovevano essere presenti alle adunanze dei consigli e dei magistrati per far conoscere le disposizioni di legge vigenti, senza peraltro influenzare le deliberazioni, di cui stendevano i verbali; compilavano i daz-

zaioli in cui erano descritti i cittadini col rispettivo reddito imponibile per la determinazione delle quote delle imposte e tasse regie e comunitative; redigevano il saldo delle amministrazioni dei comuni, ne compilavano i bilanci e i mandati di pagamento; corrispondevano con l'autorità governativa superiore. Per il Regolamento del 1849, già ricordato, firmavano, insieme ai gonfalonieri, i verbali delle adunanze e ne conservavano gli originali, provvedevano alla formazione delle liste elettorali e dei bilanci preventivi in collaborazione ai gonfalonieri; fu loro tolta la corrispondenza diretta con le prefetture ed affidata ai gonfalonieri, in quanto divenuti anche questi di nomina governativa. Con il Regolamento comunitativo del 1853 venne restituita al Cancelliere la mansione di far presenti le leggi e i regolamenti in sede di adunanze comunitative, e gli venne rinnovata la competenza per la collazione dei benefici ecclesiastici. Gli Archivi delle Cancellerie comunitative, per quanto contenenti atti di pertinenza statale, sono per la maggior parte conservati presso gli Archivi storici comunali.

Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze: aboliti, con Editto del 1 febbraio 1770 i ‹ Sei di Mercanzia ›, i giudici ed ufficiali di detto tribunale, e gli ufficiali e i tribunali delle Arti, fu creata la Camera di Commercio, che fu composta di alcuni deputati, uno dei quali legale, e di un auditore con competenza giudiziaria civile simile a quella esercitata dai tribunali delle varie Arti e dalla Corte di Mercanzia, con la competenza esecutiva, già esercitata dalla Mercanzia e con competenza giudiziaria penale, anch'essa simile a quella delle Arti e della Mercanzia. Al ‹ Deputato legale › fu conferita la soprintendenza su tutti gli affari di commercio e manifatture, agli altri Deputati l'amministrazione dei beni e dei patrimoni già di proprietà della Mercanzia e delle Arti. Il 24 agosto 1775 la Camera ebbe anche la giurisdizione civile, già esercitata dalla soppressa ‹ Congregazione dell'Annona ›, mentre il 26 maggio 1777 gli fu affidato, l'esecutivo delle sentenze civili dei ‹ Commissari dei quartieri › di Firenze, mentre tutta la competenza penale passava dalla Camera al ‹ Supremo Tribunale di Giustizia ›. Nel 1778 furono affidate alla Camera di Commercio le funzioni del vecchio ‹ Ufficio del Segno › in merito ai pesi e alle misure (3 febbraio) e il 7 marzo dello stesso anno quelle del soppresso ‹ Scrittoio dell'Annona ›. Il 4 agosto 1782 le fu tolta qualsiasi ingerenza nella giurisdizione civile, che passò al ‹ Tribunale dei pupilli ›, mentre l'esecutivo delle sentenze civili dei Commissari passava al ‹ Supremo Tribunale di Giustizia ›. Con altro motuproprio del 14 maggio 1793 fu scorporato dal Tribunale dei Pupilli il ‹ Nuovo Dipartimento e Tribunale esecutivo ›, che ebbe anche la funzione di tenere il registro generale degli operai e negozianti. Come ufficio amministrativo la Camera cessò di funzionare nel 1782. Ricostituita, con altre competenze e sotto altre forme durante il periodo francese, fu nuovamente istituita con Provvedimento del 30 giugno 1818, ma sotto la

forma di collegio consultivo per tutto ciò che potesse avvantaggiare il commercio e da tale data i suoi atti, conservati presso la Camera di Commercio di Firenze, hanno notevole importanza economica, nel campo agricolo, commerciale e industriale; l'attività camerale fu legata alle origini della ‹ Cassa di Sconto per l'incoraggiamento della Industria nazionale ›, istituita con ‹ motuproprio › del 31 giugno 1816, che fu un istituto di credito di diritto pubblico, sostituita nel 1826 dalla Banca di Sconto, trasformata nel 1857 in Banca Nazionale Toscana [273].

Arcispedale di Santa Maria Nuova: durante il periodo della Reggenza Lorenese si era prodotta nella organizzazione dello spedale e nel suo patrimonio una notevole decadenza, tantochè il nuovo Granduca Pietro Leopoldo ritenne, nel 1766, necessaria la nomina di una speciale commissione per proporre i provvedimenti adatti a risollevare lo spedale. Con ‹ Sovrana risoluzione › del 14 marzo 1770, si iniziarono le riforme; si tolse a Santa Maria Nuova la soprintendenza sugli ospedali di Pisa e di Livorno (1770), si unì ad esso, invece, lo spedale di Sant'Eusebio di Firenze ed il patrimonio di tale ente (28 luglio 1777), si divise completamente l'amministrazione di Santa Maria Nuova da quella dello spedale dei Ceppi di Pistoia (9 aprile 1778). Nello stesso anno 1778 (13 luglio) si rese necessaria la nomina di un'altra commissione per progettare una generale riforma degli spedali, luoghi pii, opere di beneficenza, ricoveri, ospizi ecc. A seguito delle conclusioni di tale commissione si procedette alla compilazione di un nuovo Regolamento per l'Arcispedale (1780) e furono fusi in esso quelli dei Convalescenti e degli Incurabili. La commissione si sciolse il 17 gennaio 1782, dopo aver riformato anche tutta la regolamentazione ospitaliera e tutto quello da essa proposto fu approvato con Rescritto del 17 novembre 1783. Un anno dopo (18 aprile) fu fuso con Santa Maria Nuova lo spedale di San Matteo e nell'anno successivo (18 agosto 1785) quello di San Bonifacio e il manicomio di Santa Dorotea. Nel 1817 lo spedale, che era retto da un Commissario, passò alle dipendenze di una Commissione amministrativa, ma, nel 1818, troviamo nuovamente il Commissario. Unitamente alle riforme amministrative e sanitarie si ebbero, a partire dal 1766, numerosi provvedimenti finanziari. Anche l'Arcispedale di Santa Maria Nuova fu sottoposto all'azione generale di riforma ospitaliera attuata dalla ‹ Deputazione centrale sopra gli Spedali › (19 settembre 1816 - 6 luglio 1833). Parte dell'Archivio si trova presso l'Arcispedale.

Regii Conservatori della Toscana: a seguito della soppressione di numerosi enti religiosi, operata dal Granduca Pietro Leopoldo, alcuni di questi furono trasformati in Conservatorî per il ritiro ed asilo di vedove o maritate,

273. Vedi nota 155.

altri per l'educazione delle fanciulle; in tutti furono lasciate le monache del monastero soppresso o altre, a seguito di fusioni e di unioni di enti e di patrimoni. La regolamentazione base di tali nuovi enti fu fatta nel 1785 e salvo qualche modifica avvenuta nel 1804, durò sino alla annessione della Toscana al Regno d'Italia. Il ‹ Regolamento generale › del 6 settembre 1785 e gli antecedenti provvedimenti del 21 marzo e del 2 maggio di tale anno disposero che ogni Conservatorio fosse presieduto da un ‹ operaio › di nomina granducale; dall'operaio dipendevano: il ‹ provveditore › che ne era il direttore e che era eletto dall'operaio, su proposta delle oblate, e confermato dalla ‹ Segreteria del Regio Diritto ›; lo ‹ scrivano ›, che ne era il segretario, e il ‹ computista › che ne teneva l'amministrazione. Per quanto si riferiva alle oblate, queste dipendevano dalla priora e dalla sotto-priora; altre cariche erano la ‹ discreta ›, che provvedeva alla foresteria, la ‹ camarlinga ›, la ‹ segretaria ›, le ‹ presidenti › del guardaroba, della cucina, della cantina, del granaio e del fuoco, ecc. In quei Conservatorî destinati ad essere istituti di educazione e in cui non potevano essere ammesse fanciulle inferiori agli otto anni, vi erano insegnanti ‹ maestre › laiche e religiose. In genere gli archivi di tali enti si trovano tuttora presso i Conservatori stessi, divisi, in epoca abbastanza recente, in due categorie. Presso l'Archivio di Stato di Pistoia, esistono, insieme all'Archivio dell'‹ Ente comunale di Assistenza ›, quelli del Conservatorio delle Pericolanti o della Divina Provvidenza, cambiato poi in Istituto delle Crocifissine, e di quello delle Fanciulle abbandonate o del Bambino Gesù. La documentazione di tali due enti può essere presa a modello di quella di tutti gli altri, i cui atti sono andati dispersi, non sono ordinati o sono più difficilmente consultabili.

5.

DOMINAZIONE FRANCESE

COMMISSARIO IMPERIALE. AMMINISTRATORE GENERALE E GIUNTA STRAORDINARIA DI GOVERNO DELLA TOSCANA: alla fine del 1807, essendo intendimento di Napoleone di aggregare la Toscana all'Impero, inviò in Firenze quale Commissario civile, il Consigliere di Stato e Intendente generale dei Dipartimenti italiani Dauchy, e quale Commissario militare, il gen. Fiorella. Il Dauchy era incaricato di preparare il trapasso dagli ordinamenti granducali, mantenutisi sotto il Regno di Etruria, a quelli generali dell'Impero. Il Commissario, che si intitolò anche ‹ Amministratore generale della Toscana ›, abolì il 29 gennaio 1808 la ‹ Segreteria del Regio Diritto ›, il 9 marzo il ‹ Senato dei Quarantotto ›, il 18 marzo il ‹ Consiglio di Stato, Finanze e Guerra › e, quasi contemporaneamente, la I.R. Consulta, la Regia Avvocatura, la ‹ Segreteria delle Riformagioni ›, la ‹ Depositeria generale ›, la ‹ Giunta di revisione del Debito

pubblico ›. Il 15 aprile fu soppresso il ‹ Consiglio magistrale del sovrano Ordine militare di santo Stefano ›. Già, il 20 marzo era entrato in vigore in Toscana il *Codice Napoleone* e, in conseguenza l'8 aprile fu tolto ogni vestigio feudale e si ebbe l'abrogazione di tutti gli statuti delle Comunità. Si introdusse il sistema ipotecario e si dette una nuova organizzazione alle magistrature giudiziarie ed alla polizia, con la soppressione della ‹ Presidenza del Buon Governo ›. Con ‹ Decreto imperiale › del 12 maggio 1808 fu istituita una ‹ Giunta straordinaria di Governo ›, per assistere e coadiuvare il nuovo Amministratore Generale, generale Menou, Governatore dell'Elba; la Giunta fu composta del Dauchy, de Di Chaban, del De Gerardo, del Janet ed ebbe a segretario Cesare Balbo. Il 30 maggio avvenne l'aggregazione della Toscana all'Impero; il territorio era già stato diviso, dal 18 febbraio, nei tre Dipartimenti dell'Arno (Firenze), dell'Ombrone (Siena), del Mediterraneo (Livorno). Con Provvedimenti del 14 e 16 settembre, 28 ottobre e 19 novembre fu attuato il nuovo sistema municipale, fu emessa l'‹ Istruzione sommaria sopra l'agricoltura ›, seguita da innumerevoli provvedimenti in tal campo; fu dato un nuovo Regolamento alla ‹ Accademia agraria dei Georgofili ›, ordinato il Catasto generale, pubblicate le disposizioni relative alla pastorizia, all'industria della lana, alla coltivazione del cotone, istituite le Camere di Commercio di Firenze e di Livorno e la ‹ Camera consultiva per le Arti e Manifatture di Prato ›, la ‹ Pia Casa di Lavoro di Firenze › (Conservatorio dei Poveri) e la carica di santese laico in ogni parrocchia. Il 1 ottobre erano stati aboliti il Concistoro, la Balìa e tutte le altre magistrature senesi. La Giunta fu disciolta il 31 dicembre 1808 e il governo della Toscana passò definitivamente ai ministri imperiali residenti in Parigi; per breve tempo restò in Toscana il generale Menou quale rappresentante imperiale. La Giunta può essere considerata una magistratura centrale per la Toscana, in quanto ebbe vere e proprie funzioni di governo dalla cessazione del Regno di Etruria alla venuta della Granduchessa Elisa ed alla contemporanea aggregazione dei tre Dipartimenti toscani all'Impero. L'Archivio consiste di pochi pezzi, non ordinati, ma da esso si può facilmente ricavare la documentazione relativa alla trasformazione della amministrazione toscana.

Supremo Commissario regio Civile: fu istituito da Gioacchino Murat nel febbraio 1814, ma non portò, dato il brevissimo tempo in cui stette in carica Alonso Sanchez, duca di Sant'Arpino, già nominato Prefetto di Firenze, alcuna notevole innovazione dell'organismo amministrativo, tranne la nomina dei nuovi impiegati napoletani, che sostituirono quelli francesi, e l'istituzione di una ‹ Legione nazionale ›.

Ufficio dello Stato civile: provvedeva alla redazione ed alla tenuta dei registri dello stato civile, redatti dai ‹ maires › in ottemperanza alle disposizioni del *Codice Napoleone*. Tali registri detti degli ‹ Atti civili ›, hanno inizio il

1 giugno 1808 e fine il 30 aprile 1814 e sono uniti all'Archivio dello Stato Civile Toscano, che continua sino al 1865[274].

Direzione dell'Alta Polizia del Granducato: fu istituita con ‹ Decreto imperiale › del 3 marzo 1809, coll'incarico di vigilare sotto gli ordini della Granduchessa, alla esecuzione delle leggi e decreti di polizia, sia per la sicurezza pubblica, sia per la sicurezza esterna; di provvedere all'arresto dei contravventori a tali leggi, dei prevenuti di reato di assassinio e di altri delitti e di coloro che si trovassero nel caso previsto dall'articolo XLVI dell'‹ Atto delle Costituzioni › del 22 frimaire dell'anno VIII. Per tutti gli arresti doveva essere chiesto il preventivo assenso della Granduchessa; dei mandati di traduzione si doveva render conto direttamente al Ministro dell'Interno, al Ministro di Polizia e al Gran Giudice dell'Impero. Il Direttore di polizia corrispondeva con i prefetti, con i procuratori generali, con i procuratori delle corti e dei tribunali, con i capi della gendarmeria, con i ‹ maires › e con i commissari di polizia; aveva anche l'incarico di tenere aggiornati gli stati della gendarmeria, le carte di chi fosse in servizio presso stati esteri e quello di sorvegliare gli archivi. Gli atti di tale ufficio sono confusi con quelli della Prefettura dell'Arno, ma molti di essi sono andati dispersi.

Corte Prevostale delle Dogane: fu istituita con ‹ Decreto imperiale › del 18 ottobre 1810, come organismo temporaneo da durare sino alla conclusione della pace generale. Era una magistratura giudiziaria, composta del Gran Prevosto, del Procuratore Generale Imperiale e di alcuni giudici. Una di esse ebbe sede in Firenze e fu competente a conoscere, in via di appello, le sentenze dei tribunali doganali di Livorno, Roma e Foligno. Tali tribunali avevano competenza in materia di reati di contrabbando, istruivano gli affari di dogana e li giudicavano secondo le forme prescritte per le questioni di polizia correzionale; avevano competenza in materia di frode dei diritti dognali, che non dessero luogo altro che alle pene di confisca delle merci, alle ammende ed alle semplici pene correzionali. La Corte Prevostale era, invece, competente a giudicare in appello le sentenze dei suddetti tribunali; giudicava, poi, senza appello, i reati commessi in materia di contrabbando dai capi contrabbandieri, i reati di contrabbando a mano armata, i reati di frode e altri reati commessi dagli impiegati delle Dogane. Fu abolita in base al Decreto di Gioacchino Murat del 26 gennaio 1814 emanato per il territorio romano ed esteso alla Toscana il 14 febbraio dello stesso anno. L'Archivio è di scarsa consistenza e presenta interesse, ai fini amministrativi, per i soli appelli ai provvedimenti di polizia del ‹ Tribunale doganale di Livorno ›.

274. Vedi nota 238.

INTENDENTE: l'ufficio dell'Intendente fu istituito con ‹ Decreto imperiale › del 3 marzo 1809 ed ebbe tutte le attribuzioni, per il territorio toscano, dell'‹ Intendente del Tesoro pubblico per i Dipartimenti al di là delle Alpi › (D. I. 31 luglio 1806). Corrispondeva direttamente con i Ministri delle Finanze e del Tesoro dell'Impero, decretava i progetti di lavori straordinari per ponti e strade, che, trasmetteva al Ministro dell'Interno a Parigi, dopo averli presentati in visione alla Granduchessa. Tutti gli atti di tale ufficio furono, alla Restaurazione, passati alle varie magistrature competenti.

INTENDENZA DEI BENI DELLA CORONA: ebbe le stesse attribuzioni dell'‹ Amministrazione generale dei beni della Corona ›, istituita nel 1799. L'Archivio si trova unito a quello dello ‹ Scrittoio delle Regie Possessioni ›[275].

CONSERVATORE DEI REGI PALAZZI E VILLE: ebbe le stesse competenze dello ‹ Scrittoio delle Regie Possessioni › e gli atti si trovano nell'Archivio di detto Scrittoio.

DEMANIO IMPERIALE: si occupò della amministrazione di tutti i beni mobili e immobili dei conventi e delle amministrazioni religiose soppresse e di tutti i beni facenti parte del Regio Demanio di Toscana. Alla restaurazione, gli atti passarono in parte al Demanio Toscano e, in parte, alle Regie Rendite.

DEBITO PUBBLICO TOSCANO: con ‹ Decreto imperiale › del 9 aprile 1809 fu istituita una Commissione di 30 interessati con a capo un direttore e due aggiunti, che — valendosi della somma di 32.000.000 di lire di beni nazionali — doveva curare l'estinzione degli antichi debiti del Monte Comune e del Nuovo Monte Comune e liquidare quelli provenienti dallo Stato e dalle Corporazioni soppresse. La massa totale del debito fu divisa in tre categorie; nella prima furono inclusi i crediti a favore degli enti soppressi e dell'Ordine di Santo Stefano, del pari abolito. Nella seconda furono iscritti quelli verso gli istituti pii, municipi, collegi, scuole, ospizi, conservatori, creditori incogniti, non che quelli di capitali con una rendita minore di 120 lire annue; nella terza furono classificati i creditori particolari del Monte Comune e i capitali ipotecati sui beni delle soppresse corporazioni religiose e del cessato governo. Dato che, per la prima categoria, erano vacanti i creditori per la soppressione di varii uffici, enti e dell'Ordine di Santo Stefano e che si trattava di crediti dello Stato verso lo Stato, fu ordinata la radiazione delle partite. Per la seconda categoria, venne ai creditori assegnata tanta rendita costituita, distratta dal Demanio, sino alla concorrenza del completo conguaglio. I particolari, compresi nella terza categoria, furono indennizzati con una quantità di beni urbani o agricoli equi-

275. Vedi nota 180.

valente al valore nominale complessivo del credito, in modo che gli stessi particolari, con norme fissate dal governo, procedessero alla divisione ed alla spartizione di tali beni. Gli atti attinenti al Debito pubblico per tal periodo si trovano nell'Archivio dell'Avvocato Regio [276].

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO: aveva sede in Firenze presso la Corte di Appello, istituita nel 1809. Ebbe la sorveglianza su tutti i procuratori imperiali dei tribunali di prima istanza di Firenze, Arezzo e Pistoia, Livorno, Pisa e Volterra, Siena, Montepulciano, Scansano; e dei tribunali di commercio di Firenze, Livorno e Prato. Gli unici atti che possono interessare sono quelli relativi al controllo dei procuratori imperiali.

PREFETTURE: con ‹ Decreto imperiale › del 1 agosto 1808, la Toscana fu divisa in tre Dipartimenti: dell'Arno con capoluogo Firenze, dell'Ombrone, con capoluogo Siena, e del Mediterraneo con capoluogo Livorno. A capo di ogni Prefettura fu posto un Prefetto di nomina imperiale, un ‹ Consiglio di prefettura › e un ‹ Consiglio generale ›. Il Prefetto era incaricato di tutta l'amministrazione del Dipartimento; presiedeva il ‹ Consiglio di prefettura › e, in caso di votazione, aveva voto preponderante. Dipendeva dal Prefetto un Segretario generale, che aveva in custodia gli atti, firmava le spedizioni e, in caso di assenza del Prefetto, corrispondeva con lui e lo rappresentava negli affari e nei casi più urgenti. Il ‹ Consiglio di prefettura ›, presieduto dal Prefetto, esercitava le funzioni attribuitegli dalla Legge in merito al Contenzioso amministrativo, decideva sulle domande dei particolari per essere sgravati dalle contribuzioni dirette, sulle difficoltà allegate dagli appaltatori dei pubblici lavori, sulle domande delle comunità per essere autorizzate a stare in giudizio contro il Demanio Nazionale. Il ‹ Consiglio generale del Dipartimento ›, anch'esso presieduto dal Prefetto, si adunava ogni anno per ripartire le contribuzioni dirette nei circondari del dipartimento, deliberava sulle domande fatte dai ‹ Consigli di circondario › per riduzioni tributarie, determinava nei limiti fissati dalla legge il numero dei centesimi addizionali, di cui sarebbe stata chiesta la imposizione per le spese del dipartimento, redigeva il conto annuo di tali somme, conto che presentava al prefetto; dirigeva al Ministero dell'Interno a Parigi, le memorie sulle necessità, bisogni e condizioni economiche del dipartimento.

Il Prefetto dell'Arno aveva sotto di se cinque Consiglieri e un Segretario generale; ogni Consigliere aveva alle sue dipendenze un segretario e era a capo di una delle cinque sezioni della Prefettura: Interno (affari dei comuni degli spedali, degli ospizi, delle arti e scienze, dei fossi, fiumi e strade); Demanio (affari demaniali, affari del culto, boschi e foreste, pensioni); Finanze (affari

276. Vedi nota 264.

relativi alle finanze e alle contribuzioni dirette, diritti politici); Guerra e Polizia (coscrizione militare, affari di polizia). La Prefettura dell'Ombrone (Siena) si divideva in tre sezioni: Finanze e Demanio, Polizia e Interno, Guerra; quella del Mediterraneo (Livorno) in cinque sezioni: Interno, Finanze, Guerra e Polizia, Contabilità, Sanità. Dalla Prefettura di Firenze dipendevano quattro Sottoprefetture: Firenze, Arezzo, Pistoia, Modigliana (quest'ultima istituita con Decreto 9 maggio 1811 e che cominciò a funzionare solo il 1 gennaio 1812). La Prefettura di Siena aveva sotto di se tre Sottoprefetture (Siena, Montepulciano, Grosseto) e tre quella di Livorno (Livorno, Pisa, Volterra). L'Archivio della Prefettura di Firenze è unito anche ad altri archivi di uffici dello stesso periodo; è ordinato, ma da esso furono tolti numerosi documenti al momento della Restaurazione, il 2 luglio 1814, per ordine della Segreteria di Finanze; furono così passati alle varie Segreterie gli atti relativi agli affari governativi, alla Camera delle Comunità quelli riguardanti le pratiche dei Comuni, alla Commissione incaricata della revisione delle amministrazioni tutti i documenti che le potessero interessare. Così dal 30 giugno 1814 al marzo 1815 la Camera delle Comunità ricevè le carte del ‹ Consiglio di prefettura ›, del ‹ Segretariato generale ›, delle Sezioni dell'Interno, della Guerra e della Sottoprefettura di Firenze. Alcuni documenti, sfuggiti a questa prima consegna, furono passati alla Camera del 1823. Dalla Camera delle Comunità furono, poi, consegnati alla Segreteria di Guerra tutti gli affari della Divisione Guerra. Pertanto l'Archivio della Prefettura è ridotto ad una consistenza molto minore di quella che aveva nel 1814 e non rispecchia, perciò, la completa attività dell'ufficio. Sono completi invece gli archivi delle Prefetture dei Dipartimenti dell'Ombrone (Siena) e dell'Arno (Livorno) esistenti rispettivamente negli Archivi di Stato di tali Città [277].

COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA: a seguito del nuovo ordinamento napoleonico, i Commissariati di Quartiere di Firenze, ridotti a due nel 1792, furono portati a sei, uno per ognuno dei circondari in cui era stata divisa la città; ebbero competenza nei seguenti affari: passaporti, mendici, vagabondi, affitti delle case pubbliche, teatri, culto, pubblica sicurezza, igiene, conservazione dei monumenti, compilazione di processi a seguito di querele o denunzie loro indirizzate, raccolta di prove e indizi da trasmettersi ai competenti tribunali o ai giudici di pace dei vari circondari. Gli atti di tali uffici sono compresi in quelli dei Commissariati granducali [278].

277. ASFi: *Inventari* 433 (Prefettura dell'Arno, Repertorio, 1808-1814, a cura di P. DINI); 434 (Inventario alfabetico a schede degli affari della Prefettura dell'Arno a cura di P. DINI); 434 ter (Inventario dell'Archivio della Prefettura dell'Arno compilato nel 1964); ASLi: *Inventari* 38 (Inventario dell'archivio della Prefettura del Mediterraneo a cura di B. CASINI); ASSi: *Inventari* 11 (Archivio del Governo Francese, Inventario a cura di G. CATONI).

278. Vedi note 268 e 269.

BUREAU D'ARCHIVES GÉNÉRALES, poi CONSERVATION GÉNÉRALE DES ARCHIVES DE TOSCANE: fu istituito dall'Amministratore generale con Decreto del 20 maggio 1808 con l'intento di formare un istituto dove raccogliere tutti gli archivi e depositi di carte esistenti in Firenze e, già, con Ordinanza dell'11 marzo era stata disposta la riunione degli archivi delle magistrature ed uffici soppressi e da sopprimere. La ‹ Conservation des Archives › ebbe anche l'incarico della redazione degli inventari. L'ufficio fu soppresso con ‹ motuproprio › del 23 aprile 1818 con la restituzione degli archivi agli uffici e magistrature restaurati. Gli atti della Conservation si trovano nell'Archivio della ‹ Soprintendenza agli Archivi toscani ›.

UFFICIO DI BENEFICENZA: fu istituito con Decreto 2 febbraio 1810 ed ebbe l'incarico di raccogliere le elemosine e di provvedere alla diffusa mendicità. Ebbe alle sue dipendenze l'Orfanotrofio del Bigallo, lo Spedale di Sant'Onofrio, la Casa Pia, l'Educatorio di Fuligno, i Buonomini di San Martino, la Congregazione di San Giovanni Battista, la Compagnia della Misericordia, l'Università di Sant'Onofrio o dei Tintori, l'Università dei Battilani; ebbe insieme carattere di ufficio periferico per Firenze e di ufficio centrale in quanto dipesero da tale organismo anche lo Spedale di Orbetello e le quattro Scuole Normali del granducato [279].

MAIRIES: ai ‹ mairies › furono date le funzioni di polizia e di stato civile e quelle esercitate dalle amministrazioni municipali dei cantoni, dagli agenti municipali e dagli aggiunti. In ogni centro fu istituito un consiglio municipale, più o meno numeroso a seconda del numero degli abitanti; si radunava ogni anno per discutere: sulle entrate e sulle spese municipali, che i ‹ maires › presentavano al prefetto o al sottoprefetto; sulla regolare applicazione degli usi civici (spartimento del diritto di legnatico e di pascolatico, divisione della raccolta dei frutti comuni, ecc.); per trattare degli ‹ octrois › e contribuzioni dei centesimi addizionali, che occorressero per i bisogni del comune; delle cause da sostenersi per il riconoscimento dei diritti municipali. Alle dipendenze del ‹ maire › era un Segretario, che teneva il registro delle petizioni, compilava i verbali delle adunanze della amministrazione generale, provvedeva alla aggiudicazione degli incanti, contrassegnava e spediva le copie dei certificati. A seconda della maggiore o minore importanza del Comune si avevano i seguenti ‹ bureaux ›: Polizia (passaporti per l'interno, teatri, luoghi pubblici, riunioni, attestati per licenze di porto d'arme, dementi, apposizione di sigilli per esigenze di polizia, truffe, furti, attentati, vagabondi, moneta falsa, albergatori, osti, trattori, rivenditori, rigattieri, artigiani di ogni specie, donne pubbliche, facchini, ogni affare, infine, che concernesse la polizia delle persone); Polizia

279. ASFi: *Inventari* 546 (Inventario dell'archivio dell'Ufficio di Beneficenza).

amministrativa (vigilanza sui mercati, macellerie, mercanti di droghe, commestibili e legumi, pesi e misure, illuminazione pubblica, pulizia delle strade e fogne, scelta e cambiamento di domicilio, stato della popolazione, tasse di vetture e lastrici, lastricature, restauri di ogni genere alle facciate delle case, ai depositi per le macchine per gli incendi, cateratte dei fiumi, soprintendenza del corpo dei pompieri); Interno (affari ecclesiastici, relazioni con le opere di chiese e con il clero, istruzione pubblica, pubblici stabilimenti, Monti di Pietà, passeggi e giardini, monumenti, fontane, feste pubbliche, ospedali, attestazioni di indigenza); Finanze e Contribuzioni (amministrazione delle rendite comunitative, entrate e uscita, liquidazione di debiti arretrati, nomina dei ripartitori, parere sulle domande per sgravi di contribuzioni, atti contro i contribuenti morosi ed ogni altro affare relativo alle imposte dirette); Militare (coscrizione, guardia nazionale, guardia municipale, alloggi e trasporti di militari, arruolamenti, requisizioni e mandati di pagamento); Stato civile (atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte, attestati di residenza e di vita). L'Archivio delle varie ‹ mairies › si trova presso gli archivi storici dei Comuni, meno qualche rara eccezione causata da depositi di archivi comunali presso un Archivio di Stato (Arezzo, Pistoia, Livorno).

Camera di Commercio di Firenze: fu istituita con Decreto della Giunta di Governo del 2 settembre 1808; altra simile fu creata in Livorno, mentre, già sin dal 29 agosto, era stata istituita in Prato una ‹ Camera consultiva per le Arti e le Manifatture ›. Le Camere di Commercio ebbero la potestà di proporre ai prefetti i mezzi, giudicati più idonei, per produrre un maggiore sviluppo del commercio, di far conoscere al governo le cause che influivano in modo negativo sui progressi commerciali, di indicare nuove risorse, di sorvegliare l'esecuzione dei lavori pubblici relativi alla utilità della mercature (navigabilità dei fiumi, porti e canali, manutenzione di strade, regolamenti contro il contrabbando). Potevano corrispondere direttamente con il Ministro dell'Interno dell'Impero. Gli atti della Camera di Firenze si trovano presso l'Archivio di tale ente; quelli della Camera di Prato sono andati dispersi.

PIANI DI PUBBLICAZIONE

Avvertenza. La già lamentata mancanza di inventari e di altri mezzi di corredo per alcuni fondi dell'Archivio di Stato di Firenze e di altri Archivi della Toscana ha costretto ad eliminare dal presente piano le proposte di pubblicazione di atti prodotti da uffici e magistrature, spesse volte, di una certa importanza. Per tale ragione si è dato e si darà largo sviluppo alla pubblicazione di Relazioni, specie per i periodi del Granducato mediceo, della « Unione personale » e del Granducato Lorenese, che possano illustrare, in modo completo ed esauriente, l'intera organizzazione amministrativa toscana, fornendo notizie sui vari uffici e sul metodo da questi adottato nel corso dello svolgimento degli affari e delle pratiche di loro competenza. Nello stesso modo e per la stessa ragione è stata largamente prevista l'edizione dei regolamenti generali e particolari delle varie amministrazioni granducali. Al fine, poi, di non rendere ancora più pesante e più vasta la presente Premessa, sono state omesse tutte le notizie storiche sugli uffici, magistrature e consigli in essa citati, notizie che abbiamo raccolto ed esposto, sommariamente e per quanto è stato possibile, a parte.

INDICE SOMMARIO

PREMESSA

PIANI DI PUBBLICAZIONE

FIRENZE (Repubblica, secolo XII - 1532)

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	**Fondo e serie d'archivio**	**Atti da pubblicare**	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	*OSSERVAZIONI*
B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	I (GENERALE)	—	XIV-XVI	ASFi: *Signori e Collegi*, Deliberazioni di normale competenza; Deliberazioni in forza di poteri delegati.	Edizione integrale delle sole deliberazioni appartenenti ai registri più antichi di ciascuna serie e relative al funzionamento della Signoria e dei Collegi ed alla istituzione, riforme e funzionamento di uffici e magistrature. Spoglio statistico dei registri rimanenti.	3		
			XIII-XVI	ASFi: *Consigli Maggiori, Consulte, Libri Fabarum, Provvisioni; Consulte e Pratiche.*	Edizione integrale delle sole deliberazioni relative al funzionamento dei Consigli ed alla istituzione, riforme e funzionamento di uffici e magistrature per i soli secoli XIII e XIV, con indice di spoglio.	5		
			XV	ASFi: *Balìe* 24-25 (riforme dopo la cacciata e dopo il ritorno di Cosimo il Vecchio), 26-31 (riforme durante il predominio mediceo).	Edizione integrale delle sole riforme relative a uffici e magistrature, con indice di spoglio.	1		
			XV-XVI	ASFi: *Consiglio dei Cento.*	Edizione integrale degli atti, con indice di spoglio.	1		
			XVI	ASFi: *Balìe* 48-55 (riforme dello stato e riforme amministrative per il cambiamento del governo da Repubblica a Principato).	Idem.	1		
			XIV-XVI	ASFi: *Dieci di Balìa; Otto di Pratica.*	Fascicoli tipici per ogni branca di attività delle due magistrature.	1		
			XIV-XVI	ASFi: *Sei d'Arezzo e di Pistoia; Dieci di Pisa; Pratica Segreta di Pistoia.*	Fascicoli tipici per ogni campo di attività delle magistrature, con eccezione degli atti giudiziari; spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione e (Porti e Navigazione marittima), Sezione p (Commercio, Fiere e Mercati) e la Serie C, Divisione II (Controllo).
	II (PARTICOLARE)	a (PERSONALE)	XIV-XVI	ASFi: *Signori e Collegi*, Condotte; *Ufficiali delle Tratte; Ufficiali dello Specchio; Conservatori di Legge.*	Atti tipici relativi all'attività dei vari uffici.	1		
					Edizione integrale delle riforme relative alle tratte.	1		
		c (SICUREZZA PUBBLICA)	XIV-XVI	ASFi: *Difensore del Contado e Distretto; Otto di Guardia e Balìa; Guardia del Fuoco; Officiali dell'Onestà; Officiali di Notte e dei Monasteri; Officiali delle Porte; Magistrato delle Stinche.*	Atti tipici delle varie magistrature, ad eccezione di quelli giudiziari. La sola regolamentazione per gli <Ufficiali dell'Onestà>.	1		La competenza degli <Otto di Guardia e Balìa> interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione h (Sanità).
		e (PORTI E NAVIGAZIONE MARITTIMA)	XIV-XVI	ASFi: *Dieci del Mare; Consoli del Mare; Capitani di Parte Guelfa.* ASPi: *Consoli del Mare.*	Fascicoli interessanti l'attività tipica di ciascuna magistratura. Per i Capitani di Parte i soli atti relativi al periodo 1481-1532.	1		
		i (ASSISTENZA E BENEFICENZA)	XIII-XVI	ASFi: *Capitani del Bigallo; Capitani di Or San Michele.*	Regolamentazione dei singoli uffici e atti tipici.	1		
			XV-XVI	ASFi: *Monte di Pietà.*	Regolamentazione e atti tipici.	1		

Tabella 1

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
(B)	(II)	l (ANNONA)	XIV-XVI	ASFi: *Sei del Biado; Ufficiali dell'Annona e Abbondanza; Officiali della Carne, del Pesce e della Grascia; Giudice delle Nullità e degli Appelli.*	Regolamentazione e fascicoli tipici di ciascun ufficio. Per il <Giudice delle Nullità> scelta dei soli atti interessanti la materia annonaria e spoglio statistico dei registri rimanenti.	1		
		q (PUBBLICA ISTRUZIONE)	XV-XVI	ASFi: *Ufficiali sopra lo Studio.* ASPi: *Studio.*	Regolamentazione dello Studio di Pisa e atti degli Ufficiali.	2		Parte degli atti degli Ufficiali sopra lo Studio sono editi (cfr. nota 10 della Premessa).
		r (CULTO)	XIV-XVI	ASFi: *Manoscritti* 836-839.	Edizione degli atti più importanti e regesti degli altri.	1		
		s (RAPPORTI CON L'ESTERO)	XIV-XVI	ASFi: *Signori e Collegi*, Carte di corredo della Signoria; *Dieci di Balìa; Otto di Pratica.*	Atti tipici relativi alla nomina di ambasciatori, invio di essi e relativi stanziamenti.	1		
		t (ORGANIZZAZIONE MILITARE)	XIV-XVI	ASFi: *Ufficiali della Condotta; Nove di Ordinanza e Milizia; Otto di Pratica*, Condotte; *Dieci di Balìa*, Condotte; *Signori e Collegi*, Condotte di soldati; *Officiali del Banco degli Stipendiati; Camera del Comune*, Banco dei soldati; *Ufficiali delle Castella.*	Regolamentazione di ciascun ufficio e atti tipici; spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
	III (FINANZIARIA)	—	XV-XVI	ASFi: *Balìe* 39-40; *Diciassette Riformatori del Monte e delle Entrate della Repubblica.*	Fascicoli tipici e deliberazioni relative all'aumento delle entrate; spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione III, Sezione d (Debito pubblico).
			XIV-XVI	ASFi: *Regolatori delle Entrate e delle Spese; Balìe* 21, 22, 23; *Cinque e Otto Ufficiali della Masseria sopra il ridurre le spese; Balìe* 33; *Dieci Ufficiali sopra i ribelli e sull'aumento dell'entrata.*	Atti tipici e spoglio statistico dei rimanenti; edizione integrale delle provvigioni canonizzate e indice di spoglio. Fascicoli tipici di deliberazioni; per i Dieci Ufficiali le sole deliberazioni e atti relativi all'aumento delle entrate.	1 1		
		a (PATRIMONIO)	XIV-XVI	ASFi: *Sei sui diritti del Comune; Ufficiali di Torre; Ufficiali di Torre e delle Cinque Cose.*	Regolamentazione e atti tipici di ciascun ufficio; atti relativi alle varie competenze degli <Ufficiali di Torre>.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezioni d (Acque e Navigazione interna) ed f (Comunicazioni terrestri e Urbanistica).
				ASFi: *Balìe* 11, 45; *Cinque Procuratori delle Mura; Balìa per il riconoscimento dei beni e redditi di San Miniato.*	Edizione integrale delle sole deliberazioni e atti di ciascuna Balìa.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione f (Urbanistica).
		c (IMPOSTE)	XIII-XVI	ASFi: *Diplomatico* (fondi diversi); *Consulte* (deliberazioni diverse); *Capitoli; Notarile A.* 981-983; *Estimo e Lira; Catasto; Decima Repubblicana.*	Edizione delle <lire> e delle deliberazioni più antiche e quelle relative a riforme del sistema di imposizione diretta. Per ciascuna imposizione, edizione di una <portata> e di un <campione> di un cittadino, di un comitatino, di un distrettuale, di un Luogo pio, di un'Arte, di un religioso.	2		
			XIV-XVI	ASFi: *Ufficiali di tutte le gabelle e dogane; Gabella dei Contratti; Ufficiali delle Porte.*	Regolamentazione e deliberazioni tipiche per ogni ufficio; atti diversi di riscossione per le Gabelle e Dogane e per l'Ufficio delle Porte.	1		

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	**Fondo e serie d'archivio**	**Atti da pubblicare**	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	*OSSERVAZIONI*
(B)	(III)	d (DEBITO PUBBLICO)	XV-XVI	ASFi: *Monte Comune, Monti aggregati delle Doti; Monte delle Graticole; Balìe* 39-40 (*Diciassette Riformatori del Monte e delle Entrate*).	Regolamentazione, deliberazioni e atti tipici per i <Monti>; per i Diciassette Riformatori le sole deliberazioni relative al Debito Pubblico.	1		
		e (MONETA)	XIV-XVI	ASFi: *Ufficiali della Zecca.*	Regolamentazione ed edizione integrale dei registri per il solo secolo XIV.	2		
		f (TESORERIA E RAGIONERIA)	XIV-XVI	ASFi: *Camera del Comune; Camera dell'Arme.*	Atti tipici di ciascun ufficio e spoglio statistico dei rimanenti	1		
	IV (CONTROLLO)	—	XV-XVI	ASFi: *Cinque Conservatori del Contado e del Dominio Fiorentino.*	Regolamentazione, atti tipici e deliberazioni per ogni branca di competenza dei <Cinque>.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione V (Giurisdizione).
D (AMMINISTRAZIONE LOCALE)	II (CORPORAZIONI PERSONALI)	—	XIV-XVI	ASFi: *Mercanzia.*	Regolamentazione e atti tipici per ogni branca di competenza della mercanzia.	1		
	III (FONDAZIONI)	a (SANITÀ)	XIII-XIV	ASFi: *Spedale di Santa Maria Nuova.*	Regolamentazione e atti tipici.	2		
			XIII-XIV	Archivio dell'Ospedale dei SS. Innocenti: *Atti.*	Idem.			
H (TESTIMONIANZE VARIE)	I (DOTTRINE)	—	XIII-XVI	(ANONIMO): *Il governo di Firenze dal 1280 al 1292.*				Già pubblicato in *Delizie di Eruditi Toscani* IX (Firenze 1777) e in G. CAPPONI *Storia della Repubblica Fiorentina* I (Firenze 1875) 552 ss.
				(ANONIMO): *Il governo di Firenze e fatti notabili del priorato* (1377).				Già pubblicato in *Delizie* cit. e in CAPPONI *Storia* cit., I 591 ss.
				DOMENICO GIANNOTTI: *Discorso intorno alla forma della repubblica fiorentina.*	Edizione riveduta dei quattro testi.	1		Già pubblicato in *Opere* di D. GIANNOTTI, I (Firenze 1850) 17-42.
				(ANONIMO): *Scrittura di N. segretario della repubblica fiorentina fatta a Marco Foscari per informazione del governo della loro Città.*				Già pubblicato in *Miscellanea Fiorentina di Erudizione e di Storia* II (1895) XIII 34-45. Indagine in corso per la ricerca di altre testimonianze.

Tabella 3

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	**Fondo e serie d'archivio**	**Atti da pubblicare**	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubbli-cazione	*OSSERVAZIONI*
B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	I (GENERALE)	—	XVI-XVIII	ASFi: *Magistrato Supremo.*	Edizione integrale delle deliberazioni pubbliche più importanti. Spoglio statistico delle rimanenti.	10		
			XVI-XVIII	ASFi: *Senato dei Quarantotto.*	Deliberazioni pubbliche tipiche e spoglio statistico delle rimanenti.	2		
			XVI-XVIII	ASFi: *Consiglio dei Duegento; Pratica Segreta; Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli; Cancelliere ⟨poi Auditore⟩ delle Riformagioni.*	Fascicoli tipici per ogni branca di attività delle varie magistrature, con indice di spoglio.			
			XVI	ASFi: *Otto di Pratica.*	Atti tipici per ogni branca di competenza degli Otto.	1		
			XVI-XVIII	ASFi: *Auditore e Congregazione del Fisco.*	Fascicoli tipici per le varie competenze di tale magistratura, in relazione alle riforme subite.	2		
			XVI-XVIII	ASFi: *Capitani di Parte Guelfa e Ufficiali dei Fiumi.*	Regolamentazione e atti tipici per ogni campo di attività dei Capitani, con aggiunta, a partire dal 1571, degli atti più importanti relativi ai Consolati toscani all'Estero.	1		
	II (PARTICOLARE)	c (SICUREZZA PUBBLICA)	XVI-XVIII	ASFi: *Otto di Guardia e Balìa; Ufficiali dell'Onestà.*	Atti tipici delle due magistrature sino al 1680; per gli Otto sino al 1737.	1		
		e (PORTI E NAVIGAZIONE MARITTIMA)	XVI-XVIII	ASFi: *Provveditore di Pisa; Consoli del Mare.*	Fascicoli tipici, spoglio statistico dei rimanenti.	1 fasc.		
				ASPi: *Consoli del Mare.*				
		h (SANITÀ)	XVI-XVIII	ASFi: *Ufficiali di Sanità; Tribunale di Sanità.*	Fascicoli tipici dopo la riforma del 1604, scelta di approvazioni dei provvedimenti delle due magistrature di Livorno e di Siena, quasi autonome.	1		
		i (ASSISTENZA E BENEFICENZA)	XVI-XVIII	ASFi: *Capitani del Bigallo; IV Buoni Uomini delle Stinche.*	Atti tipici; degli altri spoglio statistico.	1		
		l (ANNONA)	XVI-XVIII	ASFi: *Magistrato dell'Abbondanza; Sei Provveditori dell'Abbondanza; Ufficiali e Magistrato di Grascia.*	Regolamentazione ad atti tipici anteriori e posteriori alla riforma del 1567 per l'Abbondanza. Idem per la Grascia in relazione alla riforma del 1580. Atti della Commissione di riforma della Grascia.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione p (Commercio, Fiere e Mercati).
		r (CULTO)	XVI-XVIII	ASFi: *Auditore ⟨poi Segretario⟩ della R. Giurisdizione ⟨poi R. Diritto⟩.*	L'Archivio non è inventariato. Edizione dei regesti esistenti nell'Indice ragionato della ⟨Segreteria del R. Diritto⟩ dalla sua istituzione a tutto il Governo Mediceo (*Inventari* Serie III, n. 390).	2		
		t (ORGANIZZAZIONE MILITARE)	XVI-XVIII	ASFi: *Magistrato delle Bande e Banca Militare.*	Regolamenti, privilegi, atti diversi.	1		

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
(B)	III (FINANZIARIA)	a (PATRIMONIO)	XVI-XVIII	ASFi: *Amministrazione delle RR. Fabbriche; Scrittoio delle RR. Possessioni.*	Regolamentazione, atti tipici principali; spogli statistici degli altri.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione III, Sezione a (Patrimonio).
		c (IMPOSTE)	XVI-XVIII	ASFi: *Decima Granducale.*	Regolamentazione ed edizione di atti tributari ripetuti ad ogni rinnovazione dei Libri decimali (cittadini 1534, 1618, 1714; contado 1536, 1570, 1621, 1715).	1		
		d (DEBITO PUBBLICO)	XVI-XVIII	ASFi: *Monte di Pietà; Monte Comune, Monte Sussidi, Monti Redimibili, Monte del Sale.*	Regolamentazione, riforme, atti tipici.	2		Gli atti del Monte di Pietà, per il periodo Mediceo, riguardano, pressochè esclusivamente, il Debito Pubblico.
		e (MONETA)	XVI-XVIII	ASFi: *Zecca.*	Regolamentazione, atti tipici, indice delle deliberazioni degli Ufficiali della Zecca e spoglio statistico.	1		
	IV (CONTROLLO)	—	XVI-XVIII	ASFi: *Cinque Conservatori del Contado e Dominio; Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina; Commissari del Dominio; Conservatori delle Leggi.*	Regolamentazione e atti tipici per i Cinque ed i Nove, in ogni campo di attività. Scelta di atti per le altre magistrature e spoglio statistico.	1		Interessano anche la Serie B, Divisione III, Sezione c (Imposte) e, in parte, anche la Serie B, Divisione V (Giurisdizione).
			XVI-XVIII	ASFi: *Sindaci e Soprassindaco.*	Regolamentazione e atti tipici.	1		
C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA)	II (DIRETTA)	—	XVI-XVIII	ASLi: *Magistrato di Sanità; Ufficio della Bocca del Porto.*	Edizione di atti scelti nelle varie serie dell'Archivio del Magistrato e spoglio statistico dei rimanenti.	1		
			XVI-XVIII	ASPi: *Ufficio dei Fossi; Magistrato dei Surrogati; Magistrato delle Fabbriche e Surrogazioni.*	Atti tipici di ogni ufficio per ogni ramo di attività, con spoglio statistico.	1		Interessano anche la Serie C, Divisione I, Sezione c (Imposte).
			XVII-XVIII	ASLi: *R. Dogana.*	Regolamenti e atti tipici.	1		
D (AMMINISTRAZIONE LOCALE)	III (FONDAZIONI)	a (SANITÀ)	XVI-XVIII	ASFi: *Spedale di Santa Maria Nuova.*	Riforme e atti diversi.	1		
			XVI-XVIII	Archivio dello Spedale dei SS. Innocenti: *Atti.*	Riforme e atti diversi.	1		

Tabella 5

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
E (AMMINISTRAZIONE SIGNORILE)	I (FEUDI)	—	XVI-XVIII	ASFi: *Pratica Segreta.*	Atti tipici relativi alla tenuta e al funzionamento di un Feudo granducale.	1		Indagine in corso.
H (TESTIMONIANZE VARIE)	II (RELAZIONI)		XVI	BNCFi: *Palatino* 756.	Edizione integrale dei *Casati fiorentini e magistrati dello Stato fiorentino* di ser TOMMASO PETRINI, 1546-1548.	3		
				ASFi: *Mediceo* 633.	Edizione integrale di *Uffici e Magistrature della Città di Firenze*, 1550-1551.			
				Guardaroba Mediceo 30.	Edizione integrale del *Compendio dei Magistrati e Offizi della Città di Firenze.*			
				BMFi: *Palagi* 246.	Edizione integrale del *Sommario dei Magistrati di Firenze*, 1562.			
				Palagi 353.	Edizione integrale delle *Notizie del Governo e dei Tribunali di Toscana*, 1595.			
			XVII-XVIII	ASFi: *Miscellanea Medicea* 696-697.	Edizione integrale del *Teatro di Grazia e Giustizia*, 1696-1706.			
			XVIII	BMFi: *Acquisti diversi* 142.	Edizione integrale del *Compendio historico del governo civile, economico e militare della Toscana*, 1723.			
				BMFi: *Bigazzi* 229.	Edizione integrale delle *Notizie relative alle giurisdizioni e magistrature di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo*, 1736-1737.			
				Bigazzi 174.	Edizione integrale delle *Magistrature del Granducato di Toscana durante la Reggenza*, 1739.			Si riferiscono a quelle del periodo Mediceo.
			XVI-XVIII	ASPrato: *Le decime granducali della Città di Firenze.*	Edizione integrale.	1		

Tabella 6

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
A (AMMINISTRAZIONE SUPERIORE)	—	—	XVIII	SAWien: *Segreteria di Toscana.* AGParis: *Fondi diversi.* ADNancy: *Fondi diversi.*				Indagine in corso.
B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	I (GENERALE)	—	XVIII	ASFi: *Consiglio di Stato, Finanze e Guerra.*	Edizione integrale dei Regolamenti delle Segreterie; in Appendice: Deliberazioni del Consiglio di Reggenza (1737, luglio - 1739, aprile).	1		
			XVIII	ASFi: *Reggenza.*	Atti tipici del Dipartimento di Stato, Finanze e Guerra (1739-1765), con spoglio statistico dei rimanenti.	1		
			XVIII	ASFi: *Capitani di Parte Guelfa; Deputazione sopra i Capitani di Parte.*	Regolamentazione e atti tipici dal 1737 al 1769. Atti tipici dal 13 ottobre 1766 al 22 giugno 1769. Con spoglio statistico dei rimanenti.	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione d (Acque e Navigazione interna), Sezione f (Comunicazioni terrestri e Urbanistica), Sezione n (Agricoltura, Foreste e Bonifiche), Sezione p (Fiere e Mercati) e, in parte, la Divisione III, Sezione a (Patrimonio).
	II (PARTICOLARE)	h (SANITÀ)	XVIII	ASFi: *Ufficiali di Sanità.*	Atti tipici e regolamentazione.	1		
		l (ANNONA)	XVIII	ASFi: *Magistrato dell'Abbondanza; Ufficiali di Grascia.*	Atti tipici e regolamentazione (1737-1768) con spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		Le due magistrature furono abolite nel 1768.
		r (CULTO)	XVIII	ASFi: *Auditore della Giurisdizione.*	Regesti (1737-1765).	1		Vedi Premessa al presente «piano».
	III (FINANZIARIA)	a (PATRIMONIO)	XVIII	ASFi: *Finanze.*	Atti tipici del Dipartimento delle Finanze (1737-1765).	1		
			XVIII	ASFi: *Scrittoio delle RR. Possessioni.*	Regolamentazione e atti tipici dal 1737 alla riforma del 1789.	1		Non si ritiene possibile scindere i pochi atti del periodo 1765-1789.
		b (MONOPOLI E AZIENDE)	XVIII	ASFi: *Appalto Generale.*	Atti tipici dell'amministrazione dell'Appalto generale, dell'Appalto della Magona del Ferro, del Sale, del Tabacco, della R. Lotteria, della Carta bollata, delle carte da giuoco (1740-1765).	1		
		d (DEBITO PUBBLICO)	XVIII	ASFi: *Monte Comune e Nuovo Monte Comune.*	Atti tipici e atti della Soprintendenza dei Monti.	1		

Tabella 7

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
(B)	IV (CONTROLLO)	—	XVIII	ASFi: *Sindaci e Soprassindaci: Ufficio delle Revisioni e Sindacati.*	Atti tipici e regolamentazione (1737-1765), atti relativi alle riforme del 1739 e del 1759.	1		
			XVIII	ASFi: *Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino.*	Fascicoli tipici e regolamentazione (1737-1769).	1		Tale ufficio fu abolito nel 1769. Interessa anche la Serie B, Divisione V (Giurisdizione).
D (AMMINSTRAZIONE LOCALE)	III (FONDAZIONE)	a (SANITÀ)	XVIII	ASFi: *Spedale di S. Maria Nuova.*	Riforme e atti diversi.	1		
G (TESTIMONIANZE VARIE)	I-II (DOTTRINE; RELAZIONI)	—	XVIII	ASFi: *Reggenza; I.R. Consulta; Acquisti e Doni; Manoscritti; Carte Gianni.*	Proposte varie per le riforme dell'amministrazione dello Stato. Relazioni diverse sugli uffici e magistrature del Granducato, sulle opere pie, fondazioni, ecc.			Indagine in corso.

Tabella 8

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	I (GENERALE)	—	XVIII-XIX	ASFi: *Segreteria di Stato.*	Affari tipici per ogni branca dell'amministrazione (1765-1808, 1814-1848), e spoglio statistico dei rimanenti.	2		
			XIX	ASFi: *Ministero dell'Interno del Granducato.*	Fascicoli tipici secondo le varie Sezioni (Direzioni generali) e in base alle riforme del 4 giugno 1848, 20 gennaio 1849, 4 giugno 1849 e 24 luglio 1852, per i seguenti periodi: 1848-1861 (Municipi, Amministrazioni compartimentali, Guardia Civica, Ordini cavallereschi, Polizia amministrativa e sanitaria), 1848 (Istruzione Pubblica, Belle Arti, Luoghi di Pena), 1848 e 1852-1861 (Ospedali e Istituti di Beneficenza). Spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XIX	ASFi: *Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici.*	Fascicoli tipici secondo le varie Sezioni e in base alle riforme del 1 maggio 1848, 28 novembre 1848, 22 maggio 1849, per i seguenti periodi: 1848-1849 (Amministrazione delle Dogane e Aziende Riunite, Ufficio di Statistica Generale), 1848-1861 (Imposizioni dirette e contabilità generale, commercio e marina mercantile). Spoglio statistico degli atti non pubblicati.	1		
			XIX	ASFi: *Ministero di Grazia e Giustizia.*	Fascicoli tipici secondo le varie competenze e in base alle riforme del 16 marzo 1848 e 4 giugno 1848, per i seguenti periodi: 1848 (Affari Ecclesiastici), 1848-1861 (Soprintendenza dei Tribunali, Stabilimenti di Pena). Spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XIX	ASFi: *Ministero degli Affari Ecclesiastici.*	Fascicoli tipici in base alle varie competenze e alle riforme del 4 giugno 1848 e 6 gennaio 1849, per i seguenti periodi: 1848-1861 (Affari Ecclesiastici), 1849-1861 (Ufficio di Statistica Generale, Stato Civile). Spoglio statistico degli altri atti.	1		
			XIX	ASFi: *Ministero della Pubblica Istruzione.*	Fascicoli tipici secondo la competenza delle varie Sezioni e in base alla riforma del 24 luglio 1852, per i seguenti periodi: 1848-1852 (Ospedali e Istituti di Beneficenza), 1848-1861 (Pubblica Istruzione e Belle Arti). Spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XIX	ASFi: *Consiglio dei Ministri.*	Edizione integrale dei regolamenti dei vari Ministeri, con indice di spoglio.	1		
			XVIII-XIX	ASFi: *Presidenza del Buon Governo.*	Regolamentazione e atti tipici secondo le varie competenze dell'ufficio per i seguenti periodi: 1778-1808, 1814-1848 (Personale notarile); 1784-1808, 1814-1848 (Luoghi di Pena, personale giudiziario, Sindacato sui giusdicenti). Spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XVIII-XIX	ASFi: *Acquisti e Doni* 48-49; *Segreteria di Stato; Segreteria di Finanze.*	Atti del Governo Provvisorio (1799-1800), con indice di spoglio.	1		

Tabella 9

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	*OSSERVAZIONI*
(B)	(I)		XIX	ASFi: *Consulta di Stato.*	Edizione integrale degli atti (1847-1848), con indice di spoglio.	1		
			XIX	ASFi: *Consiglio di Stato.*	Atti tipici secondo le varie Sezioni (Consultiva, Contenziosa); indice di spoglio; spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XIX	ASFi: *Commissione per l'attuazione degli ordinamenti toscani nel Ducato di Lucca* (1847).	Edizione integrale degli atti con indice di spoglio.	1		
	II (PARTICOLARE)	d (ACQUE E NAVIGAZIONE INTERNA) e (PORTI E NAVIGAZIONE MARITTIMA) f (COMUNICAZIONI TERRESTRI E URBANISTICA) n (AGRICOLTURA, FORESTE E BONIFICHE)	XVIII-XIX	ASFi: *Direzione generale delle acque e strade; Direzione generale del Corpo degli Ingegneri; Scrittoio delle RR. Fabbriche.*	Regolamentazione e fascicoli tipici (1825-1861) per la direzione; lo stesso per i periodi 1765-1808, 1814-1849, per lo Scrittoio. Spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
		g (ASSISTENZA E BENEFICENZA)	XIX	ASFi: *Deputazione sopra la mendicità.*	Idem (1815-1820); idem.	1 fasc.		
		h (SANITÀ)	XVIII-XIX	ASFi: *Ufficiali di Sanità.* *R. Deputazione di Sanità.* *Soprintendenza Medica Interna.* *Deputazione Centrale sugli Ospedali.* ASLi: *Direzione Generale di Sanità Marittima.*	Atti vari e regolamentazione (1765-1778); spoglio statistico degli atti non pubblicati. Idem (1814-1848); idem. Idem (1841-1848); idem. Idem (1816-1833); idem. Idem (1778-1861); idem.	1		
		l (ANNONA)	XVIII-XIX	ASFi: *Congregazione dell'Annona.*	Regolamentazione e atti tipici secondo le varie competenze e in base alla riforma del 1775, per i periodi 1769-1778, 1792-1795, spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		Interessa anche la Sezione p (Commercio, Fiere e Mercati) della stessa Divisione.
		q (PUBBLICA ISTRUZIONE)	XIX	ASFi: *Soprintendenza agli Studi per il Granducato.*	Regolamentazione, atti tipici (1816-1830, 1840-1848); spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
		r (CULTO)	XVIII-XIX	ASFi: *Segreteria del Regio Diritto.*	Regesti degli atti per il solo periodo 1765-1790.	2		
		s (RAPPORTI CON L'ESTERO)	XIX	ASFi: *Ministero degli Affari Esteri.*	Atti tipici relativi al Personale (1848-1861).	1		
		t (ORGANIZZAZIONE MILITARE)	XVIII-XIX	ASFi: *Segreteria di Guerra; Ministero della Guerra.*	Fascicoli tipici secondo le varie competenze (1765-1808, 1814-1848) per la Segreteria; atti tipici secondo le varie Sezioni (1848-1861) per il Ministero.	1		

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	**Fondo e serie d'archivio**	**Atti da pubblicare**	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	*OSSERVAZIONI*
(B)	III (FINANZIARIA)	**a** (PATRIMONIO, DEMANIO E ‹REGALIA›)	XVIII-XIX	ASFi: *Segreteria di Finanze.*	Atti tipici secondo le varie competenze (1765-1808, 1814-1848).	1		
			XIX	ASFi: *Giunta Straordinaria di Liquidazione per esigere i crediti contro il precedente governo.*	Regolamentazione e atti tipici relativi alla liquidazione dei crediti verso la Francia, e per il pagamento degli oneri della occupazione (1814-1820).	1		
			XVIII-XIX	ASFi: *RR. Possessioni.*	Regolamentazione e atti tipici dello <Scrittoio (poi Amministrazione) delle RR. Possessioni> e <Soprintendenza generale dello Scrittoio> (1765-1808, 1814-1861); atti relativi al passaggio dei beni del Ducato di Lucca (1847).	1		Interessa anche la Serie B, Divisione II, Sezione m (Caccia e Pesca), Sezione n (Agricoltura, Foreste e Bonifiche) e per quanto riguarda la <R. Azienda del Ghiaccio>, anche la Serie B, Divisione III, Sezione b (Monopoli e Aziende).
			XIX	ASFi: *Amministrazione del R. Demanio.*	Regolamentazione e atti tipici dell'Amministrazione (1814-1830), atti relativi al passaggio dei beni del Principato di Piombino (1816).	1		
			XVIII	ASFi: *Amministrazione Generale del Patrimonio Ecclesiastico.*	Regolamentazione e atti tipici (1787-1794).	1		
		c (IMPOSTE)	XVIII-XIX	ASFi: *Catasto Lorenese; Nuovo Uffizio del Catasto; R. Depositeria.*	La sola regolamentazione (edizione integrale) dei due uffici catastali (1776-1861); della Depositeria, atti tipici relativi alla registrazione dei conti.	1		
		d (DEBITO PUBBLICO)	XVIII-XIX	ASFi: *Nuovo Monte Comune.*	Regolamentazione e atti tipici (1776-1790).	} 1		
				Scioglimento e pagamento residuale del debito pubblico.	Idem (1802-1822).	}		
			XIX	ASFi: *Debito Pubblico Toscano.*	Idem (1848-1861).	1		
		e (MONETA)	XVIII-XIX	ASFi: *R. Zecca.*	Idem (1765-1861).	1		
	IV (CONTROLLO)	—	XVIII-XIX	ASFi: *Revisioni e Sindacati.*	Fascicoli tipici e regolamentazioni (1765-1849).	1		
			XIX	ASFi: *Corte dei Conti.*	Fascicoli tipici, regolamentazione, bilanci (1848-1861).	1		

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
(B)	(IV)		XVIII-XIX	ASFi: *Soprintendenza alla Camera delle Comunità del Compartimento Fiorentino. Soprassindaco.*	Regolamentazione e atti tipici, limitati a quelli relativi alla competenza di carattere centrale e di controllo sulle altre Camere dei vari compartimenti toscani (1769-1802, 1825-1840).	1		Interessa, in parte, anche la seguente Divisione V (Giurisdizione).
				Ufficio Generale delle Comunità del Regno d'Etruria.	Regolamentazione e atti tipici (1802-1807).			
				Ufficio Generale delle Comunità del Granducato.	Idem (1814-1825).			
				Soprintendenza Generale delle Camere di Comunità.	Idem (1840-1848).			
	V (GIURISDIZIONALE)	—	XVIII-XIX	ASFi: *I.R. Consulta.*	Regolamentazione e atti tipici, limitatamente a quelli relativi al Sindacato dei giusdicenti e alla Giustizia amministrativa (1765-1808, 1814-1847), con esclusione di tutti gli altri atti giudiziari civili e criminali.	1		Interessa anche, in parte, la precedente Divisione IV (Controllo).
C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA)	I (TUTELARE)	—	XVIII-XIX	ASFi: *Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze.*	Atti tipici, riforme, regolamenti e spoglio statistico degli atti rimanenti.	1		
			XIX	ASSi: *Delegazione di Governo di Sinalunga.*	Idem (1848-1861).	1		
			XVIII-XIX	ASFi e Archivio della Camera di Commercio di Firenze: *Camera di Commercio, Arti, Industrie e Manifatture.*	Regolamentazione e atti tipici (1770-1808, 1814-1838).	1		
	II (DIRETTA)	—	XVIII-XIX	ASLi: *Governo Civile e Militare.*	Regolamentazione e fascicoli tipici per ogni campo, di competenza (1756-1808, 1814-1848) con spoglio statistico.	1		Interessa anche la precedente Divisione I (Tutelare).
				ASPt: *Prefettura e Sottoprefettura.*	Idem (1848-1861), con spoglio statistico.	1		Idem.
			XVIII	ASGr: *Ufficio dei Fossi e Coltivazioni della Provincia Inferiore Senese.*	Idem (1766-1814).	1		Idem.

Tabella 12

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	Fondo e serie d'archivio	Atti da pubblicare	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	OSSERVAZIONI
(C)	(II)		XVIII-XIX	ASFi: *Presidenza delle Vettovaglie.*	Idem (1792-1804), con spoglio statistico.	1		Idem.
			XVIII-XIX	ASLi: *R. Dogana.*	Idem (1765-1820).	1		
			XIX	ASGr: *Regio Commissariato.*	Idem (1814-1848), con spoglio statistico.	1		
			XIX	ASFi: *Commissariati di quartiere di Firenze.*	Atti tipici di uno dei Commissariati.	1		
			XIX	ASLi: *Commissariati di polizia di Livorno.*	Atti tipici del Commissariato di San Marco e Porto.	1		
D (AMMINISTRAZIONE LOCALE)	I (CORPORAZIONI TERRITORIALI)	a (COMUNI)	XVIII-XIX	ASFi e Archivio Comunale di Campi Bisenzio: *Cancelleria e Comunità.*	Regolamentazione e atti tipici per ogni campo di competenza (1765-1804, 1814-1861), con spoglio statistico.	1		
	III (FONDAZIONI)	b (ASSISTENZA E BENEFICENZA) c (ISTRUZIONE)	XVIII-XIX	ASPt: *Conservatorio delle Crocifissine; Conservatorio delle Fanciulle Abbandonate.*	Regolamentazione e atti tipici relativi alla Istruzione e alla Beneficenza, integrandoli con atti delle Scuole Normali Femminili (Scuole Leopoldine) (1782-1804, 1814-1861) con spoglio statistico.	1		
H (TESTIMONIANZE VARIE)	I-II (DOTTRINE E RELAZIONI)	—	XVIII-XIX	ASFi: *Segreteria di Gabinetto; Appendice alla Segreteria di Gabinetto; Segreteria di Stato.*	Giudizi personali del Granduca Pietro Leopoldo sui funzionari dello Stato.	1		Indagine in corso. (Relazione generale sugli uffici del Granducato di Francesco Gianni; Relazioni singole sulle varie amministrazioni nel periodo di Pietro Leopoldo; Relazioni del Granduca Leopoldo II sulle bonifiche maremmane; trattazioni varie su istituti, enti ed uffici negli anni 1847-1848).
			XVIII	ASFi: *Segreteria di Gabinetto* 123.	Edizione parziale del *Ministro Civile della Città di Firenze*, 1765.	1		
				I.R. Consulta 454-464.	Relazioni varie su uffici del Granducato.	1		
			XVIII	ASFi: *Finanze.*	Relazione sulle Dogane di Siena.	1		
			XIX	G. M. BECATTINI: *Il Cancelliere Ministro del Censo.*	Edizione riveduta del trattato.	1		Edito a Colle Valdelsa nel 1851.

Tabella 13

SERIE	DIVISIONE	SEZIONE	EPOCA (secoli)	**Fondo e serie d'archivio**	**Atti da pubblicare**	Numero dei volumi previsti	Ordine di pubblicazione	*OSSERVAZIONI*
B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE)	I (GENERALE)	—	XIX	ASFi: *Giunta Straordinaria di Governo della Toscana e Amministratore Generale.*	Edizione integrale delle Deliberazioni (dicembre 1807 - dicembre 1808).	1		
	III (FINANZIARIA)	d (DEBITO PUBBLICO)	XIX	ASFi: *Avvocatura Regia.*	Atti del Debito Pubblico toscano (1810-1814).	1		
C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA)	I (TUTELARE)	—	XIX	ASFi: *Commissione Amministrativa degli Ospedali.*	Regolamentazioni, decisioni.	1		

Tabella 14